

N° 144/23 Reg. SENTENZE

DEPOSITATA il 22.5.2023

IRREVOCABILE il _____

N. 2586/17 R.G. notizie di reato

N. 4183/21 R.G. Gip

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)



TRIBUNALE DI PESCARA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Gianluca Sarandrea all'udienza del 23.2.2023, alla presenza dei PPMM dott. Giuseppe Bellelli, dott.ssa Anna Benigni e dott. Andrea Papalia, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:



1. **OMISSIS** Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Franco Colucci e dal!' Avv. Mario Petrella entrambi del foro di Avezzano
2. **OMISSIS** Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Leonardo Casciere del foro di Avezzano e dall'Avv. Mauro Catenacci del foro di Teramo

- 3 **OMISSIS** Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Arturo Messere del foro di Campobasso e dall'Avv. Massimiliano Di Grezia
- 4 **OMISSIS**
Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Francesco Carli del foro di L'Aquila
- 5 **OMISSIS** Libero Assente difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Cacciagrano del foro di Pescara
- 6 **OMISSIS** Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Cristiana Valentini del foro di Pescara e dal!' Avv. Massimo Manieri del foro di L'Aquila
- 7 **OMISSIS** Libera Assente difesa di fiducia dall' Avv. Daniele Ripamonti del foro di Milano,
- 8 **OMISSIS** Libero non comparso già presente difeso di fiducia dal!' Avv. Raffaella De Vico del foro di Roma e dall'Avv. e dall'Avv. Giulia De Lenna di Celenza di Castelmezzano del foro di Napoli
- 9 **OMISSIS** Libero non comparso già presente difeso di fiducia dal' Avv. Liborio Rormito del foro di Pescara



10. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Placido Gino Pelliccia del foro di Pescara e dall'Avv. Fiorenzo Ci eri del Foro di Vasto
11. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Marco Spagnuolo e dall' Avv. Augusto La Morgia entrambi del foro di Pescara
12. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Sergio Della Rocca del foro di Pescara
13. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall'Avv. Gianfranco Iadecola del foro di Teramo e dall'Avv. Marco Spagnuolo del foro di Pescara
14. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Vincenzo Giuseppe Di Censo del foro di Pescara
15. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Vincenzo Di Girolamo e dall' Avv. Paolo Grugnale entrambi del foro di Pescara
16. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Vincenzo Di Girolamo del foro di Pescara
17. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Marco Pellegrini e dall' Avv. Vincenzo Di Girolamo entrambi del foro di Pescara
18. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall'Avv. Cristiana Valentini del foro di Pescara e dall'Avv. Goffredo Tatozzi del foro di Chieti
19. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Ugo Di Silvestre e dall'Avv. Federico Bianchi del foro di Pescara
20. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Augusto La Morgia e dall' Avv. Ludovico De Benedictis del foro di Pescara
21. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Domenico Caiazza del foro di Roma e dall' Avv. Sergio Della Rocca Del Foro Di Pescara
22. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Pietro Cesaroni del foro di Pescara
23. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall'Avv. Guglielmo Marconi del foro di Teramo
24. OMISSIS Libero non comparso già presente difeso di fiducia dall' Avv. Diego De Carolis e dall' Avv. Eugenio Galassi del foro di Teramo,
25. OMISSIS Libero Assente difeso di fiducia dall' Avv. Massimo Galasso del foro di Pescara

- 26) OMISSIS Libero non comparso già presente difeso dall'Avv. Vincenzo Di Girolamo del Foro di Pescara e dall'Avv. Ester Molinaro del Foro di Roma
- 27) OMISSIS Libero Assente difeso dall'Avv. Gianluca Ursitti del Foro di Foggia
- 28) OMISSIS, Libero Assente difeso dall' Avv. Vincenzo Di Girolamo del Foro di Pescara
- 29) OMISSIS, Libero Assente difesa dall'Avv. Giampiero Castrataro del Foro di Isernia e dall'Avv. Gianluigi Tucci del Foro di Pescara
- 30) OMISSIS Libero Assente difesa di fiducia dall' Avv. Giacomo Di Francesco e dall' Avv. Manuel Sciolé entrambi del Foro di Pescara



IMPUTATI

Capo 1)

C. P., V. C., P. E. R. E., V., G. C., B. S.

delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1** con riferimento all'articolo 434 commi 1 e 2. c.p. perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche **nell'ambito della Regione Abruzzo** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

C.P. Direttore della Direzione "Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione Integrata di Bacini Idrogeografici e Protezione



Civile” nominato con DGR n. 1016 del 15.10.2005, incarico poi confermato con DGR n. 926 del 9.10.2008 fino al 30.3.2009; poi Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile dal 02.07.2012 fino al 8.1.2015,

V.C., Direttore della Direzione Protezione Civile ad Ambiente dal 30.3.2009 al 21.5.2012;

P. E. R. E. Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dal 11.04. 2015 fino all’epoca del disastro;

A. V., Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012;

G.C., Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all’epoca del disastro;

B. S., Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell’ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all’epoca del disastro

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell’altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), poneva rispettivamente in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che la Regione Abruzzo aveva emanato **la legge regionale 47\1992** in tema di “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanghe*” nella quale all’art 2 si prevedeva che a cura della Amministrazione regionale venisse redatta una “*carta di localizzazione del pericolo da valanga*” (C.L.P.V.) nei seguenti termini” *provvedere all’elaborazione in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato (CO.RE.NE.VA.) istituito ai sensi dell’art. 4 della presente legge*” norma che veniva poi, dopo il disastro, integrata e modificata con **l’art 3 della L.R. nr 47 del 30 giugno 2017** che statuisce “*al fine della realizzazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe prevista dall’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1992 nr 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) su tutto il territorio regionale situato al di sopra dei 1.000 m sim e con pendenza non inferiore a 25 gradi, autorizza per l’anno corrente la spesa di euro 1.300. 000,00 ...*), legge 47\1992 a cui facevano seguito:

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 29.01.1993** nella quale, in ordine ai procedimenti formativi della Carta localizzazione pericolo valanghe (CLPV), relativa metodologia e tempi di realizzazione, si concordava nella” *la discriminante altimetrica prendendo in considerazione i comuni con territorio superiore agli 800 metri*” da intendersi s.l.m., non raggiungendo un accordo su ulteriori parametri quali

la pendenza, le carte dell’esposizione, delle condizioni nivologiche e dei precedenti storici ;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 04.04.1995** nella quale, al fine di pervenire alla elaborazione di una Carta localizzazione pericolo valanghe campione, si concorda quale metodo quello di uno studio tramite sovrapposizione di due carte una relativa alle quote l’altra relativa alle pendenze ;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 28.11.1997** all’esito della quale veniva approvato il seguente elenco di priorità per la realizzazione della “*carta di localizzazione del pericolo da valanga*” (C.L.P.V.) con particolare riferimento alla fruizione antropica dei bacini sciistici: Gran sasso Aquilano, Gran sasso Teramano, Rivisondoli/ Monte Pratello, Scanno / Colle Rotondo, Ovindoli/ Monte Magnolia, Campo di Giove / Monte Porrara, Aremogna ;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 2657 del 17.12.1999** con allegato” *Programma regionale di prevenzione rischio valanghe*” nel quale si prevedeva che la realizzazione della carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.) avvenisse “*iniziando da quelle aree del territorio regionale a più alto rischio valanghivo*”;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 8.3.2007** nel corso della quale veniva discussa la redazione e l’aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe della Regione Abruzzo affidata il 20/4/2006 alla soc. Abruzzo Engineering e depositata presso l’Ufficio Prevenzione e Previsione Rischi in data 31.10.2006 **nella quale, tra l’altro, venivano riportati i dati relative alle valanghe cadute tra il 1999 e il 2005 in località Rigopiano**; all’esito della predetta riunione, tale Carta Storica veniva approvata con la determinazione di inviarne una copia – dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale – anche ai Comuni interessati;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 14.4.2011** all’esito della quale veniva approvato l’aggiornamento della Carta Storica delle Valanghe con espresso invito alla struttura di Protezione Civile ad intraprendere l’iter di approvazione da parte dell’organo politico e a provvedere alla sua successiva divulgazione;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 15.11.2011** nella quale il segretario evidenziava che in tema di CLPV il comitato aveva già definito un elenco di priorità nella seduta del 28.11.1997;

\ **il messaggio via mail in data 27.11.2012** dal Dirigente uscente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi V. AN. al Dirigente subentrante C. G. ove si segnalava “*Sarebbe auspicabile l’individuazione di risorse da destinare alla realizzazione di una CLPV anche solo all’interno dei bacini sciistici abruzzesi o almeno per le aree ove rischio assume valori elevati per infrastrutture ed abitazioni (esempio comune Lama dei Peligni)*”;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013** con la quale si riconosceva “*la necessità e l’urgenza di procedere all’adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari*”;

\ **la determina nr 196 del 07.11.2013** del Direttore P. C. di incarico al Servizio Previsione Rischi di Protezione Civile per la redazione della “*carta di localizzazione pericolo valanghe*” (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso e della “*carta storica*” delle valanghe;

\ **la determina nr 33 del 28.11.2013** del Dirigente C. G. di incarico a professionista per la realizzazione della *carta di localizzazione del pericolo da valanga* (C.L.P.V.) per i bacini sciistici del Gran Sasso con l’impegno finanziario di € 36.000, carta poi effettivamente realizzata ed adottata definitivamente con DGR n. 507C del 15/09/2017;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 114 del 20.2.2014** con la quale veniva assegnato alla Protezione Civile il compito di dare attuazione alla L.R. 47 del 1992;

\ **la delibera della Giunta regionale nr 170 del 17.03.2014** con la quale veniva approvata la *carta storica c.d. catasto delle valanghe nella regione Abruzzo*, che veniva inviata a tutti i sindaci interessati, tra cui anche quello di Farindola, nonché si dava mandato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile di realizzare e successivamente divulgare la *carta di localizzazione dei pericoli da valanga*” (C.L.P.V.), prevedendosi che “*la presente delibera non comporta oneri per la regione Abruzzo e che per il prosieguo delle attività saranno definite apposite risorse nei capitoli di spese di pertinenza della Direzione LL PP, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile*”;

\ **il messaggio via mail in data 25.06.2014** dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi C. G. al Direttore della Direzione Lavori Pubblici ...Protezione Civile P. C.

e da questi inoltrato **in data 27.06.2014** al Presidente della Regione L. D'A. nel quale si evidenziava che *"In materia di prevenzione del rischio valanghe è stata realizzata nel 2013 la Carta Storica delle Valanghe ed è in corso di predisposizione la Carta di Localizzazione del pericolo da valanga sui bacini sciistici del Gran Sasso e Prati di Tivo. Occorrerà, in virtù della L.R. n.47\1992, estendere tale studio sull'intero territorio regionale ove è presente il rischio valanghe in relazione al grado di antropizzazione ed al grado di frequentazione dei bacini sciistici presenti. Per tale attività occorrerà stanziare risorse specifiche"* ;

\ la nota nr 215736 **in data 08.08.2014** del Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi C. G. all'assessore M. M. con la quale relazionava che *"Negli ultimi venti anni sono stati oltre 20 i decessi dovuti a travolti da valanghe. Gran parte di questi si sono verificati all'interno di bacini sciistici. La Protezione Civile regionale continuerà l'opera di prevenzione attraverso l'attività del Comitato regionale Neve e Valanghe previsto dalla LR 47\92 e la caratterizzazione del territorio montano abruzzese attraverso la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV) ; su tale argomento è in corso l'affidamento del servizio per la redazione della carta su bacini sciistici. Per l'anno 2015 è in programma la realizzazione di tale Carta anche su altri bacini sciistici regionali (punto 18 della scheda allegata) Sarà continuato l'aggiornamento della carta Storica delle valanghe, una copia della quale, già on line sul sito regionale, sarà inviata a tutti i sindaci dei comuni in cui si sono verificati eventi valanghivi."*;

\ **il messaggio via mail in data 23.10.2014** dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione Rischi C.G. al Direttore del Servizio Amministrativo LLPP A. I. in punto richiesta di stanziamenti in bilancio 2015-2017, nel quale si relazionava *"Per le attività in materia di prevenzione del rischio valanghe ed in particolare per la realizzazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga e per la diffusione di tecniche e strumentazioni in grado di garantire il rapido soccorso, occorre prevedere l'importo di €40.000\anno per il triennio considerato (capitolo 152188). La previsione complessiva delle competenze 2015,2016,2017 nonché l'entità dei residui passivi al dic.2014 è indicata nel prospetto allegato A"*;

\ **la determinazione nr. 82/DC34 del 28/11/2014** del Dirigente C. G. di impegno della somma di € 42.944 per la redazione di una *carta di localizzazione dei pericoli da valanga*" (C.L.P.V.) per i bacini sciistici dell' Aremogna, Monte Pratello, Pizzalto, Monte Magnola e Campo Felice, il cui successivo avviso per la ricerca del professionista andava deserto;

\ **il messaggio via mail in data 28.01.2015** dal Direttore del Servizio Amministrativo LLPP A. I. alla segreteria del presidente D'A. a cui è allegata scheda predisposta dal Servizio Prevenzione Rischi dove in tema di Rischio Neve e valanghe è riportato tra l'altro *"è in corso di predisposizione la carta di Localizzazione del Pericolo da Valanghe sui bacini sciistici del Gran Sasso e prati di Tivo. Occorrerà in virtù della L.R. n.47\1992 estendere tale studio sull'intero territorio regionale"*;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 19.05.2015** nella quale il dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile C. G. comunicava che per la realizzazione di un primo stralcio della CLPV era stata scelta l'area del Gran Sasso secondo le priorità ritenute dal CORENEVA, e che a breve sarebbe stata indetta la procedura per la realizzazione della CLPV per le altre aree sciistiche dell'Abruzzo e cioè Aremogna, Pizzalto, Monte Pratello, Monte Magnola Campo Felice;

\ **la seduta del CO.RE.NE.VA in data 08.03.2016** nella quale veniva comunicato che vi era stata l'aggiudicazione per la redazione della CLPV per il bacino del Gran Sasso a Pinuccio D'Aquila.

Quindi, omettevano - ciascuno in relazione alle rispettive funzioni, compiti, mansioni e responsabilità - di attivarsi affinché venisse dato corso, quanto prima, alla redazione e alla realizzazione della *carta di localizzazione dei pericoli di valanga* (C.L.P.V.) per il territorio della Regione Abruzzo ricomprendente anche la località di Rigopiano e, in particolare:

C. P. , V. C., P. E. R. E. essendo stati ciascuno direttore protempore del dipartimento in cui era incardinata la protezione civile regionale non operavano in modo che il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano, tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.N.EVA in data 8 marzo 2007, nonché omettevano di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate, ricomprendente anche il territorio di Rigopiano;

Inoltre C. P., V.C. e A. V. nelle qualità sopra descritte e quest'ultimo, in particolare, nella duplice veste di Dirigente del Servizio Previsione Rischi e di Coordinatore del CO.RE.NE.VA. all'epoca delle sedute del CO.RE.NE.VA sopra richiamate del 8.3.2007 e 14.4.2011, omettevano di dare pronta esecuzione alle determinazioni ivi assunte dal CO.RE.NE.VA e così di trasmettere la Carta Storica delle Valanghe (ed i suoi successivi aggiornamenti) alla Giunta Regionale e quindi ai Comuni interessati, nonché di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti) approvata nelle adunanze sopra citate; inoltre A. non operava affinché il dipendente servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, incaricato per legge di realizzare la CLPV, si adoperasse tempestivamente per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) con richiesta dei fondi necessari, una realizzazione della stessa comprendente anche il territorio di Rigopiano tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NE.VA. in data 8 marzo 2017;

Quanto a C. G. unitamente ai direttori P. C. ed E. R. E. P. – nonostante l'intervenuta trasmissione alla Giunta Regionale della Carta Storica Valanghe avvenuta dopo la cessazione dai rispettivi incarichi di C. V. e V. A., omettevano di attivarsi affinché venisse dato corso alla delibera della G.R 170/2014 per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.), continuando ad omettere, a tal fine, di richiedere e sollecitare il prescritto intervento e contributo del CO.RE.NE.VA. in particolare, per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce della Carta Storica delle Valanghe trasmessa e approvata dalla Giunta Regionale e, comunque, neppure attivandosi predisponendo apposite, doverose, richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale, tant'è che nel preventivo finanziario gestionale relativo all'intero Dipartimento della Protezione Civile erano programmati per gli anni 2015-2016-2017 fabbisogni complessivi per tutto il Dipartimento pari ad € 1.300.000,00 per l'anno 2015, € 1.400.000,00 per l'anno 2016 ed € 1.400.000,00 per l'anno 2017 (per il cap. 153000.1) e in modo costante per ciascun anno pari a € 150.000,00 (per il cap 152188.1) quando, invece, in data 01.02.2017 - dopo gli eventi qui in esame - il nuovo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Rischi (S. B.) individuava in € 1.300.000,00 la somma necessaria per completare la redazione della *carta localizzazione del pericolo valanghe* su tutto il territorio regionale montano, a cui seguiva in data 06.02.2017 lo stanziamento di detta somma mediante conforme variazione nel bilancio regionale a seguito di Delibera di Giunta Regionale n.399/C del 18/07/2017 la quale comportava anche la revisione normativa della Legge Regionale 47/92.

Quanto a S.B. era il funzionario tecnico che nell'ambito della amministrazione regionale era il detentore delle più approfondite conoscenze in materia di pericolo valanghe sia per gli uffici rivestiti sia per gli incarichi ricevuti alla persona: istruttoria per la redazione della carta storica delle valanghe e per la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe per i bacini sciistici del Gran Sasso e dell'Aremogna ed altre località sciistiche, e come tale ometteva di segnalare ai suoi superiori Dirigente del Servizio e Direttore del Dipartimento \ Direzione la necessità di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei

A.V., Dirigente del Servizio Previsione e Prevenzione Rischi dal 3.10.2001 al 3.6.2013 e così anche Coordinatore del CORENEVA dalla seduta n. 34 del 14.12.2005 alla seduta n. 48 del 6.12.2012;

G.C., Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Protezione Civile dal 03.06.2013 e all'epoca del disastro ;

B.S., Dirigente della Regione, Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe dal 01/10/2009 al 01/08/2013, dal 01/08/2013 fino al 15/03/2014 quale responsabile dell'ufficio back-office e colonna mobile regionale, e poi dal 15/03/2014 al 14/04/2016 di nuovo Responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe; dal 14/03/2014 al 14.05.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza dal 15.05.2016 all'epoca del disastro;

anche in cooperazione tra loro, ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), poneva rispettivamente in essere le condotte commissive ed omissive descritte nel capo 1) che precede da intendersi qui formalmente trascritto,

pertanto

ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose, per negligenza, imperizia e imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DPP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

A N avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico;

VM avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

CL avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica; **ANGELUCCI Silvana** avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;

SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

dei dipendenti/addetti alla struttura:

GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;
D'AG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga; SL avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;
DBI avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
FD avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;
MC avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:
MG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress”* – dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;
BF, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*
GG cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone”*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
FV, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossiemoglobina”* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga”* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;
VA, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico”* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
PL cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature”* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;
PG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento”* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.
SF, dipendente dell'hotel, consiste in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.
In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Capo 3)

G.M., D.V.A., LI., C.E., SL.

delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 449 comma 1** con riferimento all'articolo 434 commi 1 e 2 c. p. perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali **nell'ambito della Amministrazione Comunale di Farindola** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

G.M., sindaco dal 12/06/2004 al 07/06/2009 (art 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

DVA, sindaco dal 08/06/2009 al 24/05/2014 (art 15 L.225\1992; oggi art. 12 D.Lvo 1/18) e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004;

LI, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile

CE, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale;
nonché:

SL, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendo esserlo), ponevano in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso che con **delibera del Consiglio Comunale nr 25 del 05.07.1996** veniva affidato al professionista ingegnere Marcello Romanelli la redazione del nuovo Piano Regolatore generale in quanto quello vigente non era più rispondente alle esigenze del territorio comunale, essendo risalente al 1978 con norme tecniche di attuazione del 1987 a cui facevano seguito:

\la convenzione in data 30.12.1996 tra il sindaco ADV ed il professionista ing Romanelli, prevedendosi, oltre ai tempi di consegna degli elaborati, che negli stessi vi sia "la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo..";

\la delibera della Giunta Comunale nr 35 del 24.02.1999 istitutiva della Commissione comunale valanghe prevista dall'articolo 17 della L.R. 47\1992 per tutti i comuni interessati da rischio valanghe, nelle cui premesse si dava atto che "il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come marcato 3-Forte 4";

\ la relazione 12-18.03.1999 della guida alpina Pasquale Iannetti, membro della Commissione valanghe in ordine a sopralluogo nell'area di Rigopiano, nella quale si riferiva che "in merito alla possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno"" la zona deve essere tenuta sotto controllo ..."" Suggesto al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'area ed alla bonifica delle zone di scorrimento"" Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano".

\ la relazione del geologo Angelo Iezzi databile all'anno 2001 propedeutica al nuovo P.R.G., consegnata all'ing. Marcello Romanelli che la inoltrava al Comune di Farindola ove perveniva certamente prima del 17.04.2002, data in cui si provvedeva per il relativo rimborso. In detta relazione veniva individuata sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano una situazione che necessitava *“definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi di ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al tracciato stesso.”*

\ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, che all'articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della *formazione del Piano di Protezione Civile nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio;*

\ lo studio di due guide alpine acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferisce di *“una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe”*

\ l'ultima riunione della Commissione valanghe in data 24.02.2005 ove si decideva di mantenere lo sgombero della neve della strada provinciale sino alla località Rigopiano Zona Campeggio, disponendo per una adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo 4 forte del Corpo Forestale dello Stato;

\ la delibera del Consiglio Comunale del 30.09.2008 con cui si approvava il Piano d'emergenza comunale (art 108 D.Lvo 112/98), redatto da C E, nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio, che non venivano inseriti in nessuno dei successivi aggiornamenti del 2010 e 2014 e neppure presi in considerazione a seguito della emanazione della Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) nr 19 del 13.1.2015 in tema di *“linee guida per i piani comunali ed intercomunali di emergenza”* che imponeva espressamente la valutazione del rischio valanghe (oltre a quello neve/ghiaccio) in sede di redazione del Piano di emergenza comunale;

\ gli elaborati dell'ing. Marcello Romanelli per il nuovo P.R.G., consegnati in data 21.09.2011 all'amministrazione comunale (con anticipazione di un documento preliminare nel 2001) ove risulta agli articoli dal 75 al 77 delle N.T.A. l'inserimento del versante montano prospiciente l'Hotel Rigopiano nel *“Sub -sistema V 3 Filtro ambientale di primo livello”* dove vi è necessità di consolidare le linee di impluvio con opere di ingegneria naturalistica poiché i versanti hanno una propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai fenomeni gravitativi. Senza che poi seguisse la approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, vigente quello del 1978-1987 all'epoca del disastro.

\ la delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013 con la quale si riconosceva *“la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari”*; nonché si prescriveva che nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4, trasmesso via PEC a tutti i comuni censiti nel catasto valanghe (tra cui quello di Farindola) come sancito da accordo sottoscritto dalla regione Abruzzo con il Corpo Forestale dello Stato in data 05.03.2015, l'obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe. Successivamente, scaduto il suddetto accordo, detto bollettino veniva pubblicato sull'apposito sito Meteomont e così anche all'epoca del disastro (come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13/01/2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza);

\ i piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità in data 04.11.2014 e 02.11.2015 al cui interno si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviata anche al Comune di Farindola.

\ il ricevimento al Comune di Farindola in data 18.12.2014 della Carta storica delle valanghe redatta dalla Regione Abruzzo che permetteva di avere chiara conoscenza delle valanghe censite in località di Rigopiano e precisamente valanga del 31/03/1999 originatasi dal Monte San Vito, due valanghe del 11/04/1999 originatesi dal Monte San Vito, valanga del 05/04/2005 originatasi dal Monte San Vito, valanghe dell'11/04/1999, 27/03/2003 e 03/04/2003 originatesi dal Monte Siella (stesso monte da cui si è originata la valanga del 18.1.2017) cadute sul versante del Comune di Arsita

\ la delibera della Giunta regionale nr 19\2015 in data 13/01/2015 con cui si emanavano "Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza" ove tra l'altro si prevedeva l'inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali

Nonostante tutto questo

ciascuno ometteva di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale, che laddove emanato avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano in Comune di Farindola un sito esposto a forte pericolo di valanghe (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche sia per note vicende storiche), nonché lasciava licenziare un Piano di Emergenza Comunale, totalmente silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune di Farindola; così si determinavano le condizioni per cui conseguiva il rilascio dei permessi di costruire del Comune di Farindola nr. 19\2006, 13\2007, 25\2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) con conseguente edificazione dell'Hotel Rigopiano nelle sue nuove articolazioni rispetto a quello edificato nel 1970; permessi che in presenza di un corretto nuovo PRG e di un parimenti corretto Piano di Emergenza comunale non sarebbe stato possibile rilasciare con conseguente impossibilità edificatoria.

In ogni caso, una volta edificato il nuovo Hotel Rigopiano, qualora si fosse proceduto successivamente a redigere il nuovo PRG e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, con il conseguente emergere negli atti normativi comunali (urbanistici coordinati con quelli di protezione civile come da art 3 L 225\1992 e circolare DPC\RIA\69899 del 12.10.2012) di un forte pericolo valanghe in località Rigopiano, tale situazione pericolosa sarebbe stata segnalata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 47\1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.).

Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del citato Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo, in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada), nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Pertanto

ciascuno degli imputati, per colpa consistente in negligenza, imperizia, imprudenza e violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline e precisamente:

\ i sindaci rimanendo inerti ed omissivi durante i rispettivi mandati e così non operando per il rinnovo del P.R.G. e per l'aggiornamento ed integrazione del Piano di Emergenza, nei termini sopra imposti dalle norme giuridiche e dai dati loro noti;

\ il C, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, tenendo una analoga condotta inerte ed omissiva in quanto nulla segnalava di quanto sopra in punto di pericolo valanghe su Rigopiano ai Sindaci e alle Giunte Comunali *pro tempore* per tutto l'arco temporale sopra ripercorso sino all'epoca del disastro in esame e anzi rilasciava, anche in violazione di legge e in deroga al vigente PRG – come specificamente descritto nei successivi capi 5, 6 e 7 -, titoli abilitativi idonei a consentire la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione di nuove connesse strutture, quali il centro benessere e strutture portanti in legno, che ne hanno notevolmente incrementato la capacità attrattiva e recettività e la conseguente esposizione a rischio; nonché redigendo il piano di emergenza comunale ed aggiornamenti nel quale era del tutto assente la trattazione e valutazione del rischio valanghe e del rischio neve/ghiaccio;

lo S, quale tecnico geologo, redigendo una relazione tecnica datata 26.9.2006 a corredo delle istanze di rilascio dei permessi di costruire per la ristrutturazione dell'hotel e la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno, generica e palesemente carente sotto il profilo delle indagini e dei contenuti tecnici richiesti per simili relazioni anche alla luce di quanto prescritto dalla normativa tecnica di settore, all'epoca vigente, di cui al DM 1988 recante "*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione*", tanto da non indicare neppure gli specifici lavori e opere cui doveva essere riferita (trattandosi della identica relazione utilizzata a supporto sia dell'istanza per la ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19/06 e per la realizzazione del centro benessere e strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13/07 e successiva variante n. 25/07) e, così, omettendo di affrontare le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguente rischio valanga), eseguendo un'inadeguata e carente descrizione dell'edificio e omettendo di eseguire i necessari rilievi e scavi atti ad individuare l'esatta tipologia di fondazione e financo di indicare e valutare la sismicità della zona e pertanto di eseguire un corretto studio geologico e morfologico (peraltro ancora più rilevante in relazione al secondo intervento edilizio di cui al permesso di costruire N. 13/07 in variante al PRG, trattandosi di realizzare lavori comportanti l'inserimento di una struttura in un pendio) che avrebbe necessariamente evidenziato le condizioni di pericolosità del sito per fenomeni gravitativi ed eventi valanghivi.

concorreva

nel permettere che fosse edificato\utilizzato il nuovo Hotel Rigopiano e successivi ampliamenti (progetto del 2006 e seguenti varianti ed attivo dal luglio 2008) in un sito sovrastato dal pericolo di valanghe di grado elevato, che laddove riconosciuto avrebbe impedito detta edificazione nonché si rendeva - comunque - responsabile della assenza di idonee opere difensive (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada) nonché dell'assenza (in alternativa o in aggiunta alle opere difensive) di un idoneo piano di bonifica preventiva dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato; pertanto, verificatosi un innevamento di particolare intensità a monte dell'Hotel Rigopiano a cui seguiva una valanga di grandissime proporzioni che travolgeva le strutture di detto Hotel, ne determinava colposamente il crollo in termini di distruzione completa.

In Rigopiano di Farindola il giorno 18 gennaio 2017 intorno alle ore 17.

Capo 4)

G.M, D.V.A., L.I.,C.E.,S.L.

Delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1,2 e 4 cp.** (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche nonché professionali **nell'ambito della Amministrazione Comunale di Farindola** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente:

GM, sindaco dal giugno 2004 al giugno 2009 e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005;

DVA, sindaco dall'aprile 1995 al giugno 2004 nonché dal giugno 2009 al maggio 2014 e presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004

LI, assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile,

CE, responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Farindola (dal 1982 all'epoca del disastro), membro della locale commissione valanghe (dal 24/02/1999 all'epoca del disastro) e tecnico redattore del Piano di emergenza comunale, responsabile del procedimento relativo all'adozione e approvazione di un nuovo PRG del comune di Farindola, nonché responsabile "f 1" del centro operativo di coordinamento (C.O.C.) comunale per le prime attività operative ;

SL, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire N. 13 del 20.7.2007

Tutti e ciascuno, anche in cooperazione tra loro essendo consapevoli delle condotte dell'altro e di chi lo aveva preceduto (ovvero dovendolo essere), poneva in essere le condotte commissive ed omissive (anche in violazione di norme di legge, regolamenti ordini o discipline) quali descritte nel capo 3) che precede da intendersi qui formalmente trascritto.

Inoltre ciascuno dei suddetti amministratori e funzionari pubblici ometteva di operare affinché nel piano emergenza comunale fosse inserito, anche in ragione della citata DGR 19\2015, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura;

Inoltre quanto a LI e CE, nella piena consapevolezza che l'Hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8 così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni meteorologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo – Allarmeteo: in particolare già quello del 15.1 recitava: " *Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura ; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni*" previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17) e dai bollettini valanghe (emessi dal servizio Meteomont e pubblicati sul relativo sito: in particolare da ultimo quello del 17.01.17 ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3> 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) ed in tale contesto il Sindaco di Farindola già **in data 15.01.17** emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: "*considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni meteorologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore*" nonché **in data 17.01.17** postava sulla piattaforma whatsapp "*sindaci – provincia*" i messaggi contraddittori: "*c'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. le previsioni sono catastrofiche*" alle ore 14,46 e "*Rigopiano liberata..grande Presidente*" (ndr da intendere il presidente **DM**) alle ore 16,43, quindi sul profilo Facebook del Comune annunciava alle ore 20,44 l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) per l'emergenza meteo;

nonostante tutto questo

né il L (Sindaco) né il C (membro di diritto e segretario) si attivavano per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, istituita il 24.02.1999 con delibera della giunta comunale ai sensi dell'articolo 17 L.R. 47/92, su sollecitazione della prefettura di Pescara e mai più convocata dall'anno 2005 quando nell'ultima riunione del 24 febbraio l'allora Sindaco G così si esprimeva: "... fa presente che la volontà politica del comune di Farindola è quella di tenere sgombera dalla neve e transitabile la Provinciale fino alla località Fonte- Vetica al fine di non precludere le attività legate al turismo invernale della zona", per cui, proprio in fase acuta di emergenza neve e pericolo valanghe, i due suddetti amministratori si privavano delle competenze tecniche della citata Commissione che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così (anche per questo) il L ometteva di disporre ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/1992 con ordinanza la inagibilità e lo sgombero dell'Hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio; a questo si aggiunga che il L permetteva altresì che pur essendovi il messaggio whatsapp del 17.01.17 ore 10.53 mandato da D'IP, dirigente provinciale alla viabilità, a tutti i sindaci nel quale era scritto: "..... Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con il codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza" ulteriori clienti raggiungessero, con grande difficoltà, l'Hotel Rigopiano in ragione di specifica operazione di sgombero neve della strada di accesso, provinciale nr 8 da bivio Mirri a Rigopiano, a cura del personale a ciò preposto dalla Provincia, mediante spazzaneve a spinta non essendo disponibile il ben più efficace spazzaneve a turbina. Inoltre non comunicava alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio

Omissioni che vedevano la cooperazione\concorso del C che, in quanto capo dell'ufficio tecnico comunale e membro della commissione valanghe, nulla faceva perché il Sindaco emanasse le necessarie citate ordinanze e\o comunicazioni.

Pertanto

ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia imprudenza e violazione di norme di legge regolamenti ordini o discipline, concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DPP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

AN avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;

VM avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
CLavvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica; ANGELUCCI Silvana
avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;
SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a
seguito del crollo della struttura;
DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del
crollo della struttura;
dei dipendenti/addetti alla struttura:
GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;
D'AG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga; SL avvenuto in
data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;
DBI avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
FD avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo
della struttura;
CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla
compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;
MC avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; nonché lesioni
personali anche gravi e gravissime a:
MG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“politrauma con sindrome compartimentale
dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale
sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo
esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress”* – dimesso in data
31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato
la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;
BF, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“lieve ipotermia con disidratazione, contusioni
multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità
come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*
GG cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione
da monossido di carbone”*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post
traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
FV, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome di assideramento con stato di disidratazione
e lieve aumento della carbossiemoglobina”* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell
'hotel, consistite in *“ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga”* che hanno
comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;
VA, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome da assideramento e trauma cranico
commotivo e gravissimo shock psicologico”* che hanno complessivamente determinato una malattia
e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta
giorni;
PL cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a
basse temperature”* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia
e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a
quaranta giorni;
PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a
basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento”* ed ecchimosi sulla superficie degli arti
inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia

e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SF, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2017

Capo 5)

DRP, CE, SA

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 323 c. 2 e 479 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità: **DRP**, quale imprenditore richiedente, **SA**, quale Direttore della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo e **CE** quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Farindola e responsabile del procedimento amministrativo, ponevano in essere le seguenti condotte:

in data **22/12/2006** il **C**, su istigazione di **D R**, rilasciava il permesso di costruire n. 19/2006 per la ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Hotel Rigopiano in località Rigopiano in area soggetta a vincolo idrogeologico, nonostante l'assenza della prescritta autorizzazione attestando contrariamente al vero la conformità alle leggi, per cui in data **17.1.2007** il S.U.A.P. di Pescara rilasciava il provvedimento di autorizzazione per la predetta ristrutturazione,

in data **20.01.2007**, appena tre giorni dopo, il **D R** presentava allo stesso SUAP e al comune di Farindola un'ulteriore istanza per la realizzazione del centro benessere e di strutture portanti in legno, in variante al vigente strumento urbanistico che non era, allo stato, assentibile in quanto l'area era qualificata zona agricola, salva l'attivazione della procedura ex art. 5 del DPR 447/92 di competenza del sindaco **MG**, alla cui attenzione il **C** rimetteva gli atti con il corredo dei vincoli gravanti sulla zona: vincolo del Parco Nazionale Monti della Laga, vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, vincolo sismico di II categoria, nonché area rientrante nella perimetrazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni.

In questo frangente il **C** ometteva dolosamente di rilevare – indicare che detta zona, nell'ambito del Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) era classificata come zona "A1 Conservazione Integrale", condizione preclusiva all'attivazione della suddetta procedura ex art. 5 DPR 447/92 e di per sé implicante immediato rigetto dell'istanza a cura del responsabile del procedimento, cioè **C** stesso.

Così veniva attivata dal sindaco **MG** la Conferenza dei Servizi per valutare l'autorizzazione alla realizzazione del centro benessere, in data **20.4.2007** e in tale ambito il **S** concedeva il nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 159 D.Lvo 42/04, attestandone la compatibilità, contrariamente al vero, con il predetto piano paesistico che prevedendo per quell'area un regime di "conservazione integrale" ne escludeva in radice la realizzabilità, tanto più che l'affermazione contenuta in detto nulla osta di opera "interrata e non contrasta con il paesaggio circostante" non era vera, trattandosi di opera seminterrata.

A tutto questo faceva seguito il nulla osta ambientale rilasciato in data **6.11.2007** dal medesimo **C** contenente l'attestazione contraria al vero che l'opera era ammessa dal P.R.P.

Conseguentemente si perveniva in data **21.12.2007** al rilascio da parte del **C** del permesso di costruire n. 25 che permetteva l'edificazione del centro benessere e strutture portanti in legno.

In siffatto modo

su istigazione del richiedente – imprenditore **DRP** i pubblici ufficiali **CE** e **SA** formavano nell'esercizio delle rispettive funzioni gli atti pubblici sopra indicati non rispondenti al vero laddove attestavano falsamente che:

la ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Hotel Rigopiano in località Rigopiano fosse conforme alla normativa di tutela dal pericolo idrogeologico avendo avuto la prescritta autorizzazione;

le opere (centro benessere e strutture in legno al servizio) fossero ammesse dal Piano Regionale Paesistico (P.R.P.),

e così

sempre su istigazione di DR, i predetti pubblici ufficiali C e S procuravano con le descritte violazioni di norme di legge e regolamentari, nonché con le condotte e violazioni di legge descritte nel capo 7 qui formalmente richiamato, il tutto nello svolgimento delle loro pubbliche funzioni, sia l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il proprietario e i gestori dell'hotel Rigopiano conseguente alla maggiore attrattiva derivante dalla ristrutturazione dell'albergo e dalla successiva realizzazione del centro benessere, e questo anche a costo di violare le leggi a tutela dell'ambiente, per cui arrecavano contestualmente danno al territorio di Rigopiano.

Con l'aggravante del vantaggio e danno di rilevante gravità.

In Farindola, dal 22.12.2006 al 21.12.2007 e per i falsi nelle date sopraindicate

Capo 6)

DRP CE, SA

Del delitto p.p. dagli articoli 586 con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 434-449 e 589 commi 1 e 4, 590 c.p. perché avendo consumato il delitto di falso ideologico in atto pubblico e di abuso di ufficio continuato descritto nel capo di imputazione che precede ponevano in essere le condizioni per cui:

\l'imprenditore DRP aveva un reale interesse a ristrutturare il vecchio albergo Rigopiano trasformandolo in Hotel Rigopiano dotato di un centro benessere attivo anche in pieno inverno e in situazione di forte innevamento;

\conseguentemente ottenevano di poter edificare il citato centro benessere nonostante il divieto di legge, risultato ottenuto mediante delitto doloso come descritto nel capo di imputazione che precede da intendersi qui formalmente trascritto ;

\il predetto centro benessere, opportunamente pubblicizzato, diveniva la principale attrattiva per il soggiorno presso l' Hotel Rigopiano in pieno inverno e con forti nevicate;

\la percorribilità della strada di accesso all'Hotel Rigopiano (dal bivio Mirri e Rigopiano) diveniva condizione imprescindibile per lo svolgimento della attività alberghiera e di resort

Tutto ciò premesso

dai delitti di falso e di abuso d'ufficio da loro commessi come descritto nel capo che precede derivava la serie di conseguenze della edificazione del nuovo Hotel Rigopiano ed annesso centro benessere in un sito esposto al pericolo di valanghe con l'impegno imprenditoriale a tenerlo aperto ed accessibile (anche per le autovetture) in pieno inverno prescindendo dalla intensità delle precipitazioni nevose (e quindi senza curarsi del pericolo valanghivo e di isolamento) per cui concorrevano nel cagionare colposamente il crollo totale dell'Hotel e parziale del centro benessere e la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale (e parziale del centro benessere) e le conseguenti morti e lesioni personali e segnatamente il decesso dei clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DPP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
AN avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;
TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;
VM avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;
FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;
TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;
AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;
FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
CL avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica; AS avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;
SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
dei dipendenti/addetti alla struttura:
GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;
DAG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga; SL avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;
DBI avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
FD avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;
BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;
MC avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:
MG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress”* – dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;
BF cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*
GG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone”*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e

disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
FV, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "*sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossiemoglobina*" giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "*ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga*" che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;
VA, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "*sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico*" che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
PL, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "*ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature*" che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;
PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in "*ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento*" ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.
SF, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.
In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Capo 7)

DRP, CE, SA

del reato p. e p. dagli artt. **81, 110 c.p., 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 D.Lvo 22.1.2004 n. 42** per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità già indicate nel precedente capo sub 5) e tenendo le condotte ivi descritte, realizzato, in area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, lavori di ristrutturazione dell'hotel Rigopiano, nonché di realizzazione di un centro benessere e di strutture portanti in legno, in assenza dei necessari titoli abilitativi e, in particolare, in assenza di permessi di costruire e di nulla osta paesaggistico ambientali, dovendosi ritenere inesistenti i permessi di costruire n. 19/2006 n. 13 del 20.7.2007 e n. 25 del 21.12.2007 (quale variante in corso d'opera) e relativi nulla osta paesaggistici, in quanto frutto di collusione criminosa e, comunque, in quanto affetti da macroscopiche e sostanziali difformità rispetto alla normativa urbanistico edilizia e paesistico ambientale vigente nei termini già specificamente indicati nel capo che precede.
In Rigopiano di Farindola, fino al 18.1.2017

Capo 8)

DTB, GG,

del reato p. e p. dagli artt. **110, 481 c.p.** per avere, agendo in concorso tra loro, **DTB**, istigatore e/o, comunque, concorrente morale, nella qualità di imprenditore richiedente, legale responsabile della società committente **GSR S.p.a. Srl** e **GG**, autore materiale della condotta esecutiva, nella qualità di tecnico redattore della relazione tecnica allegata alla richiesta della predetta società di permesso di costruire finalizzata ad interventi di miglioramenti per l'attività, relativi a strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, attestato circostanze e stati di fatto falsi nella citata relazione tecnica e negli allegati "*elaborati grafici stato attuale e Progetto esecutivo*" e, in particolare, indicando contrariamente al vero, l'esistenza di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda (nonostante tali tettoie fossero già state chiuse e trasformate in verande).
In Farindola, il 14.12.2015

Capo 9)

GG, DTB

del reato p. e p. dagli artt. **110, 48, 479 c.p.** per avere, anche agendo in concorso tra loro, nelle medesime qualità già indicate nel capo che precede, mediante le false attestazioni già specificamente descritte nel medesimo capo, indotto in errore il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola CE che rilasciava il permesso di costruire N. 8 del 9.8.2016 per l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, falsamente riportando la tipologia dell'intervento edilizio richiesto e, pertanto, con la falsa attestazione della presenza di spazi ancora aperti e di tettoie da tamponare e trasformare in verande.

In Farindola, il 9.8.2016

Capo 10)

DTB

del reato p. e p. dagli artt. **81, 110 c.p., 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, 181 D.Lvo 22.1.2004 n. 42, 13 e 30 L. 6.12.1991 n. 394** per avere, nella qualità già indicata nel capo che precede di legale responsabile della società GSR & Spa Srl Unipersonale che gestiva l'hotel Rigopiano, realizzato, in area soggetta a tutela paesistica e in zona di rispetto del parco Nazionale del Gran Sasso – Monti della Laga, opere e lavori edili e, in particolare, la realizzazione di tamponature di almeno tre tettoie preesistenti e trasformazioni in veranda, in assenza di permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni paesaggistico-ambientali e dell'ente parco.

In Rigopiano di Farindola, fino al 14.12.2015

Capo 11)

DTB, MA

Delitto p.p. dagli artt. **40 cpv., 113, 589, c. 1, 2 e 3, 590 commi 1, 2, 3 e 4 c.p. (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, art. 590, c. 1, 2, 3 e 5 c.p.) nonché delitto p. e p. dall'art. 451 cp** perché, in concorso e/o cooperazione tra loro, **DTB**, quale datore di lavoro in quanto amministratore unico della società GSR & Spa Srl che gestiva l'Hotel Rigopiano ed annesso centro benessere - ivi svolgendo attività alberghiera anche invernale quando la principale attrattiva, come tale fortemente pubblicizzata, era la disponibilità di un centro benessere con piscina riscaldata all'aperto tra la neve- e **MA**, quale socio e amministratore della s.c.s Training & Consulting, consulente incaricato dal **DTB** per adempimenti previsti dalla legislazione in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in particolare, per l'assistenza per la redazione ed aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi, omettevano di valutare adeguatamente il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di connesso rischio infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, per cui nulla veniva previsto al riguardo nel documento di valutazione dei rischi (DVR) prescritto per legge (artt. 15, 17, 28 e 29 D.L.vo 81/08) a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dell'impresa alberghiera; omettevano, altresì, di assicurare l'idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di idonee "vie di fuga" e, in particolare, di garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza specie in caso di pericoli di crollo della struttura, dotandosi di mezzi alternativi atti a consentire il trasporto e l'evacuazione di persone nonostante la prevedibile impercorribilità della strada provinciale di collegamento con il centro abitato di Farindola in conseguenza di forte innevamento e di ghiaccio (ad es. gatto delle nevi) e, comunque, in alternativa, prevedendo l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale (e chiusura della struttura) in siffatte situazioni, tanto più che già nel marzo 2015 si era verificato un isolamento stradale di detto Hotel per più giorni in ragione di forti nevicate;

pertanto,

per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e nella inosservanza delle cautele imposte dalla condizione dei luoghi, dalla tipologia dell'attività concretamente svolta e della normativa antinfortunistica (art. 2087 c.c.) e prevenzionale (specie in tema di valutazione dei rischi e di adozione delle relative misure di controllo artt. 17, 18, 28 e 29 D.Lvo 81/08 e in tema di requisiti di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro art. 63, 64 D.Lvo 81/08), operando in assenza delle cautele sopra descritte, in questo modo volendo comunque assicurare - al solo fine della prosecuzione dell'attività imprenditoriale che viceversa doveva essere sospesa ed invece veniva magnificata alle ore 16,14 del

giorno 17 con fotografia sulla pagina Facebook dell'albergo portante l'invogliante commento: " *un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala degli scenari spettacolari*" - la raggiungibilità dell'Hotel Rigopiano ai potenziali clienti e ospiti ; per cui divenuta non transitabile agli automezzi per ingombro neve la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga km 9,300 quantomeno a far tempo dalle ore 7 del 18 gennaio, così rendevano impossibile a tutti i presenti nell'albergo (ospiti e personale) precedentemente non evacuati, di allontanarsi dallo stesso, anche in quanto allarmati dalle scosse di terremoto della giornata del 18.01.2017, *nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunicava "più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna*, essendo la struttura alberghiera priva di mezzi alternativi (quali il gatto delle nevi), e con siffatte omissioni concorrevano nel cagionare il decesso di 11 dipendenti e 18 ospiti della medesima struttura nonché lesioni personali ad almeno altri otto ospiti e ad un altro dipendente, tutti presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano e rimasti colà intrappolati per impraticabilità dell'unica strada di uscita dall'hotel e di collegamento con il più vicino centro abitato e, segnatamente, il decesso e lesioni dei seguenti dipendenti/addetti alla struttura:

GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

DAG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

SL avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DB1 avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FD avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MC avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace;

e dei seguenti clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DPP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

AN avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash syndrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico;

VM avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

CL avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;

AS avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;
SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;
DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura

nonchè lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MG cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* dimesso in data

31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BF, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple* con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, *disturbo post-traumatico da stress di severa entità* come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;

GG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FV, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossiemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VA, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PL, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SF, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

Capo 12)

GSR & Spa Srl, in persona del legale responsabile pro tempore,

dell'illecito di cui agli artt. 5, 6 in relazione all'art. 25-septies D.lvo 231/01 per non avere, anche omettendo di adottare e attuare idonei modelli di gestione ed organizzazione, impedito la commissione ad opera dei dirigenti responsabili dei delitti specificamente descritti al capo 8) che precede - da intendersi qui integralmente riportato - eseguiti nell'interesse e/o vantaggio della società, in quanto così poteva svolgere una più remunerativa attività imprenditoriale alberghiera.

In Rigopiano di Farindola, fino al 20.1.2017.

Capo 13)

DMA, D'IP, DBM, HG, CT

Delitto p.p. dagli articoli **40 secondo comma, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 c.p.** (attualmente, a seguito delle modifiche apportate con L. 3/18, artt. 589, c. 1 e 4 e 590, c. 1, 2 e 5 c.p.) perché nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche **nell'ambito della Amministrazione Provinciale di Pescara** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia e precisamente all'epoca dei fatti:

DMA, quale presidente della provincia,

D'IP, quale dirigente settore viabilità nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP)

DBM, quale responsabile servizio viabilità nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP);

HG, quale comandante della Polizia Provinciale nonché referente di protezione civile provinciale (RPCP);

CT quale tecnico reperibile secondo il piano provinciale reperibilità

anche in cooperazione tra loro, essendo ciascuno consapevole della condotta dell'altro (ovvero dovendo esserlo), ponevano in essere le condotte commissive ed omissive di seguito descritte.

Premesso altresì che in data 7 novembre 2003 L'Amministrazione provinciale di Pescara e la locale Prefettura stipulavano un protocollo d'intesa per l'utilizzazione comune della Sala Operativa di protezione civile allestita presso il palazzo di Governo;

Premesso che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008 era prevista, in caso di emergenze in ambito provinciale, l'istituzione presso la prefettura di un *Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)*, deputato a "*valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale*", con responsabilità di detto (C.C.S.) in capo al Prefetto, essendo cura del Presidente della provincia le problematiche concernenti la viabilità;

Premesso che l'Amministrazione provinciale di Pescara dopo aver commissionato all'ingegnere Manuela Fattori il Piano di Emergenza Provinciale, previsto dall'art. 108 L. 225/92 ed averne ricevuto gli elaborati nell'anno 2010, dove è riportato nel paragrafo rischio da neve e valanghe: "*... nel periodo*

da Novembre a Marzo Sul territorio si possono inoltre verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte >San Vito, interessati in passato da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno coinvolto la strada che da Rigopiano passa per vado Sole e Campo Imperatore" non provvedeva ad adottare formalmente detto piano, recependone peraltro i contenuti nei piani provinciali di *reperibilità e neve*.

Premesso che con Delibera della Giunta Regionale nr 793 del 04 novembre 2013 venivano approvati gli indirizzi operativi della Protezione civile della regione Abruzzo ove si statuiva che "*Durante la gestione della emergenza al Presidente della provincia compete: l'attivazione e l'impiego delle proprie risorse; la cura della viabilità e delle reti ed infrastrutture di servizi di propria competenza*"

Premesso che nel piano di *reperibilità* approvato con determina 1154 in data 03.11.2016 del Dirigente di settore ing. **D'IP** relativo all'anno 2016-17, diversamente da quanto era stato scritto negli analoghi piani precedenti fino al 2014-15, non veniva indicato che: "*... si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte S. Vito, coinvolti, in passato, da eventi di notevole rilievo e di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che partendo da Rigopiano passando per Vado di Sole, raggiunge Campo Imperatore...*" piano trasmesso anche alla Prefettura di Pescara;

Premesso che nel piano *neve* approvato con la determina 1371 in data 21.12.2016 del Dirigente del Settore I – Pianificazione territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio relativa

allo sgombero dalla neve delle strade della provincia tra i mezzi a tal fine disponibili per il territorio di Farindola vi era una sola turbina (autocarro Unimog tg CK 236 NB)

Premesso che Dicembre 2018 la provincia di Pescara aveva bandito una gara d'appalto per la: "messa in sicurezza SP Mirri –Rigopiano Vado Sole, Protezione valanghe e Valorizzazione turistica e produzioni enogastronomiche" ;

Nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli avvisi di condizioni metereologiche avverse (diffusi dal centro funzionale Abruzzo – Allarmeteo): **in particolare, già quello del 15.01.17** recitava: "Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni" previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17 e dai **bollettini valanghe** (emessi dal servizio Meteomont: **in particolare, da ultimo, quello del 17.01.17 ore 13,42** con previsione pericolo valanghe di grado 3 > 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) e che in tale contesto il Sindaco di Farindola **in data 15 gennaio 17 emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole** motivando espressamente: "considerato che all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore" e che il dirigente provinciale della viabilità **P DI** diramava sulla piattaforma Whatsapp una comunicazione con il seguente avvertimento: "ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza" ;

Nella piena consapevolezza che la turbina sgombra neve montata sull'autocarro Unimog tg CK 236 NB, deputata al tratto stradale Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri – Rigopiano, era fuori uso dal **6 gennaio 2017**, con conseguente ricovero in officina il successivo giorno 9 e non prontamente riparabile;

Nella piena consapevolezza che l'Hotel Rigopiano si trovava in una località esposta, in caso di forte nevicata, al rischio di isolamento stradale

nonostante tutto questo

nessuno dei suddetti amministratori e funzionari – tecnici della provincia adottava le condotte dovute, operando, **quantomeno a far tempo dal 15 gennaio 2017**, affinché:

\ si attivasse nell'ambito della prescritta procedura del piano *reperibilità* la fase di attenzione e poi a seguire le ulteriori di pre-allarme ed infine di allarme;

\ si effettuasse un efficace e tempestivo monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, venendo mancare ogni sorveglianza sulla percorribilità del tratto stradale della SP 8 dal bivio Mirri all'Hotel Rigopiano dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18 successivo, procedendo all'occorrenza anche alla pulizia notturna dalla neve;

\ si attivasse la Sala Operativa di protezione civile comune di Provincia e Prefettura, allestita presso il palazzo di Governo;

\ si attivasse la doverosa ricognizione dei mezzi spazza-sgombrata in dotazione alla provincia e constatando l'inoperatività dell'autocarro sgombra neve a turbina Unimog tg CK 236 NB dedicato alla strada per Rigopiano si provvedesse per tempo alla sua sostituzione con analogo di pari o superiore capacità anche attingendo ad uno dei due spazzaneve a turbina presenti a Passolanciano ovvero richiedendo all'ANAS l'utilizzo del suo spazzaneve a turbina presente in Ponte Sant'Antonio di Penne o comunque richiedendolo altrove tramite se del caso la protezione civile regionale, al fine di un tempestivo intervento di liberare dalla neve la strada per giungere all'albergo Rigopiano la cui impercorribilità veniva constatata solo alle ore 7 del 18 gennaio e l'operazione di rimozione neve con mezzi a spinta programmata a far tempo dalle successive ore due pomeridiane, tanto più che in data 6

marzo 2015 in ragione di analogo forte innevamento si era constatata la necessità di un mezzo a turbina per liberare dalla neve la strada provinciale di accesso all'Hotel Rigopiano per insufficienza dei mezzi spazza neve a spinta, tant'è che detto Hotel rimase isolato con presenza di personale ed ospiti nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2015, ;

\ si provvedesse per la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano ed oltre non potendosi assicurare la percorribilità per carenza di mezzi a disposizione e soprattutto per il pericolo valanghe a cui sarebbero stati esposti gli operatori dei mezzi spazza neve. Di conseguenza il Sindaco di Farindola avrebbe dovuto dichiarare l'inagibilità dell'Hotel Rigopiano e conseguentemente ordinare la sua evacuazione da tutti i presenti;

in questo modo

e volendo comunque assicurare – al solo fine della prosecuzione dell'attività imprenditoriale - la raggiungibilità dell'Hotel Rigopiano ai potenziali clienti – ospiti, determinavano le condizioni per cui la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga km 9,300 fosse percorribile sino quantomeno alle ore 19.00 circa del 17.01.2017 e poi non transitabile agli automezzi per ingombro neve come constatato alle ore 07,00 del 18.01.2017, – e così rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto della giornata del 18.01.2017 nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: *Valentina Cicioni che comunica "più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna".*

Pertanto

ciascuno degli imputati con siffatte condotte colpose connotate da negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline, concorrevano nel cagionare la morte di 29 persone e le lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace ;

DPP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace ;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici ;

AN avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici ;

TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash syndrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico ;

V M avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace ;

FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia ;

TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia ;

AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace ;

FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici ;

CL avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica ; ANGELUCCI

Silvana avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo ;

SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ;

dei dipendenti/addetti alla struttura:

GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

DAG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga; SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DBI avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FD avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MC avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress”* – dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BF, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;*

GG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone”*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FV, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossiemoglobina”* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga”* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VA, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico”* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PL, cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature”* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PG cliente/ospite dell'hotel, consistite in *“ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento”* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SF, dipendente dell'hotel, consistite in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2017

Capo 14)

PF, DCI, BL

Delitto p.p. dagli articoli **110, 328 comma 1 c.p.** perché, agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche **nell'ambito della Prefettura di Pescara** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia in tema di pubblica sicurezza e nello specifico di protezione civile, e precisamente all'epoca dei fatti:

PF, quale Prefetto di Pescara,

DCI, quale dirigente dell'Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti, già Dirigente della medesima area dal 01/03/2012 al 01/03/2015, coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile

BL, quale Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara

Premesso che ai sensi dell'art 14 della legge 225\1992 e s.m.i. (oggi artt. 7 e 9 D.Lvo 1/08), il Prefetto, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 e fino al momento della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata norma, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, assicurando i primi soccorsi, con il concorso degli altri enti e delle altre istituzioni del sistema di protezione civile, in particolare attivando il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), la Sala Operativa, ed eventualmente i Centri Operativi Misti (COM) a cui afferiscono i Centri Operativi comunali (COC);

Premesso che la Prefettura di Pescara ha adottato in data **28.09.1993** un *Piano Provinciale di Protezione Civile*, mai modificato e vigente all'epoca dei fatti, nel quale si indicava tra le calamità verificabili nel territorio quello di innevate gravi specificando al riguardo *“il pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati deve considerarsi eccezionale e limitato ai centri montani di più elevata altitudine, quali Brittoli, Caramanico Terme, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pietranico, Villa Celiera”* nonché si individuava tra le competenze del Prefetto anche quella di *“adottare provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e mano d'opera mediante ricorso alle norme vigenti”* (cfr art 5 c.2 L.225\92, art 54 D.Lgs 267\2000, art 2 R.D. 773\1931);

Premesso che in data **07.11.2003** la Prefettura e la Provincia di Pescara sottoscrivevano un Protocollo di Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata al fine di *“... approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità o disastro sia che si tratti di evento di tipo “C” sia che si tratti di evento di tipo “b” così come definiti dall'art. 2 della più volte citata legge 225/92 realizzando nel contempo, attraverso l'unicità degli intenti, preziose economie di gestione ed impegno sinergico delle risorse disponibili”*

Premesso che, già con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del **03.12.2008** è prevista, in caso di emergenze in ambito provinciale, l'istituzione presso la prefettura di un *Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)*, deputato a *“valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale”*, con responsabilità di detto (C.C.S.) in capo al Prefetto, essendo cura del Presidente della provincia le problematiche concernenti la viabilità;

Nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve che si articolava in quattro distinti principali eventi di precipitazione nei giorni 3, 5-7, 8-10 e 15-24, tutti tempestivamente segnalati dagli **avvisi di condizioni metereologiche avverse** (diffusi dal centro funzionale Abruzzo – Allarmeteo): **in particolare, già quello del 15.01.17** recitava: *“Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote in pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti sulle restanti regioni”* previsioni ribadite dai successivi avvisi del 16 e 17 e dai **bollettini valanghe** (emessi dal servizio Meteomont e pubblicati sul relativo sito internet: **in particolare, da ultimo, quello del 17.01.17**

ore 13,42 con previsione pericolo valanghe di grado 3 > 4 per la giornata di emissione e grado 4, cioè forte, per i successivi 3 giorni) e che in tale contesto il Sindaco di Farindola in data 15 gennaio 17 emetteva ordinanza di sospensione su tutto il territorio comunale delle attività didattiche di tutte le scuole motivando espressamente: *“considerato che all’interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore”* e che il dirigente provinciale della viabilità PDI diramava sulla piattaforma Whatsapp in data 17.01.2017 alle ore 10:53 una comunicazione con il seguente avvertimento: *“ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere ormai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza”*;

Nella piena consapevolezza che quantomeno dal giorno 15 gennaio 2017 e di certo dalle ore 09,00 del 16 gennaio 2017 la provincia di Pescara, in particolare il versante montano, era nelle condizioni di stato di emergenza in quanto la locale Prefettura con nota nr 001665 del 16.01.2017 a firma del capo Gabinetto L B, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno e, per conoscenza, al Presidente della Regione Abruzzo e alla Protezione Civile e Sala Operativa di detta Regione, e a nessun altro ente e tanto meno ai Comuni, comunicava di avere attivato quel giorno alle ore 09,00 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) in ragione della *“precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell’entroterra della provincia”* e che era stata convocata anche riunione del Comitato Operativo della Viabilità (COV) - Comunicazione intesa da Silvio Liberatore, Dirigente della regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile, come attivazione nell’ambito del C.C.S. anche della funzione 6-Trasporti –circolazione- viabilità comportante la presenza in detto Centro dei rappresentanti di tutti gli enti competenti nella gestione della mobilità viaria (Provincia, ANAS, Autostrade, ecc..).

Piena consapevolezza ribadita con la nota nr 0002072 del 17.01.2017 con la quale il Prefetto FP comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell’Interno, ma non anche alla Regione Abruzzo, che *“Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.)- appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio – per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci;*

..... Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell’Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l’interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisette mila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l’opera di soccorso, ha attivato la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)”

Piena consapevolezza confermata dalle richieste di intervento telefoniche e via mail per la grave situazione in cui versano inviate alla prefettura di Pescara da molti sindaci della provincia senza avere alcuna risposta (*“sala operativa prefettura non risponde”*) a far tempo quantomeno dalla sera del 16 gennaio, come testimoniato dai commenti sulla chat whatsapp “comuni e provincia” da parte dei richiedenti sindaci Tocco Da Casauria, Moscufo, Catignano e Villa Celiera.

Nonostante tutto questo

Diversamente da quanto comunicato, omettevano di attivare quantomeno alle ore 9 del 16 gennaio 2017 la sala operativa della prefettura, comune alla provincia, nonché il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

Entrambi strumenti ormai assolutamente indispensabili per assicurare, ai fini della tutela della sicurezza e incolumità pubblica, una effettiva e piena conoscenza delle specifiche situazioni di emergenza in atto nel territorio della provincia e farvi fronte con le risorse coordinate ivi presenti.

Ed infatti soltanto all'esito della riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza allargato ai componenti di Protezione Civile, avente per oggetto *Emergenza maltempo* che si svolgeva il giorno **18 gennaio 2017 dalle ore 10,00** il Prefetto FP invitava gli operatori della Prefettura a scendere nella sala della protezione civile determinando **non prima delle ore 13 di detto giorno** l'inizio della reale operatività del Centro Coordinamento Soccorsi in forza della effettiva apertura della sala Operativa Provinciale prima, da tempo, non funzionante
In Pescara il 16 gennaio 2017

Capo 15)

PF, BL.

Delitto p.p. dagli articoli **81 cpv 61 nr 2, 110, 479 c.p.** perché, con più azioni del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche **nell'ambito della Prefettura di Pescara** sotto indicate e quindi con funzioni di garanzia in tema di pubblica sicurezza e nello specifico di protezione civile, e precisamente all'epoca dei fatti:

PF, quale Prefetto di Pescara,

BL quale Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara

anche al fine di commettere il delitto di omissione della doverosa attivazione della la Sala Operativa della prefettura, comune alla provincia, nonché del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) comunicavano:

\ con nota nr 001665 del 16.01.2017 a firma del capo Gabinetto LB inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e, per conoscenza, al Presidente della Regione Abruzzo e alla Protezione Civile e Sala Operativa di detta Regione, di avere attivato quel giorno alle ore 09,00 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) in ragione della "*precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell'entroterra della provincia*" e che era stata convocata anche riunione del Comitato Operativo della Viabilità (COV) - Comunicazione intesa da Silvio Liberatore, Dirigente della regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione Civile, come attivazione nell'ambito del C.C.S. anche della funzione 6-Trasporti -circolazione- viabilità comportante la presenza in detto Centro dei rappresentanti di tutti gli enti competenti nella gestione della mobilità viaria (Provincia, ANAS, Autostrade, ecc..).

\ con la nota nr 0002072 del 17.01.2017 predisposta dal capo di gabinetto B e firmata dal Prefetto P alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, che "*Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.)-appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio -per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per le attività dei Sindaci ;*

..... Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione emergenziale, la Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell'Ente, garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l'interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisette mila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l'opera di soccorso, ha attivato la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)"

In tal modo, in siffatti atti pubblici essendo comunicazioni ufficiali nell'ambito del sistema della protezione civile fornivano la falsa rappresentazione di avere attivato tali strutture S.O. e C.C.S. contrariamente al vero.

In Pescara il 16 ed il 17 gennaio 2017

Capo 16)

PF, DCI, BL

Del delitto p.p. dagli articoli **586, 589 commi 1 e 3, 590 c.p.** perché, nelle rispettive qualità e funzioni pubbliche sopra indicate, avendo posto in essere le condotte specificamente descritte nei due capi di imputazione che precedono e così consumato i delitti di omissione d'atti di ufficio (art 328 c.1 cp) e di falso ideologico in atto pubblico (art 479 cp) ivi descritti

In questo modo

funzionari suoi collaboratori sopra indicati, atti

La Prefettura, nelle persona del Prefetto e dei ^{yava} tardivamente (e non come dovuto almeno a far data dal 15 gennaio 2017 e di certo dalle ore 16.01.2017 ma solo dopo le ore 13.00 del 18.01.17) il Centro Coordinamento Soccorsi e la correlata Sala Operativa Provinciale e così **omettevano** di svolgere tempestivamente il ruolo assegnato dalla legge di coordinamento nella individuazione delle deficienze operative, quali l'inefficienza dell'autocarro turbina sgombra neve Unimog tg CK 236 NB e di farvi fronte disponendo per la sua sostituzione con automezzo di analoga ovvero superiore capacità, come poi in effetti avvenuto quando sede di Centro Coordinamento Soccorsi si sono tra loro relazionati Mauro DB della r.u.p. e Enzo dirigente dell'Anas che metteva a disposizione la loro ^{DI VITTORIO} in spazza neve e Penne; ovvero **omettevano di disporre** per il divieto di percorrenza della strada provinciale nr 8 sino alla località di Rigopiano e conseguente evacuazione tempestiva del su detto Hotel provinciale nr 8 sino

Attivandosi il Prefetto, ormai troppo tardi, solo alle ore 18:28 del giorno 18 gennaio 2017 nel chiedere l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito Italiano per lo sgombero della neve nei paesi montani della provincia di Pescara e poi alle 20,52 di quello stesso giorno nel far richiedere, tramite del funzionario GV, su sollecitazione della Dirigente DC, nr 3 turbine ^{mail} spazzaneve alla sala operativa della Regione Abruzzo, prevedendosi che "la dislocazione verrà concordata all'atto dell'arrivo dei mezzi in ambito provinciale"

Per cui

determinavano le condizioni in ragione delle quali la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, lunga km 9,300 Km fosse impercorribile per ingombro neve, di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto del mattino della giornata del 18.01.2017, *nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunicava "più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna.*

E così

ciascuno degli imputati concorreva nel cagionare la morte di 29 persone e le lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali e, segnatamente, il decesso dei clienti/ospiti:

NRB avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DDP avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

DCS avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

AN avvenuto in data 18.1.2017 a causa di fattori asfittici;

TP avvenuto il 20.1.2017 a seguito di una crash syndrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico;

V M avvenuto il 18.1.2017 per ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FS avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

TJ avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

TM avvenuto il 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

BC avvenuto il 18.1.2017 per asfissia;

AS avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici, a seguito di ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace;

FT avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

IB avvenuto in data 18.1.2017 a causa di un violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CV avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

CL avvenuto in data 18.1.2017 a causa di emorragia subaracnoidea traumatica;

AS avvenuto in data 18.1.2017 per violenta compressione e schiacciamento del corpo;

SM avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

DMD avvenuto in data 18.1.2017 a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

dei dipendenti/addetti alla struttura:

GA avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga;

DAG avvenuto in data 18.1.2017 a causa di asfissia per seppellimento da valanga; SALZETTA Linda avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

RA avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

DRR avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BL avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature;

DBI avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

FAYE Dame avvenuto in data 18.1.2017 per violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura;

CM avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici;

BE avvenuto in data 18.1.2017 per fattori asfittici, ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature;

MCA avvenuto il 18.1.2017 per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; nonché lesioni personali anche gravi e gravissime a:

MG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica (paralisi dello sciatico popliteo esterno e sciatico popliteo interno a sinistra) ulcera duodenale da stress"* dimesso in data 31.3.2017 dall'ospedale Gemelli di Roma dopo n. 70 giorni di ricovero - che hanno altresì determinato la perdita di un arto o, comunque, una mutilazione che ha reso l'arto inservibile;

BF, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità* come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017;

GG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone"*, contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 s.c. e disturbo post traumatico da stress, tutte complessivamente determinanti una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

FV, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina"* giudicate guaribili in giorni 15 s.c.; PG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga"* che hanno comportato n. 1 giorno di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

VA, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico"* che hanno complessivamente determinato una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;

PL, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature"* che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque,

una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni;

PG, cliente/ospite dell'hotel, consiste in *"ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento"* ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori che hanno comportato n. 4 giorni di ricovero ospedaliero e, comunque, una malattia e/o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni.

SF, dipendente dell'hotel, consiste in disturbi psichici da deflessione dell'umore e documentate dal certificato INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità fino al 31.3.2017.

In Rigopiano di Farindola, il 18, 19 e 20 gennaio 2017.

PF, DC1, AS, MS, VG, PG, AD

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 375 c. 1 lett. a) e b) e comma 2 c.p. perché, anche agendo in concorso tra loro, con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PF quale Prefetto di Pescara all'epoca dei fatti, DC1 quale dirigente dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico all'epoca dei fatti e coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile, MS e AS, entrambi quali Vice Prefetti all'epoca dei fatti distaccati presso la Prefettura di Pescara, VG quale funzionario dell'Area V — Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara nonché, all'epoca dei fatti, Vice Coordinatore della Sala Operativa di Protezione Civile e Vice Responsabile della Funzione n. 14 "Coordinamento Sala Operativa e Centri Operativi", PG, funzionaria della Prefettura di Pescara, all'epoca dei fatti, Vice Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara, AD, quale funzionario dell'Area Contabilità della Prefettura di Pescara e, all'epoca dei fatti, Responsabile della Funzione n. 10 "Strutture Operative S.A.R." della Sala Operativa della Prefettura di Pescara, tutti quali pubblici ufficiali, dirigenti e funzionari della Prefettura di Pescara o, comunque, ivi distaccati, al fine di impedire, ostacolare o, comunque, sviare l'indagine avviata dalla Procura di Pescara per reati di disastro e omicidio plurimo colposo inerenti al crollo dell'Hotel Rigopiano avvenuto il 18.1.2017 a seguito di valanga di grande dimensione, ritualmente richiesti, con nota del 26.01.2017, dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini (Squadra Mobile di Pescara) di fornire documentazione e informazioni utili per il citato procedimento penale anche attraverso la trasmissione delle relazioni di servizio riferite alle attività svolte, in particolare, nella giornata del 18 gennaio 2017 presso la Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura di Pescara, omettendo di riportare in tali relazioni (redatte tra il 27 e 31 gennaio 2017) o, comunque non riferendo alla polizia giudiziaria (nelle sit: del 24.01.17 per V , del 25.01.207 per DC, del 24.01.2017 per A , del 21.12.2017 per P), le segnalazioni di soccorso pervenute in quella giornata da persone presenti nell'Hotel Rigopiano e, segnatamente, la telefonata delle ore 11.38 della durata di 230 secondi con richiesta di soccorso per la evacuazione dell'Hotel Rigopiano fatta alla Prefettura e colà ricevuta dalla P e proveniente dal dipendente G D'A , omettendo, inoltre, nonostante rituale e specifico ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. eseguito dalla medesima p.g. delegata per le indagini concernente "documentazione relativa all'attività svolta dal CCS e dalla suindicata Sala Operativa nella giornata del 18 gennaio 2017 con particolare riferimento ad eventuali brogliacci anche in forma elettronica di attestazione delle segnalazioni e delle richieste di intervento ricevute e gestite da dette strutture operative", di esibire e consegnare la documentazione consistente in brogliacci, fogli e/o appunti su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della suddetta richiesta di soccorso di D'AG e del suo contenuto e, in particolare, il numero telefonico con le generalità del richiedente, la tipologia di emergenza segnalata e località interessata dalla segnalata emergenza e, anzi, procedendo allo strappo del foglio nella parte riportante i suddetti estremi della chiamata, immutavano artificialmente la documentazione costituente corpo del reato ovvero lo stato di cose connesse al reato e affermavano il falso o negavano il vero e comunque tacevano, in tutto o in parte, circostanze rilevanti sui fatti in ordine ai quali erano stati espressamente richiesti di fornire informazioni.

Essendo consapevoli ed attivi partecipi di quanto sopra il prefetto FP nonché i vice prefetti SA e SM in quanto questi ultimi, nel redigere la nota in data 31.01.2017 di risposta alla suddetta richiesta della Squadra Mobile, in quanto così li delegava ed istruiva il prefetto P, omettevano di riferire la rilevante circostanza che era pervenuta presso la prefettura di Pescara una telefonata da persona presente presso l'Hotel di Rigopiano nella giornata del 18 gennaio 2017 con cui, prima del disastro, si chiedeva di provvedere allo sgombero della strada per permettere l'evacuazione dell'albergo; fatto reso noto a loro tre in data 26 gennaio 2017 dal maresciallo CC MC che, a sua volta, era stato richiesto in quello stesso giorno 26 da V e P di rintracciare il titolare dell'utenza 3294350769, risultato poi essere D'AG che gli si diceva avere telefonato in prefettura il giorno 18 gennaio 17 alle ore 15.00 (essendo poi invece risultato alle ore 11,38) il tutto motivato dalla necessità di verificare l'esatto numero dei presenti nell'albero al momento della valanga.

Parimenti consapevoli della telefonata del D'A anche la DCe la A, in quanto presenti nella sala operativa della prefettura il 18 gennaio 2019 e partecipi dei conseguenti commenti su quanto colà pervenuto dall'Hotel di Rigopiano prima del disastro.

Con l'aggravante del fatto commesso mediante distruzione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, e/o, comunque, mediante artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento da impiegare come elemento di prova o, comunque, utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

In Pescara, in epoca compresa tra il 19.1.2017 e il 31.1.2017 ed il 27.12.2017 per le sit della P

DCI

b) del delitto di cui agli artt. 81, 479, 61 n. 2 c.p. per avere, anche al fine di eseguire il delitto di depistaggio di cui all'art. 375 c.p. descritto al capo a) che precede, quale dirigente dell'Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Pescara e coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile, Responsabile della funzione 14 "Coordinamento Centri Operativi", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto false attestazioni nelle relazioni a sua firma indirizzate al Prefetto e trasmesse alla Squadra Mobile di Pescara, delegata per le indagini relative ai reati di disastro colposo e omicidio plurimo colposo conseguenti al crollo dell'Hotel Rigopiano e, in particolare:

1. nella relazione avente ad oggetto "Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile: attività svolta il 18 gennaio 2017" attestato falsamente che "la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile è stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017" nonché, nella medesima relazione, dopo aver fatto presente "che si è preso atto della e-mail pervenuta in Sala Operativa, indirizzata al Prefetto, al Presidente della Provincia, alla Polizia Provinciale ed al Sindaco di Farindola, con la quale gli ospiti dell'Hotel Rigopiano chiedevano interventi per la pulizia della strada affinché fossero messi in grado di lasciare l'albergo" attestato falsamente che "in proposito l'attivazione della Sala Operativa, a tal fine, è stata immediata sebbene molto complessa, ma in quest'ambito si sono adoperati i responsabili della funzione 6 viabilità..." e di ricordare altresì con precisione la comunicazione dello "spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano";
2. nella relazione avente ad oggetto "Piano Provinciale di Protezione Civile" datata 30.1.2017, attestato falsamente che, nel corso del triennio 2012-2015 di svolgimento delle funzioni di Dirigente dell'Area V Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, "non era vigente un Piano Provinciale di Protezione Civile né risulta dagli atti d'ufficio che sia stato adottato da quella data ad oggi".

In Pescara in epoca compresa tra il 27.1.2017 e il 31.1.2017.

CONCLUSIONI

Il PM ha chiesto:

non doversi procedere nei riguardi di CE, SA, DRP in relazione al reato di cui al capo 7) e di DTB in relazione al reato di cui al capo 10) per estinzione degli stessi per maturato termine di prescrizione

l'assoluzione di

- CE, SA, DRP in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) perché il fatto non costituisce reato;
- AS e MS in relazione al reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;
- DCI in relazione al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Affermarsi la penale responsabilità degli imputati:

GC, VC, PERE, CP, BS, AV in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2)

LI, CE, GM, DVA SL, in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4)

GG in relazione ai reati di cui ai capi 8) e 9)

DTB in relazione ai reati di cui ai capi 8), 9) ed 11)

MA in relazione al reato di cui al capo 11)

HG, CT, DMA, DIP e DBM in relazione al reato di cui al capo 13)

PF in relazione ai reati di cui ai capi 14), 15) A) e 16)

BL in relazione ai reati di cui ai capi 14), 15) e 16)

DCI in relazione ai reati di cui ai capi 14), 16) ed A)

GSR & Spa S.r.l. in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 12) VG, PGV ed AD in relazione al reato di cui al capo A)

e conseguentemente ha chiesto la condanna di:

DMA alla pena di anni 6 di reclusione (pena base anni 9 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

DIP alla pena di anni 10 di reclusione (pena base anni 15 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

DBM alla pena di anni 10 di reclusione (pena base anni 15 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

LI ad anni 11 mesi 4 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 4) anni 15 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 17 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

CE alla pena di anni 11 mesi 4 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 4) anni 15 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 17 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

GC ad anni 5 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 7 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

VC ad anni 5 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 7 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

PERE ad anni 5 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 7 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

CP ad anni 5 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 7 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

GM ad anni 6 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 4) anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 9 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

DVA ad anni 6 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 4) anni 8 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 9 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

GG ad anni 1 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 9) anni 1 mesi 4 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 1 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

B5 ad anni 5 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 7 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

DTB ad anni 6 mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo 11) (pena base pari ad anni 10 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito) e di anni 1 di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi 8) e 9)



MA ad anni 2 mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo 11) (pena base pari ad anni 3 mesi 9 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

SL ad anni 4 di reclusione (pena base pari ad anni 6 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

HG ad anni 4 di reclusione (pena base pari ad anni 6 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

CT ad anni 3 di reclusione (pena base pari ad anni 4 mesi 6 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

PF ad anni 4 di reclusione per i reati di cui ai capi 14), 15) ed A) anni 4 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo A) pari ad anni 5, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni 6 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito) e di anni 8 di reclusione in relazione al reato di cui al capo 16 (pena base anni 12 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

BL ad anni 2 di reclusione per i reati di cui ai capi 14) e 15) (pena base per il reato di cui al capo 15) pari ad anni 2 mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni 3 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito) e di anni 6 di reclusione in relazione al reato di cui al capo 16 (pena base anni 9 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

DCI anni 3 di reclusione per i reati di cui ai capi 14) ed A) (pena base per il reato di cui al capo A) pari ad anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni 4 mesi 6 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito) e di anni 6 di reclusione in relazione al reato di cui al capo 16 (pena base anni 9 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

AV ad anni 7 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 2) anni 9 di reclusione, aumentata ex art. 81 comma 1 c.p. ad anni 10 mesi 6 di reclusione, ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito)

GSR & Spa S.r.l. la sanzione pecuniaria di 400 quote per un valore di € 500,00 ciascuna e sanzioni interdittive di legge per la durata di anni 1

VG alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

PGV alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

AD alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione (pena base anni 4 di reclusione ridotta nella misura finale per la scelta del rito)

I difensori delle Parti Civili, oltre a riportarsi alle conclusioni del PM con riguardo alla condanna degli imputati ed a presentare nota spese, hanno formulato le seguenti richieste risarcitorie:

Per AC: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 250.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AS: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 250.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 250.000,00 ovvero da liquidare in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisoria non inferiore ad € 150.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AD: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 250.000,00 ovvero da liquidare in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisoria non inferiore ad € 150.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AL: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 400.000,00 ovvero da liquidare in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisoria non inferiore ad € 150.000,00; oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AS: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 533.472,80, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AAM: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 598.084,80, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 99.361,60

+ 3.300,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per AML: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separata sede, con pagamento di una provvisoria di € 75.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella



Per la ANMIL Onlus: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 308.387,50, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 58.387,50, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per l'Ass. ACU Abruzzo: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 50.000,00, con condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per l'Associazione Cittadinanza Attiva: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi via equitativa, ovvero da liquidarsi in separato giudizio con pagamento di una provvisionale pari ad € 10.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BW: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in ragione di € 350.000,00 ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale pari ad € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 636.101,03, con pagamento di una provvisionale di € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 351.847,45, con pagamento di una provvisionale di € 150.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 107.873,70, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 53.936,85, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 107.873,70, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 53.936,85, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BM: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 235.360,80, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 117.680,40, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BR: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 127.487,10, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 63.743,55, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BR: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 127.487,10, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 63.743,55, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per BMV: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di €147.100,50 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale, oltre alle spese legali di parte civile come da parametri forensi

Per CE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di €
3.495.880,50, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 693.190,00 + 4.193,75, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per CF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 589.317,60, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 96.439,20 + 3.500,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per CN: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 3.495.880,50, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 697.383,75, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per la Codacons: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (trattandosi di danni morali), oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per CG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 276.520,60 nonché al pagamento di una provvisionale da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per il Comune di Farindola: condanna degli imputati (ad eccezione di LI e CE) al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 1.000.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale pari ad € 304.007,91, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DAF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale pari ad € 186.327,30 oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DRP: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 250.000,00, ovvero in separato giudizio con pagamento di una provvisionale da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DRR: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 250.000,00, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale non inferiore ad € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DBF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 1.681.603,50, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 336.500,00 + 4.300,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DBY: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 1.110.463,50, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 146.120,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 1.087.410,00, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 262.470,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 1.600.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 600.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con pagamento di una provvisoria di € 135.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCL: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 300.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCP: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 1.400.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 400.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCR: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 1.400.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 400.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DCS: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa; con pagamento di una provvisoria di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DGG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 606.852,00, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 102.284,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DGMA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 1.701.793,50, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 343.230,00 + 8.387,50, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DMA: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 411.881,40 ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria in ragione della metà dell'importo richiesto, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella Per DMF:

condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 156.907,20 ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria in ragione della metà dell'importo

richiesto, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella Per DMF: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 274.587,60 ed inoltre che gli imputati

vengano condannati ad una provvisoria in ragione della metà dell'importo richiesto, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella Per SDMS: condanna degli imputati al

risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria non inferiore ad € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per CPF: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria in ragione di € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DPA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 584.934,00, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 94.978,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per DTML: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 986.460,00, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 228.820,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per EA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 400.000,00, con pagamento di una provvisoria di € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FC: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separata sede, con pagamento di una provvisoria di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FB: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00, in via subordinata la condanna ad una provvisoria in ragione di € 75.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FM condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 75.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FO: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 75.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 5.000.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FA: condannare gli imputati al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis nella misura di € 500.000,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale non inferiore ad € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FD: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 150.000,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale non inferiore ad € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FS: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 150.000,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale non inferiore ad € 50.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FP: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 737.077,96, con pagamento di una provvisionale di € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FC: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 127.487,10, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 63.743,55, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 127.487,10, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 63.743,55, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per FV: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 127.487,10, o in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 63.743,55, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella



Per FV: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in ragione di € 200.000,00 con riconoscimento di una provvisionale pari ad € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per GG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 100.000,00, in via subordinata la condanna ad una provvisionale, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per GG: condannare gli imputati al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis nella misura di € 100.000,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale non inferiore ad € 30.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per IE: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in ragione di € 400.000,00 ovvero da liquidare in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale non inferiore ad € 150.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per l'Inail: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in ragione di € 2.606.128,48 ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale non inferiore ad € 1.300.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per LL: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 411.881,40 ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale in ragione della metà dell'importo richiesto, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella Per MA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per MR: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per MG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con pagamento di una provvisionale di € 500.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per il Ministero della Giustizia: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisionale da liquidarsi in ragione di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per ME: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 75.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per PG: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per PG: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio con pagamento di una provvisoria da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per PL: condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio con pagamento di una provvisoria da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per PRA: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 294.201,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria, oltre alle spese legali di parte civile come da parametri forensi

Per PM: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in misura non inferiore ad € 5.000.000,00 ovvero da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisoria di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per la Provincia di Pescara: condannare gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura da individuare in via equitativa, ovvero in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria da fissare in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da parcella allegata

Per la Regione Abruzzo: condanna degli imputati (ad eccezione dei dipendenti regionali) al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con pagamento di una provvisoria anch'essa da individuarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per RMC: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 196.134,00 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria, oltre alle spese legali di parte civile come da parametri forensi

Per RM: condannare gli imputati al risarcimento dei danni nella misura di € 117.680,40 o in subordine che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria, oltre alle spese legali di parte civile come da parametri forensi



Per RL: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale non inferiore ad € 150.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per RI: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in via equitativa, con pagamento di una provvisionale di € 135.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per SF condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 1.000.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per SG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale non inferiore ad € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per ST: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per TG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per TA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 295.162,40, in via subordinata la condanna ad una provvisionale in ragione di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per TA: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separato giudizio, con pagamento di una provvisionale di € 750.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per TL: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 230.000,00, con pagamento di una provvisionale di € 130.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per TMG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 240.000,00, con pagamento di una provvisionale di € 130.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per VF: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 670.000,00, con pagamento di una provvisionale di € 330.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella



Per VG: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 420.000,00, con pagamento di una provvisoria di € 200.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per VV: condanna degli imputati al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in € 144.580,00 con pagamento di una provvisoria di € 100.000,00, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

Per VA condannare gli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio ed inoltre che gli imputati vengano condannati ad una provvisoria da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese legali di parte civile come da separata parcella

I difensori degli imputati hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti dai reati loro rispettivamente ascritti per insussistenza del fatto ovvero per non averli commessi o perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 4.2.2019 il P.M. in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di DTB, DMA, DIP , DBM, LI, CE, GC,

CP, PERE, GM, DVA, GG, SA, BSM, MA, SL, HG, CT, PF, BL, DCI, DRP, VC, AV, GSR & Spa S.r.l. per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica in relazione al procedimento recante n. 2586/17 RGNR e 2769/17 R.G. Gip.

All'udienza del 16.7.2019, previa declaratoria di assenza di tutti gli imputati, ad eccezione di GG e DRP, dopo che i PPMM hanno proceduto ad effettuare una precisazione in ordine ai capi di imputazione 11) e 16) come da nota scritta (puntualizzando che, dopo le parole *“in quanto allarmati dalle scosse di terremoto nella giornata del 18.01.2017”* debba aggiungersi il seguente periodo *“nonché per la paura di valanghe insorta in almeno alcuni degli ospiti: Valentina Cicioni che comunicava “più che altro per la neve che ci può cadere dalla montagna”*) ed in ordine al capo 13 (dove si è proceduto alla correzione del numero di targa dell'autocarro Unimog, da intendersi CK 236 NB), sono stati depositati gli atti

di costituzione di parte civile nell'interesse di . Avendo formulato i difensori degli imputati richiesta di un termine per valutare tali atti di costituzione di parte civile, il giudice ha differito il processo all'udienza al 27.9.2019 dove, previa revoca della declaratoria di assenza di GM, sono stati depositati altri atti di costituzione di parte civile nell'interesse di TA, dell'Ass. ACU Abruzzo, di GU e di CMR

Dopo la sospensione dell'udienza dettata da ragioni organizzative, alla ripresa del processo, il difensore di GM ha evidenziato che, a causa di un'aggressione subita nei locali del Tribunale, il proprio assistito era stato accompagnato dal 118 presso l'Ospedale Civile di Pescara e dunque non era in condizione di presenziare all'udienza.



Il giudice, sentite le parti e ritenuto inopportuno lo stralcio nei riguardi di G trattandosi di posizione da valutare unitamente a quella degli altri imputati, ha disposto in conformità alla richiesta ed ha differito il processo all'udienza del 25.10.2019.

In tale seduta il giudice ha preso atto della declaratoria di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, presentata presso la Cancelleria dell'Ufficio dagli Avvocati: Galassi, Corselli, De Benedictis, Bianchi, Di Silvestre, Pellegrini, Ranalli, Spagnuolo, Di Girolamo, Della Rocca, La Morgia, Ripamonti, Pelliccia, Casciere, Caiazza, Marconi, Messere, Catenacci, Grugnale, Di Bartolomeo, Polini, Colucci, Petrelli, Abbruzzese e Romito e pertanto, previa sospensione dei termini di prescrizione, ha disposto il rinvio del processo.

All'udienza del 29 novembre 2019 il legale della A-Real Estate ha depositato atto di costituzione di Parte Civile, nonché richiesta di citazione quale responsabile civile del Ministero dell'Interno, del Comune di Farindola, della Presidenza del Consiglio, della Regione Abruzzo, della Provincia Pescara e del Ministero dell'Economia e Finanze.

Analoga richiesta di citazione dei responsabili civili è stata quindi presentata dall'Avv. Wania Della Vigna per ASe per AT, dall'avv. Patrizia D'Agostino per DRP, DRR e FL, dall'avv. Rosati per ST, FC, SG e DMS, dall'avv. Alessandro Casoni per BE, FP BE e VV V dall'avv. Romolo Reboa per TG, per AML per MR, dall'avv. Massimo Reboa per TA per MA per ME, dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo per DAE, DRS e DRD dall'avv. Giovanni Manieri per CN, BI CG e CA, dall'avv. Del Principe per DCR e in sostituzione dell'avv. Riccardo Di Blasio per ACe AS, dall'avv. Ivana Complesse, dall'avv. Rosanna Polini, dall'avv. Manella, dall'avv. Mario La Morgia, dall'Avv. Camillo La Morgia dall'avv. Sandro Sala dall'Avv. Trapella, dall'Avv. Di Rado dall'Avv. Gianluca Carlone, dall'Avv. Fabrizio Dragani, dall'Avv. Rosa, dall'Avv. Erica Gioioso, dall'Avv. Di Giacinto, dall'avv. Gallo, anche in sostituzione dell'avv. Cicocioppo, dall'Avv. Amoroso, dall'Avv. Paris, dall'Avv. Di Carlo, dall'Avv. Di Cintio, dall'Avv. Dioguardi e dall'avv. Ranalli per i loro assistiti

Alcuna eccezione veniva formulata in merito alle costituzioni di parte civile ed in ordine alla citazione dei responsabili civili, tuttavia i difensori degli imputati hanno chiesto di provvedere



in merito a tale ultima specifica richiesta dopo l'udienza del 13.12.19, già fissata per valutare l'opportunità di riunione del processo con altro recante n. 7017/18 RGNR

Il giudice, ammesse le costituzioni di parte civile, si è dunque riservato sull'istanza di riunione evidenziando che la stessa fosse stata già formulata nell'altro processo.

A questo punto i legali di parte civile Avv.ti Romolo e Massimo Reboa, anche per gli avvocati Germano, Sangermano, hanno depositato istanza di sequestro conservativo sui beni di tutti gli imputati.

Alla successiva udienza del 13.12.19 i difensori delle parti civili DRP ed INAIL hanno chiesto la citazione quali responsabili civili della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Farindola ed il giudice ha disposto in conformità alla richiesta rinviando all'udienza del 31.01.2020.

In tale seduta è stata presentata la costituzione di parte civile da parte della Regione Abruzzo; il legale della stessa ha altresì rappresentato la volontà della Regione di costituirsi quale responsabile civile citato dalle PP.CC. in giudizio ed ha eccepito la nullità della notifica della citazione effettuata dalle PP.CC. PA, RC, RM e BMV per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 419 c.p.p.

Analoga eccezione è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno.

A questo punto sono stati depositati gli atti di costituzione di responsabile civile per la Provincia di Pescara e per il Comune di Farindola.

Il difensore di DPF e DPF ha dunque evidenziato un difetto di notifica della citazione del responsabile civile. Analoga questione è stata sollevata dagli avvocati Andrea Rosati, Alessandro Casoni, Erica Gioioso, Di Rado Maria Giovanna, Dragani, Trapella, Sala, Piccoli. L'avv. Sala per CP, l'avv. Dragani, l'avv. Di Rado, l'avv. Rosati e l'avv. Trapella hanno rappresentato di non aver ancora ricevuto avviso di ricevimento nella notifica.

A questo punto il giudice, preso atto che l'Avv. Nieddu ha precisato che la richiesta autorizzazione alla citazione del responsabile civile per i propri assistiti fosse da intendersi condizionata al rinvio a giudizio degli imputati, in accoglimento delle eccezioni sollevate, ha differito il processo al fine di consentire il rispetto dei termini processuali.

La successiva udienza del 27.3.2020 è stata rinviata ai sensi dell'art. 83 comma 14 del D.L. 17.3.20 n. 18 in ragione della disposizione normativa che imponeva, per ragioni di carattere sanitario, il rinvio dei processi penali calendarizzati sino al 15.4.2020.



Anche la seduta del 10.7.20 è stata rinviata per le medesime ragioni ed all'udienza del 18.9.20 è stato depositato l'atto di costituzione di p.c. nell'interesse della Provincia di Pescara.

I legali degli enti citati e costituiti quali responsabili civili hanno chiesto la loro esclusione dal processo ed il giudice, sentite le parti, ha disposto in conformità alla richiesta rilevando, con separata ordinanza, come la mancata partecipazione dei responsabili civili alla formazione di atti rilevanti per il processo (rilievi autoptici) costituisse dato significativo al riguardo, dovendosi evitare per gli stessi effetti senz'altro pregiudizievoli in merito ad atti rilevanti ai fini della decisione.

Il giudice si è poi pronunciato sull'istanza difensiva, disponendo la riunione del processo con altro recante n.2146/19 R. Gip ricorrendo i presupposti ai sensi degli artt. 12 e 17 c.p.p. sussistendo nella specie una evidente condizione di connessione teleologica tra i reati oggetto degli stessi, posto che dalla lettura dell'imputazione nel procedimento di cui si è chiesta la riunione, il delitto di frode e depistaggio ex art. 375 c.p. si assume sia stato realizzato dagli imputati proprio al fine di sottrarsi a possibili responsabilità con riguardo ai fatti connessi al crollo dell'Hotel Rigopiano, oggetto dell'imputazione del processo principale.

A questo punto i difensori degli imputati hanno depositato memorie in ordine alla richiesta di sequestro già formulata da alcune delle parti civili; il giudice ha dunque rigettato l'eccezione di nullità di tutti gli atti processuali formulata dall'avv. Romolo Reboa fondata sulle modalità di dislocazione delle parti in varie udienze del tribunale (disposta per ragioni sanitarie) e che, a dire della difesa, avrebbero comportato la violazione degli artt. 146 e 146 bis disp. att. c.p.p. in ragione della distanza tra i legali e le parti civili assistite.

Nel corso della successiva udienza del 2.10.2020, rigettata la richiesta formulata dai legali delle parti civili di revoca dell'ordinanza di esclusione dei responsabili civili resa all'udienza del 18.9.20 e data lettura alle parti del decreto di sequestro, è stato acquisito il fascicolo delle indagini difensive ai sensi art.391 opties c.p.p. da parte dei difensori di LI; è stato dunque disposto il rinvio dell'udienza posto che i difensori degli imputati hanno chiesto un termine per visionare gli atti depositati.

Alla successiva udienza del 16.10.20 si è provveduto con separata ordinanza in ordine alla eccezione formulata all'udienza del 2.10.20 dal difensore di DRP circa l'utilizzabilità delle indagini realizzate in epoca successiva la richiesta di proroga del termine ex art. 406 c.p.p.. e dunque sentite le parti che nulla hanno eccepito, ha formalmente acquisito il fascicolo delle indagini difensive effettuato dai difensori di LI all'udienza del 2.10.20.



Acquisita dunque la documentazione prodotta dal P.M. e dal difensore di C, il P.M. ha chiesto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche indicate nelle richieste di rinvio a giudizio. L'avv. Vincenzo Di Girolamo ha formulato analoga richiesta limitatamente alle intercettazioni di cui all'elenco che ha depositato.

Gli avv.ti Valentini, Manieri e Tatozzi hanno poi formalizzato istanza ex art 391-bis comma 10 c.p.p., già presentata al P.M. in data 2.3.2020, volta all'audizione del Tenente Colonnello Anna Maria Angelozzi con le forme dell'incidente probatorio all'udienza preliminare in corso di svolgimento.

L'udienza è stata poi sospesa per il cattivo funzionamento della rete.

Alla seduta del 30 ottobre 2020 anche l'avv. Romolo Reboa ha presentato istanza ai sensi dell'art. 391 bis comma 11 c.p.p. di audizione del Tenente Colonnello Annamaria Angelozzi; l'avv. D'Agostino ha dunque chiesto la trascrizione delle intercettazioni indicate nella richiesta di rinvio a giudizio del procedimento principale. Il difensore di CP ha depositato documentazione dell'attività difensiva come da indice.

Il giudice, sentite le parti, si è dunque pronunciato sulle istanze formulate nel corso dell'udienza del 16.10.2020 in ordine alla richiesta di sequestro conservativo, rigettando la richiesta di celebrazione dell'incidente probatorio richiesta dai difensori, come da separata ordinanza, in quanto intempestiva.

Ha poi differito il processo all'11.12.20 dove ha conferito incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni.

L'udienza del 5.3.21 è stata differita su istanza dei difensori degli imputati per esigenze sanitarie dovute al pericolo epidemiologico in atto su tutto il territorio nazionale, tenuto conto del rilevante numero di parti interessate al processo provenienti da fuori sede.

Il processo è stato poi ripreso all'udienza del 21.5.21 dove è stato sentito il perito ed è stato acquisito il suo elaborato depositato nei termini assegnati.

L'avv. Spagnuolo ha dunque depositato memoria e consulenze di parte; analoga attività è stata svolta dall'avv. La Morgia e dall'Avv. Della Rocca. Altra documentazione è stata depositata da altri difensori

L'Avv. Valentini ha poi chiesto l'acquisizione del fascicolo n. 6732/19 NR nei confronti di MF, definito con ordinanza di archiviazione ed il giudice, al fine di consentire alle parti di visionare il copioso materiale depositato, ha differito il processo all'udienza del 25.6.21.

All'udienza del 23.7.21 il Giudice si è pronunciato con ordinanza sulla richiesta di sequestro avanzata dalle parti civili all'udienza dell'11.12.2020 ed ha poi dichiarato l'utilizzabilità di tutta

la documentazione prodotta dei difensori degli imputati all'udienza del 21.5.2021; ha quindi rigettato la richiesta di acquisizione del fascicolo recante n. 6732/19 nei riguardi di MF definito con ordinanza di archiviazione in quanto non strettamente inerente i fatti di cui al presente processo.

Ha infine acquisito le memorie e le consulenze depositate dai difensori degli imputati. Alla successiva udienza del 30.7.2021 il giudice ha acquisito le osservazioni formulate dei consulenti della difesa degli imputati di EP, CG, PDI MDB, ADM, MG e GH alle consulenze tecniche depositate il 20 luglio 2021 a firma dei consulenti tecnici dei PP.MM.. Dunque gli Avvocati Valentini e Manieri in favore dei loro assistiti hanno chiesto al Giudice di disporre, con le forme dell'incidente probatorio, una perizia per far luce sugli elementi controversi delle consulenze di parte depositate agli atti. Il giudice, sentite le parti, ha rigettato l'istanza come da separata ordinanza.

A questo punto i difensori degli imputati DTB DMA, DIP, DBM, GC, PE RE, GM, SA, BS, MMA, HG, CT, PF, BL, DCI, VC, GSR & Spa srl, AS, MS, VG, P ed AD hanno formalizzato la richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Le parti civili assistite dagli Avv.ti Gabrielli, Guarini, Reboa e Germano hanno accettato il rito mentre le altre parti hanno chiesto un termine per consultare sul punto i propri assistiti.

Acquisite le procure speciali da parte dei difensori degli imputati, il Giudice ha dunque concesso il termine richiesto ed ha rinviato all'udienza del 17.09.2021.

In tal sede gli Avv.ti Colucci e Petrella, previo deposito di procura speciale, hanno chiesto la definizione col rito abbreviato per il loro assistito, AV.

Gli avvocati Valentini e Tatozzi e Manieri, previo deposito di procura speciale, hanno formalizzato analoga istanza sul rito per i loro assistiti.

L'avv. Cesaroni ha depositato consulenza tecnica di parte ed ha chiesto per SL il rito abbreviato.

L'avv. Massimiliano Gabrielli, per delega dell'avv. Cecilia Tau, ha depositato atto di costituzione di parte civile in favore della ANMIL ONLUS.

A questo punto l'avv. Giovanni Manieri per CN, CA e BI, l'avv. Patrizia D'Agostino per LF, l'avv. Burchia per A-Real

Estate, l'avv. Gioioso per GU e CMR l'avv. Gallo per DPF, l'avv. Carlone per SP, IG e SN, l'avv. Dioguardi

per BF, BL e RV, l'avv. Cocchini per BG, l'avv. Nieddu per BG e DGC, l'avv. Ciccocioppo per FC, l'avv. Di Bartolomeo per DAE, DRS e DRD, l'avv. Paolone in sost. dell'avv. Manella per GN e LE hanno dichiarato

di non accettare il rito alternativo e sono dunque usciti dal processo.

L'avv. Liborio Romito per il proprio assistito ha chiesto la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato.

A questo punto il giudice ha ammesso tutti imputati che ne hanno fatto richiesta al rito alternativo e, ritenuto necessario procedere, attraverso un accertamento tecnico, ad una compiuta ricostruzione dei fatti, anche alla luce al contrasto registrato negli elaborati di parte versati in atti, ha rinviato il processo per il conferimento dell'incarico peritale.

All'udienza del 1.10.2021 le richieste rito abbreviato sono state estese anche per gli imputati CP e GG.

Per l'assenza dei periti l'udienza è stata differita all'8.10.2021 dove è stato conferito incarico ai Prof.ri Marco Di Prisco, Claudio Giulio Di Prisco e Daniele Bocchiola, il processo è stato dunque rinviato per l'esame dei periti all'udienza del 28.1.22.

A questo punto, previo stralcio si è proceduto alla celebrazione dell'udienza preliminare per DV Antonio, unico imputato a non aver avanzato richiesta di riti alternativi; il PM e le PPCC hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato ed il giudice su istanza della difesa, ha rinviato all'udienza del 28.1.2022 per consentire a questa di presentare le proprie conclusioni.

All'udienza così fissata il difensore del DV, richiamando una istanza nelle more depositata in cancelleria dell'Ufficio, ha formalizzato richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Le parti civili che avevano accettato il rito nei riguardi degli altri imputati hanno dichiarato di accettare il rito anche riguardo la posizione di DVA e dunque il giudice ha ammesso l'imputato al rito richiesto ed ha riunito la sua posizione a quella delle altre parti già ammesse al rito alternativo.

In ragione della richiesta formulata dai periti già nominati, ha dunque proceduto al conferimento dell'incarico peritale nei confronti del prof. Giovanni Menduni che ha così integrato il collegio peritale. Dopo aver autorizzato la proroga richiesta dai periti, ha differito il processo all'udienza del 29.4.22.

In tale seduta, il giudice ha dato atto delle autorizzazioni alle proroghe rilasciate in data 25/03/2022 e 26/04/2022 già emesse nei riguardi dei periti ed ha rinviato il processo all'udienza del 26 ottobre 2022.

Su istanza delle parti è stato dunque predisposto un calendario delle udienze di trattazione, ricomprendendosi in esse sia quelle dedicate all'escussione dei periti sia quelle per la discussione.

Le successive udienze del 26, 27 e 28 ottobre 2022 sono state differite a causa dell'adesione da parte dei difensori dell'imputato AV all'astensione proclamata dall'Organismo locale di categoria.

Alla successiva udienza del 9.11.22 sono stati sentiti i periti e sono state acquisite le osservazioni all'elaborato peritale da parte dei consulenti di parte.

Nel corso delle udienze del 23, 24 e 25 novembre e 14 dicembre le parti civili, ad eccezione di AG, AA, AL, CA, CV, MLWE, MM, MA, MG, MM, NA, PS, RiD, SA TS e TM, per le quali deve ritenersi revocata la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 comma 2

c.p.p., hanno presentato conclusioni scritte, depositando memorie.

Alle udienze del 18, 19, 20, 25, 26 e 27 gennaio i difensori degli imputati hanno presentato le loro conclusioni.

Alle udienze del 15 e 16 febbraio i PPM, le parti civili hanno formulato le repliche ex art. 523 comma 4 c.p.p. ed all'odierna seduta, il giudice si è pronunciato come da dispositivo di cui è stata data lettura nel corso dell'udienza, all'esito della quale i difensori degli imputati riconosciuti responsabili delle condotte loro ascritte, avvisati della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p., non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso.

Il presente processo, alla luce della complesse ed articolate imputazioni, anche a seguito del procedimento di riunione, ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità degli imputati, ciascuno in ragione dell'incarico nel tempo rivestito in diversi enti della pubblica amministrazione, in relazione agli esiti derivati da una valanga di rilevanti proporzioni che, tra le ore 16:49 e le 17:00 del 18.1.2017, si è distaccata dalla linea di cresta del monte Siella



riversandosi a valle ed abbattendosi con impetuosa violenza sull'hotel Rigopiano del Comune di Farindola.

La valanga, dopo aver percorso il canalone coperto da un faggeto denominato "grotta dei briganti" ha investito la struttura con tale energia da determinarne il distacco dal suolo ed il suo scivolamento verso valle per oltre 40 metri.

Tale violento impatto e gli effetti spiegati sulla struttura dell'albergo hanno espresso ancor più drammatici sviluppi sulle persone che, a vario titolo, erano lì presenti.

In particolare, a seguito dei soccorsi in seguito effettuati, si è potuto appurare che nelle aree dell'hotel si trovavano al momento dell'impatto 40 persone di cui 28 ospiti e 12 dipendenti.

All'esito delle operazioni di salvataggio, solo 11 dei presenti () sono state estratti dalla neve ancora in vita, mentre delle altre 29 persone (), non si è potuto che constatarne il decesso.

A seguito del recupero dei corpi delle vittime sono stati espletati ai sensi dell'art. 360 c.p.p., rilievi autoptici sulle stesse, potendosi così appurare le cause dei decessi.

In particolare dalla lettura degli elaborati redatti dai consulenti del PM risulta che il decesso di LB, avvenuto in un tempo comunque non tale da determinare una morte ipotermica, è stato determinato da fattori asfittici in presenza di esposizione a basse temperature; quello di EB è avvenuto non nell'immediatezza dell'impatto della valanga per fattori asfittici a causa del ridotto ritorno venoso all'encefalo sostenuto dalla compressione toracica in presenza di esposizione a basse temperature; il decesso di GDA è avvenuto in un arco temporale tra 15 e 45 minuti dall'impatto della valanga a causa della depressione cardio respiratoria correlata ad asfissia da spazio confinato; quello di AG è avvenuto non oltre 15 minuti dopo la valanga a causa della depressione cardiorespiratoria correlata ad asfissia da spazio confinato; quello di CM è avvenuto pochi minuti dopo l'impatto della valanga per fattori asfittici a seguito di compressione del torace; i decessi di LS, JT e FD sono avvenuti in un arco temporale ricompreso

in 30 minuti dalla valanga per violento trauma contusivo e da schiacciamento dovuto al crollo della struttura; quello di SA è avvenuto in un lasso di tempo estremamente breve dall'impatto valanghivo per fattori asfittici, a seguito della ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace; quello di CB è avvenuto pochi minuti dopo l'impatto della valanga per asfissia; quello di SA è avvenuto in termini di istantaneità con l'impatto valanghivo per violenta compressione e schiacciamento del corpo; anche quello di LC si è verificato in termini di istantaneità con l'impatto valanghivo a causa di emorragia subaracnoidea traumatica; quelli di RDR, IDB, VC, SDC NA, SF, CM, AR, PDP, RBN e MaV sono avvenuti in un breve lasso di tempo dalla valanga per fattori asfittici a seguito dell'ostruzione delle vie respiratorie e compressione del torace; entro 60 minuti dall'impatto sono avvenuti i decessi di DDM, MS, TF, BI e MT a causa di violento trauma contusivo e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura ed infine quello di PT è avvenuto qualche giorno dopo la valanga a seguito di una crash sindrome con compartecipazione di un progressivo quadro asfittico.

Dunque, sulla base degli accertamenti espletati non contrastati da elementi di segno contrario, quasi tutti i decessi delle vittime, ad eccezione di quello di PT, risultano essersi verificati entro un arco temporale non superiore a 60 minuti dall'impatto della valanga con la struttura dell'albergo.

Come anticipato, non tutti i soggetti presenti in albergo hanno perso la vita per l'impatto della valanga.

Dalla documentazione in atti è infatti emerso che MG abbia riportato "politrauma con sindrome compartimentale dell'arto superiore destro, schiacciamento gamba sinistra con sofferenza del plesso lombo sacrale sinistro con prevalente interessamento della componente sciatica, ulcera duodenale da stress"; lo stesso, è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma il 31.3.2017 dopo 70 giorni di ricovero, riportando una mutilazione che ha reso l'arto inservibile.

Sensibilmente più lievi sono state le conseguenze subite da BF la quale ha riportato, "lieve ipotermia con disidratazione, contusioni multiple con n.3 giorni di ricovero in Ospedale, disturbo post-traumatico da stress di severa entità" come da certificato del Centro di Salute Mentale della Asl in data 23.5.2017.

Anche GG ha riportato "sindrome di assideramento disidratazione ed intossicazione da monossido di carbone", contusioni multiple giudicate guaribili in giorni 15 e disturbo post

traumatico da stress.

Analoghe conseguenze sono state riportate da FV (sindrome di assideramento con stato di disidratazione e lieve aumento della carbossemoglobina) con prognosi di guarigione di giorni 15 e PG (“ipotermia prolungata in corso di sommersione da valanga”) che hanno comportato un giorno di ricovero ospedaliero.

VA, ha subito una “sindrome da assideramento e trauma cranico commotivo e gravissimo shock psicologico”; PL “ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature” che le ha comportato 4 giorni di ricovero; stesso periodo di ricovero ha subito PG, a causa della lamentata “ipotermia di grado lieve da prolungata esposizione a basse temperature. Epilessia Rolandica in trattamento ed ecchimosi sulla superficie degli arti inferiori”.


Disturbi di carattere psicologico ha invece riportato SF come da certificazione rilasciata dall’INAIL per infortunio sul lavoro con inabilità riconosciuta fino al 31.3.2017.

Le indagini svolte si sono immediatamente indirizzate sull’analisi delle responsabilità connesse sia alle vicende che avevano accompagnato l’intera vita dell’hotel Rigopiano, dunque dalle fasi della sua realizzazione a quelle dell’ampliamento, e sia sulla tempestività ed efficacia delle attività poste in atto dagli enti funzionalmente competenti in epoca immediatamente precedente l’impatto valanghivo a tutela delle persone presenti nell’hotel.

Tale ultimo aspetto, che ha costituito una parte rilevante delle indagini, era legato in particolare al fatto che è stato appurato che, poche ore prima del distacco della valanga, alcuni clienti dell’hotel, allarmati per alcune violente scosse di terremoto che da qualche giorno e quella mattina in particolare avevano interessato l’area, avessero più volte invocato un intervento delle Autorità competenti per lo sgombero della strada provinciale, unica in grado di garantire l’allontanamento dall’hotel, che al momento era sommersa dalla neve e che aveva impedito l’ordinario flusso veicolare.

È appena il caso di ricordare come nei giorni precedenti la valanga che ha colpito l’hotel, una larga parte della regione Abruzzo era stata funestata da disagiatissime condizioni meteo; oltre ad essere stata interessata da abbondanti e continue nevicate, la zona era stata peraltro colpita da numerose scosse telluriche che avevano interessato vaste aree della regione.

Dunque anche sotto tale profilo le indagini hanno inteso verificare l’operato delle amministrazioni chiamate a gestire tale particolare situazione ed a verificare la regolarità del loro operato.



Tale verifica investigativa, ad ampio spettro, è stata indirizzata verso tutti gli elementi a cui, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe da riconoscere efficacia causale con i decessi e le lesioni subite dagli ospiti e del personale presente nella struttura secondo una complessa ed articolata catena causale: la costruzione dell'hotel, l'estensione della sua capacità ricettiva, le condizioni che avrebbero dapprima consentito l'ingresso e poi impedito l'allontanamento degli ospiti dell'hotel.

Riservando al prosieguo della trattazione l'analisi di tale assunto, e che costituisce il dato centrale dell'impostazione accusatoria (dalla quale esula invece la questione relativa ai soccorsi), si ritiene opportuno, nella fase preliminare del lavoro, evidenziare quali siano gli elementi fattuali non controversi, evidenziandosi al riguardo che le indagini si sono immediatamente dirette all'analisi delle risposte fornite dalle Autorità competenti alle richieste di aiuto presentate da alcuni clienti dell'hotel nei momenti immediatamente antecedenti la valanga il cui accoglimento, secondo le indicazioni indicate in rubrica, avrebbe impedito il tragico epilogo della vicenda.

Per descrivere tale aspetto occorre preliminarmente fornire una descrizione del contesto in cui i fatti si sono sviluppati, costituendo lo stesso un elemento di assoluta rilevanza visto che proprio le disagiate condizioni in cui versava l'intera regione ed in particolare la zona interessata dall'hotel, hanno costituito un dato significativo per poter analizzare compiutamente le singole posizioni assunte.

Oltre a richiamare gli elaborati dei consulenti e dei periti sui punti sui quali non ricorrono elementi di contrasto, sulla base delle indicazioni desumibili dall'informativa redatta dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del 3.11.2018, emerge in modo evidente che nel gennaio 2017 la Regione Abruzzo è stata interessata da diverse ondate di maltempo che hanno determinato forti criticità nell'intera zona. In particolare nell'arco temporale che va dal 5 al 9 gennaio l'intera regione è stata caratterizzata da nevicate persistenti e abbondanti che hanno interessato non solo le aree montane ma anche le zone poste al livello del mare che hanno dato luogo a consistenti accumuli nevosi; condizione ulteriormente aggravata dal fatto che, per il calo delle temperature, si sono verificate estese gelate.

Una seconda fase di maltempo ha interessato la regione dal 15 al 19 gennaio 2017. Dopo una prima fase in cui le precipitazioni nevose hanno di nuovo raggiunto il livello del mare, l'aumento delle temperature lungo i settori costieri ha determinato intense precipitazioni, con aumento dei livelli dei fiumi e con conseguenti fenomeni diffusi di esondazioni sulla località costiere; sul resto della Regione, a quote superiori, si sono verificate intense nevicate, specie

lungo i versanti orientali della dorsale appenninica ed entroterra collinare di tutte le province adriatiche.

Dalla notte del 17 gennaio e fino alla notte del 18 gennaio si sono poi avute nevicate anche sui settori occidentali. Solo dalla mattinata del 19 gennaio le precipitazioni, sia nevose che piovose, sono andate progressivamente diminuendo, fino ad esaurirsi.

Tali condizioni meteorologiche erano state peraltro preannunciate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con numerosi avvisi.

Nelle date del 14, 15 e 17 gennaio, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare dei Carabinieri, aveva emesso tre bollettini Meteomont segnalando peraltro il pericolo valanghe. Il primo indicava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3, il secondo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a marcato 3 ed il terzo riportava un pericolo valanghe in aumento da moderato 2 a forte 4.

Per tali avverse condizioni meteo la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi nelle date del 15 e 17 gennaio, dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale.

Proprio in ragione delle disagiate condizioni, il Sindaco di Farindola in data 15.1.17 aveva emesso, ai sensi dell'art. 54 del Tuel, l'ordinanza n. 8 con cui, in ragione del fatto che *".... all'interno del territorio comunale sono in atto copiose nevicate e che le previsioni metereologiche segnalano il persistere di abbondanti precipitazioni anche per le prossime 48 ore"*, erano state sospese le attività didattiche nelle scuole.

A ciò va aggiunto che nel periodo in questione, vaste aree del territorio abruzzese erano state interessate da numerose scosse sismiche (nella sola giornata del 18 gennaio si sono registrate dieci scosse di intensità superiore a 4 e quattro addirittura di magnitudo superiore a 5).

Non può dunque che riconoscersi che le condizioni in cui versava la regione fossero particolarmente critiche ed obiettivamente di difficile gestione, tenuto conto che tali disagiate condizioni avevano tra l'altro comportato l'interruzione di servizi di energia elettrica con conseguente isolamento di diversi comparti abitativi ricadenti nella zona.

Dunque è in tale contesto, rappresentato in modo assai sintetico e su cui si tornerà in seguito, che va inquadrata la vicenda legata alle richieste di soccorsi da parte delle persone presenti nell'hotel prima del distacco della valanga.

Anche qui si ritiene di evidenziare gli aspetti, desunti dalle indagini svolte che possono ricollegarsi in base ad una concatenazione di eventi diacronicamente considerati su cui vi è assenza di elementi di contrasto.



Prima di analizzare i singoli capi di imputazione e proprio al fine di verificare profili di responsabilità degli imputati, occorre premettere che tutta la vicenda in esame, per come ricostruita dal lavoro della Procura e come emerge dai capi di imputazione, debba essere inquadrata nell'ambito di presunte omissioni da parte di soggetti che a vario titolo hanno ricoperto ruoli nell'ambito di amministrazioni coinvolte sia per la costruzione dell'albergo e sia per la gestione dell'emergenza relativa alla fase antecedente l'impatto valanghivo.

Secondo l'assunto accusatorio, per come risultante dalla lettura di tutti i capi di imputazione, le varie amministrazioni interessate ed in particolare la Regione, la Provincia, il Comune e la Protezione civile, ciascuna per la propria competenza, nel gestire i fatti relativi all'Hotel Rigopiano avrebbero tenuto comportamenti colposamente omissivi in relazione alla procedure seguite.

L'oggetto del processo, in estrema sintesi, attiene dunque verifica della sussistenza di tali carenze organizzative, della loro natura colposa e dunque sull'incidenza di tali eventuali omissioni sulle tragiche conseguenze riportate in rubrica.

Appare di tutta evidenza come rilievo centrale rispetto ai fatti di causa ed al giudizio sulla responsabilità degli imputati va attribuito alla valanga che ha colpito l'hotel Rigopiano.

Sul punto va osservato come nel corso del giudizio è stato conferito l'incarico peritale ad un Collegio di esperti a cui sono stati formulati vari quesiti tra i quali quelli di indicare le cause di innesco della valanga, i tempi di verifica, l'entità, il percorso ed i suoi effetti sul territorio. Alla luce delle conclusioni cui sono pervenuti i periti, intendendosi comunque richiamato integralmente il loro elaborato peritale che analizza anche i contrasti emersi tra le corrispondenti consulenze di parte, alcune considerazioni devono essere puntualizzate.

Innanzitutto è stato chiarito che occorre operarsi una netta distinzione tra le cause di innesco della valanga ed i suoi fattori predisponenti.

Tra questi ultimi vengono ricompresi: l'acclività del versante nella zona di distacco (posto che evidentemente una maggiore acclività incrementa le forze instabilizzanti agenti sul sistema), lo spessore del manto nevoso accumulatosi nei giorni precedenti l'evento ed il comportamento meccanico a rottura del materiale influenzato dalla storia termica e meccanica del materiale.

Tra le possibili cause attive di una valanga i periti le hanno indicate, in termini astratti, nel passaggio di sciatori o nella detonazione di cariche esplosive, aggiungendo che anche a una successione di scosse sismiche potrebbe attribuirsi incidenza in tal senso, in quanto la sollecitazione sismica, grazie all'azione instabilizzante delle forze d'inerzia può evidentemente incrementare le azioni instabilizzanti e, allo stesso tempo, a causa della fragilità meccanica del materiale, è in grado di ridurre le azioni resistenti.


Venendo a trattare della valanga del 18.1.17, sulla base di tutta la documentazione acquisita ed in particolare dagli elaborati dei consulenti di parte nonché dall'informativa redatta dai Militari della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo-Gruppo di Pescara, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, si è appurato che l'orario di distacco della massa nevosa è stato collocato tra le ore 16:45 e le ore 17:00, e, pur in assenza di testimonianze certe circa la velocità di propagazione del movimento valanghivo (periodo temporale intercorso tra il momento del distacco e quello di arresto della valanga) sulla base della ricostruzione modellistica effettuata mediante il codice di calcolo RAMMS-Extended utilizzato dai CT del PM e non contestato da alcun elemento scientifico di segno contrario, dunque condiviso dai periti, la sua propagazione sembrerebbe aver avuto luogo in un lasso temporale di circa 2 minuti.

Si è dunque sostenuto che l'intero evento, comprensivo del processo di distacco, propagazione e arresto, si è svolto fra le ore 16.42 e le ore 17.00 del 18 gennaio 2017.

Con riguardo all'entità del fenomeno (ricomprendendosi in tale termine la massa di neve coinvolta nel movimento, il suo volume, lo sviluppo planimetrico dell'area coinvolta dall'evento dalla nicchia di distacco alla zona di accumulo e l'energia cinetica massima della massa in movimento) si è sostenuto che l'area della valanga al momento del distacco è stata presumibilmente di circa 40.000 m², l'area di accumulo di circa a 55.000 m² e il volume di accumulo totale prossimo a 200.000 m³.

I periti hanno poi evidenziato come il percorso della valanga, a partire dalla quota di distacco compresa tra 1890 e 1760 m.s.l.m., sia stato in buona parte canalizzato all'interno del vallone che insiste sulla località di Rigopiano. Dall'apice della conoide, la morfologia del versante ha consentito al flusso valanghivo di espandersi lateralmente e di confluire sulle aree dei fabbricati dell'Hotel Rigopiano, della S.P.8 e di un vicino campeggio. Il flusso ha poi proseguito la propria corsa, arrestandosi più a valle.

A partire dall'area di distacco, la valanga ha causato gravi danni alla vegetazione (decapitazioni delle chiome, stroncature dei rami e asportazioni delle cortecce, asportazioni dei fusti e degli apparati radicali), comportato importanti modifiche topografiche e morfologiche, danni a strutture e infrastrutture ed ha distrutto quasi totalmente i fabbricati dell'Hotel Rigopiano trasportando a distanze elevate diversi detriti dell'albergo (comprese alcune auto). Si sono salvate solo alcune porzioni del fabbricato: pertinenze, locali tecnici, corpi bassi annessi al corpo principale. Per ciò che concerne il campeggio, la valanga ha danneggiato roulotte, piccoli edifici in legno ed altre infrastrutture.



Ulteriore quesito sottoposto ai periti ha avuto ad oggetto la verifica del possibile condizionamento della valanga in esame con pregressi eventi naturali che hanno interessato la zona, ivi compresi i fenomeni sismici.

Al riguardo nell'elaborato sono stati individuati gli eventi naturali che hanno interessato la zona prima dell'evento a partire dal 3/5 gennaio 2017, quando, secondo tutti i Consulenti Tecnici che si sono espressi in merito, si sarebbe accumulato uno strato inferiore del manto nevoso, sopra il quale si sarebbe poi formato uno strato debole agente come interfaccia critica del fenomeno valanghivo.

Con riguardo agli eventi meteo, i periti hanno evidenziato che dal 3 al 18 gennaio 2017 l'area in esame è stata interessata da due eventi meteorici caratterizzati da abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, avvenuti entrambi a temperature estremamente basse e in presenza di vento moderato. La prima nevicata ha avuto luogo dal 5 al 9 gennaio 2017; la seconda ha interessato l'area dal 15/16 gennaio 2017 fino almeno alla nottata del 19.01.2017.

Non è stato possibile quantificare l'entità di tali precipitazioni nevose a causa dei limiti di operatività della rete delle stazioni di rilievo del Servizio Meteomont, in occasione della nevicata del 18.01.2017.

Sulla base delle consulenze e delle informative in atti, i periti hanno concluso nel senso che:
“Nelle giornate del 16 e del 17 gennaio, che precedettero l'evento valanghivo, sul Monte Siella le condizioni meteorologiche (umidità, temperatura e vento) comportarono un accumulo di neve al suolo sul versante adriatico del Gran Sasso alla quota di 1800 m.s.l.m. che poteva ragionevolmente risultare pari a circa 3 m. Sul versante tirrenico dello stesso massiccio la misura a Campo Imperatore, alla quota di 2152 m.s.l.m., risultava di soli 60 cm. Sempre sul versante adriatico, il vento da Nord-Est e le temperature rigide nel periodo 5-16 gennaio con punte minime pari a -5°C crearono le condizioni meteo per generare uno spessore di neve più compatta, pari a circa 1 m, sulla quale nei due giorni successivi si depositò un'ulteriore coltre di neve, di circa 2 m, caratterizzata da una densità minore, variabile tra i 100 ed i 200 kg/m³. Tutti i consulenti concordano nel ritenere che in molti profili stratigrafici i due spessori risultavano separati da uno strato di neve pallottolare (denominata Graupel) di pochi centimetri e che tale strato risultasse caratterizzato da una densità di circa 100 kg/m³. È plausibile che lungo tale strato abbia avuto prevalentemente luogo lo scorrimento del manto nevoso. Pertanto l'accumulo di neve e la presenza in molti profili stratigrafici di questo strato debole risultarono senza dubbio causa predisponente dell'evento valanghivo. Questo è un fatto non contestato da alcun esperto. Per contro, tutte le valutazioni meccaniche, svolte dai consulenti, finalizzate a correlare con precisione lo spessore dello strato della coltre

all'incipiente collasso con l'istante temporale stimato di innesco della valanga sono, agli occhi degli Scriventi, poco convincenti. È infatti alquanto difficile se non impossibile, con i dati a disposizione, determinare in modo affidabile a posteriori le azioni resistenti lungo lo strato debole. I calcoli presentati dai CTPM manifestano significative incongruenze. Sono artificiosamente introdotti valori della componente coesiva pari a circa 6 volte quelli dichiarati attendibili; sono trascurate le componenti resistenti attrittive legate alla componente normale al piano di scorrimento in virtù dei valori coesivi amplificati; gli effetti del sisma sono stimati mediante l'introduzione di una forza tangenziale aggiuntiva agente parallelamente al piano di scorrimento. Questa è valutata secondo un approccio statico equivalente a partire dal valore dell'accelerazione di picco della scossa sismica di Magnitudo M_w pari a 5.5, nonostante si sia certi che l'evento valanghivo si verificò circa 135 minuti più tardi dell'ultima scossa sismica caratterizzata da una magnitudo M_w superiore a 5. Pertanto, gli Scriventi ritengono che l'indice di stabilità valutato da tutti i consulenti non sia affidabile e la ragione fisica di tale scarsa affidabilità va cercata in prima istanza nella difficoltà di stimare le forze resistenti a causa dell'eterogeneità del manto nevoso, a sua volta associata ai fenomeni di metamorfismo che non evolvono in modo uniforme lungo il versante. È plausibile che le scosse sismiche abbiano favorito la propagazione dei piani di frattura/scorrimento, per loro natura non continui in virtù dell'eterogeneità del manto nevoso, testimoniata anche dai profili stratigrafici. A causa della viscosità del comportamento meccanico della neve, tale propagazione può essersi protratta nel tempo, giustificando il succitato ritardo di circa 135 minuti (intervallo intercorso fra l'ultimo scuotimento sismico di rilevante entità - $M_w > 5$ - e l'innesco della valanga). La propagazione dei piani di frattura fu forse favorita anche dalla scossa di magnitudo 4.3 manifestatasi solo 35 minuti prima dell'evento. Va ribadito, tuttavia, che non vi è alcuna certezza in merito alla quantificazione del contributo del sisma sul processo di innesco della valanga, ma allo stesso tempo non si può escluderne l'effetto. Si può solo essere certi che, sebbene circa due ore prima dell'evento valanghivo risultassero presenti sul manto circa una decina di centimetri di neve in meno rispetto alle condizioni del manto al momento del distacco, l'effetto dell'accelerazione di picco di una scossa di magnitudo M_w pari a 5 non fu sufficiente a causare in quel preciso momento la propagazione instabile, in modo istantaneo, dei piani di frattura esistenti. Questa considerazione è in accordo con quanto sottolineato da tutti i consulenti che stimano nell'equilibrio lungo il piano di scorrimento l'effetto della scossa sismica di magnitudo $M_w=5$ inferiore al 5% (10 cm / 200 cm).

Per quanto attiene all'entità della valanga, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora

una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato un ruolo. È tuttavia possibile osservare che la dimensione trasversale ricostruita per la zona di distacco dell'evento valanghivo è contenuta all'interno del perimetro di eventi precedenti mappati durante l'esercizio di stesura della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV)". Queste dunque sono state le conclusioni cui sono pervenuti i periti in ordine ai fattori predisponenti, alle cause di innesco della valanga ed all'incidenza di eventuali elementi concomitanti su di essa; tali questioni saranno riprese nel corso della trattazione delle singole imputazioni quando si affronteranno le questioni relative ai profili del nesso di causalità e dell'elemento psicologico.

Prima ancora di analizzare le singole imputazioni e proprio al fine di operare una corretta valutazione delle condotte tenute dagli imputati, occorre a questo punto effettuare una preliminare descrizione, senza pretese di esaustività, dei principi di diritto che dovranno trovare applicazione per operare la valutazione sopra detta; in particolare si ritiene utile effettuare alcuni cenni sul nesso di causalità, con particolare riguardo ai reati omissivi impropri e quindi descrivere gli aspetti caratterizzanti l'elemento psicologico della colpa avuto particolare riguardo agli approdi giurisprudenziali formati sul punto.

Con riferimento al nesso di causalità, gli elementi normativi di riferimento sono da individuarsi negli artt. 40 e 41 del codice penale.

La norma cardine è rappresentata dall'art. 40 c.p., che al primo comma specifica che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione; al secondo comma dell'articolo viene stabilita la clausola di "equivalenza causale" tra il cagionare ed il non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire.

Tale indicazione normativa pone una prima questione in ordine alla definizione del concetto di "conseguenza"; sul punto, come è noto, per la risoluzione della questione ha trovato immediato accoglimento la teoria della causalità naturale, o della condicio sine qua non, di cui sembrano essere espressione gli artt. 40 e 41 commi 1 e 3 c.p..

Secondo tale tesi ogni causa può essere definita come l'insieme delle condizioni necessarie per la produzione di un evento e si individua attraverso un procedimento di eliminazione mentale (cd. giudizio controfattuale) in una prospettiva ex post, per effetto del quale la condotta è condizione necessaria se, eliminandola mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,

l'evento non si sarebbe verificato.

Il difetto di tale teoria è sempre stato riconosciuto nel consentire una eccessiva dilatazione dell'area delle concause rilevanti oltre che nel non individuare elementi differenziali tra causa e condizione e nel porre sullo stesso piano ogni antecedente senza elaborarne criteri di differenziazione se non attraverso un richiamo a dati che esulano dal piano fenomenico (individuandosi ad esempio rilievo selettivo al dato psicologico che attiene ad altro piano concettuale); inoltre la stessa non è in grado di fornire una risposta in caso di un fattore causale in grado di produrre l'evento verificato nelle stesse circostanze di tempo di altro elemento causale in grado anch'esso di produrre il medesimo evento.

Proprio per consentire il superamento di tali limiti, sono state percorse altre strade ed in particolare quella identificata nella cd. teoria della causalità adeguata e in quella della cd. teoria della causalità umana.


Secondo la prima teoria, il nesso di causalità va riconosciuto quando, secondo un giudizio ex ante, sulla base di massime di esperienza (*id quod plerumque accidit*) la condotta sia adeguata a determinare un evento nel senso che l'evento deve essere previsto come conseguenza normale o quantomeno probabile dell'azione.

La teoria della causalità umana parte invece dall'assunto che l'individuo possa controllare solo determinati eventi e non altri che vengono definiti eccezionali, nella ricorrenza dei quali deve escludersi il nesso di derivazione causale in quanto l'evento non appare dominabile dall'uomo. Entrambe tali ultime teorie, sebbene hanno consentito il superamento dei limiti della teoria della *condicio sine qua non*, hanno tuttavia prestato il fianco a critiche relative alla loro contaminazione con dati attinenti il profilo psicologico in quanto, proprio per evitare una eccessiva dilatazione nell'individuazione del nesso causale, hanno contemplato aspetti quali la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento che attengono all'elemento psicologico del reato.

La commistione di questioni afferenti più a tale elemento che ad un approccio oggettivo di verifica, ha fatto sì che si facesse dunque strada la cd. teoria della causalità scientifica (sussunzione sotto leggi naturali) per effetto della quale l'azione è causa dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento in cui si opera la verifica, l'evento è conseguenza certa o altamente probabile dell'azione.

Per effetto di tale teoria l'azione può dunque essere definita "*conditio sine qua non*" solo quando essa risulti tale in base a ben definite leggi di natura, dove per tali devono intendersi le cd. leggi universali, le leggi statistiche e le massime d'esperienza.

L'evoluzione della teoria in esame, anche alla luce degli interventi della giurisprudenza, ha condotto a ritenere che il dato relativo alla valutazione degli elementi caratterizzanti il nesso di



derivazione causale, operato su criteri statistici, posto che nella maggior parte dei casi sono proprio le leggi di copertura statistica, a trovare applicazione in tema di verifica del nesso causale piuttosto che leggi universali, sia da ritenere non sufficiente, dovendo accedere al criterio della cd. probabilità logico razionale del caso concreto.

È quanto emerge dalla nota sentenza cd. Franzese delle Sezioni Unite (sentenza n. 30328/02) secondo la quale l'imputazione oggettiva dell'evento è interessata non a successioni fenomeniche generali, ma alla spiegazione di quella condotta, in quanto concausa di quel particolare evento. Occorre dunque passare dalla generalizzazione della legge scientifica alla concretizzazione della prova; un nesso eziologico tra una condotta e un dato evento può dunque essere individuato anche in presenza di una bassa percentuale proveniente dall'applicazione della legge statistica, ma di converso da un'alta probabilità logico razionale relativa al caso concreto.

A tale approdo si è pervenuti attraverso il rifiuto di generalizzazioni del senso comune o massime d'esperienza, volte a compensare le difficoltà probatorie di verifica, il cui difetto è quello di condurre ad un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità.

Secondo il cennato assunto, le difficoltà di prova se per un verso non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento necessario, non consentono di pretendere una verifica che porti ad una certezza assoluta, secondo un modello di verifica deduttivo (che porterebbe in caso di mancato accertamento ad una frustrazione degli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale) occorrendo una verifica, stavolta di tipo induttivo, che comunque conduca ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale, prossimo alla certezza.

Anche nell'ambito dei reati omissivi l'accertamento della causalità può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Anche in tale contesto, secondo l'insegnamento delle SSU, affinché la verità processuale si avvicini quanto più possibile a quella storica, è necessario apprezzare le peculiarità del caso concreto, prescindendo o comunque non ritenendo decisivo il solo dato statistico astratto.

Altro elemento di assoluta rilevanza, sempre al fine di descrivere la normativa di riferimento, essenziale al fine di operare una compiuta analisi dei fatti del processo, attiene poi al concorso delle cause.

L'art. 41 c.p. al riguardo prevede che il "concorso di cause preesistenti o simultanee o



sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

L'assunto di partenza è dato dal fatto che nella generalità dei casi un evento è il frutto dell'interazione di una pluralità di fattori e dunque la norma si propone l'obiettivo di dettare i criteri giuridici per stabilire in presenza di altre cause quando l'evento sia da ricollegare ad una data condotta.

Perché le cause sopravvenute siano da sole sufficienti a determinare l'evento, è stata abbandonata l'impostazione secondo cui tale inciso andrebbe riferito all'azione od omissione che provenga da una serie causale autonoma rispetto a precedenti condotte, in quanto in tal caso l'assenza del rapporto causale discende direttamente dall'art. 40 c.p..

La causa sopravvenuta da sola sufficiente viene invece considerata quella che opera non indipendentemente, ma congiuntamente alla precedente condotta del soggetto, che resta condicio sine qua non dell'evento. Il nesso causale risulta in tal caso escluso quando la condotta è pur sempre condicio dell'evento, che però si è verificato per il sopravvenire di un fattore eccezionale che, secondo la migliore scienza ed esperienza, non è conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta. L'esistenza del nesso causale non richiede solo il nesso condizionale, ma esige inoltre un elemento di carattere negativo, ed in particolare che la verifica del risultato non sia dipesa dal concorso di fattori eccezionali.

Secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto causale non sono dunque solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, ma quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala ed imprevedibile della condotta antecedente su cui comunque vengono ad innestarsi.

Al riguardo, e la vicenda attiene nello specifico ai fatti in esame, l'elemento significativo per l'individuazione di tali concause da sole sufficienti a determinare l'evento è dato dalla possibilità dell'agente di prevenire o controllare tali fattori in quanto prevedibili e prevenibili. Solo quei fattori che siano imprevedibili e non prevenibili, secondo la migliore scienza ed esperienza, possono dunque determinare l'interruzione del nesso causale, non potendo l'agente farsene carico in quanto estranei alla sua sfera di dominio.

Sul punto occorre tuttavia precisare che al fine di scongiurare i già cennati elementi di critica alla teoria della causalità umana o adeguata, secondo cui il richiamo al concetto della prevedibilità determinerebbe uno sconfinamento sul piano soggettivo del reato, i concetti di imprevedibilità e di eccezionalità del fattore sopravvenuto vanno, secondo l'orientamento

ormai consolidato, valutati in termini oggettivi.

Il rapporto eziologico va in altre parole escluso quando la condotta penalmente rilevante, anche se si inserisce nella catena causale dipendente con altre concause, ha una esclusiva forza propria ed in particolare quando una condotta si presenti "eccentrica" rispetto alla precedente catena causale quando crea un rischio nuovo, incommensurabile e letale rispetto al rischio originario. Sempre in tema di causalità, particolare rilevanza con i fatti oggetto del presente processo, va riconosciuta ai cd. reati omissivi impropri, regolati dall'art. 40 cpv. c.p. secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Va ricordato come il reato omissivo improprio è quello che si realizza da chi viola gli speciali doveri collegati ad una posizione di garanzia e che si caratterizza per l'applicazione congiunta dalla clausola generale di equivalenza causale stabilita dall'art. 40 co. 2 c.p. con le singole disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi base di reato commissivo orientate verso la produzione di un evento lesivo, suscettibili, così, di essere convertite in corrispondenti ipotesi omissive.

In tali ipotesi l'evento materiale che non si impedisce si verifica in maniera del tutto autonoma ed indipendente dalla condotta, proprio in quanto assente del soggetto.

Secondo un'autorevole anche se ad oggi ormai abbandonata tesi, la struttura della causalità omissiva differirebbe da quella della causalità attiva, poiché mentre nei reati commissivi il nesso di causalità intercorrerebbe tra due entità reali (l'azione e l'evento), nei reati omissivi, mancando un'azione e quindi l'impiego di forze naturali, non vi sarebbe alcun rapporto diretto tra le entità azione ed evento.

Va tuttavia osservato che tale tesi risulta ormai superata da altra linea interpretativa, oggi unanimemente accolta, secondo cui non vi sarebbe alcuna differenza tra l'accertamento del nesso causale nei reati omissivi rispetto a quelli commissivi.

Per entrambe le ipotesi, infatti, la valutazione che l'interprete è chiamato ad operare si fonda sulla verifica controfattuale, volta a verificare se senza quell'azione od omissione, si sarebbe verificato l'evento; entrambi gli accertamenti si fondano peraltro sul medesimo criterio di verifica e cioè di copertura sotto leggi scientifiche.

Una precisazione è d'obbligo ed attiene al valore da attribuire ai risultati desunti dal metodo di accertamento statistico con riferimento all'accertamento del nesso di derivazione causale tra una condotta, o anche tra un'omissione, ed un dato evento.

È proprio in tale contesto che assume rilevanza il pronunciato della Cassazione sopra indicata. Un primo approdo giurisprudenziale, che sosteneva una divergenza strutturale tra il giudizio controfattuale applicabile relativo alla causalità omissiva e quella commissiva, propugnava un

minor rigore nell'accertamento dell'effettiva sussistenza del nesso causale, ritenendo che anche leggi statistiche con una bassa incidenza percentuale potessero qualificare l'omissione come causa dell'evento.

Secondo una tesi contrapposta, la prova del nesso causale dovrebbe fondarsi su identici parametri di accertamento del nesso causale nei reati di azione ed in quelli omissivi impropri, dovendosi dunque verificare l'esistenza del nesso in termini di certezza e non già di mera probabilità.

Attraverso i principi derivanti dalla già citata sentenza "Franzese", si è dunque stabilita l'assoluta omogeneità dell'accertamento nella causalità attiva ed in quella omissiva, fondandosi la valutazione su dati meramente ipotetici; in entrambe le ipotesi il giudizio controfattuale deve essere operato sulla base di leggi scientifiche di copertura che possono avere natura universale o meramente statistica ovvero in mancanza, attraverso il ricorso a generalizzate ed attendibili regole di esperienza.

A tale valutazione va tuttavia giustapposto un giudizio fondato sul dato concreto di natura induttiva, potendosi riconoscere il nesso causale quando la condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale"; in altre parole, individuata la legge scientifica di copertura, questa, secondo un modello bifasico, deve essere comparata con l'evidenza disponibile sul piano probatorio, attraverso la verifica di decorsi causali alternativi, giungendo ad un risultato in termini di "certezza giuridica".

Occorre dunque verificare, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, se ricorra una legge scientifica di copertura che consenta di ricollegare eziologicamente il tipo di omissione ad un dato evento e, là dove esistente, dovrà specificarsi se si tratti di una legge di copertura universale o solo statistica e, in tale ultima evenienza, dovrà ulteriormente verificarsi se essa abbia spiegato i propri effetti nel caso concreto, una volta esclusi i decorsi causali alternativi.

Tale principio sinteticamente esposto appare ulteriormente sviluppato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343/14 emessa nell'ambito della responsabilità per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (il cd. caso Thyssenkrupp).

In tale pronuncia si legge, *"lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del condizionale controfattuale: occorrerà quindi verificare se, qualora si fosse tenuta la condotta doverosa e diligente, il singolo evento di danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva"*.

Viene ribadito con tale pronuncia quanto già emerso dalla sentenza Franzese in tema di verifica

del nesso causale, non richiedendosi un modello di indagine fondato su strumenti di tipo deterministico e deduttivo (affidato cioè alla forza esplicativa di leggi scientifiche universali o dotate di un coefficiente probabilistico prossimo ad uno).

Secondo la Corte *".... la riflessione sull'indagine causale non può prescindere dalla considerazione delle neglette peculiarità della causalità omissiva. Qui il ragionamento si articola diversamente e dà luogo ad un'inferenza predittiva. Come si è anticipato, il giudice penale svolge tale tipo di ragionamento di carattere previsionale, anche se si rivolge al passato, quando, per restare alle problematiche eziologiche, si interroga, nell'ambito della causalità omissiva, in ordine all'evitabilità dell'evento per effetto delle condotte doverose mancate. Anche in tale ambito noi abbiamo comunque un fatto, di cui dobbiamo in primo luogo dare una spiegazione complessiva prima di interrogarci sul ruolo causale dell'omissione che ci interessa. In questa prima parte dell'indagine causale noi utilizziamo quasi sempre il modello esplicativo ipotetico sin qui esaminato. Entro il complessivo contesto fattuale così investigato dobbiamo poi inserire la condotta umana doverosa che è invece mancata: si tratta di un giudizio predittivo, di una prognosi. Noi ci interroghiamo su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta... "*

Viene inoltre aggiunto che *"... l'omissione, come si è accennato, costituisce un nulla dal punto di vista naturalistico, sicché nel giudizio controfattuale noi inseriamo una condotta astratta, idealizzata. Inoltre per prevedere ciò che sarebbe accaduto nel singolo caso oggetto del processo è di grande importanza conoscere cosa accade nei casi simili. Occorre dunque rivolgersi alle generalizzazioni formatesi a proposito del nesso causale che c'interessa, se esistenti. Qui noi utilizziamo le generalizzazioni scientifiche o esperienziali in chiave eminentemente deduttiva e, per tale ragione, è assai importante il coefficiente probabilistico (parliamo di probabilità statistica) della regolarità causale che utilizziamo. La misura di certezza o d'incertezza che caratterizza la generalizzazione utilizzata si trasferisce, infatti, dalla premessa maggiore alla conclusione del sillogismo probatorio. L'uso dello strumento deduttivo può tuttavia implicare gravi problemi, soprattutto in ambiti complessi. Infatti, spesso non disponiamo affatto di generalizzazioni affidabili ma solo di lacunose ed in qualche caso anche contraddittorie informazioni statistiche. Ma anche quando disponiamo di informazioni sufficientemente esaustive ed affidabili, esse hanno carattere molto generale e non appaiono focalizzate sui tratti della specifica vicenda oggetto del processo. Una descrizione dell'evento non priva di qualche specificità ci farà trovare di fronte all'assenza di informazioni pertinenti".*

Anche secondo tale pronuncia per operare il giudizio controfattuale, una volta verificata la copertura di leggi statistiche, occorrerà dunque far ricorso al criterio induttivo fondato sulla

base della valutazione del fatto concreto superando dunque generalizzazioni probabilistiche, proprie di un criterio inferenziale deduttivo, giungendo ad una valutazione da esprimere in termini di elevata probabilità logica.

Centrale rilevanza assume nell'ambito dei reati omissivi impropri, l'individuazione degli obblighi di garanzia.

Si è già accennato che il dato normativo che caratterizza i reati omissivi impropri è costituito dall'art. 40 cpv. c.p., il quale, nel prevedere che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", introduce la c.d. clausola di equivalenza causale con la quale si realizza una nuova fattispecie penale, data dalla confluenza dell'art. 40 cpv. c.p. con i singoli reati di parte speciale.


È evidente che tale clausola di equivalenza causale non può trovare applicazione per i delitti che si presentino a forma vincolata poiché in questi il Legislatore ha predeterminato le modalità o i mezzi con cui realizzare il fatto tipico, escludendo la rilevanza penale di ogni altra condotta potenzialmente aggressiva del bene interesse protetto. Stesso a dirsi per i reati di mano propria in quanto gli stessi presuppongono un atto positivo di carattere necessariamente personale; vanno inoltre esclusi i reati abituali che presuppongono una ripetizione nel tempo di comportamenti positivi ed infine i reati di pura condotta, rispetto ai quali non si pone l'esigenza di accertamento del nesso di causalità.

Delimitato dunque ai soli reati di evento naturalistico la categoria di reati omissivi impropri, va aggiunto che con riguardo agli elementi strutturali, gli stessi presuppongono che ricorra la c.d. situazione tipica e cioè l'insieme dei presupposti di fatto che giustificano l'intervento del garante ai fini impeditivi, non di un qualsiasi evento, ma proprio di quello che la norma penale mira ad evitare che si verifichi. In secondo luogo occorre l'omissione da parte del soggetto a cui l'azione viene invece richiesta; è infine necessario che sussista un nesso eziologico tra l'omissione e l'evento così come realizzatosi.

Il principio di equivalenza causale, previsto dall'art. 40 cpv. c.p., presuppone dunque che vi sia un soggetto su cui gravi l'obbligo giuridico di impedire l'evento. L'autore del reato omissivo improprio può essere dunque soltanto il titolare della c.d. posizione di garanzia.

Questa, che esprime le circostanze di fatto e di diritto da cui deriva l'obbligo di impedire l'evento, costituisce lo strumento selettivo delle omissioni rilevanti ai sensi dell'art. 40 cpv., non imponendo l'ordinamento un obbligo di agire in capo a chiunque ma solo nei confronti di quello sul quale sussiste tale specifica posizione soggettiva.

Al fine di individuare l'esatta portata dell'obbligo di garanzia (anche al fine di delinearne i limiti in raffronto con altre differenti posizioni giuridiche, quali l'obbligo di sorveglianza o



l'obbligo di attivazione la cui rilevanza penale ricorre solo in caso di specifica incriminazione), stante la mancata indicazione da parte del Legislatore di chiari elementi di definizione, occorre considerare la latitudine dei poteri di intervento ed in particolare dei poteri impeditivi dell'evento; in altri termini: solo chi possa disporre di una signoria fattuale sul decorso causale dell'evento tipico assume tale funzione la cui violazione consente dunque l'applicazione del disposto di cui all'art. 40 cpv. c.p..

In ossequio al principio di legalità, parte della dottrina ha ritenuto che tale obbligo di garanzia presupponga una fonte puntuale che ne preveda l'esistenza; in particolare tra le fonti rilevanti sono state individuate: la legge, penale od extrapenale, il contratto e la propria precedente attività pericolosa.

La sufficienza del mero riconoscimento formale della posizione di garanzia, a prescindere dalla effettività di poteri impeditivi dell'evento in capo all'agente, ha costituito tuttavia il punto debole di tale teoria, posto che in tal modo appare evidente il rischio di dar vita ad una responsabilità da posizione.

Peraltro riconoscendo il contratto tra le fonti si pongono problemi sul rapporto che verrebbe ad innestarsi nell'ipotesi dell'invalidità dello stesso e dunque i risvolti di tale evenienza sui profili di responsabilità penale.

A tale tesi formalistica se ne è dunque nel tempo contrapposta un'altra di natura sostanzialistico-funzionale, secondo la quale la ratio ed il fondamento della posizione di garanzia si rinvergono nella necessità di tutela rafforzata di determinati beni interessi; a rilevare in tal senso, non è dunque la fonte formale, quanto piuttosto il rapporto fattuale che si instaura tra due soggetti, di cui uno necessita di protezione in quanto incapace di autotutelarsi. Le critiche mosse a tale tesi, che si fondano sullo svilimento del principio di legalità, in quanto non sarebbero sufficientemente predeterminati i presupposti di riconoscimento di tale condizione, ha consentito l'ingresso nel sistema penale ad una tesi intermedia (formale-sostanziale).

Secondo i fautori di tale teoria non può essere sufficiente una fonte formale a costituire la posizione di garanzia, occorrendo altresì che vi sia la concreta possibilità di impedire eventi lesivi.

Se dunque il richiamo a principi costituzionali impone che la posizione di garanzia rinverga la propria fonte esclusivamente o nella legge o nel contratto, in ossequio al principio di tassatività, occorre tuttavia riconoscere una posizione di garanzia soltanto in capo a coloro che si trovano in un determinato rapporto qualificato col bene interesse da proteggere o con la fonte di pericolo da tenere sotto controllo.

Fondamentale ruolo delimitativo della posizione di garanzia viene infatti desunto dal principio di responsabilità penale personale, dovendosi evitare di accollare la verifica di un evento ad un soggetto per la semplice titolarità formale, che darebbe adito ad una responsabilità da posizione, incompatibile con l'impianto costituzionale.

Occorre dunque che il garante disponga di effettivi poteri impeditivi dell'evento che si vuole scongiurare; poteri che devono essere preesistenti alla situazione di pericolo, altrimenti il garante non potrebbe esercitare sui beni interessi a lui affidati quella sorveglianza e quel controllo in funzione preventiva. Da ultimo, occorre che il garante abbia la concreta possibilità di impedire l'evento, venendo altrimenti meno l'obbligo impeditivo.

Dal punto di vista della struttura, l'obbligo di garanzia può atteggiarsi come obbligo di protezione od obbligo di controllo.

Gli obblighi di protezione costituiscono quelle situazioni in cui il soggetto su cui grava l'obbligo è tenuto a salvaguardare specifici beni interessi da ogni fonte di pericolo esterno che li possa attingere; gli obblighi di controllo sono invece posti a carico di soggetti che devono controllare una specifica fonte di rischio che possa porre in pericolo una pluralità di beneficiari che non sono in grado di autotutelarsi autonomamente.

Vi è infine un'ulteriore categoria di posizioni di garanzia (peraltro non comunemente accettata in dottrina ed in giurisprudenza) che consiste nel potere-dovere giuridico di vigilare sull'operato di terzi al fine di impedire loro il compimento di azioni penalmente illecite.

Si è già anticipato che la posizione di garanzia deve essere individuata da una fonte di tipo formale.

Tra queste occupa un ruolo centrale, la legge extrapenale; sono da ritenersi invece escluse le fonti normative di rango secondario, quali regolamenti o atti amministrativi, che potrebbero al più specificare obblighi già posti dalla legge.

Insieme alla legge, anche il negozio giuridico è stato reputato dagli interpreti come fonte legittima della posizione di garanzia, con la precisazione, dedotta dalla concezione formale/sostanziale, secondo cui le vicende relative al negozio sottostante ed in particolare i vizi dello stesso incidono sulla posizione di garanzia a seconda della tipologia del vizio; in particolare, la nullità del negozio per violazione di norme imperative o per indeterminatezza dell'oggetto non determina la costituzione della posizione di garanzia mentre l'annullabilità del negozio produce effetti ai fini in esame sin che questi non venga annullato.

È tuttora oggetto di discussione, anche se l'orientamento maggioritario tende ad escluderlo, se la posizione di garanzia possa riconoscersi sulla base di un'assunzione volontaria da parte dell'agente (*negotiorum gestio*), ammessa secondo alcune pronunce (cfr. Cass. 25527/2007) in

ipotesi di aumento del rischio per il bene e di rinuncia a mezzi alternativi di protezione.

Le difficoltà di individuare le posizioni di garanzia trovano un aggravamento nei sistemi organizzativi complessi, dove risulta particolarmente problematica l'individuazione del garante, esigenza questa che non può non essere coordinata con il principio di responsabilità penale personale, sancito dall'art. 27, co. 1, Cost. per effetto del quale occorre rifuggire dal rischio di una responsabilità da posizione.

Sempre nell'ambito delle organizzazioni complesse si pone poi il problema del c.d. concorso di posizioni di garanzia, in quanto queste possono integrarsi tra loro. In tali ipotesi la consolidata giurisprudenza applica il principio della responsabilità per intero di ciascuno dei garanti; con la conseguenza che, pur essendo possibile che un intervento ai fini impeditivi sia eseguito da uno solo di essi, è doveroso per gli altri, tenuti alla stessa condotta, accertarsi che ciò sia concretamente accaduto (Cass. 18826/2012).

Quanto esposto vale, sia quando i garanti sono tra loro in posizione di parità, sia quando le posizioni di garanzia non siano di pari grado. In tale ultimo caso il garante, avente un potere gerarchico sull'altro titolare del potere impeditivo, deve sempre accertarsi che il subordinato abbia effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta (Cass. 38810/2005). Inoltre, secondo la giurisprudenza prevalente, se l'evento è riconducibile alla condotta esclusiva di altri garanti, il contitolare non può utilmente invocare il principio di affidamento nella correttezza dell'adempimento delle varie mansioni, quando l'altrui condotta inosservante si innesta sulla violazione di una norma cautelare in cui sia incorso proprio chi invoca il predetto principio (Cass. 43966/2009).

Il tema delle posizioni di garanzia, come si vedrà nel prosieguo, assume connotazioni di maggior complessità quando entra in contatto con la normativa sulla protezione civile, posto che la stessa, in ragione della sua struttura dinamica che la caratterizza (e ciò al fine di garantire l'efficacia in sede di intervento d'emergenza) poco si adatta alle vincolanti categorie dogmatiche del diritto penale.

Ulteriore aspetto che merita al momento un cenno, attiene ai profili strutturali della verifica al nesso di derivazione causale nei cd. reati aggravati dall'evento.

Tale categoria di delitti è caratterizzata da una fattispecie di reato-base, di solito dolosa, cui si giustappone un evento aggravatore che incide o più profondamente sulla lesione del bene-interesse tutelato già realizzatasi per effetto dell'integrazione della fattispecie base, oppure su un bene-interesse diverso, aggravando la fattispecie del reato-base, cioè offendendo un bene-interesse che nella scala di valori, anche costituzionale, occupa un rilievo maggiore.

Essendo bandite nel sistema penale forme di imputazione oggettiva, occorre che l'elemento

aggravatore sia supportato dal profilo della colpa, in termini di prevedibilità secondo una valutazione da effettuare in concreto; occorre dunque la violazione di una regola precauzionale, evidentemente diversa dalla norma penale che incrimina il reato base, ed un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell'agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.

Sempre sul piano dei principi generali, alla luce della loro incidenza sui fatti relativi alle singole imputazioni, occorre valutare, al fine della ricorrenza delle fattispecie contestate, l'elemento psicologico della colpa, dato che la maggior parte delle imputazioni viene strutturata in termini di delitto colposo.

Anche qui occorre partire dalle disposizioni codicistiche che regolano tale dato.


Ai sensi dell'art. 42 c.p. il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il delitto colposo dunque si struttura dalla composizione di un elemento negativo, di un elemento oggettivo e di uno soggettivo.

L'elemento negativo consiste nella non volizione dell'evento; nella colpa manca infatti la volontà di realizzare l'evento, in caso di reato d'evento, o di ogni altro elemento costitutivo del fatto tipico in ipotesi di reato di mera condotta.

L'elemento oggettivo attiene alla violazione di regole cautelari di condotta predisposte dall'ordinamento proprio al fine di evitare la causazione dell'evento di reato; è proprio la violazione della norma cautelare che caratterizza il dato della colpa, secondo una caratterizzazione "normativa", in quanto la colpa si identifica dal contrasto tra la condotta effettivamente tenuta dall'imputato e quella rispettosa della regola cautelare che avrebbe dovuto essere tenuta.

Tale aspetto assume particolare rilievo in quanto, al fine di ritenere integrato l'elemento psicologico in esame, occorre che l'agente, attraverso la violazione della regola cautelare, cagioni proprio l'evento che la stessa voleva prevenire; quando invece si realizzi un evento diverso, rispetto a quello che le regole cautelari volevano prevenire, l'inosservanza di queste non potrà comunque essere addebitata all'autore.



La verifica della causalità della condotta non esaurisce il percorso interpretativo del giudice, dovendo questi ulteriormente verificare se la violazione della regola cautelare abbia contribuito a cagionare l'evento in concreto verificatosi, posto che l'art. 43 c.p. collega l'evento alla violazione della regola cautelare, scritta o generata da fonte sociale.

La verifica da compiere è diretta, dunque, a verificare se l'evento dannoso cagionato sia quello per evitare il quale è posta la regola cautelare (c.d. concretizzazione del rischio), per cui deve escludersi la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro tipico di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, pur se l'evento è causalmente collegato alla condotta.

La concretizzazione del rischio va valutata con un giudizio ex post, ad evento avvenuto, giacché si tratta di valutare se quest'ultimo rientri tra quelli presi in considerazione dalla regola precauzionale violata. Per poter addebitare un evento dannoso a titolo di colpa ad un soggetto, è dunque necessario che la regola cautelare violata sia quella che mirava ad evitare proprio l'evento che si è verificato (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. IV, sent. n.13714 del 16/11/2021).

L'art. 43 c.p., individua due tipi di colpa: la colpa specifica e la colpa generica, laddove la colpa specifica presuppone l'esistenza di regole cautelari scritte destinate a categorie specifiche di soggetti, in ragione dell'attività esercitata da questi; mentre, la colpa generica presuppone regole di condotta non scritte quali la diligenza, la prudenza e la perizia.

Ultimo requisito della colpa attiene all'elemento soggettivo, che consiste nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte dell'agente, sulla base della migliore scienza ed esperienza del momento storico, nel settore specifico di riferimento secondo il parametro dell'agente-modello e, quindi, dell'homo ejusdem professionis et condicionis.

Occorre dunque valutare, in base al caso concreto e alla specifica attività posta in essere dall'agente, se questi potesse, osservando le regole cautelari all'uopo predisposte, evitare l'evento cagionato.

Particolare rilevanza assume l'analisi della colpa nell'ambito dei reati omissivi.

Si è già anticipato sulle caratteristiche di tali reati; quello che ora va precisato attiene al profilo della prevedibilità/prevenibilità dell'evento che la norma intende scongiurare, dovendosi dunque introdurre l'aspetto relativo al concetto dell'agente modello, parametro questo a cui si è fatto ampio riferimento nelle fasi processuali, a cui tale giudizio viene rimesso.

Secondo l'evoluzione dottrina e giurisprudenziale, i parametri di riferimento dell'agente modello sono stati individuati di volta in volta nell'uomo medio (il tradizionale bonus pater familias), nell'homo ejusdem professionis et condicionis, e nella migliore scienza ed

esperienza.

Superato il modello dell'agente concreto (in quanto lo stesso consente di giustificare ogni azione colposa, non essendo esigibile un comportamento diverso da quello concretamente tenuto con conseguente rinuncia alle esigenze di prevenzione in tema di responsabilità colposa), si è ancorato il giudizio di prevedibilità dell'evento alla figura del bonus pater familias ritenendo in tal modo di bilanciare il principio di colpevolezza con quello della tutela dei beni giuridici.

Tale parametro attiene ad una condizione comune alla maggior parte delle persone e dove si ritiene non potersi pretendere un grado di diligenza ad esso superiore in quanto ciò determinerebbe la paralisi di ogni attività umana.

Al fine di superare le critiche che tale impostazione hanno attratto (per lo più legate al fatto che tale sistema non tiene conto della esigenza di fronteggiare i pericoli che il progresso delle scienze comporta per i quali si impone un'attenzione particolare in alcuni settori legati al progresso scientifico e dove è assai elevato il pericolo di lesione di beni che entrano in gioco), si è passati da un punto di vista unico e indifferenziato di agente modello ad un parametro che varia a seconda del tipo di attività svolta e, quindi, a seconda della natura del pericolo affrontato nella situazione concreta.

Si è dunque fatto riferimento all'esponente medio della cerchia di persone che per professione, per consuetudine, o per altra contingenza svolgono una determinata attività o si trovano ad affrontare un determinato tipo di pericoli.

Anche tale soluzione legata ad una misura media, sia pur differenziata in base alla situazione di pericolo affrontata, è stata tuttavia criticata; essa non tiene infatti conto né del fatto che la misura media costituisce un parametro di difficile individuazione, ma soprattutto del fatto che tale "media" è indifferente alle istanze solidaristiche cui è ispirato il nostro ordinamento, per le quali si tende ad un continuo aggiornamento e miglioramento delle modalità comportamentali che consentano di prevenire le offese ai beni giuridici.

Si è dunque passati ad un modello, sempre calato in un determinato settore, non più medio ma fornito della miglior scienza ed esperienza di quel settore.

Anche tale impostazione non ha tuttavia superato alcune fondate critiche legate al fatto che una tale pretesa comporterebbe la paralisi di pressoché ogni attività umana rischiosa in quanto il parametro della prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dal punto di vista del miglior esponente della cerchia di persone che svolgono quella attività, comporta inevitabilmente che coloro che si trovano al di sotto di tale livello, per evitare il rimprovero per colpa, dovrebbero astenersi dal compimento di qualsiasi attività minimamente rischiosa.

Altro aspetto critico consiste nel fatto che in tal modo verrebbe snaturato il profilo della colpa in quanto l'agente sarebbe chiamato a rispondere per non aver previsto e o per non aver evitato un evento la cui prevedibilità ed evitabilità erano al di fuori delle sue capacità personali.

Per superare dunque tali critiche si è pervenuti, secondo la cd. teoria della doppia misura, ad una figura di agente modello da intendersi quale esponente coscienzioso ed avveduto nell'ambito del settore in cui viene ad operare e nel quale vengono in rilievo sia le caratteristiche dell'agente concreto al fine di verificare se questi si sia uniformato e potesse uniformarsi al comportamento richiesto sulla base del settore e delle specificità del caso concreto con l'aggiunta delle concrete conoscenze da parte dell'agente concreto, posto che rileva sul punto non solo il conoscibile, ma anche il concretamente ed attualmente conosciuto.

Si è già fatto cenno alla circostanza che, in ragione del fatto che in tutti i reati omissivi viene in rilievo una posizione di garanzia che si radica sull'esigenza di assicurare un controllo assiduo su fonti di pericolo o di esplicitare una attività di protezione su beni o soggetti particolarmente esposti al pericolo di offesa, la posizione di garanzia richiede l'attivazione di tutta una serie di poteri che hanno una funzione essenzialmente cautelare.

Sulla scorta di tali considerazioni, parte della dottrina sostiene che posizione di garanzia e colpa costituirebbero un dato omogeneo (simul stabunt, simul cadent), ovvero che laddove non venga adeguatamente esercitata la gamma di poteri di natura cautelare che sono riconducibili alla posizione di garanzia, il garante sia automaticamente in colpa; dunque la posizione di garanzia assolverebbe ad una funzione essenzialmente protettiva, di controllo, di vigilanza, di prevenzione, dove, quando la predisposizione degli strumenti necessari a prevenire o neutralizzare i pericoli che sono connessi a certe fonti, ovvero il pericolo all'esposizione al rischio di certi soggetti o beni, non sia stata attivata (come prescrivono le norme specifiche o come è richiesto dalla situazione del caso concreto), allora sarebbe di per sé configurabile una fattispecie colposa in capo al garante che abbia omissso tale attivazione.

È appena il caso di ricordare come tale impostazione evoca in realtà un concetto, bandito nel diritto penale, di presunzione della colpa; ritenere l'equivalenza tra colpa e posizione di garanzia, significa introdurre una vera e propria responsabilità di posizione e dunque una vera e propria imputazione oggettiva.

Proprio al fine di evitare ciò, si sostiene che occorra verificare in capo all'agente la concreta ed effettiva possibilità di attivare i poteri di intervento, e soprattutto della loro idoneità in concreto a realizzare il risultato impeditivo. La posizione di garanzia va dunque calata nel contesto concreto al fine di escludere l'imputazione oggettiva della colpa.

Individuato in tal modo l'agente modello occorre poi precisare i limiti entro i quali questi sia

chiamato ad operare il giudizio sulla prevedibilità dell'evento da scongiurare, e, tenuto conto del fatto che tale valutazione si fonda su canoni predittivi, quali siano i parametri in base ai quali sia consentito e dunque imposto un tale giudizio di prognosi.

Sul punto la giurisprudenza (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. IV, 13/11/2019 sent. n.29439), specie in tema di condotte o per lo più omissioni connesse a situazioni di calamità naturali ha dettato alcuni punti fermi in grado di determinare criteri di massima, da calarsi evidentemente nel caso concreto, che sorreggono tale percorso argomentativo.

Una primo punto fermo si è avuto con la sentenza emessa dalla Sez. 4 della Corte di Cassazione n. 4675 del 17.5.2006 secondo la quale, in tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacchè non può essere addebitato all'agente modello (l'homo eiusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva, dovendosi comunque presupporre l'obbligo in capo all'agente di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

Con la sentenza emessa a seguito del disastro di Sarno (sent. n. 16761 del 3.5.2010), sono stati puntualizzati i parametri per l'individuazione delle posizioni di garanzia secondo i principi espressi dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Con tale pronuncia, sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite n. 30328 del 10.07.2002, Franzese, si è stabilito che l'accertamento della causalità tra l'omissione e l'evento va compiuto in termini di "elevata credibilità razionale", nel senso che l'ipotesi scientifica deve avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse ed ha statuito che l'addebito soggettivo dell'evento richiede che lo stesso sia non solo prevedibile, ma anche evitabile dall'agente con l'adozione di idonee regole cautelari.

In merito alla prevedibilità, la cennata pronuncia (che peraltro ha ribaltato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano affermato che per la straordinaria violenza del fenomeno calamitoso e l'assenza di studi scientifici capaci di prevederne il decorso, non era possibile formulare previsioni sulle conseguenze e ritenere individuabile il mezzo necessario ad evitare l'evento) ha precisato che la natura del giudizio di prevedibilità impone, specie in mancanza di parametri dotati di un ragionevole livello di certezza, all'agente modello di non escludere che, in futuro, l'evento, già verificatosi in passato possa avere conseguenze più gravi.

I principi espressi da tale sentenza consentono di fronteggiare *“le conseguenze più gravi di un fenomeno ricorrente; non quello che si adagia su esperienze precedenti senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità”* aggiungendo che *“è proprio la natura ricorrente del fenomeno che impone un obbligo di maggior diligenza nell'affrontare la situazione”*.

Dunque *“se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali - in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili - la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore, proprio perchè non si possono escludere, con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi”*.

Ulteriore fondamentale passaggio si è avuto con la pronuncia emessa in ordine al crollo della scuola di San Giovanni di Puglia in occasione del terremoto del Molise del 2002 (Cassazione penale sez. IV, 27.01.2010 sent. n.24732).

In tale sentenza, oltre a ribadirsi il principio che, in tema di causalità, un evento naturale non costituisce di per sè causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e non può essere considerato come evento eccezionale ed imprevedibile quando si verifichi in zone già qualificate ad elevato rischio di ripetizione dello stesso, ha affrontato la questione sul rapporto tra prova scientifica e libero convincimento del giudice nell'applicazione del criterio della *“probabilità logica”* nell'accertamento causale.

Il primo principio espresso in tale pronuncia è che la regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, almeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere invocata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i quali si è rimasti al livello del *“sospetto”* che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) - e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi.

Il secondo principio espresso attiene al fatto che, in tema di responsabilità colposa, ai fini dell'individuazione della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta dell'agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo necessario pervenire all'identificazione del modello

comportamentale che - secondo le diverse fonti previste dall'art. 43 c.p.- è funzionale alla prevenzione dell'evento pregiudizievole. In assenza di simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti; ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperienziale o tecnico-scientifica (colpa generica).

Con la sentenza emessa n. 12478/16 emessa dalla IV Sezione della Corte di Cassazione il 19.11.15 sul terremoto di L'Aquila del 2009 si è ulteriormente puntualizzato il carattere modale che devono assumere le regole cautelari le quali non possono limitarsi ad attribuire compiti ma devono per l'appunto individuare le modalità del loro assolvimento.

Sempre con riguardo agli aspetti relativi alla prevedibilità dell'evento, il principio espresso dalla citata sentenza n. 16761/10 dunque postula che tale giudizio debba presupporre che fenomeni ricorrenti e già realizzatisi in passato possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già oggetto di osservazione secondo canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità ex ante.

Occorre dunque tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, valutando altresì se possa essere esclusa, in termini di ragionevole prevedibilità ovvero di plausibilità razionale, la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi.

L'agente modello, quindi, non può dunque adagiarsi su precedenti esperienze senza che esistano elementi di conoscenza che consentano di escludere che i fenomeni possano avere carattere di maggiore gravità.

L'ipotesi futura, in termini di verifica di eventi dotati di maggior rilevanza va comunque effettuata sempre tenendo conto di un giudizio di ragionevolezza e dunque se è lecito ed anzi doveroso prospettare una maggior estensione di un fenomeno rispetto a quello verificatosi in passato, non può imporsi una valutazione in termini di eccessiva dilatazione dello stesso.

La Corte sul punto ha rilevato, a titolo esemplificativo, che se il principio di ragionevolezza è rispettato quando si può ipotizzare che una frequente esondazione di un torrente possa interessare aree più ampie di quelle interessate in passato, non così quando occorrerebbe ipotizzare che lo stesso coinvolga l'intera città. Oppure quando un fenomeno che in passato ha provocato solo lievi smottamenti della strada è ragionevole ipotizzare che in futuro possa provocare una più ampia frana ma non preconizzare il venir giù dell'intera montagna.

Una volta definito il parametro della prevedibilità, sia pure con evidenti margini di approssimazione, non potendosi confinare entro ristretti e definiti ambiti valutazione quale quelle in argomento, l'ulteriore elemento da considerare, in tema di reati colposi è quello della



evitabilità, da definirsi come la possibilità di diminuire l'esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale.

È evidente infatti che soltanto quegli eventi che rientrino nella sfera dei poteri dell'agente e dunque che possano essere evitati attraverso un comportamento doverosamente tenuto, assumono rilevanza al riguardo, non essendo invece addebitabile per colpa una condotta a carico di un soggetto quando, pur dimostrata la violazione della regola cautelare a lui imposta, l'evento non sarebbe stato comunque evitato.

Si è già anticipato che i principi generali e dunque la verifica della colpa, devono trovare una maggior puntualizzazione nelle cd. attività complesse dovendosi coordinare con altri principi, anch'essi immanenti nel sistema, quali quello dell'autoresponsabilità e dell'affidamento.

Il problema si diversifica con riferimento al tema della cooperazione colposa (art. 113 c.p.), discorso, questo, che il Legislatore pone in termini ampi e generici, richiedendosi in capo a ciascun soggetto la mancanza della consapevolezza di offrire un contributo alla realizzazione di un certo risultato lesivo, di un accordo o un programma volto a realizzare l'evento, quanto una consapevolezza di arrecare, con il proprio comportamento, un contributo che, innestandosi su una situazione di pericolo, in realtà può lasciar prevedere la verificazione di un certo evento lesivo. Qui il contributo non può mai riguardare la verificazione dell'evento (vertendosi in tal caso in ipotesi di concorso doloso) ma solo la condotta altrui che, sotto il profilo psicologico, va valutata in termini di rischio creato, cioè di violazione di regole cautelari di condotta.

La questione che si pone in tale ambito attiene al tipo di verifica da effettuare: se cioè ciascuna delle condotte che cooperano alla realizzazione del risultato lesivo debba essere valutata con esclusivo riguardo al contributo eziologico apportato alla verificazione di una situazione di pericolo dovuta alla violazione di regole cautelari, oppure se accanto a tale contributo eziologico, rilevi anche quello psichico della colpa in capo a ciascuno fra coloro che cooperano alla violazione della norma cautelare.

Sulla base della lettura dell'art. 113 c.p. si ritiene che sia sufficiente il contributo eziologico per configurare la cooperazione, senza che ciascuno di questi contributi sia necessariamente connotato da colpa, purché, però, si tratti di un contributo volontario e consapevole quanto al suo innesto sul contributo degli altri.

La questione introduce la natura sistematica dell'art. 113 c.p. da interpretarsi come norma, unitamente ad altre disposizioni codicistiche con funzione costitutiva di fattispecie incriminatrici e dunque come tale in grado di assorbire anche contributi atipici; l'accoglimento di tale impostazione consente dunque di ritenere che non occorre che tutti i contributi eziologicamente idonei a determinare un evento siano di per sé connotati da colpa, bastando

invece che si tratti di contributi materiali eziologicamente collegati ad una condotta di per sé violativa della regola cautelare.

Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p. consente dunque di ipotizzare condotte penalmente rilevanti anche con riferimento a quei soggetti che non rivestano una posizione di garanzia, laddove però operino in modo da far sorgere o rafforzare il proposito del garante di non attivare certi strumenti cautelari, idonei a scongiurare la verifica di specifici risultati lesivi.

Si è già fatto cenno al dato della cd. concretizzazione del rischio, in base al quale la violazione della regola cautelare scritta implica responsabilità colposa, non per qualsivoglia evento determinatosi, ma solo in relazione a quelli riconducibili al tipo che con la formulazione della stessa si è inteso prevenire.

Va dunque ribadito, stavolta con riguardo ai risvolti nell'ambito dell'elemento psicologico, che la responsabilità colposa debba essere limitata solo a quegli eventi lesivi del bene giuridico protetto che la regola cautelare, specificamente violata, mirava ad evitare e che rientrano, pertanto, nell'ambito dello scopo di protezione della stessa; principio questo desumibile dalla definizione del delitto colposo fornita dall'art. 43 c.p., laddove, nell'individuare i criteri dell'imputazione colposa, richiede che l'evento si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nel richiedere che l'evento si verifichi a causa di negligenza imprudenza o perizia o violazioni di legge, la norma esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, l'accertamento della materializzazione della negligenza stessa nell'evento concretamente verificatosi. Diversamente opinando, si finirebbe per punire l'agente nonostante la violazione della regola di diligenza, che qualifica come negligente, imprudente o imperita la condotta, si sia rivelata priva di rilievo nella produzione dell'evento stesso, diverso da quello che la norma precauzionale specificamente trasgredita mirava a prevenire.

Va dunque esclusa la responsabilità penale per quegli eventi estranei alla funzione precauzionale della norma violata, ancorché obiettivamente cagionati dalla condotta inosservante.

Il criterio della concretizzazione del rischio, quindi, costituisce uno dei criteri di collegamento tra colpa ed evento, necessario ad affrancare la responsabilità colposa dal principio del "versari in re illicita respondit etiam pro casu".

È quanto rimarcato dalla sentenza n. 37606 emessa dalla Cass. pen., sez. IV il 12 ottobre 2007, secondo cui la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a

prevenire.

Il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa va compiuto alla stregua dei canoni di prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verifica di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio.

Una volta appurato il criterio della concretizzazione del rischio occorre valutare il comportamento alternativo lecito; se dunque l'evento si sarebbe verificato ugualmente, deve escludersi la responsabilità colposa, posto che la condotta diligente, ad un accertamento a posteriori, non appare idonea a contrastare il tipo di pericoli alla cui prevenzione era preposta la regola cautelare, risultando così neutrale rispetto alla sua causazione.

Solo se l'evento materialmente cagionato dalla condotta di trasgressione della regola cautelare costituisce la realizzazione del pericolo che la regola cautelare violata mirava ad evitare, deve chiedersi (applicando il criterio del c.d. comportamento alternativo lecito) se l'osservanza di detta regola avrebbe impedito, nel caso concreto, la verifica dell'evento.

Se invece, in applicazione del criterio della concretizzazione del rischio emerge che l'evento causato è diverso da quello per la cui prevenzione la regola di diligenza, prudenza o perizia è stata posta, la responsabilità colposa è già a monte esclusa, sicché del tutto superflua si presenterebbe la verifica dell'evitabilità dell'evento mediante il comportamento alternativo lecito.

Proprio in materia di regola cautelare di condotta e di prevedibilità dell'evento occorre a questo punto soffermarsi sul tema, assai diffusamente trattato nel corso delle indagini e negli elaborati di parte, dell'incidenza da attribuire alle scosse sismiche sulla valanga.

I periti, che così come per ogni altra questione da loro trattata hanno analiticamente tenuto conto delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti di parte, hanno descritto gli eventi sismici ed in particolare la sequenza temporale che ha interessato la zona dell'Abruzzo antecedente la valanga, evidenziando che, secondo l'assunto dei consulenti del PM, alcun ruolo in merito a questa sarebbe da assegnare al sisma sia con riguardo le cause di innesco e sia con riguardo all'entità del fenomeno in sé.

I consulenti del PM, Prof. Ing. Bernardino Chiaia, Dott. Geol. Igor Chiambretti e dott. Ing. Barbara Frigo, hanno infatti rilevato sul punto che “ ... lungo il piano di scorrimento la componente tangenziale dovuta al sisma è assunta pari all'accelerazione di picco moltiplicata per la massa di neve accumulata, trascurando la deformabilità del manto nevoso. In queste

condizioni, il confronto con gli incrementi degli sforzi tangenziali agenti, dovuti alla precipitazione nevosa e al vento permette di trascurarne gli effetti” inoltre il lasso temporale fra l’evento e l’ultima scossa sismica (140 minuti circa rispetto alla scossa di magnitudo $M_w=5.0$ e 35 minuti circa rispetto alla scossa di magnitudo $M_w=4.3$ – si veda tabella in nota) risulta molto superiore al tempo di propagazione dell’onda sismica. Oltre a ciò è stata considerata la distanza tra l’epicentro dell’evento sismico e la località sede dell’evento catastrofico”.

I consulenti di parte Nevini, Piacentini e Sciarra non hanno attribuito alcun ruolo causale al terremoto, sia sull’innescò dell’evento valanghivo sia sulla sua entità. E ciò tenuto conto delle accelerazioni indotte dalle scosse sismiche e della propagazione dei piani fratturati; si è esclusa l’incidenza delle scosse sismiche in quanto la viscosità della neve sarebbe giustificata dalla progressiva propagazione degli stessi, dando luogo ad un fenomeno di instabilità differito nel tempo (rottura progressiva).

Anche il consulente Adamoli è giunto alle medesime conclusioni dichiarando *“L’evento valanghivo...ha avuto sicuramente carattere di eccezionalità per la concomitante presenza di un imponente accumulo nevoso (spessore di oltre 3 mt.) su un versante con pendenza media di 32° e dello sciame sismico (10 eventi con magnitudo momento M_w variabile da 4.0 a 5.5 in poco meno di 6 ore). E’ molto probabile...che la valanga di neve umida pesante...sia stata innescata dalle scosse di terremoto che hanno progressivamente destabilizzato tutto lo spessore dell’accumulo nevoso già al limite dell’equilibrio...”*.

Tali conclusioni non sono state invece condivise dai periti i quali, in ragione della riscontrata significativa eterogeneità del manto nevoso, ritenendo plausibile che lo strato debole non fosse presente sull’intera superficie di innescò della valanga e che le scosse sismiche possano avere contribuito alla propagazione delle superfici di scorrimento anche in tempi traslati in virtù della viscosità del manto nevoso, hanno concluso nel senso di non poter in alcun modo escludere l’influenza dello sciame sismico, ed in particolare delle scosse sismiche manifestatesi nella stessa giornata dell’evento valanghivo, sull’innescò dello stesso (*“... non vi è alcuna certezza in merito alla quantificazione del contributo del sisma sul processo di innescò della valanga, ma allo stesso tempo non si può escluderne l’effetto”*).

Anche per quanto attiene all’entità della valanga, non potendosi escludere a priori la propagazione di piani fratturati non solo lungo l’inclinazione di massima pendenza del pendio, ma anche trasversalmente a tale linea, non è possibile escludere un’incidenza dell’evento sismico sull’entità della valanga.

Ebbene, ritiene il giudice che tale contrasto tra conclusioni tecniche non assuma comunque

rilevanza nel caso in esame.

Si è già detto che, secondo i parametri ormai accolti in dottrina ed in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione penale sez. IV, 26.04.2022, n.30398), in materia di colpa *“la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.”*.

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta infatti, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che tale regola violata mirava a prevenire, della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

Requisito necessario affinché dunque la violazione della regola cautelare di condotta, che si rimprovera al soggetto agente e che qualifica la condotta da questi posta in essere come colposa, possa essere considerata causa dell'evento lesivo verificatosi, è quello della concretizzazione del rischio o dello scopo di protezione della norma, dovendosi dunque verificare la sussistenza dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la regola stessa mirava a scongiurare.

La responsabilità colposa, come più volte considerato, non si estende dunque a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma ma è limitata agli specifici risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità ed evitabilità nella individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo soggettivo della colpa.

Nel caso di specie, al fine di stabilire un ruolo causale al terremoto, di fondamentale rilevanza è l'individuazione della norma cautelare di condotta che si intende violata ed il rischio che questa intendesse scongiurare.

Ebbene, dalla semplice lettura delle imputazioni formulate dal PM a carico degli imputati, viene evidentemente in rilievo la violazione di norme cautelari la cui funzione era quella di evitare o comunque ridurre nell'area possibili effetti conseguenti ad un evento valanghivo.

Ai capi 1) e 2) con riguardo alle condotte tenute dai dirigenti della Regione viene infatti in rilievo la violazione della L.R. 47/92 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanghe); ai capi 3) e 4) a carico degli organi dell'amministrazione comunale si fa riferimento alla mancata adozione di un Piano Regolatore Generale nel Comune di Farindola che avrebbe

individuato un sito esposto a forte pericolo di valanghe, all'adozione di un Piano di Emergenza Comunale silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune; al capo 6) viene in rilievo il pericolo valanghe della zona; al capo 13) viene in rilievo a carico del Personale della Provincia la sottovalutazione del rischio valanghivo; ai capi 14) e 15) a carico della Prefettura viene in rilievo la violazione delle norme in tema di soccorsi da innevamento derivanti da un fenomeno valanghivo.

Dunque appare evidente come a tale specifico evento fossero dirette le norme cautelari, che si assume siano state violate dagli imputati.

Da ciò ne deriva che sono gli effetti legati a possibili valanghe che il legislatore intendeva evitare, qualunque ne sia l'origine, avendo il Legislatore previsto una tutela all'incolumità pubblica e privata da pericoli da valanga, a prescindere da possibili cause scatenanti la cui natura non viene dunque in rilievo.

Che la valanga fosse originata, per come rilevato in termini astratti dai periti, da una detonazione ovvero da uno sciatore che percorrendo un fuoripista avesse determinato la rottura del manto con conseguente scivolamento di lastre nevose, o ad altri ipotizzabili eventi, tra cui può dunque ricomprendersi anche uno sciame sismico, non va attribuito alcun ruolo, trattandosi di fenomeni irrilevanti ed ininfluenti rispetto alla tutela che il legislatore intende apprestare che, si ribadisce, sono gli effetti dannosi per l'incolumità pubblica e privata derivanti da fenomeni valanghivi qualunque sia la loro origine.

Il tema della prevedibilità non può dunque nella specie afferire al terremoto, al quale, contrariamente da quanto assunto dalle difese, non potrebbe peraltro attribuirsi carattere di eccezionalità ed imprevedibilità in una zona qualificata a rischio, quale quella in esame (cfr. Cass. Sez. IV sent. n. 2536 del 23.10.2015) dovendosi dunque considerare, sotto il profilo della prevedibilità e della prevenibilità la sola valanga e non le cause che ne hanno comportato la verifica.

Venendo a questo punto trattare delle singole imputazioni, sulla base dei principi sopra detti, ritiene il giudice di non poter pervenire ad un'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati descritti ai capi 1) e 2) della rubrica.

In tali editti accusatori viene in rilievo la condotta tenuta dai responsabili dell'Ente Regione in ordine alla mancata predisposizione della piattaforma normativa che avrebbe dovuto costituire il presupposto per impedire la costruzione ed i successivi lavori di ampliamento dell'Hotel

Rigopiano che a loro volta costituiscono antecedenti causalmente ricollegabili al decesso ed alle lesioni delle persone presenti nella struttura al momento dell'impatto della valanga.

Al capo 1) si contesta in particolare agli imputati CP, VC, PER, EAV, GC e BSM nelle qualità dagli stessi rivestite nell'ambito della Regione Abruzzo, il reato di disastro colposo per aver contribuito in termini omissivi alla mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo da valanga (C.L.P.V.) prevista dalla legge regionale 47/92 per un'area ricomprendente la località di Rigopiano, che, se emanata avrebbe evidenziato la pericolosità del Comune di Farindola quale sito esposto al pericolo valanghe, consentendo solo in tal modo che le opere già realizzate dell'Hotel Rigopiano venissero segnalate dal sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della L. 47/1992, al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.) che, a sua volta, avrebbe emanato prescrizioni volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, disponendo l'immediata sospensione di ogni utilizzo nella stagione invernale ovvero predisponendo idonei interventi di difesa anti valanghiva ovvero un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato; situazioni queste che avrebbero evitato dunque il crollo della struttura alberghiera determinato da una valanga di enormi proporzioni originata dal distacco di una rilevante massa nevosa.

Ai fini di una compiuta descrizione della vicenda, con specifico riferimento al coinvolgimento dell'Ente Regione in tema di rischi valanghivi, alla luce della documentazione in atti pienamente utilizzabile ai fini della decisione, occorre ripercorrere l'iter normativo ed amministrativo seguito dall'Ente.

Nel mese di luglio dell'anno 1992, la Regione Abruzzo ha emanato la L.R. 18 giugno 1992, n. 47 "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga" che prevedeva a carico della stessa Amministrazione regionale l'emanazione di una "Carta di localizzazione dei pericoli da valanga" (CLPV) su aree che presentassero pericoli potenziali di caduta di valanghe. Ai sensi dell'art. 3 della disposizione normativa richiamata, l'amministrazione regionale, attraverso il proprio Servizio per la Protezione civile, in collaborazione con l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Ispettorati dipartimentali provinciali, le strutture territoriali dello Stato, i Servizi del Genio civile e le Comunità montane, era chiamata ad elaborare tale carta il cui scopo era quello di individuare "...la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base di parametri predeterminati..."; la cennata disposizione normativa aveva istituito uno specifico Comitato tecnico regionale per lo studio



della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.) con il compito di occuparsi di tale specifico incumbente.

Successivamente alla sua approvazione, la CLPV avrebbe dovuto essere inviata a ciascun Comune interessato “come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili”.

Tale momento assumeva particolare rilevanza in quanto con la notificazione della CLPV, sarebbe derivata l'applicazione delle misure di salvaguardia ex. L.R. 12 aprile 1983, n. 18 che prevedono, tra l'altro, che nelle aree considerate soggette a pericolo di valanghe fino all'espletamento di ulteriori procedure di approfondimento “è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità”.

L'emanazione della CLPV, sulla base della richiamata disposizione normativa, è peraltro prevista come un segmento di un più complesso iter amministrativo; per come tale carta è stata concepita (in scala 1:25.000) e vista l'estensione dell'area di riferimento in termini sovracomunali, e dunque per la funzione assegnatale, è previsto all'art. 5 un ulteriore passaggio e cioè che la stessa Regione debba provvedere alla redazione di successive “Carte dei Rischi Locali di Valanga” (CRLV), con specificazione delle aree, con individuazione di elementi chiave per la valutazione del rischio attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) con determinazione del livello di pericolosità e dei rischi relativi.

Anche per l'elaborazione della CRLV la legge prescrive la medesima procedura della CLPV e dunque è previsto che la stessa venga approvata dalla Regione che, su parere del CO.RE.NE.VA., stabilisce i livelli di priorità nell'esame delle aree, gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area, il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio ed i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo. La determinazione è adottata dalla Giunta e, anche in questo caso, notificata ai Comuni interessati.

Occorre preliminarmente considerare che alla CLPV viene assegnata una funzione puramente conoscitiva; ciò emerge dalla normativa nazionale che regola il settore del rischio valanghe; la Direttiva PCM del 12 Agosto 2019 all'art. 1, comma 1 prescrive infatti che “I Catasti, le Monografie e le CLPV non sono strumenti di valutazione della pericolosità riferibile a eventi valanghivi futuri e non ne rappresentano la possibile estensione, frequenza o intensità”; scopo della CLPV è dunque quello di “.. rappresentare una sintesi dei fatti conosciuti alla data della

sua pubblicazione e non contiene alcuna previsione dei limiti che le valanghe in futuro potranno raggiungere.

Funzione preventiva che invece la norma di riferimento assegna ai PZEV (Piano Zone Esposte a Valanga).

Il comma 1 dell'art 5, L.R. 47/92 in tema di CRLV prevede infatti che: *“Le aree ricomprese nella “Carta dei pericoli da valanga” di cui all'art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la “Carta dei rischi locali di valanga” con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi”.*

Deve poi notarsi come secondo gli schemi adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome dell'arco alpino italiano e dell'Appennino che aderiscono all'A.I.NE.VA., le mappe del rischio di valanghe sono di fatto costituite proprio dalle mappe di Piano Zone Esposte a Valanga (PZEV) a cui viene dunque assegnato valore prescrittivo.

Al riguardo appare utile riportare quanto indicato dai consulenti di parte Nevini, Piacentini e Sciarra con riguardo agli strumenti di pianificazione ed alle valanghe secondo la normativa di riferimento; gli stessi consulenti hanno infatti evidenziato come: *“Per la realizzazione della Carta dei rischi locali di valanga (art. 5 della L.R. 47/1992), partendo dalla C.L.P.V., andranno selezionate quelle aree che creano un rischio per la Comunità in quanto interessanti centri abitati, strade, infrastrutture e quant'altro. Tali aree, seguendo la LR 47/92 saranno catalogate in “aree a rischio di prima categoria”, per le quali il rischio è permanente e non eliminabile, ed “aree a rischio di seconda categoria”, per le quali il rischio può essere eliminato o ridotto con la messa in atto di adeguati interventi di difesa. Per ogni sito valanghivo di seconda categoria andrà valutato il grado di rischio in funzione dello spessore del manto instabile di neve. Sarà quindi necessaria la raccolta di dati nivometrici dalle stazioni nivologiche presenti sul territorio in un intorno significativo all'area di interesse, la loro elaborazione, e calcolato l'accumulo di neve instabile per tempi di ritorno significativi. Successivamente, con l'utilizzo di software dedicati, quali ad esempio RAMMS (Rapid Mass Movement Simulation), o Aval 1D entrambi dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, Svizzera, si potranno realizzare delle simulazioni per il calcolo, ad esempio, del percorso della valanga, dello spessore del flusso o della sua pressione di impatto. Ciò permetterà di valutare per ciascuna area valanghiva la reale pericolosità con la realizzazione dei “Piani di Zone Esposte a Valanghe” (PZEV) che a differenza della CLPV sono studi valutativi del pericolo, che si*

pongono l'obiettivo di individuare le caratteristiche di possibili eventi futuri anche a carattere estremo e spesso, mai documentati. Solo i PZEV, quindi, individuano e perimetrano le aree soggette a fenomeni valanghivi futuri in funzione di predeterminati tempi di ritorno, cioè i vari livelli di pericolosità che è possibile ottenere solo a seguito di approfondimenti di natura tecnico-scientifica (tra cui le simulazioni dinamiche con modelli matematici); elaborazioni, queste, ricomprese proprio nell'ambito della più ampia "Carta dei Rischi locali da valanga", contemplata dall'art. 5 della L.R. 47/1992, che perviene alla "determinazione, per ciascuna area, del livello di pericolosità e dei rischi relativi".

Con l'emanazione della CRLV, la Legge 47/92 impone prescrizioni specifiche per le aree a rischio, parametrize sulla base delle reali condizioni, determinandosi dunque la sostituzione dei vincoli di salvaguardia già apposti all'atto della notifica della CLPV.

La CLPV, anche in assenza delle puntualizzazioni delle carte di rischio, presentava dunque carattere parzialmente precettivo posto che, una volta notificata, imponeva l'applicazione di misure di salvaguardia per effetto delle quali, nelle aree considerate a rischio, erano previste procedure di approfondimento, la sospensione a titolo cautelativo dell'edificazione nonché della realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comportasse rischio per la pubblica e privata incolumità.

La L. 47/92 ha previsto anche che le Amministrazioni comunali potessero procedere, di propria iniziativa, ad elaborare studi tecnico-analitici delle specifiche condizioni di rischio, procedendo con il supporto di propri tecnici ed assumendosene i relativi oneri. Si tratta comunque di aree tra quelle incluse nella CLPV, carta che si configura dunque come l'indispensabile base conoscitiva per qualsiasi successivo approfondimento.

Come anticipato, la stessa legge regionale ha individuato l'organismo cui rimettere le valutazioni tecniche circa ambito, tempi e modalità alla redazione della carta valanghe: il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.), fissando i criteri per la sua composizione, prevedendo che ad esso partecipassero il dirigente del Servizio per la Protezione civile (o suo delegato) con funzioni di coordinamento del Comitato, due rappresentanti tecnici del Servizio per la Protezione civile, un rappresentante tecnico del Servizio sport, tempo libero, caccia e pesca, un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del settore trasporti, un dirigente del Servizio difesa e tutela del suolo, un dirigente del Servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa, due rappresentanti tecnici del Corpo Forestale dello Stato, due rappresentanti tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino (C.N.S.A.) del C.A.I., esperto

in valanghe, operante nella Regione Abruzzo, due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal Presidente della Giunta Regionale, un rappresentante designato dal collegio regionale delle guide alpine.

Al Comitato sono stati inoltre assegnati compiti di consulenza tecnica della Giunta Regionale in relazione ai temi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi nonché incarichi di proposta nei confronti della Giunta Regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione civile, per *“le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna (...) le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio”*. Al CORENEVA sono state poi assegnate le funzioni di *“consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe”*.

Come è noto, per quanto riguarda la Regione Abruzzo ed in particolare per l'area in esame, la CLPV è stata deliberata dalla Giunta solo in data 14.9.2021 e le attività di redazione sono state assegnate con un bando di gara avviato in epoca successiva la valanga, il 27.11.17; dunque il tempo occorso per la procedura, dalla assegnazione dell'incarico di redazione sino all'approvazione della carta, è stato pari a circa quattro anni.

Sempre con riguardo alle indicazioni previste sul punto dalla L.R. 47/92, va detto che la norma ha previsto la costituzione di una Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da Valanga (CCV).

Sulla base di tali indicazioni normative é previsto che, il Sindaco, con propria ordinanza, debba disporre l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe, provvedendo se del caso a limitare o interdire la circolazione in aree di pubblica circolazione, su impianti e piste sciabili aperte al pubblico.

La norma ha istituito la Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga a cui il Sindaco è tenuto a rivolgersi, salvo i casi di urgenza, per gli incombenti sopra indicati; a tale commissione è stato dunque assegnato un ruolo consultivo e di supporto per l'attività del sindaco.

Dall'analisi dello sviluppo amministrativo della procedura seguita in concreto emerge che il CORENEVA, nel corso della prima seduta, tenutasi il 29.1.1993, nello stabilire i criteri di scelta delle aree su cui realizzare la carta di localizzazione delle valanghe, aveva posto come requisito di base la quota altimetrica superiore agli 800 mt s.l.m., ed aveva altresì previsto che venissero acquisite notizie dai singoli comuni interessati e dal Corpo forestale dello Stato sulle valanghe precedentemente cadute in quei territori, venendo dunque in rilievo per la prima volta la cd.

carta storica delle valanghe; era stato in tal modo dato avvio alla predisposizione, al perfezionamento e alla digitalizzazione di una prima carta storica delle valanghe, commissionata una carta di localizzazione pericolo valanghe campione, nonché individuate le zone più pericolose basandosi su dati forniti dal Corpo forestale dello Stato.

Nella riunione del 20.7.1993 era stata discussa la necessità di stabilire i criteri utili per l'elaborazione di un primo stralcio della CLPV, partendo dai dati presenti nella carta storica delle valanghe, redatta sulla base delle informazioni fornite dal Corpo Forestale dello Stato, unico Ente sino a quel momento ad aver fornito dati storici.

Alla riunione del 28.6.1994 si era tornato a discutere della carta storica delle valanghe ed era emerso che questa era stata ultimata in base alle notizie fornite dal Corpo Forestale dello Stato, che si era dato inizio alla digitalizzazione cartografica con previsione di ultimare la stampa entro la metà del mese di settembre.

Nella riunione del 20.12.96 si era dato atto dell'avvenuta realizzazione della carta storica delle valanghe sulla base della documentazione fornita e controllata dal Corpo Forestale dello Stato e dunque era stata completata una fase considerata dal CORENEVA stesso come propedeutica alla realizzazione della CLPV di alcune aree individuate a campione.

Nella riunione del 9.9.1997 si era discusso della necessità di una maggior definizione della carta storica delle valanghe.

Circa la mancata definitività della carta e della necessità di suo completamento prima di proporla per l'approvazione alla giunta regionale si era ancora discusso alla seduta del 28.11.97 dove erano state peraltro individuate le zone prioritarie per la realizzazione della CLPV e cioè: Gran Sasso Aquilano; Gran Sasso Teramano; Rivisondoli/Monte Pratello; Scanno/Colle Rotondo; Ovindoli/Monte Magnolia; Campo di Giove/Monte Porrara; Aremogna.

Alla data del 20.4.2006 risale la firma di una convenzione tra la Regione Abruzzo e la società Collabora Engineerign per la redazione ed aggiornamento della Carta Storica ed il 22.8.2006 con determinazione n. 189 il Dirigente del Servizio Ufficio Rischio Incendi Boschivi, Rischio Valanghe e Rischio Industriale, ha affidato a tale società la redazione della carta storica delle valanghe che era stata approvata nel corso della riunione dell'8.3.2007 dove si era deliberato che, una volta approvata dalla giunta, la stessa avrebbe dovuto essere inviata ai singoli Comuni interessati.

Nel corso della riunione del 14.04.2011 il CORENEVA si era nuovamente posto la necessità di un aggiornamento della carta storica delle valanghe dal 2006 al 2009.

Le fasi di aggiornamento sono proseguite sino al marzo 2014 quando la carta storica finalmente è stata approvata dalla giunta regionale.



Malgrado dunque la realizzazione della carta storica, documento questo propedeutico alla CLPV, per come lo stesso CORENEVA aveva stabilito, la carta valanghe è stata realizzata solo dopo l'evento valanghivo da cui è derivato il crollo dell'hotel.

Rappresentati dunque i fatti relativi al procedimento formativo della carta valanghe, con specifica indicazione delle modalità stabilite dalla legge per la sua realizzazione, occorre a questo punto delineare sia pure in maniera sintetica e senza pretese di esaustività il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p.

L'art. 449 c.p. sanziona la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi dell'incendio boschivo, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo del titolo VI (delitti di comune pericolo mediante violenza).

Tale ipotesi delittuosa è posta a tutela della pubblica incolumità, per tale dovendosi intendere la sicurezza collettiva, quale tutela della vita, dell'integrità personale e della salute, intesi come beni della collettività.

Un recente orientamento individua il tratto caratterizzante della nozione di incolumità pubblica, rispetto a quella di incolumità individuale, nella molteplicità del danno alle persone, cioè nel riferimento, nel momento della commissione del delitto, non già a persone determinate ma ad una pluralità di consociati in cui l'individuo forma parte della massa; si tratta quindi di offesa alla collettività ritenendosi dunque che tale delitto tuteli una pluralità di individui la cui incolumità è in pericolo, realizzandosi tuttavia l'offesa quando vi sia il pericolo o il danno per l'incolumità di ognuna delle persone considerate.

Quasi tutti i delitti indicati al titolo VI del capo I del codice penale e delle corrispondenti ipotesi colpose, tra cui l'art. 449 c.p. fanno riferimento al "disastro" da intendersi quale accadimento caratterizzato da una complessità e gravità di effetti materiali corrispondenti a danni alle cose astrattamente considerati quali veicoli di pericolo per l'incolumità pubblica.

Si è precisato, in giurisprudenza che nei reati colposi omissivi impropri l'addebito della responsabilità presuppone l'individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui.

Le condotte colpose integranti pericolo di crollo richiedono il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera (Cfr. Cass., Sez. IV, 9.3.2009). Per l'integrazione dell'art. 449 c.p. è comunque necessario il pericolo per l'incolumità pubblica, dovendosi accertare in concreto e con valutazione *ex ante* una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un

certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti (cfr. Cass sez. IV sent. n. 50222 del 3.12.19) dovendosi configurare considerarsi “disastro” il crollo colposo di una costruzione soltanto quando abbia assunto proporzioni tali da determinare l'insorgenza di un concreto pericolo per l'incolumità pubblica.

Quanto alla condotta, trattandosi di una fattispecie casualmente orientata, e considerato che si tratta di fattispecie colposa, bisognerà dapprima accertare, ai sensi dell'art. 43 c.p., la contrarietà della condotta ad una regola precauzionale che miri ad evitare il verificarsi degli specifici eventi disastrosi, l'esistenza inoltre di siffatto evento con le caratteristiche richieste dalle varie norme ed il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta.

Come già anticipato in termini generali, sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo il delitto si caratterizza per la non volontarietà e prevedibilità; in tale giudizio di “prevedibilità” deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione, ed evitabilità dell'evento.

In tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va dunque considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “*ex ante*” dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

Ciò posto, deve considerarsi che, nel caso in esame, alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che il crollo dell'hotel Rigopiano possa rientrare a pieno nei presupposti sopra descritti con riguardo alle specifiche caratteristiche del disastro; tale evidente valutazione si fonda sui drammatici effetti che lo stesso ha determinato essendo oltremodo evidente la dimensione dell'evento e gli effetti che lo stesso ha avuto su una cerchia estesa di persone.

Tanto premesso, occorre evidenziate quali ragioni sono state assunte a presupposto dalla pubblica accusa per ritenere che il crollo dell'hotel sia da ascrivere a carico degli imputati.

Tutti gli imputati a cui viene ascritto il capo 1) della rubrica sono soggetti inseriti nell'Ente regionale e per effetto delle funzioni rivestite (analiticamente delineate in rubrica) avrebbero omesso di attivarsi affinché venisse dato corso alla redazione e alla realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli di valanga (C.L.P.V.) per il territorio della Regione Abruzzo ricomprendente anche la località di Rigopiano e, ciò in particolare sia in quanto non si sarebbero

adoperati per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) una richiesta di fondi necessari e sia in quanto non avrebbero sollecitato il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV in particolare, nell'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari, anche alla luce dei (nuovi) dati riportati nella Carta Storica delle Valanghe (e suoi aggiornamenti), ricomprendente anche il territorio di Rigopiano. A CP, VC e AV, viene altresì contestato di non aver dato esecuzione alle determinazioni assunte dal CO.RE.NE.VA, avendo omesso di trasmettere la Carta Storica delle Valanghe (ed i suoi successivi aggiornamenti) alla Giunta Regionale e quindi ai Comuni interessati, nonché di non aver dato impulso e sollecitato il prescritto contributo dello stesso CO:RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV; AV è accusato poi di non essersi attivato presso il servizio di prevenzione dei rischi di protezione civile, per proporre in sede di bilancio annuale (o anche fuori bilancio) una richiesta dei fondi necessari per l'estensione della CLPV anche il territorio di Rigopiano tanto più che questo era stato segnalato come storicamente interessato dal fenomeno valanghivo dalla relativa carta storica approvata in CO.RE.NE.VA. in data 8 marzo 2017.

Quanto a CG unitamente ai direttori PC ed EREP, nonostante l'intervenuta trasmissione alla Giunta Regionale della Carta Storica Valanghe avvenuta dopo la cessazione dai rispettivi incarichi di CV e VA, se ne sostiene la colpevole omissione per non aver dato corso alla delibera della G.R 170/2014 per la realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga (C.L.P.V.), continuando ad omettere, a tal fine, di richiedere e sollecitare il prescritto intervento e contributo del CO.RE.NE.VA. in particolare, per l'esame, rivisitazione e individuazione dei parametri necessari anche alla luce della Carta Storica delle Valanghe trasmessa e approvata dalla Giunta Regionale e, comunque, neppure attivandosi con apposite, doverose, richieste dei necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale.

SB avrebbe infine omesso di segnalare ai suoi superiori, Dirigente del Servizio e Direttore del Dipartimento/Direzione, la necessità di dare impulso e sollecitare il prescritto contributo dello stesso CO.RE.NE.VA. per l'elaborazione della CLPV ricomprendente anche il territorio di Rigopiano nonché la necessità di richiedere nel bilancio annuale regionale i necessari fondi, all'uopo quantificati nella sede tecnica di appartenenza.

Secondo l'impostazione accusatoria, la mancata attivazione degli imputati nei termini sopra descritti avrebbe dunque comportato: la mancata realizzazione della Carta di localizzazione del pericolo da valanga per il territorio ricomprendente la località di Rigopiano che invece, laddove emanata, ricomprendendo il Comune di Farindola tra i siti esposti a tale rischio, avrebbe



comportato che per le opere già realizzate dell'Hotel Rigopiano il sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della L.R. 47/1992, avrebbe dovuto operare la segnalazione al CORENEVA, che in tal modo avrebbe emanato le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, sospendendo l'attività dell'hotel nella stagione invernale fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva ovvero eventualmente anche in aggiunta, un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, determinando dunque attraverso tale colposa inerzia il crollo dell'hotel Rigopiano travolto da una valanga di gigantesche proporzioni.

Ebbene, come anticipato, tale assunto accusatorio non può essere condiviso da questo giudice. Non si ritiene infatti che in capo ad alcuno degli imputati, dirigenti e direttori della Regione potesse ravvisarsi uno specifico obbligo di protezione che, come già detto, costituisce il presupposto necessario per fondare la sussistenza di un delitto omissivo e dunque per il riconoscimento della penale responsabilità.

Premesso che fonti sub-legislative (regolamenti, atti amministrativi, consuetudine) non possono costituire posizioni di garanzia, potendo solo specificare taluni elementi di una situazione tipica di obbligo derivante da una norma di legge, perché si abbia un tale obbligo occorre che sussistano diversi presupposti. Occorre innanzitutto una fonte giuridica che lo preveda e che, in ossequio al principio di legalità-tassatività, ne specifichi i caratteri, non assumendo rilievo un obbligo a contenuto generico ed indeterminato; occorre poi che i beneficiari dell'obbligo in esame siano specificamente individuati e non siano capaci di adeguata autotutela; infine, come già anticipato occorre che il garante disponga di poteri giuridici che siano idonei ad impedire l'evento che si intende scongiurare, che tale potere-dovere impeditivo preesista rispetto alla situazione di pericolo ed infine che possa in concreto dar corso ad un'azione impeditiva idonea. È il caso di accennare al fatto che gli obblighi di garanzia debbano distinguersi da quelli di sorveglianza in quanto in questi difettano in capo al soggetto onerato i poteri giuridici impeditivi dell'evento e dunque per gli stessi non è configurabile una responsabilità omissiva impropria.

Altra categoria è quella relativa ai meri obblighi di attivazione che, espressione del principio di solidarietà, sono talvolta imposti a soggetti privi di poteri giuridici impeditivi e di sorveglianza, al verificarsi di particolari presupposti di fatto individuati da una norma penale incriminatrice. Nel caso in esame, l'imputazione si fonda sull'omissione del sollecito da parte dei dirigenti e dei direttori della regione nei riguardi del CORENEVA perché venissero estese le aree su cui il comitato aveva predisposto inizialmente di redigere la CLPV, affinché vi fosse ricompresa anche l'area interessata dall'hotel Rigopiano.



Ad avviso del giudice tale posizione di controllo, con specifico riguardo alla emanazione della CLPV non é ravvisabile in capo agli organi tecnici della Regione.

Pur considerato che secondo l'insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 16/2/2018 n. 14550) *“anche le norme che disciplinano l'attività di pianificazione possono prevedere obblighi giuridici di controllo e di protezione dai quali traggono origine posizioni di garanzia sulle quali fondare il giudizio di ascrivibilità del reato omissivo improprio”*, e considerato che tale normativa assolve alla funzione di pianificare un'attività volta alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità dai pericoli e rischi da valanga (art. 1) occorre tuttavia considerare le specifiche competenze assegnate dalla LR 47/92 per l'emanazione della CLPV, dovendosi riscontrare solo in tale disposizione normativa una specifica ed eventuale posizione di garanzia, non potendo considerarsi, come sostenuto dal PM, le disposizioni normative in tema di protezione civile, difettando al riguardo, al fine di configurare una posizione di garanzia, non solo la latitudine di tale ruolo, ma soprattutto l'individuazione dei poteri esercitabili, con ovvie conseguenze in tema di determinatezza di tale condizione.

Risulta infatti evidente come non sia sufficiente, al fine di individuare tale specifica posizione con risvolti in ambito penale, la sola competenza funzionale in materia, operando le norme in tema di competenze (tra cui la L.R. 77/1999 sull'organizzazione della struttura regionale in tema di protezione civile) su piani differenti da quelle con quelle che presuppongono uno specifico obbligo di attivazione.

In altri termini la sola competenza funzionale in tema di protezione civile non vale ad indentificare i soggetti cui riconoscere una posizione di garanzia, posto che tale equiparazione comporterebbe una responsabilità da posizione non consentita nel sistema penale.

Un ruolo di controllo non appare affatto ravvisabile neppure nell'ambito della L.R. 47/92.

Non si rinvencono infatti poteri sollecitatori al riguardo, non essendo previsto in alcuna parte della L.R. 47/92 un ruolo di impulso da parte della struttura dirigenziale della Regione all'azione del CORENEVA che, al contrario, è stato dagli artt. 2 e 4 della L.R. 47/1992 deputato, quale massimo organo dotato di specializzazione tecnico-scientifico nella materia, ad individuare i criteri e le zone prioritariamente bisognevoli di una CLPV.

È peraltro la analitica ripartizione delle competenze stabilita dalla stessa L. 47/92 che porta ad escludere in capo al servizio della protezione civile della Regione e dunque ai vertici organizzativi dell'ente uno specifico obbligo di protezione rilevante ai fini del presente lavoro in caso di eventuale inerzia da parte del CORENEVA.

La posizione rivestita dagli imputati non presenta i caratteri che vanno riconosciuti al cd. garante; gli stessi non dispongono infatti di effettivi poteri impeditivi dell'evento che si vuole

scongiurare; poteri che come già ricordato devono essere preesistenti alla situazione di pericolo, non avendo peraltro la concreta possibilità di impedire l'evento.

Non disconosce al riguardo questo giudice l'orientamento della Cassazione (cfr. sent. n. 14550 del 16.2.2018) secondo cui *“ai fini dell'operatività della c.d. “clausola di equivalenza” di cui all'art. 40, comma 2, c.p., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso”*, tuttavia nel caso in esame, i poteri di sollecitazione ritenuti sussistenti dalla Procura si atteggiavano in modo totalmente differente da quelli per i quali la giurisprudenza ha inteso riconoscere un tale potere in capo ai garanti.

Secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cassazione penale sez. II, sent. n. 4633 dell'0.10.2020), *“si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato”*. In altri termini, secondo la Corte regolatrice, un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito.

Nel caso in esame, non può non osservarsi come tali presunti poteri di sollecitazione in capo ai Dirigenti della Regione, a prescindere da quanto si dirà a breve per questioni afferenti il merito della vicenda, avrebbero avuto quali destinatari non, come imposto dall'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, soggetti titolari un eventuale potere di intervento vicario, bensì lo stesso CORENEVA e dunque lo stesso organismo le cui determinazioni, sempre secondo l'assunto accusatorio, avrebbero necessitato un intervento correttivo nel rivedere le decisioni già assunte circa le priorità delle aree che avrebbero dovuto essere ricomprese nella CLPV.

Tale sollecito non avrebbe dunque consentito di variare la corretta programmazione degli interventi, non assumendo alcuna concreta idoneità ad impedire la verifica dell'evento finale neppure in termini di mera sollecitazione; a ciò deve peraltro aggiungersi che alcun elemento induce a ritenere che tale potere sollecitatorio, che si ripete, non attribuisce per ciò solo alcuna posizione differenziata in capo ai dirigenti della Regione sulla materia in esame, là dove esercitato, avrebbe avuto l'effetto di indurre il CORENEVA, organo competente ad

riguardo a rivedere i parametri originariamente assunti e dunque a ricomprendere anche l'area dell'hotel tra quelle interessate dalla CLPV.

Tale aspetto, che esclude dunque in radice una posizione di garanzia con riguardo al mancato rispetto di disposizioni di legge, introduce un ulteriore e decisivo dato che, ad avviso del giudice, porta ad escludere in capo ai dirigenti della Regione il riconoscimento di un ruolo attivo nella vicenda.

Ci si riferisce al fatto per cui l'omissione sarebbe consistita nel fatto di non aver sollecitato il CORENEVA ad estendere le aree interessate dalla CLPV alla luce della redazione della carta storica delle valanghe che avrebbe indicato la zona di Rigopiano come a rischio valanghivo. Ebbene, un primo fondamentale elemento porta a confutare tale assunto ed è dato dal fatto che, secondo l'impianto accusatorio, una rivisitazione dei parametri inizialmente fissati dal CORENEVA sarebbe stata imposta dal contenuto della carta storica delle valanghe.

Che tale aspetto non possa essere condiviso si fonda sul fatto che tale documento, il cd. catasto delle valanghe, era stato redatto sulla base di indicazioni fornite dal CORENEVA che ne aveva seguito le attività di redazione e valutato la completezza, sollecitandone l'aggiornamento e dunque ben disponeva dei dati conoscitivi in essa riportati.

Dunque il sollecito dei dirigenti della Regione, pur volendo ammettersi la sussistenza di tale specifica previsione, alcun elemento di novità avrebbe apportato sul piano istruttorio nei riguardi del CORENEVA che, più di ogni altro organismo, ente o soggetto, era perfettamente a conoscenza, per aver partecipato alla sua formazione, della carta storica delle valanghe.

Proprio in quanto gli elementi assunti a dato di novità da parte della Procura erano già ben noti e conosciuti dai componenti il CORENEVA porta ad escludere che la catena causale per come rappresentata in rubrica potesse dipanarsi secondo il modello prospettato.

Alcun elemento, infatti, induce a ritenere che il CORENEVA potesse rivedere i parametri iniziali e dunque ritenesse che la CLPV, originariamente prevista per alcune aree corrispondenti a vari bacini sciistici della regione, dovesse ricomprendere anche l'area interessata dall'hotel.

Vi è poi un ulteriore elemento, stavolta afferente al merito della carta storica, che esclude la ricorrenza di rilevanza penale nella presunta omissione da parte degli imputati ed è dato dal contenuto di tale catasto delle valanghe che, si ripete, secondo l'assunto accusatorio, attraverso il potere sollecitatorio da parte degli imputati, nella veste di direttori e dirigenti dell'ente regionale, avrebbe comportato una estensione dell'area interessata dalla CLPV con le conseguenze più volte ricordate.

Secondo l'accusa il dato di allarme che avrebbe dovuto indurre i dirigenti degli uffici della Regione ad attivarsi presso il CORENEVA (e a imporre a tale organismo una revisione delle

determinazioni in origine assunte) sarebbe stato dato dal fatto che la zona interessata dalla valanga era riportata nella carta storica come a rischio di tale evento.

Ebbene, tale assunto appare tutt'altro che dimostrato.

Si ritiene infatti che alcun elemento riportato nella carta storica indicasse il territorio dell'hotel Rigopiano come soggetto a pericolo valanghe.

I periti nominati dal Tribunale nel loro elaborato hanno sul punto espressamente evidenziato infatti che *“All'epoca dei fatti, gli eventi riportati per quanto attiene al Comune di Farindola sono 4, prossimi l'uno all'altro e tutti in località Monte San Vito, circa 1,5 km a sudest del canalone di Rigopiano”*.

Dunque, anche a voler ritenere, come sostenuto dai consulenti del PM, contrastati in tal senso dai consulenti di parte privata secondo cui tale carta storica delle valanghe non costituirebbe un documento dotato di sicura affidabilità, tuttavia non può non evidenziarsi come la stessa fosse l'unico documento ufficiale disponibile che desse conto del rischio valanghe, ed in ogni caso costituisca l'unico elemento per effetto del quale, secondo l'accusa, gli imputati avrebbero dovuto sollecitare il CORENEVA a rivedere le proprie determinazioni in ordine all'ambito applicativo da assegnare alla CLPV.

Dunque il fatto che la carta storica non indicasse espressamente la natura valanghiva dell'area, porta ad escludere che nella specie possa ricorrere l'ulteriore e necessario presupposto per ritenere configurabile, nella forma omissiva, il delitto di cui all'art. 449 c.p. e cioè la violazione di una norma cautelare; alcuna norma specifica imponeva infatti agli imputati un diverso comportamento attivo per come rappresentato dalla Procura.

Va del pari esclusa la ricorrenza di un comportamento colposo anche sotto il profilo della violazione del dovere di diligenza da parte degli imputati, e ciò in quanto, alla luce degli elementi sopra descritti in tema di prevedibilità e prevenibilità, non ricorrevano i presupposti per inferire una oggettiva pericolosità dell'area tanto da imporre l'attivazione dei poteri sollecitatori (pure nei limiti sopra indicati in termini di efficacia) sulla base degli elementi conoscitivi disponibili dalle parti.

Vanno sul punto richiamati, per la loro completezza, gli approfondimenti e le valutazioni al riguardo espresse dai periti sulla base di tutta la documentazione in atti che per il loro pregio scientifico consentono di formulare un'adeguata risposta in ordine ai fatti ascritti agli imputati per delineare e, come detto, escludere nelle loro omissioni profili di responsabilità penale.

I periti si sono soffermati sull'iter “tecnico” per la redazione della CLPV e del fatto che secondo gli standard A.I.NE.VA, (Associazione Interregionale Neve e Valanghe costituita con lo scopo

di coordinare le iniziative che gli enti aderenti svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel settore della neve e delle valanghe) i parametri di riferimento sono dati:

- dall'analisi geo-morfologica, anche a seguito di ispezioni del sito;
- dalla classificazione dell'area condotta con metodi foto-interpretativi;
- dalla raccolta di memorie storiche e altre evidenze, quali testimonianze locali e ricostruzione di documenti di archivio;
- dall'analisi dendro-cronologica, dei testimoni muti e valutazione dello stato del bosco;
- dalla consultazione della cartografia disponibile, ad esempio il catasto valanghe ed altre mappe di rischio.

Di assoluto rilievo appare la foto-interpretazione di immagini (orto-foto) aeree.

Richiamando l'elaborato peritale che si sofferma su ognuno di tali parametri, deve osservarsi che tale lavoro ha considerato le modalità attraverso le quali si è giunti all'approvazione della CLPV approvata dalla Giunta Regionale con il D.G.R n. 559 del 13.09.2021 la quale ha riconosciuto come valanghivo il sito in esame.

Tale carta è stata redatta prevalentemente attraverso inchieste su terreno e mediante la fotointerpretazione, cioè lo studio di un'area effettuato sulle aerofotografie riprese nel periodo estivo con cui si cercano tracce lasciate dal passaggio delle valanghe, quali l'assenza del manto vegetale o la presenza di alberi spezzati o, nei casi di maggior consistenza le modifiche della morfologia del terreno.

La fase di indagine sul terreno ha permesso di censire "...*complessivamente...n. 1163 siti valanghivi, di cui n. 700 circa non riportati sulla Carta storica regionale...*", dunque, la Carta Storica regionale aveva individuato circa il 60% delle valanghe riconosciute tramite indagine di sito per la realizzazione della CLPV.

Sono state individuate nell'area/canalone della valanga di Rigopiano tre aree differenti.

Oltre quella del 18.1.17 che, evidentemente non poteva essere presa in considerazione prima dell'evento, costituendo essa stessa l'evento oggi in esame, figurano due altre zone poste a Nord dell'area "valanga" fotointerpretata, la più orientale delle quali si arresta circa 500 m a monte dell'albergo e circa 280 m a monte della S.P. 37.

Queste due aree evidenzerebbero la presenza di tracce di fenomeni identificati tramite fotointerpretazione legati al movimento di masse nivali.

Considerato che la fotointerpretazione è stata condotta sulla base di ortofoto relative al Volo Regione Abruzzo 2001-2002 e 2004-2005, si è ritenuto che tali tracce fossero deducibili sulla base dell'informazione relativa e ad eventi precedenti il 2001 o compresi tra il 2001-2002 ed il 2004-2005.

L'affermazione riferita dai periti secondo cui il sito di Rigopiano è oggi da considerare valanghivo, deve fare tuttavia il paio con quella espressa nello stesso elaborato secondo cui *“Antecedentemente all'evento del Gennaio 2017, l'Hotel e la S.P. 37 sovrastante, forse, non sarebbero ricadute direttamente dentro una CLPV”*, potendo sollevarsi dubbi che la sede dell'Hotel sia stata raggiunta in passato da eventi valanghivi.

Dunque, solo seguendo un principio di massima precauzione, che come detto sfugge dai parametri richiesti per la prevedibilità di un evento in tema di reati omissivi, si sarebbe dovuto estendere la CLPV anche all'area dell'Hotel, che si sarebbe dovuta classificare, se non come sito di tipo “zona valanga”, almeno come sito “zona pericolosa”, o “presunta pericolosa”.

Secondo i periti, una valutazione circa la natura valanghiva dell'area si sarebbe potuta avere solo in ipotesi di tracciamento di una mappa PZEV (conseguente come detto alla realizzazione di una CRLV)

La redazione del PZEV avrebbe potuto superare i limiti della CLPV, che avrebbe dovuto misurarsi con il fatto che risultava che nessuna valanga documentabile avesse colpito l'Hotel a partire dalla sua realizzazione (fine anni '40 del '900), e che sarebbero state evidenziate valanghe caratterizzate da una minore estensione (in termini di zona di arresto) in quanto *“l'attività di zonazione del pericolo valanghe tramite PZEV investiga *“...aree potenziali di massima espansione della valanga, non censite in alcun modo ma che potrebbero comunque prodursi in circostanze estreme...”**.

Solo un PZEV avrebbe verosimilmente associato un livello di pericolo non trascurabile, non solo all'area dell'Hotel, ma anche alle zone a valle di esso.

Dunque i presupposti per una tale rivisitazione si sarebbero realizzati, in assenza di altri segnali significativi sul punto, solo in caso di compresenza di mappe CLPV, di PZEV e di CRLV che avrebbe incluso l'area in una di rischio e dunque suscettibile di valanghe, per clima, topografia, morfologia, per le evidenze di dinamiche di scorrimento superficiale di neve e materiale rimosso.

Se dunque una apprezzabile condizione di allarme sarebbe potuta emergere solo in presenza di segni evidenti di pericolosità (nella specie insussistenti) o a seguito di tali mappe per la cui redazione si richiedono specifiche competenze tecniche e valutazioni di elevata professionalità, non può certamente attribuirsi alcun rimprovero ai dirigenti della regione che certamente non erano in condizione di superare le determinazioni assunte dal CORENEVA non potendosi effettuare al riguardo un richiamo al principio precauzionale che, si ricorda, non trova collocazione nel nostro sistema penale.

Da tali considerazioni discende dunque che la valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il CORENEVA ad estendere l'area su cui effettuare la CLPV, deve necessariamente essere condotta sulla base di una valutazione ex ante, e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area in questione; se ne deduce pertanto che debba escludersi che l'omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che, secondo le indicazioni riportate in rubrica, hanno portato al crollo dell'hotel ed al decesso ed alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto delle valanga.

Sulla base dunque degli elementi sopra indicati e dunque sia in quanto difettavano gli elementi soggettivi in capo agli imputati per attribuire loro una posizione di garanzia (dovendosi riconoscere in capo al CORENEVA competenza assoluta in ordine all'individuazione dei parametri entro cui far operare la CLPV) e sia in merito all'assenza di concreti elementi tali da imporre un potere di intervento nei riguardi del CORENEVA affinché individuasse il vallone di Rigopiano tra quelli da ricomprendere nella CLPV, posto che alcun documento induceva a considerare il sito a rischio valanghe, ritiene il giudice che non vi sono elementi per giungere ad un'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1) dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell'hotel Rigopiano.

Gli stessi elementi che portano ad escludere la realizzazione del delitto in esame per insussistenza del fatto, vanno utilizzati anche in ordine alla mancata attivazione per la predisposizione di stanziamenti economici per la realizzazione della CLPV in ragione della delibera n. 170 della Giunta regionale del 17.3.2014 con cui si dava mandato al Servizio Prevenzione dei rischi di porre in essere le necessarie attività finalizzate [...] alla realizzazione e successiva divulgazione della "carta di localizzazione dei pericoli da valanga" prevista all'art. 2 L.R. 47/92.

Oltre a doversi considerare che nella stessa delibera veniva evidenziata l'assenza di oneri di spesa in capo all'ente locale, vi è poi da dire che, per le ragioni sopra dette, la mancata ricomprensione dell'area dell'albergo tra quelle oggetto della carta valanghe non può in alcun modo ritenersi ricollegata al mancato stanziamento di risorse economiche per la redazione della CLPV.

Va poi aggiunto che alcun elemento consente di ritenere che un'attivazione in tal senso avrebbe comportato un effettivo stanziamento di fondi, o comunque di fondi sufficienti, per la realizzazione della CLPV, che peraltro ad avviso del giudice, per le ragioni sopra esposte, non

avrebbero spiegato alcun effetto in termini di realizzazione della carta sull'area dell'hotel, avuto riguardo al fatto che in altre occasioni, l'automatismo tra richiesta ed erogazione di fondi, come sostenuto dalla Procura, appare tutt'altro che dimostrato, vista l'autonomia della Giunta Regionale negli impegni di spesa.

Richiamando pertanto tutti i principi sopraesposti con riguardo al mancato riconoscimento di una posizione di garanzia in capo ai dirigenti e direttori dell'ente regionale, l'attività di indagine svolta non consente riscontrarne profili di rilevanza penale.

Alla luce di quanto sopra descritto deve dunque emettersi una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto nei riguardi di CP, VC, PREE, AV, GC e BSM dal reato di cui al capo 1) della rubrica.

Le considerazioni espresse con riguardo ai fatti descritti al capo 1) della rubrica, costituendo le condotte in esso descritte il presupposto ritenuto alla Procura alla base del riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in merito ai fatti descritti al **capo 2)** della rubrica, comportano anche per tali fatti una pronuncia assolutoria nei riguardi degli imputati CP, VC PREE, AV, GC e BSM per non aver commesso il fatto, dovendosi riconoscere per i medesimi fatti profili di responsabilità in capo ad altri imputati di cui si dirà nel prosieguo della trattazione in merito ai decessi ed alle lesioni riportate dalle persone presenti all'interno della struttura alberghiera al momento dell'impatto valanghivo.

Anche con riferimento ai fatti di cui al **capo 3)** della rubrica ritiene il giudice di dover pervenire ad una sentenza assolutoria nei riguardi degli imputati GM, DVA, LI, CE e SL per insussistenza del fatto. Agli stessi viene contestato il reato di disastro per aver colposamente ommesso di adoperarsi per l'adozione di un nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola che, se adottato, avrebbe segnalato la località come sito esposto a forte pericolo di valanghe; per aver poi emanato un Piano di Emergenza Comunale, silente in punto di pericolo valanghe e di rischio neve/ghiaccio sull'intero territorio del comune di Farindola, rendendo così possibile il rilascio

dei permessi di costruire nn. 19\2006, 13\2007, 25\2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) e non consentendo al Sindaco, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 47/92, di segnalare tale rischio al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe (CO.RE.NE.VA.) che a sua volta avrebbe emesso idonee prescrizioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento\arresto a monte dei fabbricati e della strada), nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura. Tali condotte sono state contestate a GM, nella qualità di sindaco del Comune di Farindola dal 12.06.2004 al 07.06.2009 e presidente della Commissione valanghe comunale nell'anno 2005, a DVA, nella qualità di sindaco dall'8.6.2009 al 24.5.2014 e di presidente della Commissione valanghe comunale dal 1999 al 2004; a LI, quale assessore all'urbanistica dal dicembre 2013 e poi sindaco dal maggio 2014 e in carica all'epoca del disastro e come tale autorità locale della protezione civile, a CE, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale dal 1982 all'epoca del disastro, quale membro della commissione valanghe dal 24.02.1999 all'epoca del disastro e quale tecnico redattore del Piano di emergenza comunale; infine a S L, quale tecnico geologo redattore della relazione geologica e geotecnica relativa alla manutenzione straordinaria dell'hotel Rigopiano, allegata alla richieste di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione dell'hotel di cui al permesso di costruire n. 19 del 22.12.2006 nonché alla successiva istanza per la realizzazione in variante al PRG del centro benessere e di strutture portanti in legno di cui al permesso di costruire n. 13 del 20.7.2007.

Dall'analisi dell'informativa redatta il 3.11.18 dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Pescara emerge che nell'anno 1999, in ragione del fatto che l'allora amministrazione comunale considerava il Comune di Farindola, in particolare la località Rigopiano, un sito a rischio valanghe, era stata istituita l'apposita commissione, prevista dalla L.R n. 47 del 1992.

All'art. 17 della norma citata era infatti previsto che "Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe. La suddetta Commissione, da costituirsi con delibera della Giunta comunale, era composta da: a) un funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale con funzioni di segretario; b) un responsabile della stazione forestale competente per territorio; c) una guardia boschiva comunale; d) un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco; e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.; f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.

Le indagini hanno evidenziato come la istituzione della commissione valanghe del Comune di Farindola era stata sollecitata dalla Prefettura di Pescara con richiesta del 26 gennaio 1998.

A seguito del silenzio del Comune, la Prefettura il 10.11.98 aveva chiesto all'ente locale di fornire una risposta al riguardo e di lì a quale giorno era stata dunque avviata la procedura per tale istituzione; in particolare l'allora sindaco ADV aveva inviato una missiva al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed al Presidente del collegio Guide Alpine, perché, secondo quanto indicava la normativa di settore, individuassero degli esperti valanghe da inserire nella commissione.

Il 30.11.1998 il DV in risposta alle richieste, aveva comunicato al Prefetto di Pescara di essere in attesa della designazione degli esperti da parte di vari Enti e con delibera n. 35 del 24.2.1999, nelle cui premesse veniva precisato che *"il territorio del Comune di Farindola è qualificato in ordine al grado di pericolo valanghe come "marcato 3-Forte 4"*, aveva costituito la commissione valanghe nella seguente composizione: Geom. EC, tecnico comunale con funzioni di segretario, Sovr. PM Comandante del Comando Stazione CFS di Farindola; AF esperto designato dal Sindaco; AC esperto nominato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino; ed un membro del collegio guide alpine da integrare in seguito.

La commissione si era riunita per la prima volta il 4.3.1999, dove si era evidenziata la persistenza del rischio valanghe lungo il versante Est - Sud Est del Gran Sasso Meridionale ricadente nel Comune di Farindola, e dove per tale ragione si era deciso di mantenere chiusa al transito la strada provinciale di accesso alla località Vado di Sole dal Km 9 +300 sino al limite di Campo Imperatore.

In data 12.03.1999 la guida alpina PI, che nel frattempo era stato nominato membro della commissione valanghe del Comune, aveva effettuato un sopralluogo nell'area di



Rigopiano. Lo stesso giorno la Commissione Valanghe aveva redatto un nuovo verbale nel quale si invitava a *“controllare affinché provveda con adeguata segnalazione ad evitare soste di mezzi persone, animali e cose in prossimità del piazzale sosta di Rigopiano”*

Il 18.3.1999 lo I aveva trasmesso al Sindaco DV gli esiti del sopralluogo effettuato nei giorni precedenti, segnalando che: *“in merito alle possibilità di caduta di masse nevose, slavine o valanghe, nell'area Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il Rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado di Sole possano essere interessate dal fenomeno. Omissis.....come già dichiarato a verbale, la zona deve essere tenuta sotto stretto controllo con servizio di monitoraggio continuo. Omissis.....Suggerisco al Sig. Sindaco ed al Responsabile del CNSA di Penne che mi legge per conoscenza, di procedere ad approfondire il problema mediante uno studio dell'aerea ed alla bonifica delle zone di scorrimento. Omissis...La zona, con esposizione ad est, comprende i versanti del M. Guardiola, 1808 mt, del M. S. Vito 1892 mt e del M. Siella 2000 mt.. Il versante presenta una inclinazione superiore ai 45° con tratti di pareti sub-verticali, prive di vegetazione, dalla vetta fino ai 1600/1700 metri. Omissis In questa fascia del versante sono comprese le zone di distacco. Omissis...Con questi dati la commissione valanghe potrà fornire indicazioni certe affinché in futuro si possa garantire la sicurezza delle infrastrutture alberghiere, delle strade e dei parcheggi della località di Rigopiano.”*

In data 22.03.1999, con verbale n. 4, la Commissione valanghe aveva raccomandato *“di tenere sotto controllo ancora la zona di “valle bruciata” (piazzale di sosta Rigopiano in prossimità del bivio di accesso per Castelli (TE)omissis ... in modo che se si notassero distacchi e principi di scivolamento, si potrà prendere tempestivamente le dovute precauzioni e garanzie di eventuali calamità.*

In data 4.3.2003 la commissione valanghe aveva acquisito agli atti lo studio commissionato dalla Provincia di Pescara a due Guide Alpine, le quali a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito, adiacente il Monte Siella, avevano evidenziato *“una condizione di pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe spontanee di medie dimensioni ed anche singole grandi valanghe.”*

Il 24.02.2005 era stata convocata quella che sarebbe risultata l'ultima seduta della commissione valanghe, in cui era stato deliberato di mantenere lo sgombero della neve della strada Provinciale fino alla località Rigopiano *“Zona Campeggio”*, disponendo un'adeguata segnaletica per la chiusura del tratto successivo, a causa della segnalazione di pericolo *“4 forte”* giunta dal Corpo Forestale dello Stato.

In ordine alle ragioni della mancata convocazione della commissione in epoca successiva vanno considerate le dichiarazioni rese dal DV nel corso dell'interrogatorio del 19.12.17 dove ha riferito che ciò era dovuto al fatto di non aver ricevuto ulteriori avvisi di pericolo valanghe né dalla Prefettura né dalla locale Stazione del Corpo Forestale.

Tale circostanza risulta solo in parte confermata dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti presso la Prefettura di Pescara, essendo emerso che effettivamente tale ente dal 2005 al 2015 non ha inviato nessuna nota al Comune di Farindola in cui si segnalava la necessità di attivare la commissione comunale valanghe. Sono invece emerse tre comunicazioni via fax (il 6.3.10, il 5.2.12 ed il 9.2.13) effettuate dal Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Farindola al Comune per allertare del pericolo.

Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini in ordine alle attività svolte dal Comune di Farindola hanno avuto ad oggetto anche la vicenda relativa alla redazione del piano regolatore. In particolare, con delibera n. 25 del 5.7.96, il Comune aveva assegnato ad un professionista la redazione di un progetto per un nuovo strumento urbanistico, in quanto quello allora vigente, risalente all'anno 1978, con approvazione delle norme tecniche di attuazione nel 1987, come riportato testualmente nella Delibera, era ritenuto *“non più rispondente alle esigenze del territorio”*.

Il 28.8.1996 la Giunta Municipale, formata dal Sindaco ADV e dall'Assessore GL, aveva approvato con deliberazione n. 310, lo schema di convenzione per la redazione del nuovo PRG ed il 4.9.1996 la Giunta con deliberazione n.324 aveva affidato l'incarico all'Ing. Marcello Romanelli il quale in data 30.12.1996 aveva sottoscritto la convenzione che all'art. 5, indicava i tempi di consegna degli elaborati con possibilità di proroga per causa di forza maggiore, per giustificati motivi e per l'entrata in vigore di normative nazionali e regionali.

Dovendo l'Ing. Romanelli, ai sensi dell'art. 3 della convenzione, effettuare *“la precisazione delle aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico e paesaggistico, archeologico, per la difesa del suolo...”*, in data 31.12.1996, sulla base dell'art. 4 della convenzione, aveva chiesto al Sindaco la preventiva autorizzazione di spesa, al fine di reperire la documentazione di base per la redazione del nuovo PRG. Tale autorizzazione era stata concessa con delibera di Giunta Municipale n. 535 del 31.12.1996.

Su incarico dell'Ing. Romanelli, il Geologo Iezzi aveva poi stilato una relazione geologica in seguito consegnata al Romanelli per il successivo inoltro al Comune di Farindola; in tale atto era stata registrata la presenza di valanghe sul versante montuoso prospiciente l'Hotel

Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti.

Nel paragrafo 9.4 della TAV.0 della relazione geologica, tale versante montuoso era stato inserito nelle porzioni di territorio Classe IV - *Settori sottoposti a tutela sulle quali gravano vincoli di tipo paesaggistico, di tutela ambientale e culturale (L. 08.08.1985 N. 431 e D.Lgs. 490/99) e quelle ricomprese all'interno della Zona I del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (D.P.R. 05.06.95.)* per le quali si riteneva necessario, come riportato testualmente a pag. 43, la *“definizione della pericolosità da valanghe, attraverso studi ad ampio raggio che consentano, per le infrastrutture previste special modo nel caso di vie di comunicazione, la scelta di un certo tipo di tracciato e/o eventuali presidi a difesa delle stesse o, addirittura, la rinuncia al tracciato stesso.”*.

Nel quadro delle competenze comunali, le indagini si sono poi rivolte verso le attività di protezione civile svolte dal Comune con particolare riguardo all'emanazione del piano di emergenza comunale.

I piani comunali, previsti in particolari ambiti settoriali con la L. n. 267/98 sono stati previsti in termini generali con il D.L.vo 1129/98 e divenuti obbligatori con la L. 100/12 che all'art. 3 prescrive: *“I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis (strumenti urbanistici)”*.

Va precisato che è stata la Legge 100/2012, con la quale si è realizzato un mutamento di prospettiva rispetto al sistema delineato dalla legge istitutiva della protezione civile (L. 225/1992), a codificare l'obbligo di tale provvedimento in termini generali.

L'art. 15 della L. 110/12 in tema di *“Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco”*, ha infatti previsto che *“Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali”*.

Si tratta di un documento, attraverso cui vengono progettate ed organizzate le procedure da adottare in caso di una data situazione di emergenza, che rientra nell'attività di pianificazione, elemento strategico per l'attività di prevenzione, che si articola attraverso diversi livelli istituzionali secondo i quali lo Stato definisce le linee generali organizzative, individuando attività e soggetti e indirizzando le relative modalità di dispiegamento; è previsto poi che le Regioni in recepimento del quadro nazionale si dotino di strutture adeguate alle caratteristiche

del proprio territorio. Definiscono poi il profilo legato all'allertamento, eventualmente dotandosi di proprio Centro funzionale decentrato (come ha fatto la maggior parte delle Regioni, compreso l'Abruzzo) sulla base della Direttiva del PCM 27.02.2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

Sono le stesse Regioni ad interfacciarsi con i Comuni, indirizzandone l'attività pianificatoria, offrendo la "piattaforma" giuridica per l'integrazione delle associazioni di volontariato e il necessario supporto nelle diverse fasi di realizzazione della Pianificazione e poi nella gestione operativa.

Con riguardo alle modalità di redazione dei piani occorre far riferimento alla direttiva del 6.7.21 recante "*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*" che ha offerto un contributo di assoluto rilievo per la realizzazione di tali attività.

Nel caso in esame va osservato che il Piano di Emergenza Comunale di Farindola è stato approvato con delibera di giunta n. 17 del 30.9.2008, all'epoca dell'amministrazione del Sindaco MG, segretario comunale la Dr.ssa SC e responsabile dell'UTC il geom. EC, indicato anche come responsabile per il suo aggiornamento.

Il Piano (sia nella sua forma originaria, sia in quella via via aggiornata) ha individuato unicamente tre tipologie di rischio: quello idrogeologico, quello da incendio boschivo e quello sismico; non sono invece considerate due tipologie di rischio frequenti nei comuni montani, ovvero quello relativo a neve/ghiaccio e quello attinente le valanghe.

Successivamente al 2014 non vi sono stati ulteriori aggiornamenti del Piano di Emergenza, neanche in seguito ai precedenti eventi del marzo 2015 dove l'Hotel è rimasto isolato per qualche giorno a causa della non percorribilità della S.P. n. 8 dovuta a forti nevicate e che aveva reso necessario l'intervento di un elicottero per la fornitura di generi di prima necessità e assistenza alle persone bloccate.

Alcuna modifica al piano di emergenza è stata apportata neppure a seguito dell'emanazione da parte della Regione Abruzzo della DGR n. 19 del 13.1.2015, con la quale sono state approvate le "*Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza*" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile che riportano un elenco orientativo dei rischi da valutare, inserendo, fra gli altri, il rischio neve/ghiaccio e quello valanghe.

Dopo la consiliatura presieduta da MG, il nuovo sindaco ADV, in carica dall'anno 2009 all'anno 2014, così come il Sindaco IL in carico sino ai fatti oggetto del processo, hanno ommesso di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale



pur in presenza dell'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98, che stabilisce che i Comuni devono predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dunque alcun dubbio ricorre in ordine al fatto che, come indicato in rubrica, il Comune di Farindola non abbia emanato un nuovo piano regolatore e che abbia licenziato un piano di emergenza comunale che non contemplava l'ipotesi di valanghe.

Secondo l'impostazione accusatoria, la mancata predisposizione di un nuovo piano regolatore ed il mancato inserimento di tali rischi nelle procedure operative per il piano di emergenza comunale di Farindola sono da considerarsi fattori determinanti il crollo dell'hotel Rigopiano e la morte delle persone che erano lì presenti.

Va preliminarmente osservato al riguardo che fino all'anno 2015, in base a specifico accordo tra Regione Abruzzo e Corpo Forestale dello Stato, per quanto concerne l'allerta valanghe, era previsto che fosse quest'ultimo a fornire quotidianamente al Servizio Prevenzione Rischi e Protezione Civile della Regione il bollettino di pericolo valanghe giornaliero come elaborato dal Servizio Meteomont.

Tale accordo non è stato rinnovato per gli anni 2015/2016, tuttavia, con D.G.R. n. 19 del 13.1.2015 sono state approvate le Linee Guida per i piani di emergenza di livello comunale ed intercomunale, che, all'allegato A, prevedono che il sistema di allertamento valanghe venga fornito tramite i bollettini emessi dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri (prima dal Corpo Forestale dello Stato).

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea (1 debole; 2 moderato; 3 marcato; 4 forte; 5 molto forte).

Con riguardo al sistema di allertamento, sono previste diverse fasi: fase di normalità: quando il rischio è debole (1); fase di preallarme: quando il rischio è moderato (2); fase di allarme: quando il rischio è marcato (3), forte (4) o molto forte (5); e la fase di emergenza: quando si verifica la caduta di una valanga all'interno del territorio comunale o dell'associazione dei Comuni.

Nell'Allegato A della D.G.R. sono stabilite le procedure che il Sindaco deve tenere a seconda delle diverse fasi.

Nella fase di normalità ovvero quando non vi sono criticità o viene segnalato nel bollettino meteomont il rischio 1: è imposto al sindaco il controllo quotidiano on line del bollettino meteorologico di previsione neve-valanghe; si provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l'Emergenza valanghe, con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe. E' dunque compito del Sindaco controllare costantemente il bollettino

meteomont, che oltre ad essere divulgato tramite il sito internet <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo>, è anche riportato nella pagina web della Protezione Civile Abruzzo.

Nella fase di pre-allarme ovvero in caso di bollettino meteomont con rischio moderato (2) è previsto che il Sindaco debba tenersi in continuo aggiornamento sulle condizioni meteo e sulle previsioni. Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d'Abruzzo un Avviso di condizioni metereologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta. Si ricorda che nei bollettini Meteomont del 14/01/2017, 15/01/2017 e del 16/01/2017 si era segnalato sul comprensorio del Gran Sasso un pericolo valanghe 2 (moderato) tendente al 3 (marcato). Inoltre la Protezione Civile aveva emesso degli avvisi di avverse condizioni meteo nelle date del 15 e 17 gennaio inviati oltre che con Pec al Comune di Farindola, anche tramite messaggio telefonico sulle utenze del Sindaco L e del tecnico EC, dove si segnalava la necessità di attivare le procedure del piano di emergenza comunale. Si trattava dunque di una chiara fase di pre-allarme tanto che il Sindaco di Farindola in data 15.1.2017, con ordinanza sindacale n.8, ai sensi dell'art. 54 del Tuel, aveva sospeso le attività didattiche nelle scuole per avverse condizioni metereologiche. La sera del 15.01.2017 alle ore 20.44 il sindaco sul profilo facebook del comune di Farindola ha annunciato di aver aperto il Centro Operativo Comunale per l'emergenza meteo e in data 16 Gennaio, sempre su facebook, è stato pubblicato l'avviso di avverse condizioni meteo.

In caso di emissione del Bollettino meteo nivologico con previsione di pericolo marcato (3), forte (4), molto forte (5), dopo le abbondanti precipitazioni nevose registrate il 16.1.2017, e relativa comunicazione della presenza di 51 cm di neve fresca caduta delle ultime 24 ore da parte della Stazione Carabinieri – Forestale di Farindola al servizio nazionale, alle ore 13:42 del 17.1.2017 è stato emesso un altro bollettino (in cui si segnalava un aumento del pericolo valanghe da 2 (moderato) a 4 (forte). Con tale bollettino meteomont scatta la fase di allarme che prevede che il Sindaco: *Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale per il rischio valanghe. Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d'inagibilità e sgombero di edifici esposti all'imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche all'allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure.*

In caso di rischio neve-ghiaccio, nella fase di attenzione il Sindaco riceve l'avviso di condizioni meteo avverse dal Centro Funzionale.

Sebbene nella fase di pre-allarme ed allarme in caso di nevicata in atto fosse tenuto ad attivare i membri della commissione valanghe per verificare la presenza di aree a rischio, tale incombenza non risulta essere stato correttamente evaso, non avendo il L convocato la Commissione Valanghe Comunale.

Secondo l'assunto accusatorio tale omissione assumerebbe rilevanza causale rispetto al crollo dell'hotel ed ai decessi ed alle lesioni delle persone presenti in quanto, la commissione valanghe, se convocata, avrebbe limitato la circolazione in zona Rigopiano; al fatto poi che nel Piano di Emergenza Comunale non fossero previsti nè la gestione del rischio valanghe nè la gestione del rischio neve-ghiaccio avrebbe determinato la mancata emissione dell'ordinanza di sgombero dell'Hotel Rigopiano già dal giorno 17 gennaio che avrebbe impedito l'afflusso di clienti all'Hotel Rigopiano.

Ebbene, gli accertamenti espletati sull'utenza cellulare del L hanno consentito di rilevare il continuo impegno di questi volto a sollecitare la pulizia della strada direttamente alla Provincia di Pescara provvedendo con mezzi del comune in caso di inerzia da parte della Provincia.

In particolare, dai messaggi acquisiti sulla piattaforma whatsapp del sindaco è emerso che in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 vi erano stati numerosi contatti con RDR, con BDT e con AnDM, dove il L aveva confermato l'impegno di garantire l'agibilità e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola – Rigopiano stante l'allerta meteo diramata.

Grazie all'efficace impegno della Provincia alcun disagio vi era stato nel periodo di riferimento tanto che il Lin data 6.1.17 aveva rinnovato i ringraziamenti alla Provincia per aver consentito all'Hotel Rigopiano di espletare al meglio la propria attività.

Anche in merito alla seconda ondata di maltempo si registra lo stesso impegno del sindaco.

Dai successivi messaggi acquisiti sul cellulare del L, è emerso infatti che questi il 15 Gennaio aveva segnalato l'isolamento e la difficoltà di raggiungere in sicurezza la zona di Farindola, mentre in data 17.1.17 aveva nuovamente ringraziato il Presidente della Provincia DM per aver liberato la strada provinciale per Rigopiano.

Gli inquirenti sui fatti hanno provveduto a sentire AF, padre del deceduto Stefano, il quale ha riferito essere stato proprio il L, dopo la pulizia della strada provinciale, a favorire l'ascesa di alcune persone verso l'Hotel Rigopiano; in tale contesto il F ha riferito che il L avesse preventivato in data 17 Gennaio 2017 l'isolamento dell'Hotel Rigopiano, memore dell'esperienza del marzo 2015 (*"..... nel corso di una pausa avevo modo di interloquire con il Sindaco di Farindola IL il quale mi diceva di*

ricordare la panda bianca di mio figlio e che la sera prima gli aveva dato addirittura strada per permettergli di raggiungere l'Hotel. Al ch  io chiedevo per quale motivo aveva permesso alle persone di arrivare fino all'Hotel in quelle condizioni e lui mi rispondeva "noi siamo abituati   gi  capitato altre volte che la strada rimanesse bloccata ed in questi casi siamo organizzati per mandare i viveri con un elicottero").

Alle ore 19:07 del 17.1.17 il Sindaco, dopo aver assistito alla salita dei clienti verso l'Hotel lo stesso pomeriggio, ha inviato un messaggio whatsapp ad alcuni abitanti di Farindola con l'oggetto "aggiornamento emergenza maltempo" invitando la cittadinanza ad uscire solo se strettamente necessario.

Alle ore 19:30 ha inviato un messaggio al Presidente della Provincia di Pescara, al Sottosegretario della Protezione Civile Abruzzo MM ed al Presidente della Regione Abruzzo a cui aveva chiesto mezzi spazzaneve per la mattina del 18 per liberare le contrade comunali.

Il 18 mattina ha inviato un nuovo messaggio ad A DM chiedendo qualche mezzo sgombraneve.

Sempre la mattina del 18 Gennaio 2017 L era rimasto bloccato con la propria vettura in C.da Case Bruciate di Farindola e dunque aveva preso contatti telefonici con l'operatore della Provincia PS il quale di l  a poco, insieme a GF, amministratore della societ  G&P Srl. che ha in contratto di comodato d'uso con la Provincia di Pescara 3 mezzi spazzaneve, lo avrebbe raggiunto liberando la sua vettura dalla neve. In questo frangente L era stato informato dagli operatori della Provincia che la strada per Rigopiano era bloccata e vi era la necessit  di impiego di turbine, al ch  aveva riferito che era invece necessario occuparsi di un'altra strada (quella di C.da Ripe di Farindola) in quanto aveva gi  chiamato la Prefettura per disporre di mezzi adeguati allo scopo.

Dall'analisi del telefono cellulare del L risultano in tale frangente numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo di cui solo due andati a buon fine. Secondo l'accusa, dal contenuto delle conversazioni avute tra il L e la Sala Operativa emergerebbe che il primo avesse segnalato esclusivamente il crollo di una azienda zootecnica (azienda Martinelli); si vedr  al contrario che il sindaco nel corso di altra telefonata alla S.O. aveva indicato l'isolamento di numerose zone, definite per altitudine superiore a 500 metri tra cui evidentemente era da ricomprendere quella relativa all'hotel Rigopiano.

  noto che secondo la normativa nazionale (L. 225/92) al verificarsi dell'emergenza il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni

colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale; se i mezzi non sono sufficienti è tenuto a chiedere l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto. Il Sindaco in qualità di autorità di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso alla popolazione, si avvale della struttura denominata COC (Centro Coordinamento Comunale con funzioni di supporto, presieduto dal Sindaco o suo delegato, organismo che costituisce il primo avamposto che si attiva sulla base del livello di allertamento in atto). Il COC di Farindola era aperto dal 15/01/2017 le cui funzioni sono indicate nel Piano di Emergenza.

Va ricordato che con Delibera di Giunta Regionale del 17.03.2014 n. 170, è stata approvata la Carta Storica delle Valanghe precisamente il Catasto Storico delle Valanghe che è stato inviato a tutti i Comuni compreso quello di Farindola.

Con deliberazione n.19 del 13.1.2015 la Regione Abruzzo ha emanato le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza in cui si indicava, tra gli scenari di evento da inserire nei piani di emergenza comunali, la necessità di individuare le aree esposte sulla base delle perimetrazioni storiche nonché delle aree ritenute a rischio.

Alle ore 10:25 il Presidente della Provincia ADM, mentre si trovava presso la Prefettura nella riunione del Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica convocata dal Prefetto Provolo, ha inviato un messaggio sulla chat dei Sindaci chiedendo aggiornamenti ma il L non ha segnalato alcuna emergenza in atto.

Alle ore 12.59 del 18 gennaio 2017 il L. ha inviato un altro SMS multiplo alle utenze associate ai nominativi ADM, LDA, PDI e MM dal seguente tenore: *“Siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuti. Tutto il territorio è senza energia elettrica e telefonica. Tutte le contrade sopra ai 500 m sono completamente isolate, ci sono bambini piccoli e anziani. Abbiamo bisogno di mezzi adatti per questa neve e di uomini. Per favore fate presto.”*.

È delle ore 13:59 del 18 Gennaio il messaggio ricevuto dal L con cui RDR dipendente dell'Hotel, gli ha segnalato la criticità dell'isolamento dell'Hotel con diversi attacchi di panico avuti dai clienti.

Ricostruito in tal modo lo sviluppo dei fatti antecedenti la valanga che ha colpito l'hotel, con specifico riguardo alle azioni poste in essere dalle autorità comunali, ritiene il giudice che gli elementi utilizzabili per la decisione non consentano, oltre ogni ragionevole dubbio, di pervenire ad un'affermazione di responsabilità degli imputati.

Si ricorda che, seguendo le indicazioni della rubrica, l'imputazione in esame si fonda sulla mancata redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Farindola nonché sulla mancata emissione del Piano di Emergenza Comunale comprensivo del rischio valanghe, documenti che, secondo l'accusa, nel riportare l'indicazione di tale rischio dell'area di Rigopiano, avrebbero impedito il rilascio dei permessi di costruire del Comune di Farindola nr. 19/2006, 13/2007, 25/2007, 15/2008 e 8/2016 (nell'arco temporale dal 13.4.2006 al 9.8.2016) ovvero, attraverso la procedura ex art. 11 comma 2 della L.R. 47/1992, avrebbero imposto al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e valanghe l'emissione di idonee prescrizioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo in stagione invernale, del suddetto albergo, almeno fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva, ovvero il divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura.

Anche in tale contesto dunque l'accusa fonda il proprio assunto sulla violazione di una norma cautelare che avrebbe imposto tali condotte.

L'imposizione di tale condotta, secondo l'assunto accusatorio sarebbe derivata dal fatto che nella procedura in corso, relativa alla formazione di un nuovo piano regolatore, il geologo Iezzi, incaricato dall'Ing. Marcello Romanelli chiamato a redigerne il progetto, nel trattare gli aspetti legati alla natura geologica dell'area, aveva individuato la presenza di un rischio valanghivo sul versante montuoso prospiciente l'Hotel Rigopiano come fattore di rischio per la realizzazione di strade e dunque la necessità di realizzare opere di difesa per quelle esistenti.

Dunque il non aver tenuto conto di tali indicazioni avrebbe costituito l'antecedente causale rispetto alla realizzazione dell'hotel e comunque alla sua apertura senza limiti legati alla stagione o alle condizioni meteo.

Ebbene, tale assunto non può essere condiviso da questo giudice posto che gli accertamenti espletati hanno consentito di riscontrare la fallacia della relazione geologica che avrebbe dovuto costituire l'elemento fondamentale tale da incidere sul (nuovo) strumento pianificatorio del comune e del piano emergenza.

Deve innanzitutto osservarsi che l'Ing. Romanelli ha consegnato gli elaborati in data 21.09.2011 e dunque in epoca successiva i permessi di costruire n. 16 del 22.12.2006, n. 13 del 20.07.2007, n. 25 del 21.12.2007 e n. 15 del 18.08.2008; ciò porta dunque senz'altro ad escludere alcuna incidenza di tale progetto su attività pregresse. Solo il permesso di costruire n. 8 del 9.8.2016 relativo alla trasformazione di tettoie preesistenti, è stato richiesto dopo la

consegna dell'elaborato da parte dell'ing. Romanelli, dunque alcun rilievo può essere attribuito sul punto alla relazione con riguardo ai permessi di costruire antecedenti e che hanno consentito la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel.

Oltre a tale aspetto vanno poi espresse alcune considerazioni nel merito della relazione geologica tali da escluderne la rilevanza dal punto di vista tecnico.

Nella perizia disposta dall'Ufficio viene sul punto esplicitato che *"...la conoide di Rigopiano non è stata individuata come tale né è stata cartografata... L'analisi geologica e geomorfologica svolta per gli studi del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, nell'area oggetto della presente perizia, ha quindi preso in esame solo sommariamente la conoide di Rigopiano nonostante questa morfologia fosse ben riportata nelle cartografie precedentemente discusse..."* e, conseguentemente, *"...è derivata un'analisi geomorfologica sommaria per l'area di Rigopiano"*.

L'indicazione del dott. Iezzi dove individua *"Nella parte alta del vallone...con un simbolo cartografico semplificato un'area valanghiva..."* è stata confutata dai CTP Morelli, Cordeschi e Fazzini in quanto tale indicazione presenta una serie di incongruenze ed errori.

"Le due valanghe indicate...presenti sul confine Arsita-Farindola...acquisiscono riscontro cartografico soltanto se esse vengono trasposte e ruotate verso il confine provinciale tra Castel del Monte e Farindola, dove vanno a coincidere con altrettanti siti valanghivi riportati nella carta storica (...) La collocazione...di un simbolo grafico valanghivo raffigurante il pericolo valanghivo è dunque il frutto di un grossolano errore commesso...in sede di trasposizione."

Sulla base di tali indicazioni, tutt'altro che confutate, appare dunque evidente come l'indicazione quale sito valanghivo dell'area costituisce il frutto di una erronea indicazione tecnica.

A conferma di tali incongruenze vanno considerate le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Iezzi il 18 Luglio 2018 là dove lo stesso ha dichiarato di non avere condotto studi personali al riguardo ma di avere riportato al Comando della Stazione Forestale di Farindola, le informazioni raccolte e contenute in alcune schede (non meglio identificate), contenenti un censimento delle valanghe a cura del personale del Comando.

Dunque l'erronea trasposizione effettuata dal geologo Iezzi su Carta Geologica delle valanghe storiche note al Comando di Farindola, e dunque l'insussistenza di elementi dai quali poter evincere una condizione dei luoghi soggetta ad un effettivo rischio valanghivo, non desumibile dalla semplice presenza di precedenti valanghe delle quali peraltro non era desumibile l'effettiva consistenza né la collocazione topografica, esclude in radice l'esistenza della violazione di una norma cautelare da parte dei dirigenti del Comune nel non aver predisposto

sulla base di tale atto, da ritenersi sotto tale profilo tutt'altro che attendibile, un nuovo piano regolatore del comune.

Nessuna delle valanghe rilevate dal geologo corrisponde infatti con i luoghi indicati nella carta sulla base del riscontro con le Schede di Segnalazione Valanga, redatte dal Comando Forestale tra il 1997 ed il 2006 e dunque ne consegue che l'adozione di un piano regolatore, non costituendo peraltro un dovere previsto da alcuna legge, nel caso in esame non appariva doverosa neppure in un'ottica prudenziale non ravvisandosi, neppure dalla relazione geologica (che si ripete riporta erroneamente dei dati in tema di rischio) elementi indicativi in tal senso posto che la stessa non indicava una situazione di effettivo pericolo per la zona.

Vi è da aggiungere che, oltre alla carta storica delle valanghe, nessun altro documento comunque rientrante nel patrimonio conoscitivo del Comune (dunque né la Carta Geomorfologica e del Dissesto dell'anno 1992 né la Carta Geomorfologica del PAI della Regione Abruzzo, approvata nel 2008 né la Carta della Pericolosità del PAI della Regione Abruzzo, che, come riportato nell'elaborato peritale, indicavano l'area come conoide alluvionale e non già come canalone di valanga) consentiva di riscontrare l'esistenza di effettivi elementi di rischio valanghivo per l'area in esame.

Oltre a tale aspetto, già di per sé particolarmente indicativo, vanno ulteriormente considerate le conclusioni svolte dai periti sul punto che appaiono particolarmente significative in merito alla efficacia da attribuire a tale relazione geologica; richiamando integralmente l'elaborato peritale, uno strumento che avrebbe consentito una valutazione di un potenziale pericolo valanghe sia pure nel quadro di un più ampio iter procedimentale non poteva che individuarsi nella CLPV, quale atto propedeutico di un PZEV (la cui funzione è proprio quella di valutazione di rischi futuri) che, come già detto non era stato emesso con riguardo all'area del vallone prospiciente l'area dell'hotel, dunque sotto tale profilo non appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla Pubblica accusa, stante l'assenza di elementi dotati di carattere scientifico che deponessero per la natura valanghiva del sito.

A ciò deve peraltro aggiungersi un ulteriore elemento che attiene alla natura del Piano regolatore.

Come è noto il PRG è lo strumento che permette all'Ente locale di proporre una migliore pianificazione urbanistica ed una ordinata composizione del territorio comunale, operando un delicato bilanciamento con le condizioni ambientali e le esigenze della popolazione.

La disciplina di riferimento è espressa dall'art. 7 e ss della L. n. 1150/42 e contiene, a completamento di disposizioni generali di carattere programmatico, previsioni di localizzazione (collocazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria) e di zonizzazione (con cui il

territorio viene suddiviso in aree omogenee con assegnazione di determinate destinazioni urbanistiche).

Il procedimento di formazione del PRG é delineato dagli art. 8 e ss della l. 1150/42, ed è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, che si conclude con l'adozione del piano, e la seconda, di competenza regionale, che termina con la sua approvazione in funzione di controllo. La procedura di formazione induce dunque a riscontrare tale atto come atto complesso ineguale, in quanto al suo perfezionamento partecipano due soggetti pubblici diversi.

I due atti, di adozione e di approvazione, sono produttivi di effetti giuridici autonomi e differenziati: dal primo discendono i cd. effetti di salvaguardia, stante il divieto di rilasciare permessi a costruire incompatibili con il PRG in costanza di formazione, e dal secondo si delinea il definitivo nuovo assetto del territorio.

La procedura di formazione induce a rilevare di tutta evidenza come tale atto, di competenza di organi collegiali (consiglio comunale e consiglio regionale) sia palesemente sottratto alla competenza del Sindaco quale organo monocratico del Comune.

Il Consiglio Comunale è il solo organo di indirizzo e controllo ad avere dunque competenza in materia di adozione del piano regolatore.

Da ciò discende che alcun rimprovero possa muoversi ai soggetti che nel corso del tempo hanno rivestito la funzione apicale nel Comune non rientrando tra le loro competenze alcuna funzione specifica, neppure in tema di iniziativa funzionale, con riguardo all'emanazione dell'atto.

Peraltro deve aggiungersi, nel merito, che la L.R. n. 47/92 impone prescrizioni sulle aree a rischio che siano antropizzate, ma ancor prima pone dei vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici solo se si fosse realizzata per tempo la CLPV, e solo se essa avesse indicato come area a rischio quella in questione, allora vi sarebbero state misure di salvaguardia e vincoli sulle porzioni di territorio di Farindola interessate dal rischio valanghe, e ciò in primo luogo sul PRG vigente.

Ciò sarebbe dovuto accadere anche riguardo alla pretesa pericolosità dell'area dell'Hotel Rigopiano dal punto di vista valanghivo: per essere conoscibile - e, quindi, prevenibile - tale rischio avrebbe dovuto essere riportato da un documento pianificatorio che indicasse quell'area come pericolosa e dunque nella specie neppure la sola CLPV ma il PZEV che è lo strumento individuato dalla legge come unico idoneo per questo scopo.

Si aggiunga che persino il Geologo Dott. Iezzi, incaricato di redigere la relazione allegata al redigendo PRG, parla di un rischio trascurabile, consistente nel pericolo di piccoli distacchi valanghivi "limitato alla quota tra i 2000 e i 1600 metri di quota", con la faggeta che svolge funzione di frangivalanghe.

Sempre in tema di prevedibilità di un evento valanghivo, ritiene il giudice di condividere le considerazioni dei periti i quali sul punto hanno evidenziato che “... secondo la normativa vigente ed in accordo con lo stato delle conoscenze attuali, la prevedibilità di un evento valanghivo scaturisce dalla disponibilità di un PZEV (...) il 18.01.2017 non erano disponibili né la CLPV per la Regione Abruzzo, né il PZEV per il Canalone di Rigopiano. Peraltro, la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV) è stata poi approvata in data 24.06.2021, mentre, allo stato attuale, per il Canalone di Rigopiano non è ancora stato redatto il PZEV. Ne consegue che, in concreto, l'evento del 18.01.2017 non era prevedibile, in quanto, sebbene gli Scriventi concordino con quanti affermano che la posizione dell'Hotel Rigopiano, la morfologia del Canalone, le intense precipitazioni e le scosse sismiche avrebbero potuto allarmare le Autorità e i gestori dell'Hotel, non erano disponibili, al momento degli accadimenti in oggetto, strumenti idonei a prevedere l'evento”.

Dunque le conclusioni dei periti escludono in radice l'esistenza di parametri certi (non potendo di certo fondare tale valutazione sui soli bollettini meteorologici) che imponessero un contegno attivo da parte degli imputati la cui omissione possa essere in grado di configurare a loro carico il delitto indicato al capo 3).

A medesime conclusioni si perviene anche con riguardo al fatto che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pescara adottato il 7.10.98 ed approvato dal Consiglio Provinciale in data 25.05.2000, all'articolo 25 delle relative norme di attuazione (N.T.A.) prescrive l'obbligo per i Comuni nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (quindi anche Farindola) di dotarsi di una P.R.G. comprensivo di mappe ambientali dove siano indicati gli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del Piano di Protezione Civile nonché finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

Sul punto, a prescindere dal fatto che il Comune di Farindola già disponeva di un piano regolatore, in merito all'individuazione delle aree a rischio, non può che ribadirsi la circostanza per cui il Comune non disponeva di elementi dotati di carattere scientifico dai quali evidenziare quali fossero in concreto le aree di rischio, non potendosi considerare al riguardo il fatto, in quanto caratterizzato da genericità, pure richiamato dall'art. 77 delle NTA del nuovo piano regolatore di Farindola che ipotizza fenomeni di instabilità potenziale e propensione al dissesto dovuto alla pendenza ed ai fenomeni gravitativi.

Per le stesse ragioni e per la carenza dei caratteri di scientificità e dunque di attendibilità non si ritiene che in ordine alla natura valanghiva dell'area, possa attribuirsi rilievo allo studio effettuato da due guide alpine ed acquisito il 04.03.2003 dalla Commissione valanghe a seguito di un sopralluogo sul Monte San Vito adiacente al Monte Siella, nel quale si riferisce di una

condizione di *“pericolo FORTE in quanto il manto nevoso è debolmente consolidato e che il distacco di valanghe è probabile già con debole sovraccarico. Sono da aspettarsi valanghe di medie ed anche singole grandi valanghe”*.

Privo del carattere scientifico risulta altresì quanto indicato nella delibera della Giunta regionale nr 793 del 4.11.2013 con la quale si riconosceva *“la necessità e l’urgenza di procedere all’adeguamento del quadro legislativo regionale di protezione civile in osservanza alla normativa nazionale dando mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile di predisporre gli atti amministrativi necessari”* nella quale si rappresentava *“la Regione Abruzzo si configura come un territorio ad elevato carattere di pericolosità e vulnerabilità per quanto concerne le diverse tipologie di rischio”* tra cui il rischio valanghe

L’obbligo di convocare la Commissione Comunale Valanghe nel caso di bollettino Meteomont segnalante pericolo valanghe forte 4 come espressamente previsto dalla DGR n. 19 del 13.1.2015 in tema di linee guida per la pianificazione di emergenza e l’esistenza di piani di reperibilità provinciale del Settore Viabilità con cui si segnalava la possibilità di valanghe nella zona di Rigopiano, inviata anche al Comune di Farindola, non costituiscono elementi in grado di imporre l’emanazione di un’integrazione dello strumento di pianificazione.

Le indicazioni emerse da tali atti non possono infatti costituire ragioni per imporre a livello di programmazione edificatoria un vincolo all’attività edilizia, posto che non costituiscono elementi per inferire la natura valanghiva dell’area, considerando per un verso il ruolo esclusivamente consultivo che la L. 47/92 attribuisce alla Commissione e sia considerando che finalità del servizio di reperibilità è quella di garantire, la tempestiva attivazione per dare risposta alle richieste urgenti di intervento a seguito del manifestarsi di imprevedibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ma che in alcun modo possono rappresentare una valutazione prognostica in merito a tali specifiche situazioni.

Sul valore da attribuire alla Carta storica delle valanghe si è già detto in ordine ai fatti di cui ai capi 1) e 2), potendo richiamare in questa sede le considerazioni in quella sede espresse.

Infine un cenno deve essere effettuato in ordine alla delibera della Giunta regionale nr 19/2015 in data 13.1.2015 con cui si sono state emanate *“Linee Guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza”* ove tra l’altro si prevedeva l’inserimento del rischio valanghe\neve in detti piani emergenziali.

Oltre a doversi ribadire in questa sede quanto sostenuto dai periti in merito al fatto che l’unico atto a cui attribuire valore nel senso indicato sarebbe stato lo PZEV, o quantomeno una CLPV, deve osservarsi quanto sempre i periti hanno espresso in ordine alle linee guida richiamate: “....

Il testo riporta correttamente il riferimento alla citata L.R. 47/92, rammentando la CLPV cui attribuisce "l'individuazione delle aree a maggior rischio" e specificando che è "attualmente in itinere". Il testo indica la necessità della "predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti" riportando che "è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio". In sostanza l'onere dell'individuazione delle "aree ritenute a rischio", di chiara competenza regionale attraverso la predisposizione della CLPV, è ribaltato tout court sulle amministrazioni comunali. Su questo aspetto ci sono due considerazioni che vale la pena introdurre. La prima riguarda la coerenza tra quanto indicato nelle Linee guida regionali e quanto indicato nella L.R. 47/92. La prima, come si è discusso più sopra, affida alla CLPV l'informazione in merito alla "localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe", dando mandato agli uffici regionali di produrre tale informazione. Il testo delle linee guida chiede direttamente alle Amministrazioni comunali, l'individuazione, se si è bene compreso il concetto, delle medesime aree. Stupisce peraltro il verbo utilizzato "ritenere" che, stando ai comuni dizionari della lingua italiana, implica un giudizio affetto da una spiccata componente di soggettività nel definire qualcosa o qualcuno. Un giudizio peraltro trasferito alle strutture tecniche di Comuni montani caratterizzati da numerosità della popolazione dell'ordine di grandezza di quella di un grande condominio metropolitano, ma da un'estensione tipica di un medio capoluogo di Provincia. La seconda considerazione riguarda le competenze e le disponibilità economiche delle singole amministrazioni comunali. Queste sarebbero state in ogni caso adeguate a svolgere quel compito? Valga a questo proposito la semplice osservazione, appresa dagli atti del Procedimento, che la Regione ha affidato l'incarico per la redazione della CLPV per 560.000 euro conseguenti ad un ribasso d'asta del 46.02% e che la procedura ha richiesto circa quattro anni per essere completata. Allo stesso proposito osserviamo come le linee guida, a parte il criterio storico-inventariale, non offrano agli enti alcuna indicazione di ordine metodologico, né bibliografico che possa consentire agli estensori del piano di comprendere quali possano essere le procedure corrette per una valutazione affidabile. Su questo, valga la considerazione che l'area di Rigopiano non risulta ricompresa nella Carta storica, unico supporto reso effettivamente disponibile da parte della Amministrazione regionale per l'orientamento in una questione di riconosciuta, forte complessità. In questo senso vi è l'ulteriore riflessione (che riprenderemo più avanti) che lo scopo generale dell'indirizzo generale verso i Comuni per la pianificazione di emergenza, dovrebbe essere il conseguimento di livelli minimi di qualità su tutto il territorio. Trasferendo alle amministrazioni montane il

delicato compito della individuazione delle aree, e per di più in assenza di alcun supporto procedurale e di conoscenza, mina fatalmente tale fondamentale requisito qualitativo”.

Facendo proprie tali conclusioni, appare dunque evidente come la mancata indicazione da parte dei comuni delle aree a rischio in ambito comunale, con evidenti risvolti in tema di esigibilità, costituisce un dato che deve tener conto delle effettive competenze che l'ente locale poteva disporre; le linee guida del 2015 imponevano tra l'altro al Comune di indicare le aree a rischio senza fornire alcun accenno metodologico circa i parametri di riferimento, non essendo state indicate le modalità attraverso cui pervenire a tale considerazione e dunque ad esigere delle condotte previsionali del rischio concreto di tale rilevanza da imporre limitazioni strutturali all'attività edificatoria.

Non potendo dunque effettuare alcuna valutazione in forza della documentazione concretamente utilizzabile, visto che gli atti a disposizione del Comune, per come sopra richiamati, non fornivano indicazioni certe in tal senso e non potendo fondarsi un rischio sulla natura valanghiva dell'area ai soli bollettini meteo-mont, ne consegue la sostanziale impossibilità, in assenza di una carta localizzazione pericoli valanghe che, si ripete, costituiva l'unico documento, nel quadro peraltro di un più complesso ed articolato iter procedimentale, concretamente idoneo allo scopo, non può attribuirsi alcun rilievo alla mancata ottemperanza alle linee guida regionali, peraltro superate da nuove linee guida del 2018; tali considerazioni non consentono dunque di riscontrare in capo ai sindaci alcun diretto coinvolgimento con l'emanazione dei permessi di costruire per la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel Rigopiano.

Medesime considerazioni, legate dunque all'assenza di elementi da cui poter rappresentare la natura valanghiva dell'area, vanno formulate anche con riguardo alla mancata segnalazione al CORENEVA del rischio valanghe nell'area di Rigopiano che, si ripete, dovendosi valutare tale condizione sulla base del patrimonio conoscitivo effettivamente disponibile per il Comune, non poteva pretendersi ai soggetti che si sono avvicendati nella carica di vertice del Comune.

Vanno dunque e conclusivamente riportate le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale che al riguardo ha evidenziato che *“la mancata considerazione del rischio valanghivo da parte dei Sindaci pro tempore di Farindola nel periodo tra il 2008 e il 2015 non costituisce, nei fatti, una censurabile scelta soggettiva dell'Amministrazione. Semplicemente, per tutti quei piani, il contesto giuridico ed istituzionale che ne aveva attivato la redazione e gli indirizzi operativi ricevuti non prevedevano tali classi di rischio.”*

Una ulteriore considerazione appare necessaria.

L'accusa ha contestato i fatti di cui al capo 3) non solo ai sindaci del Comune di Farindola ed al tecnico comunale, ma anche al geologo LS.

Occorre premettere che in data 21.10.16 DRPM, legale rappresentante della ditta "DD SRL" aveva presentato al SUAP di Pescara un'istanza per la ristrutturazione dell'hotel Rigopiano; dopo tre giorni era stata presentata una nuova richiesta per la ristrutturazione del complesso alberghiero ed il 22.12.06 il tecnico comunale EC aveva rilasciato il permesso di costruire pur in assenza della prescritta autorizzazione del vincolo idrogeologico. Allegata all'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire vi era la relazione geologica e geotecnica datata 26.09.2006 a firma del Geol. LS.

In tale relazione era riportato che *"l'area oggetto d'indagine è situata in c.da Rigopiano, all'interno del Comune di Farindola (PE) in un'area montana a morfologia molto acclive"*. Benché dunque lo S fosse consapevole che l'Hotel Rigopiano sorgeva in un'area montana in forte pendenza, non ha affrontato nella sua relazione le tematiche di geomorfologia e non ha compiuto una valutazione della stabilità del pendio sovrastante l'Hotel, e conseguentemente nessuna valutazione ha effettuato sull'esistenza del rischio valanga.

Secondo l'accusa la relazione dello S sarebbe stata emanata in spregio al DM 1988

"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione". Tale decreto indica le modalità di redazione della relazione geologica e riporta testualmente: *"La relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari. Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali."*

Anche il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sancisce, all'art. 52, che in tutti i Comuni della Repubblica *"le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, tra cui quelle relative alle «indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, ecc.""*

In merito all'atto i CCTTPM hanno evidenziato diverse carenze, precisando che in base alla

normativa vigente all'epoca della sua redazione: *".... la relazione esaminata dagli scriventi (e*

peraltro la stessa adottata per la successiva realizzazione della SPA, di cui alla richiesta di permesso di costruire in variante al PRGC, poi rilasciato nel luglio 2007), riporta scarsi contenuti, in linea generale e con riferimento a quanto previsto dalle indicazioni normative, ad iniziare dal fatto che non è neanche esplicitata la finalità (opere da realizzarsi) per cui la stessa è redatta. Se infatti la caratterizzazione geotecnica, da un punto di vista della ricerca dei parametri del materiale, può non essere rilevante ai fini del presente procedimento, si evidenzia come tutto l'inquadramento di più ampio respiro dell'area su cui sorge la struttura è decisamente limitato e non approccia alcun aspetto legato alla possibile pericolosità del sito, ciò verosimilmente anche in virtù della cartografia regionale e delle carte tecniche relative alla perimetrazione di aree a rischio, al cui interno non ricadeva la superficie qui di interesse. In ogni caso, non sono in alcun modo affrontate le tematiche di geomorfologia globale dell'area nel contesto complessivo, neanche citando le specifiche cartografie tecniche di riferimento ai fini del corretto inquadramento (analisi di carte di pericolosità, PAI, valutazioni di stabilità del pendio e conseguentemente nessuna valutazione sul rischio di valanga). (...) La tipologia di fondazione indicata appare in contrasto con la documentazione storica analizzata dagli scriventi e non si ritiene che siano stati fatti scavi atti a verificarne la reale natura (...) Oltre a non essere dichiarato in modo esplicito il grado di sismicità della zona, anche nei calcoli non sembra essere valutata l'azione sismica che, nelle formulazioni riportate, dovrebbe quanto meno comportare la presenza del coefficiente i (inclinazione dei carichi) nella formulazione adottata (discendente da quella generale di Terzaghi, ampiamente consolidata nella letteratura tecnica). Pur tuttavia, data la sinteticità di quanto riportato in merito, gli scriventi non possono esprimere conclusioni certe in merito. Pertanto, nessuna delle due relazioni contiene riferimenti circa la sismicità dell'area, pure importante, anche in considerazione di quanto espresso nel permesso di costruire rilasciato (necessità di riferirsi alla legislazione in materia di costruzioni sismiche)..."

Ciò posto, va innanzitutto considerato che nel merito le considerazioni esposte dai CCTTPP e fatte proprie dal PM nelle conclusioni risultano confutate dall'elaborato tecnico presentato dalla difesa dello S.

In tale atto si evidenzia come le carenze riportate nella relazione non assumono alcuna incidenza sui fatti realizzati, posto che al capo 3) della rubrica non vengono in rilievo questioni sulla natura sismica del terreno né questioni sulla stabilità costruttiva dell'immobile.

In ordine alla carenza di indicazioni sul rischio valanghivo, il consulente di parte ha riferito che lo S, sulla base dell'incarico ricevuto non ne ha tenuto conto in ragione sia della limitata consistenza delle opere da realizzare e sia in quanto parte di tali opere avrebbero avuto una

collocazione che non assumeva alcun rilievo con i rischi da valanga, trattandosi di opere interrato al suolo. Peraltro, lo S non disponeva né di cartografie né di documentazione specifica al riguardo; alcun elemento conduceva verso la natura valanghiva dell'area e dunque, tenuto conto dell'incarico espletato, alcuna violazione della normativa sarebbe stata realizzata nel redigere la relazione geologica in esame.

A ciò deve aggiungersi la natura privatistica dell'attività svolta che si pone in netto contrasto con le condotte descritte in rubrica.

Che poi il Genio civile, nel rilasciare il parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 alla variante al piano urbanistico e che ha permesso la realizzazione delle opere, abbia utilizzato la relazione dello S, ciò non assume alcun rilievo in tal senso, non potendosi comunque ascrivere a quest'ultimo alcun ruolo deterministico in merito alla realizzazione dell'hotel, alla sua ristrutturazione ed alle conseguenze derivanti in termini di crollo a seguito della valanga.

Tali considerazioni appaiono condivise da questo giudice.

L'incarico di consulenza conferito dal DR allo S non può di certo consentire l'inserimento dell'elaborato nel novero degli eventi che causalmente sono ricollegabili al crollo, stante la natura privata del lavoro, peraltro finalizzato all'ottenimento di un permesso di costruire che evidentemente doveva essere soggetto a controlli da parte della PA; dunque neppure sotto tale profilo appare condivisibile un rimprovero, con riguardo all'evento del delitto di cui al capo 3) al tecnico per l'aver emesso una relazione tecnica asservita ad una richiesta di rilascio di permesso di costruire.

Peraltro anche nei riguardi dello S sono da ritenere applicabili i parametri circa la prevedibilità della natura valanghiva dell'area che, si ripete, sono certamente da escludere sulla base degli elementi posti a sua conoscenza al momento della redazione dell'atto in esame.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non potendosi rilevare un nesso di derivazione causale tra le condotte/omissioni contestate ai sindaci, al tecnico comunale ed al geologo che ha predisposto la relazione volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione del centro benessere dell'hotel, con il crollo dell'hotel, ne consegue che gli imputati GM, DVA, LI, CE e SL debbano essere assolti dal reato di cui al capo 3) per insussistenza del fatto.

Venendo a trattare del reato di cui al capo 4) della rubrica ritiene il giudice che, dall'analisi degli atti di indagine utilizzabili per il giudizio, si debba pervenire ad una sentenza assolutoria

nei riguardi di GM, DVA, CE e SL, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano” perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non aver commesso il fatto. Del pari deve pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nei riguardi di LI, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale, ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano” perché il fatto non sussiste. Va invece riconosciuta la penale responsabilità del L con riguardo alla condotta relativa alla omissione dell’ordinanza di inagibilità e di sgombero dell’Hotel Rigopiano. Agli imputati GM, DVA, LI, CE e SL vengono contestati i reati di cui agli artt. 40 comma 2, 113 comma 1, 589 comma 1 e 3, 590 commi 1, 2 e 4 c.p. perché nelle qualità già descritte, anche in cooperazione tra loro, hanno posto in essere le condotte descritte nel capo 3); inoltre avrebbero omesso di

operare affinché nel piano emergenza comunale fosse inserita, anche in ragione della citata DGR 19/2015, la previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano ovvero e quantomeno, in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, la sospensione dell’attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura; LI e CE, consapevoli del rischio di isolamento dell’Hotel in caso di forte nevicata laddove non fosse prontamente disponibile uno spazzaneve a turbina per liberare dalla neve la S.P.8 così come si era reso necessario nel marzo del 2015, nonché nella piena consapevolezza che nel gennaio 2017 era in atto una emergenza neve, non si sarebbero inoltre attivati per la convocazione della Commissione Comunale Valanghe, privandosi delle competenze tecniche della stessa, che avrebbe certamente evidenziato il pericolo valanghe su Rigopiano, e così il L con la cooperazione del C capo dell’ufficio tecnico comunale e membro della commissione valanghe, ha omesso di disporre ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 47/1992, con ordinanza, la inagibilità e lo sgombero dell’Hotel Rigopiano, questo a far tempo almeno dal 15 gennaio; inoltre non ha comunicato alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L’Aquila lo specifico isolamento di Rigopiano già evidente al mattino presto del 18 gennaio, concorrendo ciascuno con le condotte cennate nel cagionare la morte di 29 persone e lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9

persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo è collassato, in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne ha determinato la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali.

Ebbene, con riguardo alle condotte di richiamo al capo 3) della rubrica vanno ribadite le considerazioni già espresse sul punto, di tal ch , per le medesime ragioni da intendersi qui integralmente richiamate, gli imputati vanno conseguentemente ritenuti esenti da responsabilit  penale.

In merito alle ulteriori condotte valgono le seguenti considerazioni.

Con riguardo alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara e alla S.O.R de L'Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano, l'accusa appare palesemente smentita da quanto emerge nell'informativa richiamata.

Dalla comunicazione di reato del 3.11.18 risulta infatti che in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 RDR avesse riferito al L che per i giorni 6, 7 e 8 gennaio l'albergo sarebbe stato al completo; allegata al messaggio vi era la nota a firma di BDT, effettivamente inviata al Comune ed alla Provincia di Pescara, con la quale si sollecitava un monitoraggio costante da parte della Provincia per garantire l'agibilit  e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola – Rigopiano.


Alla ulteriore sollecitazione di attenzione da parte del DR il L ha risposto che avrebbe provveduto a segnalare ogni eventuale anomalia contenuta nel piano neve.

La comunicazione del DR   stata girata dal L al Presidente della Provincia ADM; nelle comunicazioni tra i due il L ha rimarcato il fatto che ha compulsato MDB, RUP del Piano neve della Provincia, per sollecitarlo sulla pulizia della strada per Rigopiano.

Avendo ottenuto rassicurazioni sull'impegno dal DM, IL ha cos  comunicato a RDR che avrebbe messo a disposizione un'area comunale da adibire a parcheggio per gli ospiti dell'Hotel, invitandolo a contattarlo per qualunque problema.

Il 6 Gennaio 2017 DR ha inviato due messaggi al L segnalandogli l'assenza di problemi di viabilit , al ch  il sindaco ha rinnovato i ringraziamenti alla Provincia per aver consentito all'Hotel Rigopiano di espletare al meglio la propria attivit  mettendo in evidenza il tutto esaurito dell'Hotel.

In occasione della seconda emergenza di maltempo, in data 13.1.2017, DR ha anticipato al L di aver inviato una lettera di ringraziamento alla Provincia e al Comune, segnalando una previsione di maltempo fino al successivo martedi, aggiungendo che l'Hotel



sarebbe stato al completo, il L lo ha dunque rassicurato garantendo lo stesso impegno profuso in occasione della prima ondata di maltempo.

In data 15.1.2017 il L ha postato sul gruppo "whatsapp sindaci -provincia" un messaggio in cui si comunicava che il giorno successivo a causa dell'allerta meteo, ritenuta altamente attendibile, avrebbe disposto la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, aggiungendo che quello stesso giorno costituiva il termine ultimo per evitare disagi, risultando che la zona di Farindola sarebbe stata difficilmente raggiungibile in sicurezza e dunque sollecitando la pulizia della strada provinciale Farindola - Rigopiano.

Alle 11:40 ha inviato un nuovo messaggio segnalando: *"C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche"*.

Visto però il tempestivo ed efficace intervento della Provincia il L ha segnalato in seguito l'avvenuta liberazione della strada.

Sono state già riportate le dichiarazioni rese da AF in merito al fatto che era stato lo stesso L a favorire l'accesso di alcuni clienti in hotel, rassicurandolo del fatto che anche in caso di isolamento, come già in passato, era comunque in condizione di garantire l'arrivo di aiuti con l'elicottero.

Alle ore 17:07 del 17.1.2017 il Sindaco, dopo aver assistito alla salita dei clienti verso l'Hotel, ha inviato un messaggio whatsapp ad alcuni abitanti di Farindola con l'oggetto *"aggiornamento emergenza maltempo"* in cui invitava la cittadinanza ad uscire solo se strettamente necessario. Altro messaggio è stato poi inviato alle ore 19:30 dello stesso giorno al Presidente della Provincia di Pescara, al Sottosegretario della Protezione Civile Abruzzo MM ed al Presidente della Regione Abruzzo con cui chiedeva mezzi spazzaneve per la mattina del 18 al fine di liberare le contrade comunali, visto che i mezzi in dotazione al Comune non sarebbero stati sufficienti al riguardo.

Il 18 mattina L ha inviato un messaggio ad ADM chiedendo qualche mezzo sgombraneve e ottenendo una rassicurazione al riguardo.

A questo punto un chiarimento appare necessario.

Nell'informativa di reato vengono riportati degli stralci delle intercettazioni telefoniche captate nel corso delle indagini, tuttavia le stesse, in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n. 25 del 28.11.19 relativa ad intercettazioni disposte in altro procedimento, sono da ritenersi inutilizzabili; ciò è stato evidenziato dall'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 30.10.2020 da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Tornando al merito dei fatti, di notevole importanza sono le dichiarazioni rese ex art. 391 c.p.p. dall'ex assessore del Comune Roberto Cutracci, il quale ha riferito di essere stato avvisato dal

sindaco alle 8 del mattino dell'isolamento del comune e del fatto che le strade erano bloccate, per cui lo aveva incaricato di recarsi presso la prefettura e segnalare tale condizione di disagio; il Cutracci si era dunque recato in prefettura ed aveva appreso che di lì a poco si sarebbe insediato il comitato tecnico per risolvere il problema.

Sempre la mattina del 18 Gennaio 2017 il L è rimasto bloccato con la propria vettura in C.da Case Bruciate di Farindola e, dopo un contatto telefonico, è stato raggiunto dall'operatore della Provincia Stefano Pompili, insieme a Falone, potendo così allontanarsi. In questo frangente il sindaco è stato informato dagli operatori della Provincia che la strada per Rigopiano era bloccata e che vi era la necessità di impiego delle turbine riferendo loro che per la zona era stato già chiesto l'uso di turbine mentre era necessario liberare un'altra strada e cioè la C.da Ripe.

In seguito il Pompili ha nuovamente incontrato il L che era in compagnia di G CE e Granchelli Alessandro, rappresentando che i mezzi a spinta non erano in grado di liberare la strada per Rigopiano che era rimasta bloccata e vi era la necessità di far intervenire delle turbine. Il Sindaco ha ribadito nell'occasione che già era stato richiesto l'intervento di tali turbine ed il G a questo punto ha chiesto al Pompili di recarsi presso l'azienda Martinelli in quanto lì era stato segnalato un crollo.

Dall'analisi del telefono cellulare del L, acquisito nel corso delle indagini, sono emersi numerosi contatti con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Abruzzo di cui solo due andati a buon fine.

In merito alle conversazioni telefoniche intercorse alle ore 07:36 e 11:17 tra il Sindaco di Farindola IL e la Sala Operativa Regionale è stato possibile conoscere il contenuto dall'acquisizione delle registrazioni delle telefonate ricevute dalla Sala Operativa regionale nei giorni dell'emergenza.

Dalla trascrizione riportata, contrariamente da quanto sostenuto in rubrica, emerge che il sindaco aveva certamente segnalato le aree a rischio isolamento:

TRASCRIZIONE TELEFONATA n. 60380 del 18.1.2017 ore 07:36

S.O.R.: *Sala Operativa*

L: *Sono il Sindaco di Farindola*

S.O.R.: *Ah buongiorno Sindaco, la sento malissimo, lontano più che altro*

L: *Eh lo so ma c'è pochissimo campo. Allora noi abbiamo il crollo di una stalla di un'azienda zootecnica di Martinelli.*

S.O.R.: *Sì ci è stato appena comunicato dalla Forestale. Martinelli è il nome dell'azienda?*

- L : *Martinelli...E in più come dicevo al Sottosegretario Mazzocca ieri sera se c'è possibilità di avere un mezzo perché 3 mezzi su 6 non sono disponibili, con questo quantitativo di neve non riescono ad operare.*
- S.O.R. *Che servirebbe Sindaco mi scusi?*
- L : *Eh un mezzo sgombraneve... Ho già chiesto alla Provincia, ma (non so se arriva il mezzo)..*
- S.O.R.: *Ma per arrivare alla stalla? Perché? Il mezzo servirebbe per aprire la strada ed arrivare alla stalla? All'azienda?*
- L : *Sia sulla stalla che su altre strade comunali che sono bloccate..*
- S.O.R.: *Va bene un secondo un secondo le passo Luca (Zaccani) ... (si rivolge al collega)... e' il Sindaco di Farindola, sempre per questa azienda qua che è crollata... vuole un mezzo sgombra neve..*
- S.O.R. (Luca): *Sì Sindaco che ti serve?*
- L: *Mi occorrerebbe almeno un mezzo sgombra neve perché oltre alla stalla crollata abbiamo anche contrade isolate*
- S.O.R.: (Luca): *Eh sì però per questo...e t'ho capito...noi...gestiamo squadre di volontari con i pikap (sic)...non...quello o devi chiamare la Provincia o l'ANAS...sono questi i riferimenti. Io se vuoi ti do il numero del CCS, il Centro Soccorsi che sta istituito per la Provincia di Pescara, che fa capo alla Prefettura...eh li magari ci può...ti possono...*
- L: *dammi i riferimenti, va bene, mi attivo con loro...*
- S.O.R.: (Luca): *perché noi non c'abbiamo sta tipologia di mezzo...al massimo noi ti possiamo mandà, lo sai, o l'ANA di Farindola o la PIVeC di Farindola coi PIKAP (sic)...però per il resto...Allora il telefono è 085 , oppure 205 .*
- L : *Ok. un'altra cortesia....(incomprensibile) ...energia elettrica?*
- S.O.R.: (Luca): *Allora Sì...nel senso attorno alle otto ci dovrebbe ricontattare ENEL per farci sapere nei vari posti dove andrà a consegnare i gruppi elettrogeni, quanto tempo ci mette...quindi ci dà un piano un po' più dettagliato. Per adesso ancora non ci fa sapere niente. Quindi verso le otto, magari, oppure richiama verso le 8 e un quarto otto e venti che si dovrebbe avere questo aggiornamento e ti sappiamo dire qualcosa in più.*
- L: *Perfetto grazie*
- S.O.R.: (Luca): *Grazie a dopo.*

Da quanto appena riportato appare evidente che il Sindaco L , la mattina del 18 gennaio, avesse contattato la Sala Operativa della Regione per chiedere dei mezzi spazzaneve da

impiegare non solo per la stalla di Martinelli, contrariamente con quanto assunto dall'Accusa, ma anche per altre contrade isolate.

Ricostruendo gli eventi è emerso infatti che alle ore 22.20 del 17.1.17 il L ha tentato di chiamare la SOR, non riuscendovi per le condizioni della linea; alle ore 7.30 del 18.1.17 ha avvisato la Sala Operativa dell'isolamento delle contrade farindolesi, del crollo della stalla dell'azienda Martinelli e della necessità di mezzi sgombraneve adatti, chiedendo i mezzi per provvedervi, ricevendo quale risposta quella di contattare il Centro Coordinamento Servizi, che al momento non risultava formalmente istituito; alle ore 7.38 ha richiamato la SOR, non riuscendovi per la linea che impediva la comunicazione; alle ore 8.52 è stata inviata dalla Prefettura una PEC alla Sor con richiesta di almeno 3 turbine; alle 9:00 l'assessore Cutracci su richiesta del Sindaco, recatosi in Prefettura, ha segnalato il crollo dell'azienda Martinelli e l'isolamento delle contrade di Farindola con altitudine superiore a 500 metri; alle 10,30 al cov della Prefettura il Presidente DM ha segnalato gravi criticità dell'area vestina ed ha chiesto l'impiego di turbine; alle ore 10,30 vi è stato il contatto telefonico di GDA con cui avvisava dell'isolamento dell'hotel la Croce Rossa ed il Coc di Penne, chiedendo mezzi a supporto; alle ore 11.20 il sindaco L ha nuovamente contattato la SOR, chiedendo notizie quantomeno sull'energia elettrica; infine alle ore 12.59 il presidente DA, l'assessore Mazzocca ed il presidente DM hanno ricevuto un messaggio dal sindaco che comunicava isolamento totale di tutte le contrade e urgente necessità di mezzi sgombraneve. Dunque, alla luce della ricostruzione sopra descritta emerge come il sindaco abbia tempestivamente segnalato l'isolamento delle contrade del suo Comune, tra le quali era da ricomprendere l'area interessata dall'Hotel, sollecitando interventi per le stesse.

Il fatto che non avesse segnalato lo specifico isolamento di Rigopiano, ad avviso del giudice, non consente di riscontrare una omissione in tal senso, posto che al momento l'area in questione costituiva solo una delle tante per le quali occorreva provvedere a superarne l'isolamento ed i disagi connessi alla mancanza di energia elettrica.

Deve peraltro aggiungersi che, quand'anche fosse stata effettuata, la specifica segnalazione relativa all'hotel Rigopiano non avrebbe comportato un diverso svolgimento dei soccorsi.

Va infatti osservato che, al momento, alcun elemento di differenziazione nella gestione dei soccorsi poteva ipotizzarsi al riguardo, dovendosi anzi considerare come fosse ipotizzabile, per le persone presenti nell'hotel, una condizione di minor urgenza rispetto a quelle comunque presenti nelle altre contrade del Comune, visto che la struttura alberghiera rappresentava un motivo di assicurazione per la sicurezza degli ospiti, non potendosi ipotizzare che l'isolamento dell'hotel conducesse all'evento che di lì a poco si sarebbe drammaticamente manifestato.

Al riguardo appare comprensibile, invece, la specifica segnalazione circa il crollo dell'azienda Martinelli, posto che tale evento avrebbe potuto coinvolgere persone all'interno della struttura, di tal ch  non pu  in alcun modo assumersi che l'intento del sindaco nel segnalare nominativamente tale situazione di pericolo fosse dipesa dal questioni di natura economica, bens    da ritenersi dettata ad effettuare tempestivamente una verifica circa la presenza, oltre che di danni strutturali dell'edificio, anche di conseguenze per persone fisiche che vi si trovavano all'interno.

Deve peraltro aggiungersi come una specifica segnalazione di isolamento dell'hotel Rigopiano (che, si ripete, non presentava al momento dati di differenziazioni rispetto ad altre analoghe situazioni di isolamento nella zona), visto che la segnalazione alla SOR non aveva prodotto alcun effetto positivo, del pari alcun positivo esito avrebbe comportato per i clienti ed il personale dell'hotel, tenuto conto delle carenze organizzative comunque manifestate dalle strutture competenti.

Dunque, rilevando che la segnalazione da parte del sindaco risulta essere stata effettuata presso la Prefettura, visto che l'indicazione dell'isolamento delle contrade con altitudine superiore a 500 metri ricomprendeva evidentemente anche l'area dell'hotel, al momento e secondo una valutazione ex ante, si ripete priva dei caratteri di differenziazione rispetto ad altre zone, con specifico riguardo a tale condotta deve pronunciarsi una sentenza assolutoria nei riguardi degli imputati.

Con riguardo alla mancata convocazione della Commissione Valanghe, ritiene il giudice che a tale omissione, pur appurata, non sia consentito attribuire alcuna efficienza causale rispetto all'evento in esame.

Sulla base delle indagini difensive   stato infatti possibile appurare quale fosse l'attivit  svolta dalla commissione in esame.

In particolare, i difensori del L hanno provveduto a sentire a sit ex art. 391 c.p.p. CA, gi  componente della Commissione con il ruolo specialistico di tecnico del soccorso, il quale ha premesso che l'ente riteneva quali possibili punti di origine di valanghe nella zona, localit  diverse da quella che poi   stata effettivamente percorsa dalla valanga del 18 gennaio 2017.

Anche il Crocetta ha riferito che l'unico elemento da cui potesse evincersi una zona a rischio era dato da un accertamento scientifico che nella specie difettava.

Con riguardo allo svolgimento dei lavori della Commissione, il teste ha riferito che la stessa veniva convocata direttamente dal sindaco e si riuniva a seguito delle comunicazioni di allerta che pervenivano dal servizio Meteomont. In seguito venivano effettuate delle prove

stratigrafiche in quota da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato sui punti a rischio e poi la commissione, sulla base delle analisi di tali risultanze, riferiva al sindaco circa i provvedimenti che sembravano opportuni.

Sul punto, sempre in sede di indagini difensive, è stato sentito l'ex Comandante Forestale di Farindola, Pasqualino Persemoli, il quale ha riferito che, in tali evenienze, era solito recarsi presso il Campetto Meteomont, rilevando le temperature massime e minime con apposito termometro a fionda, venivano poi decodificate le condizioni di visibilità, nuvolosità, direzione, intensità del vento poi si passava misurare l'altezza del manto nevoso, la qualità di neve caduta nelle 24 ore, il suo peso, la temperatura della strato superficiale, la temperatura a 30 cm dalla superficie, la resistenza della neve alla penetrazione della sonda, le caratteristiche dello strato superficiale, l'esistenza di brina di superficie; veniva dunque effettuata l'osservazione del versante mediante l'esplorazione visiva finalizzata alla segnalazione di eventuali valanghe già scese e una valutazione del pericolo valanghe e della tendenza del pericolo cioè se fosse costante, in diminuzione o in aumento.

Tali dunque erano le attività che la Commissione valanghe era in condizione di effettuare.

Nel caso in esame, tuttavia, tali incumbenti non avrebbero potuto essere effettuati; è stato riscontrato infatti che nei giorni 17 e 18 gennaio vi era una limitatissima visibilità nella zona dove gli accertamenti avrebbero dovuto essere effettuati (campetto meteomont nei pressi dell'hotel) e che presumibilmente non poteva essere raggiunta.

Ma anche a voler superare tale aspetto, va comunque detto che una verifica nei termini sopra indicati non avrebbe avuto ad oggetto la pericolosità del sito interessato dalla valanga, posto che alcun elemento induceva a concentrare l'attenzione sullo stesso che, in assenza della CLPV non era affatto considerato a rischio.

Da ciò che consegue che alcun provvedimento avrebbe potuto assumere la Commissione valanghe tenuto conto che il punto di rilevamento delle condizioni della neve, ai fini della prognosi sul meteo, era costituito dal Campetto Meteomont posizionato proprio in prossimità dell'hotel, che era soggetto a quotidiani controlli con prove stratigrafiche e due volte alla settimana anche con prove penetrometriche, senza che mai fosse stato rilevato un concreto pericolo valanghivo.

Va poi aggiunto che nella specie nel bollettino Meteomont del 16.1.17 era stata segnalata "nevicata moderata"; dal confronto tra l'archivio dei rilevamenti nivometrici e i bollettini Meteomont degli stessi giorni, emerge che in due date direttamente prossime al fatto, i rilevatori Forestali avevano descritto la completa assenza di pericolosità valanghiva esattamente sul luogo

in cui pochi giorni dopo sarebbe avvenuta la tragedia e ciò con bollettino di pericolo di livello 3.

Dunque, alla mancata convocazione della Commissione valanghe, per le ragioni sopra indicate alcuna rilevanza causale può attribuirsi rispetto ai fatti indicati in rubrica, non essendovi la prova, ed anzi in quanto gli elementi appena indicati depongono per il contrario, che una tale riunione avrebbe determinato le condizioni per uno diverso sviluppo dei fatti per come in seguito realizzati.

Stesso a dirsi con riguardo al mancato aggiornamento del piano di emergenza comunale con previsione del divieto di utilizzo nella stagione invernale della struttura alberghiera in Rigopiano o comunque in caso di allerta meteo per eccesso di neve e/o di bollettini meteo di rischio valanga, della sospensione dell'attività alberghiera con ordine di evacuazione dei presenti dalla struttura, richiamando quanto riferito in relazione ai fatti di cui al capo 3) con riferimento al profilo dell'esigibilità.

Anche qui va ribadito l'assunto per il quale non si comprende quali fossero i presupposti nella specie per imporre tali condotte in merito all'hotel, in assenza di specifiche indicazioni circa l'individuazione di aree a rischio, visto alcun elemento deponesse in tal senso da parte del Comune, considerando anche la collocazione del punto di rilevamento della Forestale che induceva anzi ad escludere condizioni di pericolo da valanghe, tale da determinare l'emersione di un rischio tale da legittimare le misure indicate in rubrica.

La considerazione che, ad avviso del giudice, è posta alla base dell'assunto accusatorio, risente inevitabilmente della conoscenza dei tragici eventi che si sono realizzati a seguito della valanga; tuttavia deve ulteriormente ribadirsi che, al fine di poter individuare condotte omissive ricollegabili causalmente con i decessi e le lesioni provocate alle persone presenti nell'hotel al momento dell'impatto valanghivo, occorre necessariamente effettuare un tale giudizio ex ante ed in concreto, evitando qualunque forma di condizionamento che inevitabilmente porterebbe a riconoscere come dovute azioni che in epoca pregressa i fatti erano lontane da ipotizzare.

Stabilire in termini assoluti la necessità di disporre la chiusura dell'hotel nella stagione invernale ovvero in presenza di bollettini meteo che indicassero un'emergenza neve o il pericolo di valanghe, non tiene conto del fatto che sino al tragico momento in esame, alcun dato portava a ritenere che vi fosse un tale effettivo pericolo per gli ospiti ed i lavoranti dell'hotel in caso di innevamento dell'area, tenuto conto, peraltro, che fosse ben ipotizzabile che gli organi del Comune fossero rassicurati sull'operato della Provincia nella gestione del tratto stradale in esame tale da garantirne la libera circolazione, considerato quanto sopra descritto circa il fatto che, si ripete, sino al momento della valanga del 18.1.17, la Provincia aveva sempre saputo

gestire l'attività di sua competenza, con limitate eccezioni, comunque affrontabili con mezzi alternativi e comunque non certo in condizione di ritenere la realizzazione di un evento quale quello concretamente verificato.

Dunque anche per tale specifica omissione, si ritiene che la stessa non posseda i caratteri per configurare una penale responsabilità degli imputati.

A diverse conclusioni si perviene invece con riguardo all'omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano da parte del sindaco L .

Si è già detto dell'impegno profuso da quest'ultimo al fine di consentire la transitabilità della S.P.8 in occasione della prima ondata di maltempo del Gennaio 2017 e del fatto che lo stesso fosse in costante contatto con gli organi della Provincia, competenti in ordine a tale tratto di strada.

Come detto, grazie al tempestivo intervento degli organi della Provincia, in occasione di tale prima ondata di maltempo, non si erano verificati problemi di viabilità della strada e ciò anche in ragione del pieno utilizzo di tutti i mezzi in dotazione all'ente locale.

Sul punto deve rimarcarsi come il piano neve redatto dall'Ente Provincia di Pescara, approvato per gli anni 2016/2017 con determina n. 1371 del 21.12.16, prevede la suddivisione del territorio provinciale in due comparti denominati Nord e Sud, comprendenti ognuna 4 zone di manutenzione. Il Comune di Farindola ed in particolare la località Rigopiano è compresa nel comparto Nord, zona 1.

Ogni zona è divisa in lotti in base alle strade che la Provincia di Pescara ha in gestione. Lo sgombero della neve e lo spargimento di salgemma di ogni lotto è affidato a soggetti esterni all'Ente poiché, come riportato nella premessa della determina, il personale ed i mezzi della Provincia di Pescara *“preposti al servizio di sgombero neve e spargimento di salgemma in caso di eventi atmosferici nevosi non sono sufficienti a garantire un efficace e contemporaneo intervento su tutta la rete stradale”*.

Con la medesima determina, dunque, l'Ing. D'Incecco ha affidato il servizio di sgombero neve e spargimento salgemma ad una serie di operatori economici iscritti all'albo provinciale, provvedendo congiuntamente all'assegnazione delle zone da sgomberare in base ai mezzi in dotazione ed alla sede di deposito degli stessi.

Per tale servizio vi è stato l'affidamento in comodato d'uso di alcuni mezzi della Provincia di Pescara alla società G&P Srl tra cui un mezzo UNIMOG con annessa turbina targato CK236NB destinato allo sgombero della neve sul tratto di strada Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri-Rigopiano, come indicato nell'ultima pagina della determina di approvazione del Piano Neve.

È compito della Commissione di Bilancio della Provincia di Pescara di stanziare i fondi da assegnare per il funzionamento del Piano Neve. Tale importo viene poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale, e la somma finale destinata al Piano Neve per la stagione 2016 - 2017 è stata di 40.000,00 euro a cui la Regione Abruzzo ha aggiunto un contributo di 120.000,00 €.

Infatti, in merito a questo aspetto, in data 5.10.2016 il Presidente della Provincia di Pescara, ADM, data l'esiguità dei fondi a sua disposizione, ha richiesto al Presidente della Regione Abruzzo un supporto economico per le attività connesse al Piano Neve 2016-2017, ottenendo l'1.12.2016 dalla Giunta Regionale Abruzzo la somma di € 90.000,00 per la Provincia di Pescara; altri € 30.000,00 sono stati poi destinati dall'Ente regionale al comprensorio sciistico di Passo Lanciano.

Il Piano Neve 2016 – 2017, dunque, era perfettamente operativo grazie anche ai fondi regionali, tanto che, in occasione della prima ondata di maltempo, la stessa Provincia di Pescara si era dimostrata in condizione di garantire la transitabilità delle strade più a rischio.

Come già ricordato, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo, in data 4.1.2017, aveva diramato un'allerta meteo per il giorno 5 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, nelle quali si prevedevano nevicate in Abruzzo al di sopra dei 500-800 metri sul mare. L'amministratore dell'Hotel Rigopiano, BDT, venuto a conoscenza dell'allerta meteo, in data 5.1.2017 ha inviato una mail alla Provincia di Pescara e per conoscenza al Sindaco di Farindola, IL, con cui chiedeva un intervento attento e costante da parte della Provincia per garantire l'agibilità e la sicurezza delle strade, con particolare attenzione al tratto Farindola – Rigopiano, stante l'allerta meteo diramata ed a seguito di tale segnalazione, puntualmente, i mezzi a disposizione dell'Amministrazione provinciale hanno assicurato la piena percorribilità della S.P. 8 fino al viale di ingresso dell'Hotel Rigopiano dal giorno 5 al 9 Gennaio.

È stato in occasione degli interventi di sgombero della neve e di ripristino della viabilità effettuati durante la prima emergenza maltempo che si è registrato un guasto meccanico dell'UNIMOG, assegnato secondo il Piano neve alle esigenze del tratto di strada Penne-Rigopiano ed in comodato d'uso alla ditta G&P Srl. Il Piano Neve della Provincia di Pescara anno 2016-2017 aveva indicato un ulteriore mezzo dislocato a Farindola: Turbina Rolba targato PE AA159; tuttavia, lo stesso, come riferito in data 19.6.2017 dal sorvegliante stradale del Comparto Nord, GA, nella rimessa di Farindola in realtà sin dal 2011 non si trovava più in quella zona.

Sul punto ha riferito, in data 20.6.2017, anche il sorvegliante stradale del Comparto Sud del Piano Neve, Carota Francesco, il quale ha confermato che il mezzo Turbina Rolba, indicato nel Piano di Reperibilità nella rimessa di Farindola in realtà opera a Lettomanoppello sin dal dicembre 2011, in quanto la Dirigenza della Provincia di Pescara aveva deciso tale spostamento al fine di sopperire alla rottura della turbina Fresia F.90 targata BL AA479 non più funzionante proprio dall'anno 2011 e depositata presso il Centro Raccolta di Santa Teresa di Spoltore.

Dunque, la Provincia di Pescara disponeva di due turbine che operavano nei comuni ricompresi nel Comparto Sud mentre nessuna turbina operava nel Comparto Nord.

In merito alla Unimog, è stato sentito nel corso delle indagini Falone Guido, amministratore della società G&P Srl, che ha precisato che il mezzo era andato in avaria nel corso delle operazioni di sgombero effettuate il giorno 6.1.2017 nel comune di Città Sant'Angelo (PE), secondo le indicazioni date dal Geom. G e previa autorizzazione dell'Ing. DI.

Sempre secondo le dichiarazioni rese dal Falone, dopo la rottura, il mezzo era stato ricoverato nel pomeriggio del 6.1.2017 nel piazzale della società in C/da San Pellegrino di Loreto Aprutino ed era stato visionato, dal meccanico Sig. Marrone Sandro, titolare dell'officina PMA service in Collecorvino.

Di tale guasto il Falone aveva dato avviso al Geom. G, alla cui presenza il meccanico Marrone Sandro aveva chiesto che il mezzo fosse trasportato presso la propria officina per le verifiche del caso.

Il mezzo era stato quindi trasportato presso l'officina del Marrone la mattina del 9.1.2017, a causa del divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore il giorno precedente, ed il tecnico aveva così potuto appurare, a seguito di prove tecniche di movimento, l'esistenza di un grave guasto al cambio, in quanto dal tappo fuoriuscivano dei pezzi meccanici, ingranaggi e cuscinetti. Su insistenza del Falone e del G il Marrone aveva accettato di riparare il mezzo, contattando sin da subito un rivenditore autorizzato per ottenere i pezzi di ricambio o il pezzo completo.

In particolare aveva inviato una mail alla società Barbuscia, concessionaria Mercedes, per ottenere un preventivo per i pezzi di ricambio, potendo così apprendere delle difficoltà per reperire i pezzi, in quanto non erano al momento disponibili nemmeno presso la casa madre; il Marrone aveva dunque segnalato tale aspetto ad AG, precisando che ciò avrebbe causato ritardo nei tempi di riparazione. Il G, in tale circostanza, gli aveva riferito che il pagamento doveva essere addebitato alla Provincia di Pescara. Lo stesso G si era premurato di avvisare i suoi diretti superiori della rottura dell'Unimog. Il

Marrone, visti anche gli elevati costi per la riparazione si era poi rivolto ad altre aziende non ricevendo risposta.

Gli accertamenti in seguito espletati dagli inquirenti hanno confermato la presenza della turbina Unimog presso l'officina del Marrone e del suo ritiro da parte della Provincia solo nel dicembre 2017.

In data 12.1.2017 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo: "[...OMISSIS...] dal primo pomeriggio di domani venerdì 13 gennaio 2017 e per le successive 12-18 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 500 m su Toscana, Lazio, Umbria Abruzzo e Molise con apporti al suolo deboli e moderati".

Il 13.1.2017, BDT ha segnalato via mail l'allerta meteo al Presidente della Provincia di Pescara, al Settore Viabilità e per conoscenza al Sindaco di Farindola, IL, precisando che dall'indomani l'hotel sarebbe risultato al completo, tanto da aver predisposto un servizio privato di navette, da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi, chiedendo dunque di garantire l'assistenza necessaria.

Dalle dichiarazioni dei testi escussi si è appurato che sia il Responsabile del servizio viabilità MDB che il Dirigente PDI avessero piena conoscenza della rottura dell'Unimog già dal 6 gennaio 2017, essendo stati avvisati di ciò da Falone Guido, circostanza questa confermata anche dal Geometra della Provincia di Pescara, Antonio della Rovere. Dunque, benché la Provincia di Pescara fosse informata della seconda ondata di maltempo, non

ha provveduto ad una tempestiva riparazione del mezzo Unimog o alla sua sostituzione, mediante preventiva richiesta ad altri Enti o imprese private.

È agli atti la mail del 17.1.17 inviata da PDI, colpito da un malanno, ai capi servizio della Provincia, tra cui MDB, con cui ha comunicato che, per garantire la continuità della attività specie nella situazione emergenziale, ogni capo servizio è delegato alla sottoscrizione degli atti di relativa competenza.

In data 17 gennaio, alle ore 12:30, BDT si è recato presso gli uffici del Comando Stazione Parco Carabinieri-Forestale di Farindola, chiedendo di poter effettuare alcune chiamate poiché le

linee telefoniche mobili non funzionavano. Alla presenza dei due militari in servizio, egli ha dunque effettuato una telefonata in cui chiedeva alla Provincia l'intervento di una turbina poiché, a suo dire, l'albergo era nuovamente isolato a causa della neve, ricevendo

rassicurazioni al riguardo, come confermato nel corso del suo interrogatorio del 20 dicembre 2017.

Peraltro di tali rassicurazioni i dipendenti dell'hotel hanno fatto menzione ai clienti che, nel chiedere informazioni sulla viabilità delle strade hanno ricevuto in risposta il consiglio sul

percorso stradale da seguire indicando che *“è l'unica strada che la provincia garantisce sempre aperta e pulita nei periodi di forti nevicate”*.

Ed in effetti sino alle 16:00 del 17.1.2017, la Provincia di Pescara ha garantito la viabilità sulla strada provinciale SP 8 tratto Farindola – Rigopiano, consentendo ai clienti di raggiungere l'Hotel Rigopiano, come si evince dalle dichiarazioni rese da Granchelli Alessandro e Pompili Stefano, incaricati nel Piano Neve della Provincia di Pescara, di effettuare lo sgombero neve anche sulla strada provinciale n. 8 Penne-Rigopiano con dei mezzi spazzaneve a spinta.

Sia Granchelli Alessandro che Pompili Stefano, nel corso della deposizione del 3.2.2017, hanno dichiarato che il tratto di strada SP.8 che va dal Bivio Mirri a Rigopiano è, di solito, sgomberato contemporaneamente da due mezzi a spinta, poiché è un tratto di strada montano particolarmente pericoloso. Ha aggiunto il Granchelli che il 17.1.2017, insieme a Stefano Pompili, aveva provveduto allo sgombero della neve del tratto in questione fino all'Hotel Rigopiano, giungendo con i mezzi nel piazzale ubicato sopra l'albergo intorno alle ore 15:30 – 16:00, accompagnati da AG della Provincia di Pescara, notando lungo il percorso una macchina della Polizia Provinciale all'altezza del Bivio Mirri che impediva alle macchine di transitare in direzione Rigopiano per non farle incrociare con gli spazzaneve che stavano operando; ha poi precisato che sulla via del ritorno i mezzi erano seguiti da circa una decina di macchine dei clienti dell'Hotel che stavano andando via.

Deve precisarsi che dopo che la Provincia di Pescara aveva liberato la strada, alle ore 16:14 del giorno 17 nella pagina Facebook dell'Hotel Rigopiano era comparsa una foto recante la dicitura *“un martedì da sogno a Rigopiano, la neve ci regala degli scenari spettacolari”*.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Elvio Piscione, ufficiale della Polizia Provinciale, è emerso che, essendosi egli recato, su ordine del Comandante, intorno alle 14:00/14:30, presso l'incrocio della S.P che porta a Rigopiano, al fine di interdire l'accesso ai veicoli, dovendo operare lo spazzaneve per la pulizia della strada stessa, aveva notato sopraggiungere, alle 14:30, due spazzaneve; si era dunque posizionato con l'auto di servizio nell'incrocio tra la SP 08 e 10 per interdire l'accesso ai veicoli in entrata. Nel frattempo erano giunte diverse autovetture con a bordo clienti dell'Hotel e dunque in seguito, all'espletamento del servizio si era recato presso l'albergo per verificare se tutte le auto fossero giunte a destinazione.

Come più volte ricordato, nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio, le zone montane dell'Abruzzo sono state colpite da una nevicata di notevoli dimensioni.

SF, dipendente della società GSR SPA, sopravvissuto alla valanga, ha riferito agli inquirenti che la sera del 17 gennaio nevicava abbondantemente e che la mattina

del 18 la coltre nevosa aveva raggiunto circa un metro e 20 cm di altezza. Lo stesso S ha riferito che la strada Provinciale n. 8 era impercorribile.

Allo scoccare della mezzanotte del 18 gennaio, il Geom. DB ed il Geom. Della Rovere, hanno allertato sia Guido Falone che Pompili Stefano perché provvedessero a soccorrere alcune autovetture rimaste bloccate sulla S.P. 8 nella zona del Comune di Montebello di Bertona. I due mezzi spazzaneve a spinta avevano quindi iniziato a liberare la strada provinciale n. 8 iniziando dalla parte a valle di Penne per poi salire verso Farindola, giungendo al bivio Mirri solo nelle prime ore del mattino, tra le ore 06:30 - 7:00.

Dalle ore 15:30 del 17.1.2017 fino alle 07:30 del giorno seguente, nessun mezzo spazzaneve aveva operato sul tratto di strada bivio Mirri di Farindola - località Rigopiano, permettendo un notevole accumulo di neve sulla carreggiata stradale.

Giunti in prossimità del bivio Mirri di Farindola, il Falone e il Pompili hanno avvisato prontamente la Provincia di Pescara, nella persona del sorvegliante AG, della necessità di una turbina per poter liberare la strada fino a Rigopiano, in quanto i mezzi a spinta non erano in grado di sgomberare la notevole coltre nevosa che si era accumulata durante le ore notturne.

AG, a sua volta, avendo appreso le difficoltà di Pompili e Falone nel liberare il tratto di strada per Rigopiano, aveva notiziato il suo superiore Geom. DB.

Nella zona Vestina non vi era all'opera nessuna turbina. La prima richiesta di invio di una

turbina da parte degli Enti è stata fatta alle ore 18:45 all'ANAS, come riferito dal Dirigente Di Vittorio, quando gli è stata richiesta la fornitura del mezzo sgombra-neve per raggiungere due persone intossicate da monossido di carbonio in una località del Comune di Villa Celiera, comune che ricade appunto nella zona Vestina.

Dunque, a causa del mancato sgombero della coltre nevosa dalla strada provinciale n. 8, l'Hotel Rigopiano è diventato una vera e propria trappola per i dipendenti e gli ospiti dell'hotel, i quali avevano mostrato l'intenzione di abbandonare la struttura dopo le forti scosse di terremoto della mattina, come emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei sopravvissuti sentiti in collaborazione con i militari del Nucleo Investigativo di Pescara.

Da ultimo, sul tema dello sgombero dalla neve della strada provinciale che collegava l'Hotel Rigopiano a Farindola, occorre rilevare che dal momento in cui è stato disposto l'intervento della turbina ANAS presente in Penne intorno alle 19.00 del 18 gennaio a quando la stessa, liberando detta strada e da neve e detriti, giungeva nei pressi dell'albergo intorno alle ore 13 del 19 gennaio 2017 erano trascorse circa 18 ore.

Alla luce di tale ricostruzione, su cui si tornerà nella trattazione delle condotte attribuite ai dirigenti della Provincia, appare evidente come il sindaco in carica all'epoca del disastro e nella specifica veste di "Autorità Locale della protezione civile, nella piena consapevolezza del rischio valanghivo e del forte innevamento della zona, abbia omesso di disporre la chiusura dell'hotel Rigopiano con conseguente ordine di evacuazione.

Sul punto occorre rilevare come ai sensi della Legge quadro della protezione civile del 1992, il Sindaco rappresenta "*autorità comunale di protezione civile*" essendo chiamato a garantire in ogni situazione la sicurezza della propria comunità, sia come singoli individui che come collettività; proprio in ragione del ruolo rivestito di garante della sicurezza sono attribuiti al sindaco vari compiti, sia come Autorità Sanitaria Locale (art. 32 legge 833/78), sia come Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (art. 15 legge 121/81) e, per l'appunto come Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 legge 225/92). Egli ha, quale Ufficiale di Governo, anche il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati alla pubblica incolumità.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco è chiamato dunque ad assumere la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede anche agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

La normativa di riordino del Sistema Nazionale di Protezione Civile ha affidato nuove responsabilità al Sindaco indicandolo come l'Autorità di Protezione Civile che "*assume la direzione dei servizi di emergenza sul territorio del comune*" mentre il Decreto legge 6 luglio 2012 ha inserito tra le funzioni fondamentali del Comune "*l'attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*", ribadendo, in tal modo, l'importanza dei compiti affidati in tale ambito.

Il ruolo che viene assunto, nell'ambito della protezione civile involge ogni specifica attività connessa a tale specifico incumbente, dunque sia l'attività di previsione, che quelle di prevenzione, di soccorso e del superamento dell'emergenza, essendo dunque l'organo di vertice chiamato a prevedere, prevenire e gestire gli eventi calamitosi che possono interessare il proprio comune e i suoi abitanti.

Al Sindaco spetta dunque il compito di coordinare l'emergenza disponendo di ampi poteri, anche organizzativi, predisponendo i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendo l'evacuazione dell'area, il controllo

della viabilità comunale, con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio.

Dunque, alla luce delle indicazioni appena sintetizzate, il sindaco, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/1992, disponeva di ampi poteri in ordine alla messa in sicurezza delle persone che, a vario titolo, si trovavano nell'hotel prima dell'impatto valanghivo.

Tali incombenzi gravavano nell'occasione sul L., anche in ragione del cd. principio di sussidiarietà, vigente nel sistema della protezione civile; tale principio consiste in un sistema di ripartizione delle competenze secondo cui determinati obiettivi possono essere più facilmente realizzati a livello locale che non centrale, seguendo un preciso ordine gerarchico inverso.

Le competenze vanno dunque attribuite in prima battuta ai Comuni e si fondano sui mezzi a disposizione del medesimo; in caso di insufficienza di essi, l'art. 5 L. 225/92 prevede che il Sindaco sia tenuto a chiedere al Prefetto l'intervento di altre strutture: *“quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati [...] il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile”*, cioè del Sindaco stesso.

Il livello successivo di competenze è individuato nelle Province: l'art. 13 l. 225/1992 affida alle Province innanzitutto la raccolta e la elaborazione dei dati e dei programmi utili per la previsione e la prevenzione delle emergenze, in armonia con quelli elaborati a livello nazionale e regionale.

In caso di eventi di intensità ed estensione tali da richiedere mezzi straordinari, qualora sia stato proclamato un vero e proprio stato di emergenza, il Prefetto agisce come delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è dotato dei poteri di ordinanza in regime eccezionale di quest'ultimo.

Dunque il sistema della protezione civile, visti i caratteri di flessibilità dei sistemi di ripartizione, funzionali al miglior funzionamento della struttura, comporta un problema di individuazione *ex ante* di una posizione di garanzia rilevante ai fini penalistici, potendosi formulare un tale giudizio solo quando sia consentito di stabilire l'effettiva gravità dell'evento e dunque con un giudizio imprescindibilmente *ex post*.

Nel caso in esame, la consistenza territoriale dell'evento e la possibilità di intervenire su di esso con poteri rientranti nelle specifiche competenze del sindaco, potendo questi per l'appunto disporre la chiusura dell'hotel e l'evacuazione degli ospiti, non determina profili di complessità nell'individuazione del soggetto responsabile, dovendosi individuare proprio nel sindaco l'autorità in grado di fronteggiare l'evenienza, disponendo di sufficienti poteri per la sua favorevole gestione.

Dunque, riscontrata la posizione di garanzia in capo al L , e considerato che la mancata chiusura dell'hotel nel periodo della seconda ondata di maltempo costituisce un evidente antecedente causale rispetto ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel, la questione si sposta inevitabilmente sul discorso della colpa ed in particolare sotto il profilo della prevedibilità dell'evento.

Ebbene, che il L fosse ben consapevole della condizione di maltempo e del rischio che lo stesso comportava emerge dalle osservazioni sopra indicate.

In particolare, tale consapevolezza emerge dall'esame del fitto ed articolato carteggio avuto con il titolare dell'Hotel il quale, si ricorda, in occasione della seconda emergenza di maltempo del 13.1.2017 aveva appreso da DR la previsione relativa al persistere delle condizioni di maltempo fino al successivo martedì.

È stato poi lo stesso L , in data 15.1.2017, a postare sul gruppo *whatsapp* "*sindaci – provincia*", così dimostrando di avere piena contezza delle condizioni in cui versava l'area, un messaggio in cui comunicava che il giorno successivo, a causa dell'allerta meteo, da lui stesso ritenuta altamente attendibile, avrebbe disposto la chiusura delle scuole anche per il giorno seguente, aggiungendo che quello stesso giorno costituiva il termine ultimo per evitare disagi, risultando che la zona di Farindola sarebbe stata difficilmente raggiungibile in sicurezza e sollecitando la pulizia della strada provinciale Farindola – Rigopiano.

Altro messaggio indicativo della piena consapevolezza della condizione di disagio che stava funestando la zona è quello delle ore 11:40 quando il L ha comunicato: "*C'è oltre un metro di neve, siamo completamente isolati e con due morti. Le previsioni per domani sono catastrofiche*".

Alle ore 17:07 del 17 gennaio il L ha inviato un ulteriore messaggio *whatsapp* ad alcuni abitanti di Farindola, invitando la popolazione cittadina ad uscire solo se strettamente necessario.

Peraltro il 18 mattina, consapevole della condizione di carenza di mezzi che potessero efficacemente sgomberare la strada dalla rilevante coltre di neve che ne impediva il transito, egli ha inviato un messaggio al Presidente della Provincia ADM, chiedendo l'invio di qualche mezzo sgombraneve.

È appena il caso di osservare come i profili di prevedibilità dell'evento valanghivo, a differenza di quanto attiene ai provvedimenti con funzione pianificatoria, per i quali, assumendo la questione carattere strutturale, si richiede un accertamento di ben altra natura (tanto che, si ripete, una valutazione del rischio risulta rimessa ad approfondimenti particolarmente complessi che nella specie non erano nella disponibilità di alcuna delle amministrazioni



coinvolte) essendo in particolare richiesta una verifica ben più analitica sul punto, venendo in rilievo la necessità di coordinare aspetti di sicurezza, nel caso di specie possono ritenersi soddisfatti dalla presenza di bollettini meteomont che espressamente avevano preconizzato una condizione di forte rischio valanghivo.

I bollettini meteomont, ai quali, come già evidenziato, non può attribuirsi valore nella fase della pianificazione del territorio e dunque nella predisposizione dei piani di emergenza o ancor meno nella previsione di limiti all'edificabilità, con riguardo invece alla fase in esame, relativa alla mera gestione dell'emergenza, costituivano al contrario degli strumenti di allerta sufficienti rispetto ad una situazione di evidente pericolosità e imponevano l'attivazione di mezzi volti alla salvaguardia delle persone che ne sarebbero potute rimanere coinvolte.

Va aggiunto che secondo i caratteri già descritti, la prevedibilità richiesta dalla normativa in esame al fine di riconoscere profili di responsabilità penale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, deve avere riguardo alla tipologia di evento e non l'entità dello stesso, dovendosi l'agente rappresentare quel particolare evento anche con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura, come nella specie, catastrofiche.

Dunque, i già descritti caratteri richiesti al fine di rilevare la prevedibilità/prevenibilità di un evento comportano il riconoscimento di profili di responsabilità in capo al sindaco, essendo all'uopo sufficiente che questi potesse prospettare uno scenario valanghivo, tale da imporre tutte le azioni che potessero essere poste in campo per scongiurarne i possibili effetti.

Nella specie, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'Hotel Rigopiano e la tempestiva evacuazione delle persone presenti erano dunque delle procedure attivabili ben prima che i quantitativi di neve al suolo rendessero ingestibile la percorribilità della strada provinciale. In particolare, l'evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 gennaio 2017, quando sia i bollettini meteorologici, e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse, sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni nevose intense e di possibile attività valanghiva e dunque lasciavano emergere una condizione di evidente pericolo per le persone.

Peraltro la chiusura dell'hotel avrebbe potuto essere disposta anche successivamente a tale data, quando le condizioni meteo avevano subito un rilevante peggioramento, rendendo ancor più evidente la predisposizione di presidi a tutela delle persone presenti nell'hotel.

Appare dunque evidente come la chiusura della struttura e la sua evacuazione da parte non solo dei clienti della struttura ma anche dei suoi dipendenti, costituiva una misura che avrebbe certamente evitato l'evento morte e lesione delle persone che erano al suo interno e dunque la

relativa omissione si caratterizza per la sua piena efficacia causale rispetto agli eventi descritti al capo 4) della rubrica.

Da tali considerazioni emerge dunque che LI, nella sua veste di autorità di protezione civile, qualifica che in quanto non appartenente al C esclude un suo coinvolgimento anche in termini di concorso, comporta una sua affermazione di penale responsabilità in merito al reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'Hotel Rigopiano.

Ritenuta dunque provata la penale responsabilità dell'imputato LI in ordine alla condotta sopra descritta, individuata più grave la morte di TP, tenuto conto delle condizioni che hanno portato al suo decesso, stabilita come pena base quella di anni 2 di reclusione, operata la riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili tenuto conto del comportamento processuale assunto e delle complesse condizioni in cui il L si è trovato ad operare, aumentata la pena del triplo in considerazione dell'elevato numero dei decessi e delle lesioni personali cagionate, disposta infine la riduzione sanzionatoria per la scelta del rito, si reputa equa e conforme a giustizia la condanna di LI alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Venendo a trattare dei reati di cui ai capi 5), 6) e 7) della rubrica ritiene il giudice che gli esiti delle indagini non consentano di pervenire al riconoscimento della penale responsabilità di DRP, CE e SA.

La vicenda contestata agli imputati attiene al rilascio del permesso di costruire del 22.12.06 per l'hotel Rigopiano relativo alla sua ristrutturazione, rilascio ritenuto illegittimo in quanto, sebbene l'area fosse soggetta a vincolo idrogeologico, il provvedimento è stato emesso in assenza della prescritta autorizzazione; altra condotta contestata attiene al rilascio del permesso di costruire n. 25 del 21.12.07 per la realizzazione di un centro benessere, anche questo ritenuto illegittimo in quanto emesso in spregio al piano paesistico regionale che precludeva la procedura ex art. 5 DPR 447/92 e dunque la Conferenza dei Servizi nell'ambito della quale il S ha concesso il nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 159 D.Lvo 42/04, attestandone la compatibilità, contrariamente al vero, con il predetto piano paesistico, da cui il delitto di falso. Tali condotte, secondo l'editto accusatorio, sarebbero avvenute su istigazione di DRP, titolare della struttura, di tal che ne è derivata l'imputazione del

delitto di abuso di ufficio a carico di CE, quale responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Farindola e responsabile del procedimento amministrativo e di SA quale Direttore della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; quale diretta conseguenza dei delitti di abuso e falso; ne è altresì derivata la contestazione, ai sensi dell'art. 586 c.p., in ordine al decesso ed alle lesioni riportate dagli ospiti ed i dipendenti della struttura a seguito dell'evento valanghivo del 18.1.17.

Al capo 7) viene poi contestato a DRP, CE e SA il compimento di lavori di ristrutturazione dell'hotel Rigopiano e la realizzazione di un centro benessere e di strutture portanti in legno in area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, in assenza dei necessari titoli abilitativi, ritenuti inesistenti i permessi di costruire n. 19/2006 n. 13 del 20.7.2007 e n. 25 del 21.12.2007 (quale variante in corso d'opera) e relativi nulla osta paesaggistici.

Nella prima fase delle indagini, gli inquirenti hanno posto l'attenzione sulla procedura seguita per la realizzazione della struttura e così, attraverso la documentazione acquisita presso gli uffici del Comune di Farindola è stato possibile ricostruire l'intera vicenda che ha accompagnato la vita dell'hotel Rigopiano.

Si è così potuto appurare che in data 26.1.1968 il Comune di Farindola ha pubblicato un bando d'asta per la vendita di un rifugio del C.A.I. della sezione di Pescara; le operazioni si sono concluse il 9.4.1968 con l'aggiudicazione della struttura da parte di DRE al prezzo di £. 600.000.

Visto che il bando prevedeva espressamente l'obbligo di conversione del rifugio in un albergo, sulla base di un progetto che era stato redatto il 22 aprile 1965 dall'Ing. Francesco Corsini, il DR, in ossequio a tale disposizione, ha presentato il 16.04.1968 una richiesta di licenza per la costruzione dell'albergo; licenza che gli era stata rilasciata quattro giorni dopo dal Sindaco di Farindola, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

L'albergo è stato dunque realizzato con un rilevante incremento della capacità recettiva posto che dagli originari 15 posti si è passati ad oltre 50 posti letto.

Sino all'anno 1991 l'hotel ha svolto la propria attività ricettiva con periodo di chiusura invernale.

Dopo un periodo di chiusura, nel corso dell'anno 2006, con due istanze, l'una del 25 maggio e l'altra del 13 ottobre, è stata richiesta la "sclassificazione" dell'area su cui insisteva dell'albergo dagli usi civici, essendosene riscontrata la natura demaniale.



Il 21.10.2006 DRPM, legale rappresentante della ditta "DR SRL", ha presentato al SUAP di Pescara un'istanza per la ristrutturazione dell'albergo; nella richiesta non è stata tuttavia evidenziata la sussistenza del vincolo idrogeologico vigente nella zona. L'istanza qualche giorno dopo è stata presentata anche al Comune di Farindola ed il 24.10.2006 il SUAP ha trasmesso al Comune una nota in cui veniva indicata l'esigenza di verificare se sull'area vi fossero vincoli.

Dopo circa due mesi, il 22.12.2006 il responsabile dell'ufficio tecnico, CE, ha dunque rilasciato il permesso di costruire n. 19/2006 in assenza del prescritto Nulla Osta, pur richiesto stante l'esistenza del suddetto vincolo idrogeologico.

Il 20.01.2007 è stata poi presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro benessere e dopo una settimana il SUAP ha rappresentato che tale intervento avrebbe richiesto una variazione al piano regolatore generale; ne è così derivato che il 7.2.2007 il responsabile dell'ufficio tecnico ha comunicato al sindaco la non assentibilità del permesso per contrasto al PRG vigente che individuava la zona come agricola e soggetta a vincoli tra cui il Piano Regionale Paesistico.

Nello stesso giorno è stata attivata una conferenza dei servizi da parte del SUAP.

Il 26.04.2007 il Direttore Parchi ha dunque rilasciato il Nulla Osta ed il 15.05.2007 il Consiglio Comunale di Farindola ha deliberato la sclassificazione dell'area dagli usi civici.

La variante al piano regolatore è stata poi approvata il 26.06.2007 ed il 20.07.2007 il responsabile dell'Ufficio Tecnico ha dunque rilasciato il permesso di costruire n. 13/2007 per il Centro benessere; analoga autorizzazione è stata poi rilasciata il 28.07.2007 da parte del SUAP.

In data 27.10.2007 DRP ha presentato al SUAP una richiesta di permesso in variante ed il 6.11.2007 il responsabile dell'Ufficio tecnico (EC) ha concesso alla ditta DR, il nulla osta ritenendo le attività in linea con il PRP e dunque ha rilasciato il permesso di costruire per la variante in corso d'opera.

In data 17.4.2008 è stato rilasciato dal SUAP il certificato di agibilità parziale (831/2008) della struttura ed il 22.4.2008 si è dato inizio all'attività alberghiera.

L'hotel, in data 24.4.2008, per effetto di un contratto di locazione finanziaria, è stato ceduto dalla DR Srl, alla A-Leasing Spa al prezzo di € 4.500.000,00 con contestuale finanziamento di € 500.000,00 per completamento della ristrutturazione; l'importo della locazione finanziaria alla DR Srl ammontava ad € 7.496.157,00.

Il 3.5.2009 l'amministratore della DR srl, DRR, ha poi ceduto l'unico ramo d'azienda, costituito dall'albergo in esame, alla società Mountain Park Resort Srl Unipersonale, società costituita dalla coniuge De Acetis Emira l'8.4.09.

Il 5.6.2009 il SUAP di Pescara ha rilasciato il certificato di agibilità parziale n.1039/09 del centro benessere.

Il 26.05.2010 l'A-leasing Spa ha risolto il contratto di locazione con raccomandata con richiesta di consegna del bene locato.

Alla data del 15.10.2010 si è realizzata la cessione del ramo d'azienda (costituito dall'hotel Rigopiano) da parte della Mountain Park Resort Srl in favore della GSR Srl (costituita il 7 .10.10 da DTB nipote di De Acetis Emira e Grilli Raffaele).

La società DR srl è stata poi dichiarata fallita con sentenza n. 271/10 del 21.12.2010 emessa dal Tribunale di Pescara.

Nel quadro della procedura fallimentare, il 12.06.2012 il Curatore ha citato a comparire la società A-Leasing per dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria e della relativa scrittura privata e dunque per ottenere in restituzione i pagamenti effettuati, ammontanti ad € 1.443.839,95.

L'1.2.2013 l'amministratore unico della società GSR Srl, DTB, ha proceduto ad una scissione del ramo d'azienda, attribuendo la gestione dell'Hotel Rigopiano alla nuova società GSR spa Srl.

Il 17.12.2014 la società A-Leasing Spa ha effettuato una scissione parziale con contestuale passaggio di proprietà dell'Hotel Rigopiano in favore della società A-Real Estate S.p.A..

Il 14.12.2015 DTB ha chiesto al Comune di Farindola un ulteriore permesso a costruire per "*il miglioramento delle strutture preesistenti dell'Hotel Rigopiano*" con allegata relazione del Geom. G, ottenendo il 9.8.2016 il permesso di costruire n. 8/2016 da parte del responsabile tecnico del comune di Farindola EC.

Il 25.7.2017 Il Tribunale di Pescara ha autorizzato la transazione tra la A-Leasing e la Real Estate Spa ed il Curatore Fallimentare, consentendo di acquisire al fallimento DR la somma di € 450.000,00.

Sulla base di tale ricostruzione, effettuata in ragione dello sviluppo cronologico degli atti e dunque con riguardo al rilascio dei vari permessi, sia per la costruzione che per tutte le opere di completamento ed estensione della struttura, sono stati riscontrati alcuni aspetti ritenuti problematici.

Innanzitutto il rilascio da parte di CE del permesso di costruire n. 19/2006 del 22.12.2006 per il quale difettava il nulla-osta per il vincolo idrogeologico da parte

dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prescritto dal R.D 30.12.1923 n. 3267, essendo previsti lavori di movimentazione di terreni come previsto dall'art. 7 del RD 3267/1923.

Anche in materia del permesso di costruire n. 13 del 20.7.2007 e di quello n. 25 del 21.12.2007 (variante in corso d'opera relativo al centro benessere), sono state notate alcune singolarità.

In data 7.2.2007 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico CE aveva comunicato al Sindaco GM la non assentibilità del progetto poiché in contrasto con il piano regolatore vigente secondo cui l'area in questione era indicata come zona agricola; erano

poi presenti ulteriori vincoli e cioè quello del Parco Nazionale Monti della Laga, il vincolo paesaggistico L. 1497/39; il vincolo sismico di II categoria; l'area non risultava inoltre rientrare nella perimetrazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni.

Dunque sulla base di tali carenze erano state rimesse al Sindaco le determinazioni di competenza, con particolare riferimento al possibile avvio della procedura prevista dall'art. 5 del DPR 447/98, modificato dal D.P.R 440/2000 e dall'art. n. 7 del Regolamento SUAP vigente che prevede che qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, senza tuttavia precisare che la zona vincolata dal Piano Regionale Paesistico (PRP), è classificata come zona "*Al Conservazione Integrale*" nella quale non è prevista la possibilità di realizzare strutture di tal genere a meno di una variante al PRP da parte della Regione

Ebbene, va innanzitutto premesso come gli stessi PM hanno inteso formulare richiesta assolutoria per tali due capi della rubrica, ritenendo infondata l'originaria contestazione a carico degli imputati.

Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili.

Va osservato sul punto che, alla luce della consulenza disposta dal PM emerge che le opere relative alla ristrutturazione dell'hotel e della realizzazione del centro benessere di cui ai permessi di costruire indicati in rubrica sono risultati in contrasto con il Piano Regionale Paesistico di cui alla L.R. 431/1985 art. 6 L.R. 1/1983, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 1990 della Regione Abruzzo.

Si è evidenziato nel suddetto elaborato che "*l'ambito in cui ricade il fabbricato dell'Hotel è quello denominato A1 (ambito montano) per il quale è ammessa la sola conservazione integrale*". L'articolo 33 delle Norme tecniche di attuazione del PRP prevede che in tale ambito, con riferimento all'uso turistico (definito all'articolo 5 delle stesse) siano compatibili unicamente i seguenti usi (Art. 33): *4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde*

attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a Piani di dettaglio nella forma o di Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83), o di piani esecutivi di iniziativa degli enti sottordinati. Con riferimento alla valutazione delle nuove opportunità d'uso sciistico non vagliate nel presente Piano Regionale Paesistico, la Regione predisporrà Piani di Settore concernenti gli ambiti montani, le cui decisioni d'uso verranno vagliate attraverso verifiche di fattibilità tecnica, economico finanziaria ed ambientale. Ai sensi di quanto riportato al precedente art. 9, penultimo comma, i Piani Territoriali Provinciali possono, attraverso adeguate verifiche tecnico economiche ed ambientali, promuovere integrazioni e modifiche al Piano Regionale Paesistico, concernenti i settori territoriali interessati dalle opportunità sciistiche. 4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a, 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 4.5 strutture scientifico-culturali con studio di compatibilità ambientale; 4.6 orti botanici.

Alla luce di tali indicazioni si è dunque ritenuto impossibile procedere con nuove costruzioni quali, fa gli altri, centri benessere ecc..

Per gli edifici esistenti invece occorre far riferimento all'Articolo 18: *Per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 18/83, art. 30 lett. a), b), c), d), e); sono ammessi, altresì, completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguamenti previsti dalle leggi in vigore, purché coerenti con la natura e la qualità del bene, dove gli interventi realizzati sembrano essere compatibili con l'articolo e), ultimo punto.*

I consulenti del PM hanno rimarcato che nel progetto proposto dall'Ing. DR era prevista la demolizione e ricostruzione, con modifica dei volumi e della sagoma ritenendosi tali interventi scevri da irregolarità ai sensi della normativa urbanistica.

In esito all'analisi della documentazione in atti relativa agli interventi iniziati nel 2006, tenuto conto dell'area in cui insisteva la struttura sussisteva un vincolo paesistico e, per stessa dichiarazione dell'Ing. DR, un vincolo idrogeologico.

Per effetto di tale vincolo, si sarebbe dovuto richiedere parere circa i lavori di movimento terra, all'Ufficio Ripartimentale delle Foreste ai sensi dell'art. 7 RD 3267/1923

Ciò poiché nella relazione tecnica, al capitolo “*Recinzione, Strade e Scavi*”, per la sistemazione delle aree esterne erano previsti “*notevoli interventi per opere di scavo e movimento terra, al fine di sistemare l'intera superficie interna alla recinzione dedicata a parco verde e zona relax*”.

Ebbene, occorre innanzitutto notare come l'art. 7 del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 prevede espressamente che “*Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale (oggi Regioni) e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1*”.

Si ritiene al riguardo che le attività di realizzazione del manufatto in esame non hanno determinato affatto una trasformazione di terreni saldi in terreno soggetto a periodica lavorazione, dovendosi tale caratteristica ricondurre ad una mera funzione colturale posta alla base della norma di riferimento, visto che la sua ratio, in ragione dello sviluppo socio economico del paese legato alla meccanizzazione dell'agricoltura, era quella di regolamentare la trasformazione di aree boschive in altri tipi di coltura, il prescritto nulla osta non poteva essere imposto nel caso in esame.

Ma anche a voler ritenere applicabile tale disposizione e ritenendo obbligatorio il nulla osta in ragione del movimento terra connesso alle lavorazioni, va osservato come il dato relativo alle caratteristiche di tale movimento terra appare tutt'altro che dimostrato.

L'indicazione formulata dai consulenti, per effetto della quale la movimentazione terra è stata ritenuta comunque cospicua, pur non essendo stata segnalata la quantificazione dei metri cubi in movimentazione e pur non potendosi desumere tale dato dalla documentazione presente, appare un riferimento del tutto empirico e sganciato da qualsiasi elemento di certezza o quantomeno di probabilità, di tal che non se ne può tener conto. Dunque sotto tale profilo non può dirsi realizzato l'illecito indicato in rubrica.

Con riguardo poi alla realizzazione del centro benessere, lo stesso era stato realizzato su richiesta presentata il 20 gennaio 2007 dalla la DR S.r.l autorizzato con Provvedimento Autorizzativo Unico SUAP n. 375 del 28.07.2007 e Permesso di Costruire n. 13 del 20.07.2007. L'istanza, al punto 4, riporta la breve descrizione delle opere da realizzare, come segue: “*Realizzazione centro benessere realizzato in struttura in c.a. in prossimità della struttura esistente tramite sfruttamento delle diverse quote altoplanimetriche consentendo il totale interrimento della nuova struttura, ed ottenendo così nessun impatto ambientale*”.

Come già anticipato le autorizzazioni sul punto sono state rilasciate, con richiesta di permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico, variante allo strumento urbanistico comunale approvata in quanto l'area di costruzione della SPA, era considerata a destinazione agricola. Alcn cenno è stato fatto invece al Piano regionale che, per l'ambito considerato (A1-montano), riporta la classificazione delle destinazioni d'uso compatibile e fra queste, con destinazione turistica, si è ritenuto che non vi potesse ricomprendersi la costruzione realizzata. L'articolo 9, comma 7 e 8 delle NTA del PRP, riporta le indicazioni per l'eventuale proposta di variante al P.R.P., che deve essere trasmessa alla Provincia competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e, contestualmente, inoltrata alla Regione, Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, per la verifica della sua compatibilità con le previsioni del P.R.P. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento il Consiglio Regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui alla L.R. 62/87; tale provvedimento costituisce automatica variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante urbanistica proposta da parte della Provincia.

Dalla lettura del citato articolo e in considerazione del fatto che le relazioni a firma dell'Ing. DR evidenziavano la presenza di vincolo paesistico con l'indicazione corretta dell'Ambito A1 montano, emerge che il Comune di Farindola avrebbe dovuto indicare la proposta di variante al PRP alla Provincia e alla Regione Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, richiesta non inviata ai citati Enti; inoltre non è stata disposta alcuna modifica al Piano.

I consulenti hanno comunque rilevato che la documentazione relativa al progetto proposto in variante da DR è stata trasmessa ad uffici provinciali e regionali per essere in ogni caso assentita nonché alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia.

In particolare per la Provincia risultavano interessati il Servizio Pianificazione del Territorio Provincia di Pescara e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici di L'Aquila a livello regionale. A tutti gli enti è stata inviata la documentazione tecnica relativa all'intervento, quindi era palese la presenza del vincolo.

Tra i vari pareri rilasciati, la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia si è così espressa: *"esaminati i grafici di progetto allegati alla richiesta pervenuta ...omissis, visto il piano paesistico approvato in data 21.03.1990 dal CR ... omissis... considerato che trattasi in un intervento interrato (centro benessere) in un'area già sede di una struttura alberghiera in zona vincolata ope legis in quanto ricadente nel parco nazionale del Gran Sasso e che per tipologia non contrasta con il paesaggio circostante ...omissis..."* concedendo dunque il nulla osta.

Si è dunque sostenuto che, in assenza di variante al piano, la costruzione del centro benessere non avrebbe potuto essere assentita in quanto in contrasto con detto PRP che non prevede interventi di nuova costruzione e la destinazione d'uso a centro benessere per l'ambito A1 montano, in virtù degli articoli delle NTA del citato PRP.

Da un punto di vista procedurale l'iter è stato iniziato soltanto due mesi dopo il precedente e pochi giorni dopo aver ottenuto il primo permesso di costruire, ma il procedimento si è subito arrestato in quanto il SUAP aveva rilevato l'incompatibilità dell'istanza con il PRG vigente.

Ne era dunque seguita una nota del tecnico comunale geom. C, il quale aveva comunque riscontrato l'assenza di incompatibilità del progetto, indicando la possibilità di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, modificato dal D.P.R. 440/2000 e dall'art. n. 7 del Regolamento SUAP vigente, a discrezione del Sindaco.

Il progetto presentato risulta dunque incompatibile con il PRP ai sensi del quale la zona in edificazione è classificata zona "A1 Conservazione Integrale" e per la quale non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'uso turistico-alberghiero. Il Sindaco G ha dunque avviato la procedura ai sensi del citato art. 5, comportando così la successiva modifica del PRG Comunale.

Ancora il geom. C, nel proprio parere espresso in conferenza dei servizi, ha indicato che l'iniziativa non era in contrasto con gli indirizzi di pianificazione e programmazione e che sussistevano le condizioni di cui al citato DPR. Si aggiunga che nella prima istanza presentata dal DR, il centro benessere è stato definito interrato, mentre nella seconda è stato definito come parzialmente interrato.

Durante lo svolgimento della conferenza dei servizi attivata dal SUAP a seguito della richiesta del Sindaco di Farindola il direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, AS in data 26.04.2007 ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione del centro benessere, affermando che questo, come da progettazione, fosse interrato era dunque realizzabile in base al vigente PRP.

Circa lo strumento urbanistico di cui alla variante, si evidenzia che la variante approvata è relativa unicamente allo strumento urbanistico comunale PRG che inizialmente prevedeva, per l'area di costruzione della SPA, la destinazione agricola. Non vi è evidenza di alcuna variazione del PRP in ottemperanza al quale il centro benessere non avrebbe dovuto essere assentito poiché in palese contrasto (nuova costruzione e destinazione d'uso incompatibile con la classificazione dell'area).

Si è dunque sostenuta la non assentibilità del progetto ai sensi del vigente PRP per il quale non era stata richiesta modifica di piano unitamente a quella del PRG, a cura del Comune di

Farindola. In tal senso rileva la dichiarazione nei termini di Nulla Osta rilasciata dal tecnico comunale geom. EC in data 6.11.2007 e inviata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza per BB.AA. Architettonici, Artistici e Storici per l’Abruzzo, il quale ha indicato la compatibilità dell’intervento ai sensi del PRP.

Ciò premesso, l’analisi della documentazione relativa ai permessi di costruire rilasciati evidenzia come, a partire dall’anno 2006, si sia proceduto inizialmente con domanda di ristrutturazione edilizia dell’immobile (domanda assentibile), cui si sono susseguiti ulteriori permessi richiesti, in particolare, per la realizzazione del centro benessere in esame.

Ebbene, con riguardo al delitto di falso, deve evidenziarsi come l’esame del progetto è intervenuto dopo lo svolgimento di apposita Conferenza di servizi, tenutasi il 23 marzo 2007 presso il SUAP del Comune di Farindola, nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli alla realizzazione del centro benessere di tutti gli Enti partecipanti, tra i quali quelli del Genio Civile, dell’Ispettorato Ripartimentale forestale e della Soprintendenza ai BB.AA, che nulla hanno avuto a contestare circa la realizzabilità dell’intervento, né dal punto di vista geologico-architettonico, né dal punto di vista idrogeologico e paesistico.

Il nulla osta rilasciato dal S ha ricevuto assenso dalla Soprintendenza sia in sede di conferenza di servizi, sia (per silenzio assenso) dopo la ricezione del nulla osta rilasciato dalla Direzione Parchi Territorio, Ambiente Energia.

Anche il Parco Gran Sasso Monti della Laga, competente, ai sensi dell’art.6 L. 394/91, ad emettere l’autorizzazione all’intervento ricadente all’interno di "area protetta", ha rilasciato l’autorizzazione in data 14 maggio 2007.

Peraltro deve aggiungersi come il N.O. del Direttore dell’Area Parchi, territorio ambiente riporta espressamente la salvezza dei diritti dei terzi, nonché le competenze comunali relative alla normativa urbanistica edilizia e del Ministero, ai sensi dell’art. 159, co. 3 dlgs. 42/2004, essendo dunque consentito alla Soprintendenza intervenire sul provvedimento con poteri di annullamento, ove risulti che l’atto abilitativo non appaia “conforme alle prescrizioni di tutela dei paesaggio” (co. 3, art. 159, dlgs cit.).

Peraltro il Nulla osta n. 6468 del 20 aprile 2007 è un atto complesso rilasciato ai sensi della Legge Regionale n. 2/2003 che prevede: una relazione istruttoria, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Regionale per i Beni Ambientali (organo competente al rilascio del Nulla Osta) ed è soggetto a verifica di legittimità da parte della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo ex art. 159 comma 3 del Dlgs 42/2004 (aspetto richiamato in calce allo stesso atto) che viene esplicitata per mezzo di una ulteriore istruttoria e verifica della compatibilità paesaggistica del Nulla Osta rilasciato dalla Regione Abruzzo.

Alla luce dell'iter procedimentale è dunque emerso che il Nulla Osta 6468/07 è stato emesso sulla base del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Commissione Regionale per i Beni Ambientali (art. 2 L.R. 2/03) con verbale n. 2007/6074, del parere favorevole espresso dal Tecnico Istruttore del fascicolo 468/2007 e del parere favorevole già espresso dall'Arch. Berardino D'Eramo nella prima conferenza di servizi del 23 marzo 2007, da parte della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo cui compete di valutare ed eventualmente annullare il N.O. Regionale n. 6468/2007 ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/04 comma 3.

La realizzazione del centro benessere e delle strutture in legno per i pannelli solari è stata considerata dunque compatibile con il Piano Regionale Paesistico dall'Istruttore e dalla Commissione Regionale per i BBAA e dagli altri Enti preposti alla tutela del paesaggio, in quanto le Norme Tecniche del PRP all'art. 18 comma 1 stabiliscono che: *"per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti ...sono ammessi altresì completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ..."*; inoltre il Consiglio regionale con propria Deliberazione n. 44/4 del 17 dicembre 1996 (pubblicato sul BURA n. 8 del 15 aprile 1997), con interpretazione autentica dell'art.18, ha ulteriormente chiarito che: nei "completamenti funzionali" vanno ricompresi tutti gli interventi *"omogenei e/o complementari con le strutture e gli impianti esistenti che configurano ampliamenti o anche nuove costruzioni all'interno dell'area aziendale già di pertinenza dei proponenti."*

Le categorie di destinazioni sono ricavabili dalle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale Paesistico tra le quali figurano gli usi: agricolo, forestale, pascolivo, turistico, insediativo, tecnologico ed estrattivo.

Dunque la classe d'uso delle strutture esistenti e del centro benessere da realizzare può farsi rientrare, ad avviso del giudice, sia nella classe di uso insediativo che turistico.

Per quanto riguarda la dizione di interrato o seminterrato, nelle NTC del PRP, unico riferimento per la "Commissione Regionale per i Beni Ambientali" al fine della "tutela del paesaggio", non è prevista una specifica definizione.

E dunque, proprio in ragione dell'assenza di una definizione certa nelle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale Paesistico Abruzzo, nel caso del N.O. 6468/2007 l'Istruttore nella sua relazione riportata nel "fascicolo informatico" ha descritto l'intervento come seminterrato, mentre nelle considerazioni riportate al verbale della seduta di Commissione ha usato la dicitura: "interrato", poi riportata automaticamente dal software sul N.O. firmato dal Direttore AS.

L'asserita discrasia non è stata rilevata in seduta di Commissione dalla Segretaria verbalizzante, dallo stesso Istruttore o dai Membri di Commissione, in quanto l'aspetto definitorio, non inserito nelle NTC del PRR, era irrilevante ai fini del Nulla Osta, appunto perché si tratta di una mera terminologia che non crea equivoci nell'applicazione delle NTC del PRP.

Anche in questo caso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo (l'Arch. D'Eramo Berardino e l'Arch. Petrella Ruggero) non ha ritenuto di annullare il Nulla Osta Regionale n. 6468/2007 ai sensi dell'art. 159 comma 3 Dlgs 42/04, con ciò confermando e/o avallando la legittimità e veridicità dell'attestazione.

Nel parere dell'istruttore, Geom. Berardi, che ha concluso in senso positivo la sua verifica di compatibilità, l'intervento da realizzare è stato descritto come seminterrato, sul presupposto che una parete esterna della struttura è risultata munita di vetrate; nel parere riportato nel verbale della Commissione si è definita la struttura come interrata, senza con ciò modificarsi la valutazione di fattibilità.

Ciò che è stato pedissequamente riprodotto nel provvedimento di rilascio del N.O. è il parere dei Comitato BB.AA., così come previsto dalla L.R.2/2003, che all'art. 2, co. 4 recita testualmente: *"le istanze di competenza regionale di cui all'art. 1 della presente legge sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale per i Beni Ambientali"*. Il N.O. ha recepito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato BB.AA e ciò a seguito di un'istruttoria compiuta dal Tecnico istruttore e delle conferenze di servizi, che nulla avevano evidenziato circa l'incompatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela del paesaggio o con la zonizzazione contenuta in PRP.

Oltre a tali elementi, va aggiunto che, con riguardo all'abuso d'ufficio, ritiene il giudice, concordemente tra l'altro con le conclusioni dei PPMM, che gli elementi raccolti nel corso delle indagini, rilevanti ai fini della decisione non consentano di riscontrare un accordo tra le parti al fine di ipotizzare da parte degli amministratori e conseguentemente al DR il delitto indicato, non essendovi alcun elemento per inferire l'esistenza di un accordo criminoso tra le parti finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio in favore di quest'ultimo.

Tale aspetto consente dunque di escludere in radice l'esistenza di tale reato.

Peraltro deve aggiungersi come, per effetto della L. n. 120/20 la nuova formulazione del reato di abuso di ufficio postula che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e rispetto alle quali non residuino margini di discrezionalità.

Dunque, per poter ritenere configurabile il delitto in esame, occorrerebbe la dimostrazione della violazione di specifiche regole di condotta a carattere vincolante, circostanza questa, che per le ragioni sopra dette, non risulta realizzata nella specie, di tal ch  deve escludersi la ricorrenza di condotte penalmente rilevanti anche sotto tale profilo.

Le considerazioni per effetto delle quali si giunge ad un'affermazione assolutoria nei riguardi degli imputati in ordine al reato di cui al capo 5), comportano conseguentemente una analoga decisione in merito al delitto di cui al capo 6) dell'imputazione ed a quello descritto al capo 7). Viste le motivazioni sopra espresse con riguardo all'assenza di accordi fraudolenti, considerato che alcun elemento consente di qualificare come inesistenti i titoli abilitativi emessi per la realizzazione e l'ampliamento dell'hotel, considerando infine le questioni controverse (con specifico riguardo alla tipologia dei lavori, se interrati o parzialmente interrati) non   consentito riscontrare macroscopiche irregolarit  sul punto.

Essendo contestate agli imputati l'omicidio e le lesioni plurime quali conseguenze dei delitti descritti al capo 5), occorre brevemente effettuare un cenno in merito alla categoria dei delitti aggravati dall'evento, rientrando in tale classificazione l'ipotesi delittuosa in esame.

La questione introduce il problema della cd. responsabilit  oggettiva che attribuisce al soggetto la responsabilit  per un evento sulla base del mero nesso eziologico materiale-oggettivo, prescindendo dall'attribuzione psicologica.

Tale aspetto induce a formulare seri dubbi di compatibilit  della responsabilit  oggettiva con i principi costituzionali che sono alla base del nostro sistema penale.

La norma chiave in materia di responsabilit  oggettiva (art. 42, co. 3, c.p.) testualmente dispone che *"la legge determina i casi nei quali l'evento   posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione"*.

I delitti aggravati dall'evento costituiscono una categoria di tipica estrazione dottrinale e giurisprudenziale, non emergendo questa figura da alcuna norma codicistica, n  dalle leggi speciali.

Dottrina e giurisprudenza hanno identificato la categoria in tutte quelle norme, sia di parte generale sia di parte speciale (e anche della legislazione speciale), in cui ricorre una fattispecie di reato-base, di solito dolosa, gi  perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, spesso caratterizzata dall'assenza di un evento naturalistico, cui si giustappone un evento aggravatore che incide o pi  profondamente sulla lesione del bene-interesse tutelato gi  realizzatasi per effetto dell'integrazione della fattispecie base, oppure su un bene-interesse diverso, aggravando la fattispecie del reato-base, cio  offendendo un bene-interesse che nella scala di valori, anche costituzionale, occupa un rilievo maggiore. Non a caso la tematica dei delitti

aggravati dall'evento è stata sviluppata proprio con riferimento ad eventi aggravatori che colpiscono l'integrità personale e la vita, cioè e per l'appunto: lesioni o morte.

Sul punto, autorevoli voci dottrinali ritengono che l'art. 586 c.p. disciplini un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Tuttavia, altro orientamento sostiene che ricorra in tal caso un'ipotesi di colpa grave, come è dato desumere dall'art. 83 c.p. richiamato nell'art. 586 c.p..

Le pronunce giurisprudenziali non offrono un quadro univoco in ordine alla natura della responsabilità per le lesioni o la morte conseguenti alla realizzazione di un reato doloso. Anche qui possono in linea generale apprezzarsi due distinte linee interpretative, una, più oggettivistica, secondo cui la morte o le lesioni dovrebbero essere attribuite all'agente in base al mero nesso di causalità materiale; l'altra, secondo cui invece la responsabilità presupporrebbe un rimprovero sul piano soggettivo.

Si è tuttavia precisato che tale contrapposizione è meno drastica di quanto potrebbe a prima vista apparire. Se per un verso, infatti, il soggettivismo è intaccato dalla tesi della colpa per violazione dolosa di legge, per un altro verso l'oggettivismo trova una limitazione attraverso la tesi della eccezionalità del fattore causale sopravvenuto, che toglie rilievo penale alla condotta dolosa precedente.

Sul nesso causale, in caso di condotta commissiva, il giudizio controfattuale va effettuato valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta, senza ricorrere a criteri probabilistici (C., Sez. III, 28.9-14.11.2016, n. 47979). In tema di delitto *ex art. 586 c.p.*, l'agente non risponde dell'evento non voluto soltanto se il nesso di causalità materiale risulti spezzato da qualche fattore eccezionale, impreveduto e imprevedibile, posto al di fuori del controllo del reo (C., Sez. II, 14.2.1990).

Espresso in termini sintetici l'inquadramento della categoria dei delitti aggravati dall'evento, nel caso di specie, deve comunque notarsi come, per poter ipotizzare il reato a carico degli imputati DRP, CE e SA occorrerebbe riscontrare la loro responsabilità in ordine al delitto presupposto.

Solo in tal caso verrebbero dunque in considerazione le questioni della verifica del nesso causale alla quale eventualmente, in caso di opzione per la teoria soggettivistica, andrebbe aggiunta la verifica in termini di prevedibilità/prevenibilità dell'evento non voluto.

L'essersi tuttavia questo giudice pronunciato in termini assolutori in merito al delitto di cui al capo 5) esclude in radice la ricorrenza del delitto dell'omicidio e delle lesioni, come sua conseguenza, venendo dunque meno i richiamati accertamenti da espletare.

Dunque anche in merito a tale imputazione non può che emettersi una pronuncia assolutoria nei riguardi di DRP, CE e SA per insussistenza del fatto.

I delitti contestati ai **capitoli 8) e 9)** della rubrica, attengono a condotte di falso ascritte a DTB e GG per avere, il primo quale legale responsabile della società committente GSR S.p.a. Srl e come istigatore, ed il G , autore materiale della condotta esecutiva, nella qualità di tecnico redattore, attestato circostanze e stati di fatto falsi nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per miglioramenti delle strutture preesistenti a servizio dell'hotel Rigopiano, e negli allegati "*elaborati grafici stato attuale e Progetto esecutivo*".

In tali atti sarebbe stata indicata, contrariamente al vero, l'esistenza di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda (nonostante le stesse fossero già state chiuse e trasformate in verande), inducendo in tal modo in errore il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola CE che si è così determinato al rilascio del permesso di costruire n. 8 del 9.8.2016.

Si è già trattato delle vicende commerciali che hanno interessato l'hotel Rigopiano ed in particolare si è evidenziato che l'albergo in data 24.04.2008, per effetto di un contratto di locazione finanziaria, era stato ceduto dalla DR Srl, alla A-Leasing Spa. In seguito l'amministratore della DR srl, DRR, aveva ceduto l'unico ramo d'azienda, costituito dall'albergo in esame, alla società Mountain Park Resort Srl Unipersonale.

In data 26.05.2010 l'A-leasing Spa aveva poi risolto il contratto di locazione con richiesta di consegna del bene locato.

Alla data del 15.10.2010 si era conclusa la cessione del ramo d'azienda (costituito dall'hotel Rigopiano) da parte della Mountain Park Resort Srl in favore della GSR Srl.

La società DR srl è stata dichiarata fallita con sentenza n. 271/10 del 21.12.2010 emessa dal Tribunale di Pescara ed in data 12.06.2012 il Curatore ha citato a comparire la società A-Leasing per dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria e della relativa scrittura privata e per ottenere la restituzione dei ratei corrisposti, ammontanti ad € 1.443.839,95.

L'1.2.2013 l'amministratore unico della società GSR Srl, DTB, ha proceduto ad una scissione del ramo d'azienda attribuendo la gestione dell'Hotel Rigopiano alla nuova società GSR spa Srl.

Il 17.12.2014 la società A-Leasing Spa ha effettuato una scissione parziale con contestuale passaggio di proprietà dell'Hotel Rigopiano in favore della società A-Real Estate S.p.A. ed il 25.07.2017 il Tribunale di Pescara ha autorizzato la transazione tra la A-Leasing e la Real Estate

Spa ed il Curatore Fallimentare, consentendo di acquisire al fallimento DR la somma di € 450.000,00.

Proprio nel corso della causa civile avente ad oggetto il contratto di leasing, il Tribunale di Pescara aveva nominato un CTU per la stima del valore dell'immobile al momento della stipula del contratto, mentre la società A-Leasing aveva nominato quale CTP il Geom. GG.

Quest'ultimo, nella relazione del 22.10.2014 aveva specificato che l'Hotel Rigopiano non fosse conforme agli strumenti urbanistici a causa di diversi abusi edilizi riscontrati in difformità agli elaborati progettuali autorizzati dagli Enti (realizzazione di un'area adibita a palestra, realizzazione di due sale meeting, realizzazione della sala "garden", mancata realizzazione di un corridoio che congiunge la cucina con la sala fuoco).

Nella relazione il G ha in particolare affermato che *"le sopra descritte opere realizzate in difformità o in assenza di titoli autorizzativi, non sono sanabili, pertanto risulta necessario la loro demolizione"*, aggiungendo che: *"per poter legittimare tali abusi occorre demolire tali opere eseguite senza titoli autorizzativi, successivamente redigendo un nuovo progetto in applicazione della Legge Regionale n.49 del 31/10/2012.....omissis....al termine delle opere previste in progetto entro 15 giorni dalla chiusura dei lavori stessi è necessaria la richiesta del nuovo certificato di agibilità che ad oggi è solo parziale, ma dovrà essere riferito a tutta la struttura alberghiera..."*.

A seguito della richiesta formulata il 14.12.15 da DTB di un ulteriore permesso a costruire per *"il miglioramento delle strutture preesistenti a servizio dell'Hotel Rigopiano situato nel Comune di Farindola"*, aveva allegato un progetto redatto proprio dal Geom. GG e cioè dallo stesso professionista che nella vicenda del leasing, in contrasto con la propria posizione, aveva segnalato l'esistenza di abusi edilizi, peraltro ritenuti non sanabili, realizzati dal DT. Nella relazione tecnica del 14/12/2015 che ha accompagnato la richiesta, il Geom. G aveva presentato istanza di permesso in ordine ai seguenti interventi:

- Tettoia "A": Chiusura di una tettoia preesistente eseguita con infissi;
- Tettoia "B" Realizzazione di una tettoia attigua ad un ambiente polifunzionale già esistente a servizio all'Hotel;
- Tettoia "B1" Trasformazione in veranda della tettoia preesistente, eseguita con pannelli amovibili;
- Tettoia "C" Trasformazione in veranda della tettoia preesistente, eseguita con pannelli amovibili.

A seguito della richiesta CE ha rilasciato il permesso di costruire n. 8 del 9.8.2016 relativamente alle opere indicate.

Ebbene, appare evidente come tale relazione contenesse evidenti falsità.

Le foto allegate al progetto in cui le tettoie appaiono aperte, sono da ricondurre infatti ad un periodo certamente risalente, in quanto sulla base delle dichiarazioni rese dei dipendenti dell'Hotel Rigopiano (SF, Lanari Rudy, Ciafardone Gabriele, Sciannella Angelica, Cortellini Carlo, Antonini Catia, Koropetska Lidiya) queste sarebbero risultate chiuse già nel dicembre 2015 in quanto usualmente utilizzate dagli ospiti dell'albergo.

Non potendosi che conferire piena credibilità alla deposizione dei dipendenti dell'hotel, non ravvisandosi in capo ai medesimi alcuna ragione per riferire fatti diversi dalla loro reale sussistenza, non può che evincersi la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella relazione tecnica. Peraltro lo stesso BDT nel corso del suo interrogatorio del 20.12.2017 ha confermato la circostanza della falsità delle attestazioni del Geom. G , avendo riferito espressamente che dall'inizio della propria gestione, avvicendatasi a quella della zia De Acetis Emira, le tettoie erano già chiuse.

A ciò va aggiunto che nella relazione tecnica del 30.6.2014 redatta dal CTU nella causa civile relativa al leasing viene fatto riferimento ad un sopralluogo avvenuto il 17.12.2013 nel corso del quale sono state effettuate delle foto in cui le tettoie della "Casa nel Bosco" (tettoia A) quella della Sala garden (tettoia B/B1), quella della Sala Meeting (tettoia C) risultavano all'epoca dei fatti già chiuse.

Circa le ragioni da porre alla base di tali falsità, è da ritenersi, concordemente con quanto sostenuto dal PM nelle conclusioni, che l'espedito messo in atto dal G di rappresentare falsamente lo stato di fatto dei locali nella richiesta di permesso di costruire del Dicembre 2015, sia stato attuato in quanto, con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012, ai sensi dell'art. 3, era consentito ottenere il nulla osta per un aumento del 20% della volumetria edificata legittimamente esistente.

Quindi il G non poteva far risultare che tali immobili fossero stati realizzati abusivamente, poiché sarebbero stati esclusi dall'applicazione della Legge Regionale, come stabilisce l'art. 2 c. 8, e di conseguenza non sarebbe stato possibile ottenere nessuna autorizzazione per questo aumento di volume.

Viste le ragioni poste alla base di tale condotta non può che rilevarsi, oltre alla partecipazione del Geom. G , il quale ha rappresentato una situazione di fatto difforme alla reale condizione in cui si trovava la struttura, anche il coinvolgimento diretto da parte di DTB, legale responsabile della società committente GSR S.p.a. Srl, essendo l'unico

soggetto a vantare un diretto e concreto interesse a che venisse rilasciato un permesso di costruire consentendogli un aumento della volumetria edificabile.

Sul punto non può che osservarsi come, secondo il consolidato e condiviso orientamento del Supremo Collegio (cfr. tra le altre Cass. Pen. sez. III sent. n. 41927 del 10.7.14), sussiste il concorso nel reato del proprietario, anche se non committente, nel caso in cui lo stesso abbia piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere, eseguite in assenza di titolo abilitativo, da parte del coimputato. Al fine di escludere il concorso è necessario che dagli atti emerga che il proprietario non abbia interesse all'abuso e non sia stato in condizione di impedire l'esecuzione dell'opera.

Tali ultime circostanze sono certamente da escludere nel caso in esame e dunque oltre alla condotta delittuosa da parte di GG, ritiene il giudice provata anche la responsabilità di DT B in merito alla falsità sopra evidenziata.

La falsa rappresentazione di tettoie ancora aperte sulle quali eseguire interventi di tamponatura e trasformazione in veranda oltre a configurare il delitto di falso, vale ad ipotizzare anche la condotta di cui agli artt. 110, 48, 479 c.p. avendo indotto in errore il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Farindola CE nel rilascio del permesso di costruire del 9.8.2016 circa la presenza di spazi ancora aperti e di tettoie da tamponare e trasformare in verande. Non appare condivisibile quanto sostenuto dalla difesa in ordine all'assorbimento tra le due fattispecie; ciò in particolare emerge dal condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Sez. V sent. 38453 del 25.9.01) secondo il quale *"In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (art. 48-479, 48-480, 48-481 c.p.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 c.p., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sé come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere...."*

Ritenuta pertanto provata la penale responsabilità degli imputati DTB e GG in ordine ai reati loro ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica, ritenuto che tali condotte siano da unificare sotto il profilo della unitarietà del disegno criminoso, ritenuta più grave l'ipotesi di cui al capo 9) concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, stante il loro comportamento processuale e la limitata consistenza dei delitti loro contestati,

disposto l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. ed operata la diminuzione per la scelta del rito, si ritiene equo e conforme a giustizia applicare per entrambi la pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Nei soli riguardi di DTB, ai sensi e per gli effetti degli artt. 162 e 175 c.p. ricorrono i presupposti, anche in termini di prognosi di futuri comportamenti per la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Pur riscontrandosi per le ragioni sopra dette la realizzazione del delitto indicato al **capo 10)** contestato al solo DTB, tuttavia la data di commissione dell'illecito, indicata in rubrica al 14.12.2015 comporta per lo stesso la declaratoria di estinzione per maturato termine di prescrizione.

I fatti descritti al **capo 11)** contestati nella forma della cooperazione colposa a DTB e MA attengono a condotte colpose di omicidio e lesioni plurime nonché all'ipotesi di omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro; il DT, quale datore di lavoro in quanto amministratore unico della società GSR & Spa Srl e MA, socio e amministratore della s.c.s Training & Consulting, consulente incaricato dal DT per adempimenti previsti dalla legislazione in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in particolare, per l'assistenza per la redazione ed aggiornamento della documentazione di valutazione dei rischi, avrebbero omesso di valutare adeguatamente il rischio specifico di isolamento per ingombro neve sulla strada di accesso e di connesso rischio infortunio/malore di ospiti e dipendenti della struttura alberghiera, omettendo di adeguare il documento di valutazione dei rischi (DVR) prescritto per legge (artt. 15, 17, 28 e 29 D.L.vo 81/08) a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dell'impresa alberghiera. Agli imputati è stata altresì contestata l'omissione di azioni volte ad assicurare l'idoneità dei luoghi di lavoro sotto il peculiare profilo della predisposizione di idonee "vie di fuga" e, in particolare, garantire una rapida evacuazione in piena sicurezza specie in caso di pericoli di crollo della struttura, mediante la dotazione di mezzi alternativi per consentire il trasporto e l'evacuazione di persone; a seguito di ciò, in assenza di adeguate cautele, DTB e MA avrebbero consentito la raggiungibilità dell'Hotel Rigopiano ai potenziali

clienti e ospiti rendendo loro impossibile di allontanarsi dall'hotel a seguito di copiosa nevicata che ha reso impraticabile la strada provinciale n. 8 quantomeno a far tempo dalle ore 7.00 del 18 gennaio, concorrendo in tal modo a cagionare il decesso di 11 dipendenti e 18 ospiti della medesima struttura, nonché lesioni personali ad almeno altri otto ospiti e ad un altro dipendente, tutti presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano e rimasti intrappolati per l'impraticabilità dell'unica strada di uscita dall'hotel e di collegamento con il più vicino centro abitato.

Al **capo 12)** viene altresì contestato alla GSR & Spa Srl, l'illecito di cui agli artt. 5, 6 in relazione all'art. 25-septies D.lvo 231/01 per aver omesso di adottare e attuare idonei modelli di gestione ed organizzazione che avrebbero dovuto impedire la commissione ad opera dei dirigenti responsabili dei delitti specificamente descritti al capo 8) eseguiti nell'interesse e/o vantaggio della società.

La vicenda ha preso avvio dall'acquisizione da parte degli inquirenti presso la società Training & Consulting di Penne amministrata da MA, del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'impresa GSR & Spa

S.r.l., documento che, come è noto, deve essere redatto dal datore di lavoro al fine di analizzare e valutare i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall'attività lavorativa.

Dall'analisi di tale documento, sottoscritto da DTB nel giugno 2015 e revisionato nel Novembre 2016, è emerso che lo stesso trattava di diverse situazioni di emergenza; in particolare erano stati contemplati i rischi legati ad incendio, ad emergenza sanitaria, a fughe di gas, ad allagamenti, a trombe d'aria, a terremoto e ad inquinamento atmosferico, eventi questi per i quali era stata predisposta una accurata procedura operativa con individuazione di un coordinatore per l'emergenza a cui era stato affidato il compito di verificare l'attuazione delle procedure necessarie.

Nel documento di rischio era stata prevista altresì una apposita procedura per la "messa in sicurezza delle persone", anche affette da disabilità, in cui era stabilito che, *"su indicazione del coordinatore dell'emergenza e comunque in caso di emergenza, gli addetti incaricati inviteranno le persone presenti ad abbandonare i locali per raggiungere il punto di raccolta stabilito all'esterno dell'edificio"* e che *"dopo aver verificato possibilmente tutti i locali, gli addetti dovranno dirigersi verso il punto di raccolta dove cercheranno di ricostruire la situazione, per verificare che nessuno sia rimasto bloccato all'interno dei locali"*.

Tra gli scenari di emergenza non era stato invece contemplato il rischio legato all'isolamento dell'Hotel né quello relativo al fatto che un lavoratore potesse essere urtato, colpito o impattato, da valanghe.

Di ciò hanno dato conto gli ispettori dell'USL di Pescara, che, nella loro relazione, hanno tuttavia precisato che *“lo staff dell'albergo, di fatto... aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombra il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un Bobcat... per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi”*.

Gli stessi ispettori dell'Asl, quindi, nel rilevare l'omessa valutazione nel DVR del rischio isolamento, hanno anche evidenziato che la misura era stata di fatto adottata spontaneamente dagli interessati per far fronte a tale specifica emergenza.

In particolare il Dipartimento di prevenzione della ASL di Pescara, delegato dai PM di valutare il contenuto del DVR ha testualmente affermato *“ il documento non affronta esplicitamente il rischio valanga, né quello isolamento a seguito di nevicate con impedimento della normale circolazione dei mezzi...”* aggiungendo che *“Per quest'ultima evenienza tuttavia, dalla prima informativa trasmessa a questo servizio unitamente al DVR, si constata da alcune dichiarazioni rese (SF), e dal video presente sul telefono cellulare della signora Silvana Angelucci, che lo staff dell'albergo, di fatto aveva delle procedure a riguardo in analogia alle altre procedure di emergenza previste, poiché aveva allertato le autorità e rimossa la neve che ingombra il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un bobcat tanto che i clienti avevano potuto posizionare le auto in fila indiana per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi”*.

Ebbene, ritiene il giudice che alla luce delle considerazioni sopra indicate non possa pervenirsi ad un'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui al capo 11) difettando, in ordine al reato di omicidio e lesioni plurime, i presupposti per ritenere ricollegabili tali eventi alle omissioni contestate al DR ed al M .

Non possono infatti rilevarsi carenze in tema di D.Lgs n. 8.11.2003, in quanto il DT aveva adempiuto agli obblighi previsti in relazione alle reali condizioni del sito.

Va innanzitutto precisato che, sebbene la questione abbia assunto rilievo in sede di discussione, in rubrica si fa riferimento ad una asserita generica omissione della valutazione del pericolo di isolamento della struttura, mentre non si fa esplicita menzione del rischio valanghivo, posto che gli eventi considerati in rubrica e da cui sarebbe derivato l'isolamento della struttura riguardano *“l'ingombro neve sulla strada di accesso”* ed *“il crollo della struttura”*. Da ciò deriva che non assume rilevanza centrale ai fini della decisione il punto relativo all'evento valanghivo, costituendo lo stesso una specificazione del generico ingombro neve.

Ciò posto e pur tralasciando di considerare tale aspetto, va comunque osservato come la struttura in esame non rendesse necessaria una valutazione specifica in ordine al rischio valanghivo, dovendosi ribadire quanto già esposto in merito al fatto che lo stesso non poteva

essere, in assenza di specifici elementi, concretamente prevedibile; sul punto si richiama quanto espresso dal Collegio peritale nell'elaborato depositato dove è stata esclusa la possibilità di previsione di un tale specifico rischio in assenza di una CLPV.

È la stessa ASL di Pescara, peraltro, a considerare esaustivi i protocolli predisposti dal DT nel relativo DVR, a nulla rilevando, a detta della stessa, l'omessa valutazione di un rischio derivato da fenomeno valanghivo, in quanto eterogeneo rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta.

Come indicato dalla difesa del DT, l'esaustività del documento è stata riconosciuta nell'ambito del presente procedimento dal Gip il quale, nel decreto di archiviazione del 3.12.2019, nell'ambito del procedimento n. 7050/2018 R.G.N.R, ha testualmente evidenziato che *“l'edificazione della struttura era stata permessa dagli organi territoriali competenti e l'esercizio dell'attività recettiva era stata autorizzata senza alcuna prescrizione inerente il rischio di caduta valanghe: si ricorda che neppure il CORENEVA aveva premuto per inserire, con priorità, l'area di Farindola/Rigopiano tra quelle oggetto di valutazione nella CLPV e che di conseguenza può ragionevolmente ritenersi che il DT non fosse in condizione di poter valutare la sussistenza dell'effettivo pericolo di caduta valanghe, quindi può ragionevolmente escludersi che gli indagati abbiano ommesso di apprestare i presidi di sicurezza proprio per arrecare danno ai lavoratori e ai clienti”*.

Adirittura la stessa ASL ha rilevato espressamente come fosse stato valutato il rischio derivato da isolamento per forti nevicate, mediante l'adozione di idonee procedure (pag. 5 e 6 nota ASL), In merito al c.d. rischio malore, è la stessa nota ASL che, pur rilevandone l'omessa individuazione, ad affermare che *“si fa presente, però, che quando il D.Lgs. 81/08 affronta il problema dei soccorsi in caso di infortunio/malore rimanda al 388/2003 che, pur lasciando libero il datore di lavoro di organizzarsi al meglio in base alla sua attività, cita solo la nomina e formazione degli addetti al primo soccorso ed il pacchetto di medicazione/cassetta di primo soccorso”*, adempimenti, questi realizzati nel caso di specie dal DT.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, non è possibile ritenere violata da parte dell'imputato, alcuna normativa specifica in tema di sicurezza sul lavoro e di valutazione dei rischi.

È da ritenersi quindi pienamente rispettato dall'imputato il principio di diritto enucleato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III sent. n. 12940 del 6.4.21) per il quale *“in tema di Prevenzione degli infortuni sul lavoro il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi, previsto dall'art. 28 del d.lgs 9 aprile n. 81, deve essere costituito, oltre che da una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per sicurezza e la salute durante l'attività*

lavorativa, anche dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati".

Tali considerazioni devono peraltro essere confrontate con i principi valevoli in tema di reati omissivi impropri.

Si ricorda come, al fine di verificare la ricorrenza di un nesso di derivazione causale tra un'omissione ed un evento, là dove ricorrano i presupposti soggettivi con specifico riguardo agli obblighi di protezione, occorra valutare attraverso un giudizio controfattuale se, in presenza della condotta che si ritiene omessa l'evento si sarebbe comunque realizzato.

Ebbene, nel caso in esame la risposta a tale quesito non può che apparire negativa.

Oltre a doversi notare come non si comprende, né sul punto appare esplicativo il capo di imputazione, quali attività avrebbero dovuto essere contemplate nel documento tali da scongiurare il rischio valanghe o quello di isolamento della struttura, va comunque osservato che le conseguenze dovute alla carenza dei presupposti relativi all'omissione di cautele per le persone all'interno dell'hotel, appaiono in ogni caso superate dal fatto che le stesse azioni che si sarebbe dovuto ipotizzare sono state compiute, avendo il titolare dell'hotel provveduto a liberare la strada interna del sito attraverso l'utilizzo di uno strumento meccanico che aveva assicurato la transitabilità della strada sino all'intersezione con la strada provinciale; sul punto significative appaiono le considerazioni svolte dall'ASL che ha dato atto che le attività volte ad assicurare la sicurezza delle persone in tale ambito erano state effettivamente realizzate.

Dunque alcun rilievo può attribuirsi a tale presunta carenza nella redazione del documento di valutazione dei rischi in quanto le attività che vi sarebbero state riportate sono state comunque concretamente poste in atto.

A ciò deve aggiungersi che quand'anche nel DVR fosse stato contemplato il rischio di isolamento dell'hotel, non per questo il tragico evento che ci occupa sarebbe stato evitato, vista la consistenza della valanga che avrebbe comunque investito la struttura esterna dell'hotel, e tenuto conto del fatto che tale documento, dovendo avere riguardo alla parte interna della struttura alberghiera e non certo a zone che esulavano dalla competenza del titolare, non avrebbe avuto alcuna incidenza sui fatti, in definitiva non potendosi ritenere che lo stesso avrebbe potuto consentire alle persone presenti di allontanarsi dalla struttura che, si ripete, hanno trovato come ostacoli situazioni che non rientravano nella specifica competenza dei titolari dell'hotel.

Gli imputati sono da ritenersi esenti da rimprovero anche sotto il profilo della colpa generica in merito alla mancata valutazione di idonee "vie di fuga".

Secondo l'impostazione accusatoria si ritiene che il DT avrebbe dovuto assicurare vie di fuga in grado di consentire agli ospiti ed ai dipendenti dell'hotel, in caso di isolamento o altro evento emergenziale, un collegamento con il centro abitato più vicino, ovvero avrebbe dovuto disporre la sospensione dell'attività.

Ebbene, ad avviso del giudice, tale impostazione, come già anticipato, non tiene conto delle specifiche competenze sul punto gravanti sul DT nella veste di legale rappresentante dell'Hotel.

Appare evidente come gli obblighi di garanzia sul punto non potevano infatti riguardare una posizione di controllo e di gestione di tratti di strada che esulavano dalla specifica competenza dell'imputato, dovendosi questi occupare della sicurezza con esclusivo riguardo all'area interna della struttura.

Tutte le questioni relative alla strada provinciale adiacente l'hotel, che, come si vedrà nel prosieguo, hanno assunto nella vicenda in esame un ruolo di primaria importanza, non possono in alcun modo essere addebitate al DT essendo di sola competenza della provincia e pertanto gravanti su essa.

Spettava dunque agli organi dell'ente locale garantire la viabilità della strada provinciale, mentre il DT aveva il compito esclusivo di assicurare agli ospiti e agli addetti al personale la percorribilità del tratto intercorrente tra l'Hotel e la suddetta strada.

Solo queste ultime vie di fuga egli era quindi tenuto ad assicurare: circostanza, questa, verificatasi nel caso concreto come indicato citata nota USL Prot. n. 14408 del 30.06.2017 di Pescara dove si è evidenziato che il datore di lavoro avesse predisposto le necessarie vie di fuga, mediante *“l'allertamento delle autorità competenti e la rimozione della neve che ingombrava il viale di collegamento con la strada provinciale con l'ausilio di un bobcat tanto che i clienti avevano potuto posizionare le auto in fila indiana per andar via non appena la strada provinciale fosse stata liberata dai soccorsi”*.

Peraltro vi è da aggiungere che il DT, unitamente a RDR, più volte avesse sollecitato l'intervento della provincia perché si premurasse di liberare la strada dalla coltre nevosa, specie in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

D'altro canto, riconoscere al DT profili di responsabilità anche con riguardo alla mancata predisposizione di vie di collegamento pubbliche che collegavano la strada provinciale al centro abitato, significherebbe introdurre un'estensione di garanzia che non consentirebbe di individuarne i limiti concreti.



Non vi sarebbero, a questo punto, ragioni per escludere a carico dell'imputato un'ulteriore estensione di responsabilità anche là dove il raggiungimento del centro abitato non fosse di per sé circostanza sufficiente a tenere indenni i lavoratori o gli ospiti dell'hotel.

Appare evidente come la valutazione che occorre effettuare nei riguardi del DT debba invece essere necessariamente limitata alle condotte che potevano essere da lui pretese e che, evidentemente, non potevano che essere legate alla predisposizione di mezzi volti a garantire l'uscita dall'hotel alle persone che si trovavano al suo interno.

Nessun addebito può altresì essere mosso in ordine alla mancata sospensione dell'attività.

Anche qui appare sufficiente richiamare i più volte citati canoni della prevedibilità.

Significativo appare il passaggio dell'elaborato peritale nella parte in cui si afferma che *"prima dell'evento valanghivo del 18.1.2017 non sussisteva alcuna percezione del pericolo che in tale area si potessero verificare eventi di questo tipo in quanto non c'era alcuna contezza che un evento valanghivo di tale entità potesse aver luogo"*.

Nessuna regola di diligenza, anche non scritta, avrebbe dunque imposto al DT di chiudere la struttura e sospendere la sua attività imprenditoriale, in quanto le cautele da egli predisposte erano decisamente esaustive al fine di gestire qualsivoglia ragionevole rischio che poteva logicamente e fondatamente attendersi.

Non può neppure ritenersi che un profilo di negligenza sia ricavabile dal fatto che nel marzo del 2015 l'hotel era risultato isolato, di tal che il DT avrebbe dovuto prevedere anche tale evenienza, dovendosi rilevare, oltre a quanto sopra indicato circa l'ambito entro il quale ricadeva la sua posizione di garanzia, come comunque l'imputato abbia garantito la percorribilità dell'area dell'hotel ed abbia insistentemente sollecitato - ricevendo assicurazioni personali dall'allora Presidente della Provincia di Pescara DM - l'ente competente alla pulizia della strada esterna all'hotel Rigopiano, che collegava questo al centro abitato.

Tale circostanza dimostra, al contrario, che la condotta dell'imputato in tutto il periodo della sua gestione dell'hotel sia stata estremamente diligente.

Dunque, alla luce di quanto si qui ricostruito, emerge come, non risultando provata alcuna violazione di norme cautelari da parte del DT e del M (nella sua qualità di consulente dello stesso DT) in ordine ai reati di cui agli artt. 40 cpv., 589 e 590 c.p. e 451 debba essere emessa una pronuncia assolutoria.

Peraltro, anche a superare le considerazioni sopra espresse, non può che pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nei riguardi degli imputati anche laddove si sposti l'attenzione sulla cd. concretizzazione del rischio.

Si è già detto che al fine di poter riconoscere la responsabilità in ordine ad un determinato evento, in caso di violazione della norma cautelare, occorre che l'evento verificato costituisca proprio quel particolare rischio che la norma cautelare era chiamata a scongiurare.

Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura dell'imputazione appare evidente come il rischio da tutelare (mancata valutazione isolamento per ingombro neve e connesso rischio di infortunio/malore e predisposizione di idonee vie di fuga in caso di grossa nevicata) fosse quello di impedire o prevenire infortuni o malori di ospiti o dipendenti.

Come è invece noto, nel caso in esame, i decessi e le lesioni riportate dalle vittime sono derivate per impatto diretto della valanga con la struttura alberghiera e dunque un rischio del tutto differente ed eccentrico rispetto a quello appena evidenziato.

Un ulteriore argomento milita infine per la assoluzione degli imputati ed è quello relativo alla mancata evitabilità dell'evento concreto verificatosi.

Quand'anche infatti dovesse registrarsi la violazione di regole cautelari e là dove si dovesse ipotizzare l'apprestamento di ulteriori mezzi tecnici richiamati nel capo di imputazione, gli eventi lesivi non si sarebbero certamente potuti evitare a seguito della valanga.

Invero, le morti e le lesioni sono evidentemente conseguenza diretta dell'impatto della valanga, tenuto conto del tempo in cui la stessa si è formata ed ha spiegato i suoi effetti sulla struttura, e dunque alcun presidio di sicurezza sarebbe stato in condizione di impedire l'evento.

Ancora una volta è il caso di richiamare la perizia nella parte in cui evidenzia che: *“resta l'amara considerazione, che soltanto un intervento operante a partire dalla serata del 17 gennaio avrebbe potuto garantire tale evacuazione”*, condotta questa di certo non addebitabile ai titolari dell'hotel bensì ad autorità pubbliche, di tale che neppure sotto tale aspetto appare censurabile l'atteggiamento assunto dal DT e dal M quale suo consulente. Le conclusioni cui si perviene in ordine al reato di cui al capo 11) circa l'insussistenza del fatto, comportano, stante l'automatismo stabilito tra la assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la ritenuta insussistenza di quest'ultimo e la esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, una sentenza assolutoria nei riguardi della GSR & Spa S.r.l. dal reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste.

Venendo ora a trattare dei fatti di cui al **capo 13)**, va premesso che in esso vengono contestati agli imputati DMA, DIP, DBM, HG e CT nelle qualità e nelle funzioni rispettivamente svolte in seno alla Provincia di

Pescara e cioè DMA, quale presidente della provincia, DIP, quale dirigente settore viabilità nonché referente di protezione civile, DBM, quale responsabile servizio viabilità nonché referente di protezione civile, HG, quale comandante della Polizia Provinciale nonché referente di protezione civile e CT quale tecnico reperibile secondo il piano reperibilità, i reati di omicidio e lesioni plurimi.

Le condotte ascritte agli imputati riguardano la mancata attivazione della procedura prevista dal piano reperibilità; l'omissione nel monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8 dalle ore 19 del 17 gennaio 2018 alle ore 7,00 del 18; la mancata attivazione della Sala Operativa di protezione civile; il mancato controllo circa la ricognizione dei mezzi spazza-neve in dotazione alla provincia in modo da constatare l'inoperatività della turbina Unimog tg CK 236 NB e dunque provvedere per tempo alla sua sostituzione; la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della strada provinciale n.8 dal bivio Mirri e Rigopiano, condotte ed omissioni colpose a cui sarebbero da ricollegare i decessi e le lesioni subite dalle persone a vario titolo presenti nell'Hotel Rigopiano al momento dell'impatto valanghivo.

Ebbene, ritiene il giudice che le attività svolte nel corso delle indagini, per come emerse dalla documentazione in atti utilizzabile per la decisione, debbano condurre ad una pronuncia assolutoria nei riguardi di DMA perché il fatto non costituisce reato e di CT e di HG per non aver commesso il fatto; nei riguardi di DIP e DBM si ritiene di pervenire ad una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto in merito a tutte le condotte ad eccezione di quelle attinenti *“il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna dalla neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano”*, condotte queste per le quali si ritiene invece provata la loro penale responsabilità. Come riportato dai periti nel loro elaborato, al fine di individuare le specifiche competenze della Provincia in tema di protezione civile, occorre tenere conto della condivisione in ambito territoriale delle funzioni assolte da ente locale con quelle della Prefettura con la quale la Provincia ha condiviso peraltro la sede. Va premesso che, a livello provinciale, il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, coordinandosi con il Presidente della Giunta Regionale. Tali interventi vanno a loro volta coordinati con quelli dei Sindaci dei Comuni interessati. Per tale attività si avvale del Centro Coordinamento soccorsi (CCS), il cui scopo è quello di coordinare le azioni attraverso un interscambio di informazioni tra le varie strutture.

Il CCS è regolato da norme statali tra cui la Direttiva *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”* del 3 dicembre 2008 e da norme regionali, nella specie la D.G.R. 793 del 04.11.2013 cui è allegato il documento *“La Protezione Civile della Regione Abruzzo, Indirizzi operativi”*.

Gli *“Indirizzi operativi”* nazionali del 2008 definiscono il CCS nel dettaglio, precisando che lo stesso è composto oltre che dai rappresentanti della Regione, della Prefettura-UTG e della Provincia, dalle amministrazioni e dalle strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza.

Gli *“Indirizzi”* regionali indicano chiaramente nel Prefetto l'autorità cui è attribuita la funzione di responsabilità del CCS attribuendo alla Prefettura il ruolo di emanare gli stati *“preallarme”*, *“allarme”* ed *“emergenza”*. L'indirizzo nazionale ne sottolinea la responsabilità nella sua qualità di *“rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone”*.

Il Presidente della Provincia è invece responsabile dell'immediata attivazione delle proprie risorse, curando le problematiche concernenti la viabilità, le reti ed infrastrutture di servizi.

Il CCS è un organo decisionale che per le sue funzioni in tema di verifica e risoluzione dei problemi del territorio, si avvale di una struttura di appoggio, la Sala Operativa Provinciale.

Nel protocollo d'intesa del 7 novembre 2003 era stato previsto l'uso condiviso della cosiddetta Sala Funzioni (Coordinamento Soccorso) di Protezione civile, realizzata congiuntamente dalla Prefettura e dalla Provincia di Pescara. Il protocollo è stato dettato da *“l'opportunità di approntare strumenti di collaborazione istituzionale che garantiscano la piena efficacia ed efficienza delle risposte operative in caso di pubblica calamità o disastro”*.

Come già anticipato, nel gennaio 2017, la Provincia di Pescara non disponeva di un Piano di Protezione Civile, la cui funzione di pianificazione era surrogata da un *“Piano di reperibilità”*, ove è stato però trattato il tema della gestione della SOP, in particolare essendo previsto che la stessa sia *“Collocata presso la sede della Provincia”* e, a proposito della relativa funzione, che la *“Sala Operativa”* sia *“gestita unitamente dalla Provincia e dalla Prefettura per coordinare le attività di emergenza”*.

Sempre nella stessa tabella è precisata la figura del *“Tecnico-Reperibile”* *“Referente, 24 ore su 24, per i vari enti quali Prefettura, Carabinieri, Polizia, Forestale, Vigili del Fuoco, Comuni, (Sindaci, Assessori, Tecnici Comunali), Cittadini, ecc... e, comunque, per chiunque segnali situazioni di emergenza di protezione civile”*.

Il tecnico reperibile viene attivato con l'Avviso di condizioni meteo avverse, ovvero con specifiche comunicazioni ricevute attraverso la postazione della Vigilanza interna della Provincia.

È al tecnico reperibile che spetta il compito di dichiarare l'avvio della Fase di Preallarme ed è a lui rimesso, tra le altre cose, il compito di attivare la Sala Operativa Provinciale; tale attivazione è espressamente prescritta con il passaggio alla fase di Allarme.

Orbene, in nessuna parte del Piano di reperibilità si fa tuttavia riferimento al CCS, anche se le due strutture hanno ruoli sostanzialmente complementari.

L'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005 istituisce un altro organismo: *“Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità”*: *“A livello periferico l'attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo”*. Il COV si configura, pertanto, come struttura di coordinamento temporanea e locale. La scala provinciale di attività del Comitato interseca la competenza amministrativa delle Province sulle strade. Il Comitato è istituito ogni volta che è necessario, presso la Prefettura. Oltreché attuare e gestire gli interventi sul posto in maniera più diretta ed efficace, assicura l'indispensabile flusso di comunicazioni tra livello periferico e livello centrale.

Il COV è coordinato da un funzionario designato dal Prefetto ed è composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può avvalersi, se necessario, della collaborazione delle amministrazioni e degli enti.

La Legge 121/1981 ha poi istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica (COSP) quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Le attività del Comitato sono regolate dagli articoli 18 e 19. L'Art. 20 riguarda il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Comitato è appunto presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché dai Sindaci degli altri Comuni eventualmente interessati.

Il Prefetto può chiamare a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate, in particolare, i responsabili del Corpo nazionale

dei Vigili del Fuoco e, d'intesa con il Presidente della Provincia o con il Sindaco, di altri uffici delle Amministrazioni locali interessate.

Con riguardo all'Amministrazione provinciale, si è detto di come l'art. 108 del D.Lgs. 112/98 abbia spostato dall'originaria competenza prefettizia a quella delle Province, l'onere della predisposizione dei piani di emergenza con la finalità di "... *fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia*".

La Legge istitutiva richiede che le Province provvedano "*alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione (PPP) e alla loro realizzazione*". La legge, nel medesimo articolo, stabilisce inoltre che in ogni capoluogo di Provincia sia istituito il "*Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale*" o da un suo delegato e di cui fa parte "*un rappresentante del prefetto*".

Il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione, rappresentando il principale strumento conoscitivo e di analisi dei rischi presenti sul territorio costituisce lo strumento principe per consentire di individuare le priorità di intervento e i tempi con cui attuare azioni di protezione civile, in funzione della pericolosità di un evento, della vulnerabilità del territorio e della disponibilità finanziaria.

La necessità della realizzazione del "Programma", oltreché dalla legge dello Stato, è disposta anche dai citati indirizzi operativi regionali allegati alla DGR 793/2013, in cui è previsto che le Province assolvano a compiti di "*rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio*" e che predispongono, appunto, "*programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali*".

Alla redazione di tale Programma provinciale, con il suo carattere prettamente ricognitivo, fanno seguito, sia il Piano di emergenza provinciale, che definisce l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi una determinata emergenza non gestibile autonomamente dai singoli Comuni, sia i piani di protezione civile comunali, che da esso traggono le informazioni di base relative, in particolare, agli scenari di evento da fronteggiare sul proprio territorio di competenza e sulle metodologie e sugli approcci, anche minimali o speditivi, suggeriti come più idonei nel contesto di riferimento.

Le linee guida del 2015, che riportano l'indicazione della predisposizione, nel Piano di Emergenza, della risposta allo scenario valanghe (per i Comuni esposti a tale rischio), aggiungono che tale attività deve essere curata non in autonomia, ma "*con il supporto degli Enti competenti*". Peraltro, anche nel Codice degli enti locali (art. 19 D.L.vo 267/00), tra i compiti delle Province, si fa esplicito riferimento alla "*difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità*".

Come già anticipato, la Provincia di Pescara non ha predisposto i Programmi né il Piano di emergenza, avendo emanato il solo Piano di Reperibilità, che, per gli anni 2016-2017 è stato approvato con determinazione 1154 del 03.11.2016 dal dirigente Ing. D'Incecco.

All'approvazione del Piano di reperibilità ha fatto seguito la determinazione del successivo 21 dicembre relativa al "*Piano emergenza neve dicembre 2016 – aprile 2017*". Con tale atto si è approvato l'appalto del "*servizio di sgombero della sede viaria dall'accumulo nevoso e spargimento di salgemma*" da stipularsi con una serie di operatori economici iscritti in un apposito Albo, secondo l'elenco prezzi stabilito nel medesimo Albo.

Il piano prevede una suddivisione in zone e tra queste il tratto della S.P. 8 da Bivio Mirri a Rigopiano è indicato come Zona 1 (nord), Lotto 1, affidato alla ditta Interverde di Pompili Stefano. Il tratto successivo, da Rigopiano a Vado di Sole, rientra nel lotto 3 della medesima zona, affidato alla ditta Santanello Verde. L'Ing. DI ha disposto l'affidamento di alcuni mezzi della Provincia in comodato d'uso alla società G&P di Loreto Aprutino. Tra questi il mezzo UNIMOG targato CK236NB, dotato di turbina e destinato allo sgombero della neve sulla S.P.8 nel tratto Penne-Bivio Cupoli-Bivio Mirri-Rigopiano.

Dunque l'attività della Provincia è stata sostanzialmente concentrata sulla viabilità di competenza, che, come meglio verrà in seguito descritto, effettivamente costituisce il fulcro delle competenze dell'Ente.

AG agente sorvegliante della viabilità della Provincia di Pescara, incaricato della sorveglianza delle zone 1, 2, 3 e 4, che comprendono anche il Comune di Farindola, nelle SIT rese il 23 gennaio 2017 ha dichiarato che "*per garantire la viabilità della SP8, che collega il Bivio Mirri e la località di Rigopiano del comune di Farindola, la Provincia si è dotata di un mezzo UNIMOG targato CK236NB che è stato prevalentemente utilizzato per sgomberare le strade di tale località montana dalla neve sin da quando è stato acquistato*". Dunque, quel tronco, della lunghezza di poco meno di 10 km, disponeva di un mezzo dedicato adatto a gestire situazioni particolarmente critiche, insuperabili per i classici mezzi "a spinta".

Il giorno 4 gennaio, come si è visto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con previsione di nevicate su diverse Regioni centrali e meridionali, inizialmente al disopra dei 500-800 m. s.l.m. in progressiva estensione fino al livello del mare, "*localmente abbondanti sulle regioni adriatiche*".

Si è già detto in merito all'avaria occorsa al mezzo Unimog in data 6.1.17.

Sul punto Guido Falone, amministratore della G&P S.r.l., società ha il comodato d'uso con la Provincia di Pescara per 3 mezzi spazzaneve di cui due a spinta e uno, appunto l'Unimog nelle SIT rese il 21 gennaio 2017 ha riferito che l'avaria si è realizzata presso il Comune di Città

Sant'Angelo, dove il mezzo era stato temporaneamente dislocato su indicazione del G.

Il veicolo è stato dunque trasportato a Loreto Aprutino presso un piazzale di proprietà della G&P, ed è stato lì visionato dal meccanico Sandro Marrone, titolare della PMA Service di Collecervino; successivamente, il giorno 9 gennaio, è stato ricoverato presso l'officina dello stesso Marrone, pochi chilometri ad est del luogo nel quale il mezzo si trovava. Al mezzo è stata dunque diagnosticata una rottura grave del cambio, tanto da imporre la sostituzione e malgrado il Marrone si sia attivato per reperire prontamente i ricambi, vista la loro indisponibilità, per la riparazione gli erano stati indicati tempi lunghi.

Falone, sempre a SIT, ha dichiarato di aver informato, oltre a G che aveva seguito la vicenda in prima persona, anche il dirigente, Ing. DI oltre che il Geom. S. Visto che alcuna determinazione è stata in seguito assunta per la sostituzione della turbina in avaria, con la perdita dell'Unimog (il mezzo è stato riconsegnato solo nel dicembre 2017), nessuna turbina è stata dunque più disponibile ad operare sulla "Zona 1".

Dalla documentazione in atti risulta che il giorno 16 gennaio, il DI è stato colpito da una colica renale ed è stato in malattia fino al 20 gennaio. Malgrado tale condizione ed al fine di assicurare la continuità della gestione, vista anche l'emergenza in atto, il giorno 17 ha inviato una mail ai propri capiservizio, delegandoli alla sottoscrizione per gli atti di competenza, risultando dunque che sia rimasto in contatto con gli Uffici, tra le altre cose attraverso la chat "emergenza maltempo" cui hanno avuto accesso, tra gli altri, AG e MDB.

Proprio su tale chat, G, vista l'emissione dell'ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, ha riferito che *"La situazione non è bella. Inoltre ha chiamato hotel Rigopiano dicendomi che ha dei clienti io gli ho detto della situazione critica che abbiamo. Considera che non abbiamo l'Unimog quindi all'occorrenza siamo senza turbine"*.

Il 17 gennaio la Provincia di Pescara ha provveduto a sgomberare dalla neve il tratto Bivio Mirri-Rigopiano con i due mezzi a spinta guidati da Alessandro Granchelli e Stefano Pompili. Il Pompili ha riferito sul punto *"Il giorno 17 Gennaio 2017 ho operato sul tratto di strada bivio Mirri - Rigopiano insieme a Granchelli Alessandro. Io e Granchelli siamo arrivati con i mezzi a spinta nel piazzale ubicato sopra l'Hotel Rigopiano intorno alle ore 15:30 - 16:00 accompagnati da AG della Provincia di Pescara che ci seguiva con un'autovettura della Provincia. Durante il percorso ho notato una macchina della Polizia Provinciale all'altezza del Bivio Mirri che impediva alle macchine di transitare in direzione Rigopiano per non farle incrociare con i nostri spazzaneve che stavano operando sulla strada"*.

G, giunto davanti all'ingresso dell'Hotel, ha postato alle 15:32, sulla chat "emergenza maltempo" una immagine raffigurante la vettura della Provincia davanti all'insegna della struttura. I mezzi sono poi ridiscesi verso Bivio Mirri con al seguito le autovetture dei clienti che avevano lasciato l'Hotel. Giunti al bivio, hanno poi consentito ai nuovi ospiti di salire a Rigopiano, scortati da un mezzo della Polizia provinciale. L'ufficiale della Polizia provinciale Elvio Piscione ha riferito al riguardo: *"Nel mentre sono giunte sul posto diverse autovetture con a bordo persone che dovevano recarsi presso l'Hotel Rigopiano in qualità di clienti...abbiamo atteso la fine dei lavori degli spazzaneve e successivamente abbiamo pensato di portarci presso la località Rigopiano al fine di verificare se tutte le auto che dovevano raggiungere l'albergo fossero giunte a destinazione..."*.

Alle 17:23 è giunto il messaggio di allerta in cui si prefiguravano condizioni estremamente critiche. Nel corso della serata, e poi della nottata, le zone montane dell'Abruzzo sono state interessate da una eccezionale nevicata.

Dopo la mezzanotte del 17, Falone e Pompili sono stati convocati d'urgenza per soccorrere alcuni automobilisti nel Comune di Montebello di Bertona subito a sud di Farindola. Il Falone ha riferito al riguardo: *"Alle ore 02:30 del 18.1.2017 sono stato contattato sul mio telefonino dal Geom. Della Rovere il quale mi diceva di intervenire col mezzo spazzaneve sulla strada provinciale n.8 in quanto due macchine con a bordo i rispettivi conducenti erano rimaste bloccate dalla neve. Immediatamente salivo a bordo del trattore di mia proprietà in quanto più veloce e performante del Terna Venieri di proprietà della provincia (...) Nel mentre sgomberavo la strada provinciale 8 e liberavo le due autovetture ho provato a chiamare insistentemente sia il G che Pompili in quanto mi ero reso conto che era una situazione di emergenza, ma non riuscivo a mettermi in contatto con nessuno dei due in quanto le linee telefoniche non erano funzionanti. Riuscivo comunque a portare le due autovetture incontrate sulla strada provinciale in prossimità di contrada Colle Trotta nei pressi delle loro abitazioni [poco meno di 10 km a nordest di Bivio Mirri]...Ho lavorato in estrema emergenza e con gravi difficoltà in quanto parte della strada era franata, vi erano già precedenti frane e cadute di alberi; solo alle ore 05:00 circa sono stato contattato telefonicamente dal Geom. G che mi chiedeva il punto esatto di dove mi trovassi e mi informava che avrebbe mandato in mio aiuto Stefano Pompili con altro mezzo spazzaneve in quanto Alessandro Granchelli non riusciva a liberare il mezzo dalla neve"*.

Alle ore 4:00 G ha contattato Pompili, chiedendogli di uscire con il mezzo, vista la copiosa nevicata in atto. Il Falone era stato preallertato dallo stesso G, che gli aveva prefigurato l'anticipo di un'ora rispetto all'usuale orario delle 5. Falone e Pompili, si sono

dunque incontrati verso le 5 del mattino ed hanno iniziato a procedere verso Bivio Mirri dove sono giunti verso le 7:00 trovando una situazione fortemente critica, della quale hanno riferito al G, dopo aver documentato lo stato della strada con alcune foto. Il Pompili ha precisato: *“Verso le ore 7:00 del 18 Gennaio 2017 abbiamo contattato G della Provincia e gli abbiamo detto che la strada per Rigopiano era bloccata ed era necessario l'invio di una turbina poiché i mezzi a spinta non riuscivano ad avanzare”*.

Il Pompili ha riferito al G della necessità di dotarsi di una macchina *“delle dimensioni di quella che avevo io stesso utilizzato a Passalanciano il giorno 7 gennaio poiché mezzi più piccoli non avrebbero potuto operare per la presenza di troppa neve”*. G ha riferito tali informazioni al proprio superiore, Geom. DB, come risulta dalle SIT dallo stesso rilasciate *“Ricordo che alcune ore dopo Falone mi avisò che la situazione dal Bivio Mirri in su era molto critica e vi era la necessità di un turbina. Poco dopo avisai il Geom. DB della situazione”*.

Intanto, i due mezzi di Falone e Pompili, non potendo evidentemente procedere oltre, sono stati spostati su Farindola su richiesta del Sindaco.

Alle 10:24 DI, preoccupato per la zona di Sant'Eufemia a Maiella, ha contattato la Società Autostrade chiedendo l'invio di una turbina per Roccacaramanico. La turbina, invero, raggiungerà il sito delle operazioni alle 12:38.

Il Presidente DM nella mattinata del 18, trovandosi in Prefettura, dove era in corso la riunione del COSP, alle 10:25 ha inviato il seguente messaggio sulla chat dei Sindaci: *“datemi aggiornamento sono con il Prefetto. Sintetici vi leggo ad alta voce”*. È questo il momento nel quale si registra la scossa di terremoto di magnitudo pari a 5.1 (prima delle quattro scosse dei quattro sismi di magnitudo superiore a 5, registrati il 18.01.2017); a tale scossa ne faranno seguito altre due, maggiori, nel giro di un'ora: alle 11:14 (magnitudo 5.5), e alle 11.25 (magnitudo 5.4). L'ultima scossa con magnitudo maggiore di 5 avverrà alle 14:33.

In questo contesto al DM, sono arrivate le prime richieste dei Sindaci in cui si rappresentavano condizioni di estremo disagio per le quali il DM, in procinto di recarsi presso la sala operativa, ha riferito di aver intenzione di chiedere soccorsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione ed alla protezione civile.

Nel frattempo, gli ospiti e diversi dipendenti dell'hotel, allarmati dalle scosse sismiche, hanno manifestato l'evidente intenzione di lasciare l'albergo, trovando tuttavia la strada sbarrata da oltre un metro di neve.

Sul punto numerosissime sono state le testimonianze, con i messaggi inviati dagli ospiti ad amici e familiari in cui le persone presenti nell'albergo hanno rappresentato una condizione di

disagio ed ansia per non riuscire a partire tra le continue scosse di terremoto e l'impossibilità di percorrere la strada provinciale, che al momento era completamente bloccata.

Richiamando al riguardo l'informativa che tali deposizioni riporta, vanno considerate in questa sede le dichiarazioni rese da GP, il cliente dell'Hotel che per oltre un'ora ha tentato di attivare i soccorsi, invano, perché non creduto, e quelle offerte agli inquirenti da FS, dipendente sopravvissuto alla valanga perché riparato all'interno del locale caldaia, e poi fuggito all'esterno.

Quest'ultimo ha dichiarato: *“La mattina del 18 Gennaio ho potuto notare, recandomi all'aperto, che la coltre nevosa raggiungeva circa un metro e 20 centimetri ed oltre. Ho preso di nuovo il bob-cat ed ho pulito dalla porta d'ingresso dell'Hotel fino alla strada provinciale. Qui ho potuto notare che la strada provinciale era impercorribile. La stessa mattina mia sorella mi riferì che il sig. GA cameriere dell'Hotel, era molto agitato a causa dell'enorme quantità di neve caduta e voleva andare via. Dopo la prima scossa di terremoto tutti i clienti e GA uscirono dall'Hotel ed iniziarono a pulire le macchine dalla neve per potere andare via, infatti posizionarono le autovetture in fila lungo il viale d'ingresso. Nel frattempo continuava a nevicare ed io ho continuato per tutto il tempo a cercare di tenere pulito il viale dalla neve, verso le ore 11:00 ricordo che il DR avisò i clienti che si trovavano sul piazzale che la Provincia avrebbe liberato la strada dalle ore 15:00 (...) nel primo pomeriggio, verso le ore 15:00, alcuni ospiti che la mattina avevano caricato le valigie in macchina le hanno riprese e riportate in hotel forse perché avevano capito che la strada non sarebbe stata pulita. Verso le ore 16:00 gli ospiti erano rientrati tutti in hotel mentre io continuavo a pulire il viale dalla neve”.*

Il P ha riferito: *“...in seguito alle scosse di terremoto io ed altri ospiti dell'Hotel abbiamo deciso di andare via congiuntamente con tutto il personale. Avevo già pagato e caricato i bagagli in macchina e come tutti gli altri ospiti eravamo pronti a partire e già incolonnati con le nostre autovetture...”.*

Alle 12:34 del 18 gennaio, il Presidente DM ha contattato Claudio Ruffini, segretario particolare del Governatore D'Alfonso, dal quale ha appreso dell'arrivo di una turbina diretta sull'area di Sant'Eufemia, facendo presente di aver bisogno di un ulteriore mezzo per l'area Vestina e in particolare per le località di Montebello e Farindola. Il Ruffini, durante la conversazione ha evidenziato che per tale incumbente avrebbe dovuto chiedere il consenso del Presidente, dato che *“il coordinamento si fa proprio per evitare sovrapposizioni”.*

Alle 12:42 Ruffini ha nuovamente contattato il DM riferendogli di aver effettivamente verificato la presenza di una turbina *“...dalla società Autostrade... centro operativo della strada*

dei parchi...”, presso l’ampio ricovero di mezzi spazzaneve adiacente al casello di Valle del Salto, più o meno a 100 km da Farindola, aggiungendo che sarebbe stato tuttavia necessario l’intervento di un operatore della Provincia che avrebbe dovuto occuparsi del ritiro del mezzo con un autocarro per il trasporto.

Falone Guido, sentito a SIT il 21.1.17, ha riferito di essere stato contattato da DB per chiedergli di recarsi col proprio autotreno presso la Valle del Salto. Tuttavia, essendogli stato sconsigliato il transito sulla tratta autostrada con i mezzi pesanti, aveva desistito dal proposito, nonostante le diverse chiamate di sollecito sia da parte della Provincia che della segreteria del Governatore.

Agli atti del processo risultano numerose notizie di interventi, da parte della gestione dell’Hotel Rigopiano, per avere assicurazioni sullo sgombero neve per la S.P.8 nel tratto tra Bivio Mirri e Rigopiano.

BDT, amministratore unico della Società che gestisce l’Hotel, nel corso dell’interrogatorio del 20.12.17, ha dichiarato *“effettivamente ho inteso che l’hotel Rigopiano ed il centro benessere, essendo un’eccellenza dell’Abruzzo potevano contare sulla assicurazione della raggiungibilità degli stessi anche quando c’era forte neve. Quando ho detto che “loro” si impegnavano in tal senso faccio riferimento al fatto che io mi interfacciai via mail con il Presidente della Provincia e con gli altri che operavano per la viabilità”*.

Si è già detto dei rapporti che avevano avuto i proprietari della struttura con le amministrazioni locali in ordine alla prima ondata di maltempo del gennaio 2017, nel corso della quale era stato comunque assicurato lo sgombero della neve, anche se con il solo utilizzo dei due mezzi a spinta.

A seguito dell’emissione dell’ulteriore avviso di condizioni meteo avverse del 12 gennaio il DT si è rivolto al Presidente della Provincia scrivendo che *“a partire da domani sera sabato 14 gennaio per due giorni successivi saremo quasi al completo con le prenotazioni alberghiere”. Inoltre vi informiamo che abbiamo attivato per tali date un servizio privato di navetta, da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi. Per quanto sopra, chiediamo di garantire l’assistenza necessaria (...) Quando io subentrai a mia zia De Acetis Emira nella gestione dell’albergo parlai con suo marito RDR il quale mi assicurò che l’accesso all’albergo anche d’inverno con neve sarebbe stato assicurato in ragione di assicurazioni che lui aveva avuto del massimo impegno per la pulizia della strada da parte della Provincia”*.

Il giorno successivo, 13 gennaio, si riscontra un ulteriore messaggio con il quale il DT si è rivolto tanto al Presidente della Provincia che al Settore viabilità comunicando che “a

partire da domani sera sabato 14 gennaio per due giorni successivi saremo quasi al completo con le prenotazioni alberghiere. Inoltre vi informiamo che abbiamo attivato per tali date un servizio privato di navetta, da Farindola a Rigopiano per ridurre al minimo difficoltà e rischi. Per quanto sopra, chiediamo di garantire l'assistenza necessaria".

Il 17 gennaio ancora BDT, preoccupato per la situazione che si andava delineando, si è recato presso gli uffici del Comando stazione Carabinieri di Farindola chiedendo di poter chiamare dal telefono fisso, visto che non vi era linea per il telefono cellulare e qui, alla presenza di due militari, ha richiesto l'intervento della turbina annotando il numero telefonico dell'interlocutore MDB

Alle ore 12 circa del 18.1.17 RDR, sorella di RDR, giunta presso la sede della Provincia per informare il Presidente della situazione di disagio per le scosse di terremoto, della situazione di isolamento della struttura e della volontà degli ospiti di abbandonare l'albergo, ha interloquito prima con la segretaria del Presidente, poi con l'addetta stampa Laura Di Russo.

La DR ha avuto modo di discutere con il DM alle 14:30 che al momento era assieme alle consigliere Silvana Sarra e Leila Kechoud.

Quest'ultima, sentita a SIT, ha riferito sul punto che: *"Il Presidente acconsentì a farla entrare. Erano le 14:30 circa e nella stanza era presente anche la Assessora Silvana Sarra. La Signora DR ci comunicò che la situazione presso l'Hotel Rigopiano si era aggravata a causa delle abbondanti nevicate e che a seguito delle scosse di terremoto gli ospiti si erano spaventati e volevano andare via. Il Presidente gli riferì che stava gestendo la situazione cercando di rinvenire una turbina che potesse raggiungere l'Hotel Rigopiano...io ricordo che quando eravamo in stanza con il Presidente DM fu detto dallo stesso DM alla DR che il Presidente D'Alfonso era in arrivo per presiedere una riunione operativa che riguardava tutta l'emergenza neve e sarebbe stato informato della situazione. Non so se poi ciò è avvenuto".* Alle 13:57, lo stesso DM, evidentemente ben consapevole della gravità della situazione, ha scritto una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile, alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, alla Prefettura di Pescara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nella quale, dichiarando lo stato di emergenza per la Provincia di Pescara, ha chiesto l'intervento di mezzi turbina per liberare le strade provinciali e comunali fra cui quella di Farindola.

Solo alle ore 14:54 è stata chiesta all'Anas la disponibilità di una turbina in sostituzione di quella non funzionante. Infatti AG, parlando per caso con un dipendente dell'ANAS in località Ponte Sant'Antonio del Comune di Penne, era venuto a conoscenza della

presenza di due turbine disponibili nella località di Ponte Sant'Antonio (17 km da Farindola) e aveva comunicato la cosa al DI alle 14:54 con un messaggio Whatsapp: *“Ingegnere ti informo che l'ANAS ha qui a Penne 2 turbine. Ho parlato con il geom. Ricca e mi ha detto che se ci sono delle disposizioni dall'alto una turbina la potrebbe dislocare sulle nostre strade. Il mio telefono non sempre prende se in qualche modo mi fate sapere. Si potrebbe risolvere il problema di farindola e roccafonadamo”*. Tre minuti più tardi, il DI gli aveva risposto con un laconico *“Ok”* senza aver in seguito assunto provvedimenti concreti al riguardo.

Sul punto ha riferito AG *“Alle ore 14:54 avisai con messaggio whatsapp sempre sul gruppo “emergenza maltempo” creato dalla Provincia il Dirigente della Viabilità, Ing. PDI che vi erano due turbine dell'ANAS a disposizione. Produco il messaggio whatsapp. Infatti parlai con il dipendente dell'ANAS Alessandro Cantagallo, che conosco personalmente, il quale mi riferì di parlare con il Geom. Ricca dell'ANAS, che era sul posto, circa la possibilità di mettere a disposizione una turbina per le strade. A questo punto parlai con il Geom. Ricca ed alla mia richiesta mi disse che aveva necessità di ordini superiori per mettere a disposizione la turbina. L'ing. DI mi inviò un messaggio di OK alle 14:57 sempre sulla chat di whatsapp”*.

Nei verbali delle indagini difensive allegati alla consulenza del CTP Morelli vi è un riscontro nella dichiarazione di Alessandro Cantagallo, conducente di mezzi d'opera presso ANAS: *“La mattina del giorno 18 stavo chiacchierando con G, al distributore AGIP dove stavo facendo rifornimento allo spazzaneve, e lui confidenzialmente mi ha chiesto se noi dell'ANAS non avevamo una turbina per loro. E io gli ho detto: la turbina non è mia, fai parlare coi Dirigenti! Anche quando ci siamo reincontrati a ora di pranzo, sempre all'AGIP, mi ha chiesto la stessa cosa e, essendo presente anche il mio superiore Ricca, dissi a G di parlare con lui. Li lasciai a parlare e mi allontanai”*.

L'episodio è ricordato anche da Carmine Ricca, capo nucleo di ANAS e superiore di Cantagallo, il quale ha dichiarato: *“mi fermi a mangiare un panino all'AGIP dove incontrai un addetto della Provincia di cui non ricordo il nome. Però non ricordo bene la dinamica. Certo posso confermare che giammai io avrei potuto spostare una turbina da una strada statale ad una provinciale, non avendo alcun potere in proposito, e dovendo la richiesta essere presentata sui tavoli tecnici appositamente costituiti”*.

Orbene, alcuna richiesta formale di turbine risulta agli atti. L'Arch. Enzo di Vittorio, dirigente ANAS, sentito a SIT in data 24.1.17 ha dichiarato: *“Non ho notizie di richieste di turbine pervenute in prefettura o direttamente dalla Provincia precedentemente la notizia della*

valanga a Rigopiano. Nei periodi di emergenza la turbina può essere concessa per le esigenze di altre amministrazioni su richiesta del Prefetto”.

Il DV ha poi riferito in merito alle modalità attraverso cui la turbina ha iniziato il suo viaggio verso Rigopiano: *“Nel pomeriggio dopo le ore 19 ho assistito ad una telefonata ricevuta da un membro dei Vigili del fuoco di cognome Zappacosta in vivavoce sul telefonino. Il segnalante asseriva di aver ricevuto una telefonata di richiesta aiuto dal suo cuoco GP che si trovava in una situazione di assoluta emergenza nei pressi dell'hotel Rigopiano crollato a causa di una valanga (...) Mentre il personale della sala operativa vagliava l'attendibilità della segnalazione io, avendo conoscenza diretta del Sig. Parete tramite mio padre suo vicino di casa, chiesi dove lo stesso si trovasse. Mio padre mi informò che G era partito con la sua famiglia per una breve vacanza a Rigopiano. A quel punto informai i presenti che la telefonata era assolutamente attendibile e da quel momento si è provveduto ad allertare i soccorsi (...) Quando nella sala fu richiesta la disponibilità di una turbina informai che una turbina in dotazione all'ANAS era presente a Penne in località S. Antonio avendo operato per tutta la giornata del 18 sulla S.S. 81. Ho provveduto immediatamente ad allertare gli operatori deputati a guidare il mezzo e ho dato disposizioni ad un operaio ANAS di nome Alessandro Cantagallo di fare rifornimento al mezzo e di avvicinarsi con lo stesso in prossimità del bivio Mirri che porta a Rigopiano. Successivamente due operatori abilitati Coppolino Mario e Sabatino Di Donato hanno raggiunto il posto per poter condurre la turbina fino all'Hotel Rigopiano”.*

Sempre in merito alle richieste di turbine, ed al fatto che le stesse sono giunte non seguendo i canali ufficiali, ha riferito Sandro Sellecchia, Responsabile della Sala Operativa dell'Anas che ha precisato: *“Partecipavo al COV [è verosimile che il riferimento al COSP del 18 gennaio] in rappresentanza dell'Anas, e quello che in concreto si faceva (e si fa) era che si valutavano le esigenze, si stabilivano le priorità e quando venivano chiesti mezzi ANAS, comunicavo alla mia struttura cosa serviva, e la struttura si organizzava con mezzi e/o uomini (...) Le richieste arrivavano praticamente da tutti. Mentre sui tavoli operativi della Prefettura le richieste arrivavano e venivano tecnicamente valutate, nel frattempo c'era una vasta serie di telefonate che arrivavano anche sul mio cellulare, con richieste di turbine, di uomini, segnalazioni di ogni tipo. Quello che stavo cercando di dire a Ruffini in quell'intercettazione è a me mi puoi chiamare quando ti pare, ma noi dobbiamo agire sulla base di scelte effettuate al tavolo tecnico CCS di cui sopra, in base al tipo di emergenze, priorità, mezzi e uomini disponibili, così come prevedono le procedure”.*

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dall'Arch. Di Vittorio: *"...Preciso ancora che le richieste che mi arrivavano dalla politica erano comunque assolutamente estemporanee e tra loro confliggenti. Ho ricevuto chiamate da D'Alfonso, in particolare; ricordo che la mattina del 18 si inquietò molto perché voleva la turbina a Penne e non sulla SS 81 dove stava operando, cosa che era tecnicamente impossibile da realizzarsi, in particolare senza le dovute richieste e autorizzazioni. Forse mi chiamò anche Silvana Sarra per Bolognaro".* Alla domanda se avesse ricevuto ulteriori telefonate il Di Vittorio ha precisato: *"Posso dire che siamo stati presi d'assalto da una serie di richieste come ho detto estemporanee e confliggenti, persino la sala operativa ANAS. Chi chiamava era Ruffini in particolare. Ho notizia di ciò dai racconti dei colleghi".*

La richiesta per l'utilizzo di una turbina dell'ANAS presente a Penne è pervenuta formalmente solo alle ore 19:00 del 18.1.2017, due ore dopo la valanga, quando il capo Nucleo raccordo autostradale dell'ANAS, Enzo Di Vittorio, che era presente presso il CCS, è stato avvisato della chiamata di soccorso di GP (che conosceva personalmente), decidendo così di mandare la turbina in dotazione a Penne per aprire il tratto di strada.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, la cattiva gestione da parte della Provincia in merito all'uso di turbine in dotazione posto che, pur nella consapevolezza dell'indisponibilità di quella in dotazione, alcun provvedimento è stato assunto per la sostituzione del mezzo presso altre amministrazioni.

Emerge infatti che il giorno 18 Gennaio ben due turbine fossero dislocate nella zona della Maiella, come da Piano Neve, e che a queste due turbine se ne è aggiunta una terza, richiesta dal DI alla società Autostrade ed effettivamente inviata, mentre, contestualmente, nella zona Vestina non era all'opera nessuna turbina.

La prima richiesta di invio di una turbina da parte degli Enti risale alle ore 18:45 all'ANAS come specificato dal Dirigente Di Vittorio, quando è stata richiesta la fornitura del mezzo sgombra-neve per raggiungere due persone intossicate da monossido di carbonio in una località del Comune di Villa Celiera, comune che ricade appunto nella zona Vestina.

Deve aggiungersi che dal momento in cui è stato disposto l'intervento della turbina ANAS, presente in Penne intorno alle 19 del 18 gennaio, a quando la stessa ha raggiunto l'hotel (intorno alle ore 13 del 19 gennaio 2017) sono trascorse circa 18 ore.

Ebbene, ad avviso del giudice, sulla base di quanto sopra evidenziato, è proprio a causa del mancato sgombero dalla strada provinciale n. 8 dalla coltre nevosa, dipeso dall'insufficienza dei mezzi nella effettiva disponibilità dell'ente gestore, che i clienti ed i dipendenti dell'Hotel Rigopiano, che pure avevano manifestato l'intenzione di allontanarsi dopo le forti scosse di

terremoto della mattina, non sono stati in condizione di abbandonare la struttura, subendo così le tragiche conseguenze della valanga.

Per delineare i contorni delle condotte tenute od omesse dagli imputati relativamente al capo di imputazione in esame, occorre evidenziare che l'addebito loro mosso attiene alla funzione assunta in ambito di Protezione Civile e nella qualità di Responsabili del servizio viabilità sulle strade provinciali.

Va ribadito al riguardo che originariamente, ai sensi della L. 225/82, le Province erano indicate come componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, con specifiche funzioni di partecipazione all'organizzazione, con compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti il settore di pertinenza, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione nonché alla loro realizzazione; inoltre, le stesse erano chiamate ad istituire il Comitato Provinciale di Protezione Civile al cui interno era presente un rappresentante del Prefetto.

Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lett. b) del D.L.vo n. 112 del 31.03.1998 è stato poi attribuito alle Province il compito di predisporre i Piani Provinciali di Emergenza per gli eventi calamitosi di cui all'art. 2 della Legge 24.02.1992 n. 225, evidenziando gli scenari di rischio, che si possono individuare sulla base dell'analisi delle criticità che insistono sul territorio e che sono indicati quali *“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria”*.

Il decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, che ha modificato la Legge n.225 del 1992, ha ribadito all'art. 13 la partecipazione delle Province all'organizzazione di Protezione Civile, prescrivendo che siano tali enti a predisporre i programmi provinciali di previsione e prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali.

Il personale inquirente ha acquisito il Piano di Emergenza Provinciale nonché tre convenzioni d'incarico, datate rispettivamente 12.2.2004, 31.3.2005 e 21.4.2006, stipulate tra l'Ing. Gianfranco Piselli, dirigente del Settore Tutela Ambiente e attività produttive, e l'Ing. Emanuela Fattori per la collaborazione nella redazione del Piano di Emergenza Provinciale.

Nel corso delle indagini è stato sentito il Rup incaricato della redazione del Piano Provinciale di Emergenza, l'Arch. Dorian Di Pietrantonio, direttore del Servizio Protezione Civile della Provincia di Pescara dall'anno 2004 al 2009 il quale nel corso delle sit del 13.02.2017, ha dichiarato di ricordare che l'Ing. Fattori aveva redatto preliminarmente una parte generale, da

cui estrapolare le indicazioni per redigere dei piani specifici per gestire i vari rischi presenti sul territorio provinciale.

L'elaborato tecnico denominato "Servizio Protezione Civile –Piano di Emergenza Provinciale – Parte generale" a firma dell'Ing. Emanuela Fattori e dell'Arch. Dorian Di Pietrantonio nel paragrafo denominato "rischio da neve e da valanghe" riporta: *"Inoltre si possono verificare fenomeni valanghivi nell'area dei versanti nord-est e sud-est di Monte Siella e Monte San Vito interessato in passato da eventi di notevole rilievo di particolare gravità che hanno interessato la strada provinciale che va da Rigopiano passando per vado sole e Campo Imperatore. Per tale motivo è già da diversi anni che la Provincia di Pescara redige un Piano Neve per la pianificazione degli interventi da mettere in atto al verificarsi di situazioni di emergenza.*

In data 8.2.2017 escussa a sommarie informazioni l'Ing. Fattori, nell'illustrare le modalità attraverso cui era giunta alle conclusioni sopra indicate, ha riferito di aver appreso le informazioni sul rischio valanghe nella zona di Rigopiano consultando i bollettini Meteomont che pervenivano a mezzo fax dalla Prefettura al servizio di Protezione Civile della Provincia: *"... In merito alle informazioni che ho riportato nel Piano di emergenza Provinciale a mia firma nel sottocapitolo "Rischio da Neve e da valanghe" le ho acquisite direttamente dai bollettini Meteomont che pervenivano via fax dalla Prefettura di Pescara al Servizio di Protezione Civile Provinciale..."*.

L'Arch. Di Pietrantonio, sentito a SIT, ha precisato che ogni anno, in quanto responsabile, provvedeva a redigere un piano di reperibilità che comprendeva anche il Piano Neve della Provincia di Pescara e che tale provvedimento veniva redatto sulla base degli elaborati dell'ing. Fattori.

In data 21.2.2017 è stato escusso a sommarie informazioni l'Ing. Gianfranco Piselli, Dirigente del settore ambiente della Provincia di Pescara che, dall'anno 1985 all'anno 2014, comprendeva anche il servizio di Protezione Civile, il quale ha dichiarato che ogni anno, di concerto con il settore viabilità, redigeva il Piano Neve comprensivo anche del Piano di Reperibilità, attingendo, anch'egli, dalle indicazioni fornite dall'Ing. Fattori nel piano provinciale di emergenza.

In data 22.2.2017 è stato escusso il Dott. Colantoni, responsabile del servizio Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Pescara dall'anno 2009 al febbraio 2015, il quale ha dichiarato che il Piano Neve e Reperibilità fu elaborato nell'ambito dei compiti di Protezione Civile della Provincia di Pescara appoggiandosi al personale del settore viabilità. Nel Piano Neve e Reperibilità era segnalato il rischio valanghe in località Rigopiano, come previsto

nell'elaborato generale e nell'elaborato rischio idrogeologico del Piano di emergenza Provinciale redatti dall'Ing. Fattori.

Dunque, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Di Pietrantonio, Piselli e Colantoni è stato possibile ricavare che il Piano Neve della Provincia di Pescara è composto da due documenti: un piano di reperibilità per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili ed una determina d'incarico alle ditte convenzionate per lo sgombero della neve con la relativa assegnazione della strada provinciale di competenza.

Il piano neve/reperibilità è stato elaborato facendo espressamente riferimento alla L.R. 72 del 14/12/1993 relativa al concorso delle Province nelle attività regionali di Protezione Civile, così come citato nella determina di approvazione.

In tale determina è riportato testualmente che il piano di reperibilità viene redatto al fine di *“stabilire le procedure nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili, anche per la tutela della pubblica incolumità, per la difesa dei beni demaniali nonché per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenze dell'Ente”*.

In tale contesto la Provincia di Pescara, a fine anno 2008, ha bandito una gara d'appalto per la *“messa in sicurezza SP Mirri- Rigopiano Vado del Sole, Protezione Valanghe e Valorizzazione Turistica e delle Produzioni Enogastronomiche – Farindola”* allo specifico fine di tutelare la SP8 da possibili eventi valanghivi; tuttavia l'intervento ha riguardato la semplice apposizione di barriere stradali di sicurezza ai bordi della strada provinciale n.8 fino al Km 7+400, due chilometri prima della località Rigopiano.

Il rischio valanghe è stato contemplato nei piani di reperibilità della Provincia per i bienni 2007-2008 (determina 3914 del 16/11/2007), 2008-2009 (determina 3922 del 07/11/2008), 2009-2010 (determina 3112 del 17/11/2009), 2010-2011 (determina n. 2720 del 25/10/2010), 2011-2012 (determina n. 3385 del 28/12/2011), 2012-2013 (determina n. 2990 del 30/10/2012), 2013-2014 (determina n. 2604 del 22/10/2013) e 2014-2015 (determina n. 2623 del 31/10/2014), mentre non ne è stata fatta menzione nei Piani di Reperibilità degli anni 2015/16 e 2016/17.

A questo punto è necessario evidenziare che in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio), la Regione Abruzzo con la Legge Regionale 20 Ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 28 ottobre 2015, n. 113) e con successivi atti normativi ha provveduto al complessivo riordino ed alla riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio.

La c.d. riforma “Delrio” ha inciso in maniera rilevante sulle funzioni amministrative attribuite, sottraendo molte delle funzioni di cui l’ente provincia era titolare, in favore della prevalente attribuzione delle stesse al livello dei Comuni, in forma singola o associata, o delle Regioni.

Al comma 85 della L. 56/14 sono elencate le funzioni che restano in capo alla Provincia ed in particolare: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente; la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e la gestione dell’edilizia scolastica.

Al comma 89 della legge in esame è previsto che lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze legislative, procedano al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali e dunque le Regioni a statuto ordinario hanno proceduto, attraverso l’emanazione di leggi attuative della riforma, a riallocare le funzioni in questione, tenendo conto delle specificità locali registrandosi un forte accentramento in capo alle Regioni delle funzioni provinciali non fondamentali, con evidenti problemi in termini di appesantimento dell’ente regionale e di conseguente inefficienza amministrativa.

In tema di protezione civile, ambito questo escluso dalle “funzioni fondamentali”, la Regione Abruzzo con la legge n. 32/2015, come detto, ha scelto di trasferire a sé la competenza in detta materia.

L’art. 3 della citata Legge Regionale individua infatti tra le funzioni trasferite dalla Provincia alla Regione quelle indicate alla lettera “r” e cioè le funzioni di Protezione Civile.

L’art. 8 stabilisce poi che Regione e Province attraverso specifici accordi provvedano a disciplinare la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l’entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie strumentali e organizzative dalla Provincia. Nel caso in cui tale trasferimento non preveda oneri a carico del bilancio regionale gli accordi sono recepiti con delibera di Giunta Regionale.

Con specifico riguardo alla questione attinente alla pianificazione provinciale d'emergenza, la materia è stata attribuita alla Provincia in sinergia con la Prefettura.

In data 19.12.2015 la Giunta Regionale Abruzzo, con delibera n.1054, ha adottato le linee guida per la definizione delle modalità criteri, e termini per la stipula degli accordi previsti dall’art. 8- 10 della Legge Regionale n. 32/2015.

In data 5.9.2016 il Vice Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia A DM hanno stipulato l'accordo per il passaggio delle funzioni precedentemente assegnate alla Provincia di Pescara, dove all'art. 1 è espressamente indicato il passaggio delle funzioni di protezione civile svolte dalla Provincia.

Come indicato nelle linee guida approvate nel Dicembre 2015 dalla Regione allegati a tale accordo vi sono gli elenchi delle spese trasferite, il personale, i beni immobili, l'elenco dei rapporti giuridici pendenti per ogni funzione trasferita alla Regione.

Per quanto attiene la funzione di Protezione Civile viene trasferito alla Regione l'impegno di spesa presente sul capitolo n.17472 riguardante la formazione del Piano Provinciale per la Protezione Civile. Non sono stati previsti trasferimenti né di personale né di mezzi che hanno continuato a restare in capo alla Provincia.

Con Delibera di Giunta n. 670 del 20.10.2016, pubblicata sul B.U.R.A. del 4.11.16 sono stati recepiti tutti gli accordi stipulati tra la Regione Abruzzo e le quattro Province abruzzesi.

Il passaggio delle funzioni dalla Provincia alla Regione, non ha invece riguardato la funzione "viabilità" che è rimasta di competenza della Provincia come si desume dai contributi erogati dalla Regione Abruzzo alla stessa Provincia di Pescara per l'attuazione del Piano Neve.

Sul punto deve osservarsi come il 3.11.2016 il Dirigente ed il Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Pescara, rispettivamente l'Ing. PDI ed il Geom. MDB, hanno firmato la determina n.1154 in cui è stato approvato il Piano di Reperibilità anno 2016-2017 che contempla "le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenza dell'Ente".

In tale piano è stato indicato come referente provinciale di Protezione Civile il Comandante della Polizia Provinciale GH il quale ha partecipato al Comitato Operativo Viabilità del 16.1.2017 tenutosi presso la Prefettura di Pescara congiuntamente all'altro Referente Provinciale, MDB; che sarà poi anche membro del Centro Coordinamento Soccorsi del 18.1.2017 nella funzione n.6 relativa proprio alla viabilità.

Dunque la Provincia di Pescara ha gestito e continua a gestire il Settore Viabilità per le strade di sua competenza ed ha redatto il Piano Neve ed il Piano di Reperibilità al fine di garantire la rapida mobilitazione dei mezzi in situazioni di emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Sul punto, prima ancora che la L.R. 32/15, appare significativa la direttiva n. EME/0020575 del 22.04.2015 del Dipartimento di protezione civile, recante indicazioni operative inerenti "*La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza*" la quale prevedeva che "*la pianificazione provinciale d'emergenza,*

fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali in materia di protezione civile e anche sulla base di specifici accordi e protocolli tra le amministrazioni, è redatta d'intesa e in forma sinergica dalla Amministrazione Provinciale e, in particolare per quanto attiene agli aspetti connessi con l'attivazione in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza, dal Prefetto”.

La direttiva in questione prevedeva, altresì, che la individuazione dei Centri Coordinamento dei Soccorsi e del Centro Operativo Misto dovesse essere riportata all'interno del piano provinciale di emergenza e che tale documento, quale strumento utile per coordinare le attività in emergenza, dovesse essere redatto congiuntamente tra Amministrazione provinciale e la Prefettura, condiviso con la Regione e i Comuni e formalmente approvato.

Ebbene, dal delineato quadro normativo appare evidente la indefettibilità del piano provinciale di protezione civile e la necessità che l'ente titolare della funzione ai sensi della normativa regionale attuativa della legge n. 56/2014, debba elaborarlo in raccordo con la Prefettura.

Tuttavia, è proprio la L.R. 32/15 a prevedere che la materia della protezione civile, di cui era titolare la Provincia, sia trasferita alla Regione a cui spettava, di conseguenza, il compito di elaborare il piano di emergenza.

Dunque, per effetto della disposizione normativa applicabile nella specie, può ritenersi che al momento dei fatti la Provincia fosse stata esautorata delle funzioni di protezione civile, residuando quella della sola viabilità provinciale che, seppure presenti aspetti legati alla sicurezza dei trasporti, esula dalla specifica funzione di protezione civile, ormai attribuita come detto alla Regione.

Va osservato che nel Piano di Reperibilità 2016/2017, approvato con Determina n.1154 del 03/11/2016 a firma del Dirigente Paolo D'Incecco, viene evidenziato che la fase di “Attenzione” e quelle successive di “Pre - allarme” e “Allarme” sono dichiarate dal Referente di Protezione Civile Provinciale e si prevede che il monitoraggio preventivo nelle zone a rischio sia effettuato a cura del Tecnico Reperibile.

A quest'ultimo, nominato dal giorno 13.1.2017 al giorno 19.1.2017 nella persona di C T, viene infatti demandato “*il monitoraggio costante della situazione meteorologica mantenendo frequenti contatti con i servizi meteorologici di riferimento per Rischio neve e/o valanghe*”; è previsto, inoltre, l'obbligo di porre stato di allerta il personale provinciale reperibile per il monitoraggio territoriale preventivo. Il personale provinciale reperibile, a richiesta del Tecnico Reperibile di turno, si attiva dunque per il monitoraggio preventivo.

Nel momento in cui viene annunciato un peggioramento meteo, la fase “B” o di “preallarme” viene dichiarata dal Referente di Protezione Civile Provinciale, ruolo ricoperto secondo il Piano

di Reperibilità, dal Ing. PDI, dal Geom. MDB e dal Comandante della Polizia Provinciale, GH; fase di preallarme che non risulta nella specie essere stata dichiarata, nonostante dall'avviso del 15.1.2017 si annunciavano nevicate con apporti al suolo da abbondanti a molto abbondanti per le successive 24/36 ore.

Venendo dunque a trattare nello specifico delle singole condotte/omissioni indicate in rubrica, secondo l'impostazione accusatoria, gli elementi di prova raccolti hanno evidenziato che il prescritto monitoraggio preventivo non risulta essere stato assicurato dal 17.1.2017.

Il primo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che annunciava nevicate a basse quote in Abruzzo, è stato emesso in data 14.1.2017 dal Centro Funzionale Abruzzo con bollettino N. 17007 Prot. RIA/0002787. “ ... Dalla notte di oggi, sabato 14 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate sul Lazio, in estensione ad Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 200-400 m, in ulteriore calo fino a quote di pianura in presenza di rovesci e/o temporali; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sulle regioni del medio versante adriatico. [omissis]. Dalle prime ore di domani, domenica 15 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca forte su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio su marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo”.

Sono seguiti poi altri avvisi.

Un primo avviso è stato quello del 15.1.2017, in cui è indicato che “Dal primo pomeriggio di domani, lunedì 16 gennaio 2017, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, con quota minima intorno a 100-300 m, e locali sconfinamenti fino a quote di pianura; gli apporti al suolo saranno da deboli a moderati sull'Umbria e abbondanti o molto abbondanti sulle restanti regioni”.

Altro avviso è stato quello del 16.1.2017 (“Il Centro Funzionale d'Abruzzo... omissis ... prevede, nel corso della notte, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo tutti i settori adriatici e fino ai versanti orientali della catena appenninica che assumeranno carattere nevoso mediamente oltre i 100-200 m, localmente a quote più basse in corrispondenza dei rovesci più intensi. Le precipitazioni a carattere nevoso interesseranno tutta la regione nella giornata di domani e almeno fino a mercoledì con quantitativi abbondanti. Si segnala inoltre la possibilità di ghiaccio sulle strade stanotte e domani nelle zone interne e di alta collina. Omissis ...).

Ed infine quello del 17 gennaio (“Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica ... omissis ... dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di nevicate: su Umbria orientale, Marche, Abruzzo e Molise, con quota neve al di

spora dei 100-300 m con apporti al suolo● generalmente deboli sull'Umbria, da moderati ad abbondanti sulle altre regioni;... omissis ... Dalle prime ore di domani, mercoledì 18 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, ... omissis ... Nord-Orientali con raffiche di burrasca forte, su Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise”.

È stato Marrone Massimo, appartenente al personale provinciale reperibile, a riferire del mancato monitoraggio preventivo dal 13 al 19 gennaio 2017 della Strada Provinciale n.8 (... *Non ho ricevuto nessuna disposizione dal Sig. T C in merito ad un'attivazione dell'attività di sorveglianza della strada provinciale n.8, tratto che collega il Bivio Mirri a Rigopiano, nei giorni precedenti la valanga di Rigopiano durante il mio servizio di reperibilità che scatta dalle ore 13:30 (fine del turno di servizio giornaliero) fino alle ore 07:30 del mattino successivo...*)”.

Dall'orario riportato nel rapporto di lavoro del mezzo spazzaneve della società Santanello Verde, si evince che lo sgombero della neve nel tratto di strada Bivio Mirri – Rigopiano é stato effettuato fino alle ore 19:00 del 17.1.2017. Da tale momento dunque in tale tratto si è verificato l'accumulo di una imponente coltre nevosa che ha poi reso impossibile ai clienti ed al personale dell'Hotel di lasciare la struttura alberghiera.

Secondo quanto riportato nella determina n.1154 del 3.11.2016 a firma del RUP DBM e del Dirigente Ing. PDI, con la quale è stato approvato il Piano di Reperibilità della Provincia di Pescara 2016-2017, la Polizia Provinciale è chiamata a svolgere, in collaborazione con il Servizio Viabilità, compiti di Protezione Civile con attività di programmazione e prevenzione.

Dagli atti acquisiti è emerso che gli avvisi di avverse condizioni meteo dei giorni 14-15-16-17 erano stati trasmessi dal Centro Funzionale Abruzzo a tutti gli Enti preposti alla ricezione ed alla casella mail della *poliziaprovinciale@pec.provincia.it* unica casella mail della Provincia di Pescara a cui tale avviso viene inoltrato.

È poi emerso che l'avviso di condizioni meteorologiche era stato anche inoltrato alla casella mail personale del Comandante della Polizia Provinciale *@provincia.pescara.it* ed al suo numero di cellulare 3336283379 nonché alla mail di un altro addetto della Polizia Provinciale, Sante Nicolai.

Venendo dunque a trattare delle condotte analiticamente ascritte in rubrica, non si ritiene di condividere l'assunto accusatorio in ordine alla mancata la mancata attivazione della procedura prevista dal piano reperibilità.

Deve infatti notarsi nella specie che il Piano Provinciale di Reperibilità della Provincia di Pescara, approvato con determinazione dirigenziale n. 1154 in data 3.11.2016, “*volto a stabilire*



le procedure, nel caso dovessero verificarsi situazioni di emergenza, per la più rapida mobilitazione e per l'impiego coordinato di tutte le forze disponibili, anche per la tutela della pubblica incolumità, per la difesa dei beni demaniali nonché per le problematiche connesse alla viabilità sulle strade di competenza dell'Ente", debba essere letto in combinato con la normativa successivamente intervenuta, e sulla quale si è già fatta ampia menzione, circa la redistribuzione delle competenze in tema di protezione civile.

Si ribadisce al riguardo che attraverso la L. 56/2014 (C.d. Legge Del Rio) e la L.R. 32/2015, sono stati riconosciuti alla Provincia incarichi limitati alle sole emergenze di viabilità provinciale, venendo meno i riferimenti alle funzioni svolte in seno alla protezione civile.

L'indicazione presente nel piano circa il fatto che la fase di attenzione venga dichiarata dal Tecnico Reperibile, sentito eventualmente il referente di protezione civile provinciale, non doveva dunque trovare applicazione, con il definitivo passaggio alla Regione Abruzzo.

Di tale nuovo assetto normativo si è tenuto conto nel piano di reperibilità "estivo" 2017, approvato con determina dirigenziale n. 572 del 6.7.2017, in cui, non a caso, quelli che nei precedenti piani erano stati indicati come referenti di protezione civile, sono stati più correttamente indicati come "coordinatori del piano di reperibilità".

Oltre dunque a rilevarsi come difettavano le competenze in capo alla provincia in tema di protezione civile, deve aggiungersi che la struttura provinciale, in ragione della funzione attinente alla viabilità della SP8, era comunque già operativa sulle strade.

Infatti, l'intero servizio preposto alla viabilità della Provincia di Pescara era già in azione in corrispondenza della prima ondata di maltempo, ossia già a far data dall'inizio di gennaio 2017 e la fase di attenzione "quantomeno a far tempo dal 15.1.2017" era stata adeguatamente adempiuta e superata nel concreto dal contesto contingente.

La riprova è data dalla comunicazione del DI a mezzo WhatsApp delle ore 10.53 del 17/01/2017, inviata a tutti i Sindaci e al Presidente della Provincia, in cui si evidenzia come fosse già condivisa la fase di allarme: "...Va da sé che stante il perdurare dell'emergenza (con codice rosso) e le scuole chiuse, ritengo sia condivisibile che la circolazione debba essere oramai intesa solo per spostamenti indispensabili e di emergenza...". Alla data del 16.01.2017, in concomitanza del primo bollettino meteo contenente criticità, la Provincia di Pescara si era dunque trovata nella fase di allerta sostanziale con tutti i mezzi schierati e con il servizio viabilità ampiamente allertato.

In ogni caso, anche a voler ritenere il piano reperibilità applicabile nella specie ed a riconoscere allo stesso capacità di attribuire funzioni di protezione civile, deve notarsi come sebbene alcuna formale comunicazione dell'emergenza sia stata effettuata dal tecnico reperibile, tuttavia la

Presidenza della Provincia, già a far data dal 5 gennaio 2017, aveva informalmente attivato tramite whatsapp la chat "Emergenza Maltempo" in cui erano inseriti gli appartenenti al Settore I Viabilità e dall'8 gennaio 2017, evidenziando di aver una piena ed analitica conoscenza delle condizioni in cui versava la zona e comunque assicurando, per effetto di tale comunicazione di fatto il costante monitoraggio della rete viaria provinciale da parte del personale addetto.

Dal 5 gennaio 2017 risulta che il Personale della Polizia Provinciale in servizio sia stato informato dallo stesso Comandante intervenendo costantemente sul territorio provinciale, in piena collaborazione con il Settore Viabilità della Provincia.

Da ciò discende che, seppure il Piano provinciale di Reperibilità non sia stato formalmente attivato, ammesso che se ne debba riconoscere la vigenza, tuttavia tutto il Personale a disposizione della Provincia (Settore Viabilità e Polizia Provinciale, più le ditte convenzionate per lo sgombero della neve sulle strade provinciali) era già in costante servizio quotidiano di controllo e monitoraggio.

Se ne ricava conferma dalle dichiarazioni rese il 3.2.17 da Pompili Stefano, titolare dell'impresa incaricata degli sgomberi con vomere e spargisale sulla SP 8, là dove ha precisato *"Sono rientrato presso la mia abitazione a Penne verso le ore 21.00 del 17 gennaio terminato il mio servizio sulle altre strade assegnate. Verso le ore 00.15 del 18 gennaio 2017 fui contattato dal Geom. Della Rovere della Provincia di Pescara che mi avvisò che due autovetture erano rimaste bloccate in zona Montebello. Verso le ore 01.00 fui contattato di nuovo da Della Rovere che mi riferì che per sbloccare le auto aveva mandato la ditta di Falone. A questo punto verso le ore 03.00 rientrai nella mia abitazione. Alle ore 04.00 circa fui contattato da GA della Provincia di Pescara il quale mi disse di uscire poiché stava nevicando abbondantemente"*.

Dunque, la costante presenza del Personale della Provincia non consente di aderire all'assunto accusatorio, anche con riguardo all'imputazione relativa al mancato monitoraggio della S.P. 8 dal bivio Mirri all'Hotel Rigopiano dalle ore 19.00 del 17 gennaio 2017 alle ore 7.00 del 18 successivo.

In merito, infatti, oltre a doversi considerare che secondo le indicazioni fornite dal piano emergenza neve dicembre 2016 - aprile 2017, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 21.12.2016, alcuna competenza in tema di vigilanza e monitoraggio era rimessa alla Polizia Provinciale, si deve evidenziare come il personale della Provincia e le ditte esterne fossero presenti sul territorio ed in particolare sulla SP 8 anche dopo le ore 19 del 17 gennaio 2017, effettuando tempestivo monitoraggio ed azioni di pulizia della percorribilità della strada SP 8, accertando che l'eccezionale condizione meteorologica in atto rendeva nel giro di

pochissime ore inefficaci l'uso dei mezzi a disposizione per sgomberare la neve fino all'Hotel Rigopiano.

La SP 8 è stata infatti oggetto di intervento nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2017 dalle ore 02.30 del mattino fino alle 05.00/05.30 su richiesta del Geom. Della Rovere, dipendente della Provincia, per liberare alcune autovetture bloccate nella neve, utilizzando il mezzo spazzaneve della ditta di Falone Guido, e successivamente del mezzo spazzaneve di Pompili Stefano: delle operazioni erano a conoscenza il Geom. MDB e dalle ore 05.00 del 18.1.2017 il Geom. G . Alle ore 07.00 del 18.1.2017 è stato contattato il Geom. G, dipendente della Provincia, con indicazione circa la necessità dell'invio di una turbina poiché i mezzi a spinta non riuscivano ad avanzare.

Dunque alcun addebito può essere effettuato con riguardo al monitoraggio, da intendersi come attività di costante e continuo controllo delle condizioni stradali, dovendosi considerare come la struttura provinciale disponesse di tutte le conoscenze necessarie per appurare le condizioni in cui versava il tratto della strada rientrante nella sua sfera di competenze; ne segue la circostanza che il tecnico reperibile, CT, non avesse disposto il preallarme e dunque l'intera catena delle emergenze, alcun rilievo può assumere, nella specie, con riferimento agli eventi che si sono verificati a seguito della valanga, visto che una condizione di allerta, con riguardo alle attività spiegate al fine di garantire la libera circolazione sul tratto di strada, era stata già, di fatto, realizzata e ben conosciuta da tutti gli organi competenti.

A ciò deve poi aggiungersi come il mancato sgombero dalla coltre nevosa, non sia certamente dispeso dal mancato controllo, che, come evidenziato, era continuo e costante, bensì dalla carenza dei mezzi, che pure erano formalmente in dotazione alla Provincia, ed in particolare della turbina Unimog il cui utilizzo, come si dirà a breve, avrebbe di certo reso possibile la percorribilità del tratto statale ed avrebbe dunque consentito alle persone presenti sul sito di allontanarsi dall'hotel ed evitare le tragiche conseguenze dell'impatto valanghivo.

Neppure con riguardo alla mancata attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile si ritiene di condividere gli addebiti formulati nei confronti degli imputati.

Al riguardo deve osservarsi che in data 7.11.2003 era stato redatto dall'Amministrazione provinciale e dalla Prefettura di Pescara un Protocollo d'intesa, con lo scopo dell'“*utilizzazione comune*” della Sala Operativa di Protezione Civile. Tali attività, come già illustrato, erano state realizzate quando la Provincia di Pescara aveva ancora specifiche competenze in materia di Protezione Civile.

Come più volte ricordato, a seguito dell'emanazione della "Legge Delrio" alcun potere di intervento è residuo al riguardo in capo alla Provincia.

All'epoca della formalizzazione del predetto protocollo, per gli enti provinciali, il quadro normativo di riferimento si componeva della Legge n. 225 del 1992, del D. Lgs. n. 112 del 1998, nonché delle Leggi Regionali di attuazione n.72/1993 (sulla disciplina delle attività di protezione civile) e n.11/1999 (di attuazione del D. Lgs.112/1998 e ss.mm.ii.).

Ebbene, proprio a causa della modifica del quadro normativo derivato dall'emanazione della cd. Legge Delrio, a tale protocollo d'intesa non può conferirsi funzione di conferimento di incarichi relativi alla gestione ed all'attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile in capo alla Provincia dovendosi ribadire che solo al Prefetto era rimesso il compito di attivare tale struttura e tale adempimento coincide con l'apertura del C.C.S..

Del resto anche il Dirigente della Protezione Civile della Regione Abruzzo – il Dott. Silvio Liberatore, escusso a SIT in data 28 marzo 2017, ha ribadito che la direzione e la responsabilità del C.C.S. sono di competenza del Prefetto come stabilito dal DPCM 3.12.2008. *"Il responsabile del CCS, se non ci sono indicazioni diverse, è il prefetto come stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2008. Tale scelta deriva dal fatto che è il rappresentante del Governo a livello provinciale. In base alla legge 225/92 e s.m.i. all'articolo 14 viene specificato che al verificarsi di eventi calamitosi sovracomunali il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale. Non risultano modelli adottati dalla Regione Abruzzo per una diversa direzione del CCS"*.

Il DPCM del 3.12.2008, per quanto concerne l'attivazione e la gestione del C.C.S. (presso la SOP), stabilisce che: il CCS è l'organo deputato a *"valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale"*; *"il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci"*; presso il CCS viene assicurata la *direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati*; *"il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di CCS e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema"*; *"Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero*



vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio".

Va aggiunto inoltre che ai sensi della DGR 793/2013, la Prefettura è, tra le altre, responsabile delle azioni di "Emanazione stato preallarme-allarme-emergenza su scala provinciale" e del "Coordinamento operazioni di soccorso".

Quanto esposto è confermato dalla nota prefettizia in data 16 gennaio 2017 ed indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli Interni e, per conoscenza, alla Regione Abruzzo.

Nessun addebito può dunque essere mosso agli imputati, in ragione dell'appartenenza alla Provincia di Pescara, in merito alla mancata attivazione della Sala Operativa comune e/o del Centro Coordinamento Soccorsi essendo solo il Prefetto a disporre di poteri di attivazione.

Con riguardo alla rottura del mezzo UNIMOG tg.CK236NB va osservato come, dopo i vani tentativi di procedere ad una sua riparazione, era ben nota ai dirigenti della Provincia l'indisponibilità del mezzo.

Alla data del 9 gennaio 2017 il DI era stato informato del fatto che la turbina in esame fosse in riparazione e sebbene potesse confidare sul fatto che le attività di sgombero neve eseguite durante l'ondata di maltempo dei giorni 6, 7 ed 8 gennaio 2017 erano state realizzate senza difficoltà, visto il peggioramento delle condizioni meteo, avrebbe comunque dovuto peritarsi di provvedere alla sua sostituzione per far fronte a tali evenienze.

Al riguardo non si può certo ascrivere ai responsabili del settore viabilità il fatto di non aver provveduto alla riparazione del mezzo, viste le ragioni tecniche che ne erano alla base, né in ordine al mancato acquisto di nuovi mezzi, vista la limitata consistenza delle risorse economiche di cui l'ente poteva disporre; l'addebito attiene piuttosto al fatto che i responsabili del settore non si siano attivati per fronteggiare tale carenza mediante specifica segnalazione e richiesta, per ottenere da altre amministrazioni l'uso temporaneo di un mezzo analogo che potesse assicurare lo stesso servizio di sgombero della neve dal tratto stradale di competenza provinciale.

Seppure può concordarsi con la difesa degli imputati che la sede deputata ed appropriata per la richiesta di ausilio di mezzi turbina è il Centro Coordinamento Soccorsi, e che è il Prefetto, in qualità di coordinatore responsabile della struttura, che può disporre di mezzi e risorse anche su strade di competenza di altri enti, ciò non esclude che per la corretta gestione del servizio viabilità in capo al DI ed al DB dovessero essere predisposti strumenti o attivati tentativi per dotarsi di mezzi sostitutivi da parte di altre Amministrazioni.

Che questa fosse una soluzione praticabile emerge peraltro dal fatto che il DI, interessandosi della zona di Sant'Eufemia a Maiella, alle 10:24 del 18.1.17 ha contattato la Società Autostrade chiedendo l'invio di una turbina per Roccacaramanico ottenendo che la stessa raggiungesse il sito alle 12:38.

Se poi è vero poi che la Provincia di Pescara disponeva soltanto di una turbina di "*pari o superiore capacità*" rispetto a quella in avaria, ossia il mezzo turbina Fresia F90 tg.AQAA062 ricoverato sulla SS487 nei pressi di Caramanico Terme ed impiegato non in forma residuale, bensì per l'intero comprensorio della Majella e che non vi fossero ragionevoli motivazioni per spostare, a priori e discrezionalmente, tale turbina dal comparto SUD (area Majella) al comparto NORD (area Alta-Vestina), tuttavia il fatto che l'ente fosse rimasto sguarnito dei mezzi ritenuti necessari per assicurare il servizio di viabilità dell'area in esame, comporta che i responsabili del servizio avessero confidato, colposamente, sulla sufficienza degli altri mezzi in dotazione; comportamento questo chiaramente improntato a negligenza, non considerando il piano provinciale che prevedeva che la turbina Unimog fosse assegnata in dotazione al comparto territoriale in argomento e sottovalutando ogni specifica indicazione sul punto.

Va poi aggiunto che, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa del DI, l'utilizzo della turbina avrebbe certamente assicurato lo sgombero della SP8, consentendo alle persone a vario titolo presenti nell'hotel di abbandonare la struttura ed evitare così il disastroso impatto della valanga.

Al riguardo vanno condivise le considerazioni sul punto espresse dai periti.

Nel loro elaborato hanno preso in considerazione i dati assunti dal CTP Biocca, ritenuti attendibili per cui, considerando che fino alle ore 15.00 del 15.01.2017 "*il suolo ed in particolare la sede viabile della S.P.8 fossero completamente sgombri da neve*" e che la strada è rimasta percorribile fino alle ore 17:00 del 18.01.2017, si è ritenuto che la neve al suolo sulla strada nei pressi dell'Hotel Rigopiano, fosse pari a circa 180 cm, mentre al Bivio Mirri era pari a circa 40 cm.

Sono stati poi considerati i mezzi in dotazione all'Ente Provincia di Pescara, tenuto conto delle zone di operatività e si è anche considerato che nei periodi di emergenza fosse consentito alla Provincia disporre, in caso di necessità, di mezzi dell'ANAS, riportando, a mero titolo esemplificativo, il fatto che "*la Regione Marche aveva chiesto l'aiuto dell'ANAS Abruzzo già in data 17 gennaio e che il Capo Compartimento ANAS Abruzzo, ing. Marasco, aggiungeva che in quei giorni l'ANAS aveva mandato effettivamente i propri mezzi in tutti i luoghi in relazione ai quali erano giunte richieste ufficiali dai tavoli tecnici dell'emergenza, enunciando*



poi i (noti) soccorsi portati a Villa Celiera, Atri, Campotosto.”. Pertanto, l’ente poteva disporre di 9 turbine in dotazione all’ANAS, dislocabili su tutta l’area della Regione.

Con riguardo all’efficacia del servizio garantito dall’utilizzo di una turbina, i periti hanno preso in considerazione per la risposta al quesito la turbina “Fresia F90” targata AHD270, che è stata in seguito impiegata nelle operazioni di soccorso per lo sgombero della S.P.8.

Non hanno invece formulato considerazioni in ordine al mezzo Unimog, vista la sua indisponibilità nel caso in esame.

Sulla base di tali elementi si è concluso nel senso che “Considerando lo stato dei luoghi riferito alla topografia della strada che porta dal Bivio Mirri all’Hotel Rigopiano (lunghezza, pendenza e ostacoli prodotti dall’intensa nevicata) e la velocità di accumulo di neve al suolo, gli Scriventi hanno concluso, sulla base di valutazioni qualitative, che sarebbe stato possibile mantenere sgombro il tratto di strada della S.P. 8 tra la località Bivio Mirri di Farindola e l’Hotel Rigopiano, e quindi accessibile l’Hotel stesso, prefigurando differenti scenari di utilizzo dei mezzi. Alla luce dei fatti ricostruiti a posteriori, se il giorno 08.01.2017, noti il preventivo economico e i tempi di consegna dei ricambi, la Provincia avesse richiesto ad ANAS l’uso di una turbina (che avrebbe peraltro potuto stazionare a Farindola), si sarebbe potuta garantire la pulizia della strada con continuità sfruttando due possibili strategie di intervento. La prima avrebbe potuto prevedere l’utilizzo continuativo ed esclusivo della turbina Fresia di proprietà ANAS sulla S.P.8 nel tratto Bivio Mirri – Rigopiano a partire dalle 17:00 del 17.01.2017. Per garantire la pulizia della strada con continuità e sfruttare al meglio il mezzo meccanico, si sarebbe potuta predisporre una turnazione con un minimo di due conducenti, che avrebbero potuto alternarsi ogni 8 ore, durante tutto il periodo dell’allerta meteo. L’unica criticità in questo scenario sarebbe stata la possibile presenza di alberi caduti sulla carreggiata o altri ostacoli quali slavine o smottamenti. Per evitare un uso improprio del mezzo, la turbina avrebbe dovuto essere seguita da un mezzo a spinta munito di pala, oppure si sarebbe dovuta prevedere la presenza di un operatore in collaborazione con il conducente della turbina, in modo da poter gestire efficacemente tali problematiche. Nel caso in cui fosse stato disponibile un solo conducente per la turbina e non fosse possibile attuare una turnazione, sarebbe stato altresì possibile ricorrere ad una strategia alternativa di intervento che avrebbe potuto prevedere l’utilizzo alternato della turbina Fresia di proprietà ANAS nelle ore notturne e dei mezzi a spinta (Trattore John Deere targato BB603Y e Trattore Fendt targato BM633B) nelle ore diurne. Per liberare da eventuali ostacoli in questo scenario alternativo, si sarebbe dovuta prevedere necessariamente la presenza di un operatore in collaborazione con il conducente della turbina.”.

Da tali considerazioni, dunque non può che ritenersi che una diversa dislocazione dei mezzi disponibili, avrebbe potuto consentire lo sgombero e dunque la transitabilità della SP8 che ha invece costituito l'ostacolo per i presenti nell'Hotel Rigopiano, impedendo loro di abbandonare la struttura dalla mattina del 18.1.17.

Oltre a tali considerazioni deve rilevarsi come appaia del tutto condivisibile l'assunto accusatorio, riconducibile al DI ed al DB, secondo cui, una volta avuta piena contezza dell'indisponibilità della turbina, ed in assenza di ipotesi in ordine ad altri scenari possibili (come appena detto praticabili nella specie), fosse necessario disporre la sua chiusura al traffico *"non potendosi assicurare la percorribilità per carenza di mezzi a disposizione"*. Ciò si ripete in quanto, seppure durante la prima ondata di maltempo (dal 5 al 9 gennaio) e sino a tutto il 17.1.2017, nonostante le perturbazioni meteorologiche insistenti da giorni, la strada era stata resa transitabile senza l'impiego di mezzo turbina, tuttavia tali condizioni non rappresentavano un dato tranquillizzante per i responsabili del servizio, tenuto conto delle condizioni meteo che prevedevano un peggioramento per le giornate 17 e 18 con bollettini meteomont che evidenziavano anche la possibile caduta di valanghe.

L'assunto per il quale nella precedente ondata di maltempo era stata assicurata la transitabilità sulla strada in questione, e dunque si riteneva di poter fronteggiare alla nuova ondata con gli stessi mezzi, depurati della turbina, si caratterizza per evidente leggerezza, di tal che appare riscontrabile un atteggiamento improntato a colpa per aver evidentemente sottovalutato le reali condizioni climatiche e gli effetti che le stesse avrebbero potuto spiegare sulle persone presenti sul posto.

Si ribadisce sul punto quanto già evidenziato in ordine al cd. pericolo valanghe in tema di prevedibilità con specifico riguardo alla mancanza di una CLPV.

Se infatti la mancanza di tale documento impediva alle amministrazioni di programmare le attività di pianificazione tenendo conto di tale specifico rischio, visto che solo uno studio analitico non limitato agli esiti dei bollettini meteomont che indicasse o preconizzasse il sito come valanghivo avrebbe potuto costituire un dato significativo in tale senso, non così per le attività di gestione dell'emergenza dove i bollettini meteomont costituivano un dato sicuramente significativo e da tenere in debito conto con riferimento ai rischi connessi, di tal che appare sufficiente sul punto l'indicazione del pericolo riscontrato dagli stessi bollettini che nella specie prevedevano un elevato pericolo di valanghe, per porre in atto le attività volte alla tutela dell'incolumità delle persone che al momento erano in una condizione di evidente disagio.



Vanno sul punto fatte proprie dunque le considerazioni espresse nella perizia là dove si rimarca il fatto che, in ragione del fatto che *“l’Hotel era percepito come una eccellenza turistica che qualificava il territorio e che andava comunque a generare un beneficio indotto quantomeno sull’immagine e, verosimilmente, anche sull’economia dell’area”* e che *“...tutti i livelli istituzionali avessero l’evidente conoscenza che l’esercizio dell’albergo si svolgesse anche nei mesi invernali, senza particolari limitazioni, pure nel caso di previsioni meteorologiche particolarmente avverse (...) Ora occorre considerare che l’albergo presentava un numero potenziale di persone contemporaneamente presenti superiore al centinaio, come peraltro ricordato dallo stesso DR nel messaggio mail inviato al Presidente DM visto più sopra* Dunque, una forte concentrazione di persone, con la possibile presenza anche di segmenti deboli, quali anziani e bambini. Ciò, è bene ricordarlo, in situazioni anche di possibile stress fisico come quello potenzialmente causato, in presenza di particolari predisposizioni in specie cardiache o respiratorie, dal fitness o dai trattamenti disponibili presso la SPA. Il tutto collocato in un luogo decisamente impervio, a dieci chilometri dal centro abitato più vicino e con un’unica via di comunicazione, vista la frequente chiusura della direttrice Castelli-Vado di Sole durante l’inverno. Una situazione che avrebbe potuto richiedere la consegna urgente di un farmaco, un ricovero ospedaliero, delle cure immediate di pronto soccorso, ovvero l’approvvigionamento di viveri, combustibili o altri beni “di sopravvivenza”, in condizioni climatiche così severe e ricorrenti. Per non parlare ovviamente di altri tipi di emergenze quali quelle, ad esempio, derivanti dal rischio incendi, da quello sismico o dall’avaria di qualche sistema “vitale” dell’edificio quale l’impianto di riscaldamento o a quello elettrico o di distribuzione dell’acqua potabile. Per questa ragione l’Amministrazione provinciale, una volta assentito il proprio indirizzo politico di tenere costantemente aperta la struttura (come nei fatti è indubitabilmente accaduto) avrebbe dovuto provvedere a garantirne l’accessibilità come ineludibile presupposto di un sicuro esercizio. Il fatto che, oltre ai due mezzi a spinta, peraltro trattori agricoli dotati di vomere, il Piano di reperibilità avesse previsto una “turbina” dedicata a quel tratto di strada, fa comprendere come il problema fosse quantomeno percepito all’Ente titolare della gestione della strada. Va altresì considerato che tali turbine sono mezzi tecnologicamente complessi, che operano spesso sotto elevate sollecitazioni meccaniche ed in condizioni climatiche proibitive. La prefigurazione di una macchina di riserva tale da poter supplire in caso di avaria del mezzo principale, anche eventualmente a scavalco con altri compresori, sarebbe stata un’indispensabile norma precauzionale.

Dunque appare evidente come la gestione del tratto di strada sia evidentemente da ritenere del tutto carente nella specie, posto che la mancata predisposizione delle necessarie cautele, prima

tra tutte la sostituzione della turbina ed in ogni caso la mancata chiusura della strada, ha determinato l'isolamento dell'Hotel Rigopiano impedendo dunque alle persone presenti, di allontanarsi dalla struttura dopo le prime scosse di terremoto, come da volontà palesata sin dalla mattina del 18.01.2017.

Pertanto, ai responsabili del settore viabilità della Provincia, DI e DB, a cui va ricondotta la cattiva gestione dell'area, non possono che essere attribuite anche le conseguenze dell'isolamento dell'hotel e dunque i decessi e le lesioni subite dagli ospiti dell'hotel.

Ricorrono nella specie tutti i presupposti circa il nesso di derivazione causale tra la mancata attivazione delle cautele ed i decessi e le lesioni subite dalle persone presenti in hotel.

Appare infatti evidente come, tenuto conto dello sviluppo dei fatti, là dove il tratto di strada fosse stato libero dalla neve e dunque lo stesso fosse stato transitabile, tutte le persone presenti nella struttura, come hanno dimostrato ampiamente incolonnandosi con i propri veicoli per abbandonare il sito, avrebbero certamente lasciato la struttura per tempo, tanto da evitare l'impatto della valanga; dunque risulta oltremodo evidente come la cattiva gestione della strada sia da considerare un antecedente rispetto all'evento valanga.

Va ribadito sul punto che gli elementi scatenanti la valanga non assumono rilevanza nel caso di specie e dunque rilevare come la stessa abbia avuto una origine spontanea ovvero o sismo-indotta non determina alcuna rilevanza in termini di prevedibilità dell'evento; condividendosi sul punto le considerazioni del PPMM va osservato come non è la causa dell'evento a dover essere oggetto di previsione, ma il suo accadimento.

Il delitto in esame appare riferibile agli imputati DI e DB anche sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Ed infatti, posto che gli avvisi meteo avevano rappresentato una condizione di effettivo peggioramento delle condizioni, e che addirittura i bollettini meteomont avevano preconizzato un rischio valanghe (grado marcato 3 per il giorno del 17.1.2017 e con progressione a livello "forte" 4 per i giorni successivi), appare evidente come fosse ben prevedibile l'accadimento di una valanga che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, può ben essere prevista con riguardo alla natura, ma non alla sua consistenza, dovendo l'agente rappresentarsi una tipologia di evento nella sua massima estensione, non potendo limitarsi un tale giudizio sulla sola base di analoghi fenomeni pregressi.

Dunque, nella specie risulta evidente come la violazione della norma cautelare di condotta e cioè la mancata corretta gestione del tratto stradale, sia da giustapporre all'aspetto della prevedibilità dell'evento a cui non può che aggiungersi anche l'ulteriore profilo della prevenibilità posto che, come già detto, la liberazione della strada ovvero la sua chiusura al

fine di impedirne l'accesso, avrebbe certamente scongiurato le conseguenze legate alla valanga abbattutasi sull'hotel.

Della conclamata carenza nella gestione della strada, per le ragioni sopra enunciate con riguardo al dato normativo regolante la materia, non possono essere chiamati a rispondere il Presidente della Provincia DMA, HG e CT.

Quanto al DM, posto che le carenze hanno riguardato essenzialmente le modalità di gestione della turbina in avaria, in quanto là dove la stessa fosse utilizzabile e correttamente destinata alla sua ordinaria funzione si sarebbe garantita la liberazione del tratto stradale in esame, appare evidente come profili di responsabilità potrebbero essere attribuiti solo in caso di piena consapevolezza circa la condizione reale del mezzo.

Circostanza, questa, tutt'altro che provata in capo al DM.

Questi, infatti, come emerge dalla ricostruzione degli eventi sopra indicata, si è particolarmente prodigato per la risoluzione dei problemi che affliggevano la zona, sollecitando in più occasioni le persone con cui era in contatto, per segnalare situazioni di particolare criticità, anche al fine di rappresentarne la rilevanza presso i tavoli tecnici a cui ha costantemente partecipato; in tutte le comunicazioni che sono emerse dalle indagini, risulta la sua totale inconsapevolezza del fatto che la turbina Unimog non fosse nella reale disponibilità della Provincia; dunque ogni questione legata alla mancata sostituzione della stessa, non può essere ricondotta ad un comportamento a lui ascrivibile, e dunque, non potendosi ipotizzare a suo carico alcuna violazione di norma cautelare, lo stesso non può essere ritenuto responsabile delle morti e delle lesioni subite dal personale presente in Hotel per difetto dell'elemento psicologico.

Come già detto, alcun addebito può essere ascritto all'imputato HG.

Il quadro normativo sopra evidenziato infatti esclude che lo stesso rivestisse incarichi attinenti la protezione civile nel caso in esame; lo stesso ha personalmente partecipato alle attività connesse alla viabilità dell'area in esame, non disponendo tuttavia di poteri inerenti la convocazione della sala operativa, le attività connesse all'utilizzo dei mezzi in dotazione della provincia per la transitabilità delle strade, né infine poteri impeditivi circa la possibile chiusura delle stesse.

La carenza di poteri in questione esclude in capo al medesimo una posizione di garanzia, di talché se ne deve concludere per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Con riguardo alla posizione di CT, tecnico responsabile, vanno ribadite le considerazioni sopra esposte circa il fatto che la sua omissione, con riguardo al monitoraggio della strada ed alla predisposizione delle condizioni di allarme, non assume alcun rilievo in termini di impedimento dell'evento.

E infatti, come ampiamente illustrato, alcun ruolo determinante avrebbe assunto, nel caso in esame, un suo diverso operare posto che le condizioni in cui versava la SP 8 non solo erano ben note alle autorità competenti ed in particolare ai responsabili del settore viabilità della provincia, ma erano state poste in atto tutte le attività necessitate a seguito della condizione di preallarme.

Le conseguenze che sarebbero dovute derivare dal comportamento assunto dal C, erano già in atto, di tal ch , alcuna rilevanza assume la sua omissione con riguardo allo sviluppo causale delle condotte che hanno portato al tragico epilogo descritto in rubrica.

L'ininfluenza rispetto a tale evento induce dunque ad escludere dal punto di vista causale, la posizione del C che va dunque assolto dai fatti a lui ascritti per non aver commesso il fatto

Le posizioni di vertice e dunque il ruolo assunto dagli imputati DIP (Dirigente del settore viabilit ) e DBM (responsabile del servizio viabilit ) svolto in seno alla Provincia, comporta il riconoscimento della loro responsabilit , non avendo gli stessi predisposto un servizio di monitoraggio della percorribilit  delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, non avendo assicurato la pulizia notturna dalla neve anche attraverso la sostituzione della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso, ovvero infine non avendo chiuso al traffico veicolare il tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano.

Per l'effetto, potendosi concedere ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in ragione non solo del complesso scenario in cui gli stessi si sono trovati ad operare ma anche in ragione del comportamento processuale dagli stessi assunto, disposto l'aumento nei termini massimi di cui all'art. 589 c.p., dovuto all'elevato numero di persone che hanno perso la vita a seguito della valanga ed a quelle che hanno riportato lesioni personali, operata altres  la diminuzione connessa alla scelta del rito, si reputa equo disporre la condanna alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ciascuno. (pena base: pari ad anni 2 mesi 6 di reclusione per il decesso di TP, ritenuto pi  grave, pena ridotta ad anni 1 mesi 8 di reclusione per effetto del riconoscimento ai responsabili delle circostanze attenuanti generiche, aumentata del triplo in considerazione degli altri decessi e delle lesioni personali cagionate, e ridotta nella misura finale per effetto della scelta del rito), oltre al pagamento delle spese processuali.

Venendo ora a trattare del **capo 14)** della rubrica, ascritto agli imputati PF, DCI e BL, deve rappresentarsi che l'imputazione attiene al delitto di omissione di atti di ufficio in quanto PF, Prefetto di Pescara, DCI,



dirigente dell'Area V –Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, coordinatrice della Sala Operativa di Protezione Civile e BL, Capo di Gabinetto del Prefetto di Pescara, avrebbero omesso di attivare quantomeno alle ore 9 del 16 gennaio 2017 la Sala Operativa della Prefettura nonché il Centro Coordinamento Soccorsi (attivati solo all'esito della riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza non prima delle ore 13.00 del 18 gennaio 2017), in violazione dell'art 14 della legge 225/1992 e s.m.i. (oggi artt. 7 e 9 D.Lvo 1/08), nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008, e ciò nella piena consapevolezza dell'emergenza neve in atto segnalata dal centro funzionale Abruzzo –Allarmeteo e nella piena consapevolezza che dal 15 gennaio e comunque dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 la Provincia di Pescara era nelle condizioni di stato di emergenza.

Nel corpo della sentenza si è già fatto riferimento alle attività svolte dalla Prefettura di Pescara in occasione degli eventi che hanno portato all'impatto della valanga sull'hotel.

Limitando la descrizione degli eventi all'arco temporale che va dalla mattinata del 16 gennaio alla serata del 18 gennaio 2017, posto che è questo il contesto entro il quale vengono contestate agli Organi di vertice della Prefettura sia il reato in esame sia soprattutto le omissioni ricollegate alla morte ed alle lesioni patite dalle persone presenti nell'hotel, deve osservarsi come dall'informativa redatta dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del 3.11.18, risulti che gli accertamenti espletati dagli inquirenti sull'operato della Prefettura di Pescara sono scaturiti a seguito dell'acquisizione del Piano di Emergenza Provinciale.

L'elemento di interesse era dovuto al fatto che nella fase delle indagini il Vice-Prefetto IDC aveva negato l'esistenza di tale documento; questa peraltro nella missiva del 30.1.17 indirizzata al Prefetto aveva riferito che: *“nel corso del triennio 2012-2015, durante il quale la sottoscritta ha svolto le funzioni dell'Area V” Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico”, non era vigente un piano provinciale di protezione civile né risulta, dagli atti d'ufficio, che sia stato adottato da quella data ad oggi”*.

L'averne invece riscontrato l'esistenza, lasciava ipotizzare agli inquirenti una falsa rappresentazione da parte della DC (condotta che costituisce oggetto del capo b) e su cui si tornerà in seguito) e che sollecitava ulteriori approfondimenti.

È stata innanzitutto delineata la normativa che regola la struttura operativa delle prefetture, potendosi appurare che la norma di riferimento è data dal DPR 17 maggio 2001 n. 287 che articola l'ufficio nel modo che segue:

- Prefetto: è il titolare della Prefettura



- Vicario del prefetto: è il viceprefetto anziano che normalmente coordina gli uffici della prefettura e che sostituisce il prefetto in caso di assenza o impedimento;
- Gabinetto del prefetto: è l'ufficio del personale sottoposto al prefetto, coordinato da un capo di gabinetto (che è un viceprefetto aggiunto o un viceprefetto a seconda delle dimensioni della sede);
- Area I: *Ordine e sicurezza pubblica* (diretta da un viceprefetto);
- Area II: *Autonomie locali e affari elettorali* (diretta da un viceprefetto);
- Area III: *Sistema sanzionatorio amministrativo* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto, si occupa dell'applicazione delle sanzioni amministrative, cioè delle sanzioni afflittive non aventi natura penale, soprattutto in ambito della circolazione stradale, degli assegni a vuoto, delle norme postali e delle telecomunicazioni);
- Area IV: *Diritti civili e immigrazione* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto, è l'area "sociale" delle Prefetture - UTG);
- Area V: *Protezione civile* (diretta da un viceprefetto o da un viceprefetto aggiunto);
- Servizio I: *Affari economico-finanziari e contabilità* (diretto da un dirigente amministrativo);
- Servizio II: *Affari amministrativi e contrattuali* (diretto da un dirigente amministrativo).

Gli approfondimenti investigativi si sono, evidentemente, concentrati sulle attività poste in essere dall'Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico diretta dal Vice-Prefetto DCI; la stessa era stata nominata il 17 Gennaio 2017, ma svolgeva tale ruolo già dal 27.12.2016, in sostituzione della Dott.ssa Palombo che era in malattia. La DC aveva peraltro ricoperto tale ruolo dall'anno 2012 all'anno 2015, durante il primo episodio di isolamento dell'Hotel Rigopiano avvenuto nel marzo 2015.

Al Dirigente dell'Area V sono attribuiti i procedimenti e le attività, di seguito indicati, secondo quanto previsto dalla tabella 3 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Interno 28 marzo 2007 ovvero:

- *Supporto al Prefetto nell'esercizio delle competenze in materia di protezione e difesa civile e gestione dei procedimenti e delle attività in materia di :*
- *attività connesse al funzionamento del Comitato provinciale di protezione civile;*
- *esercitazione di protezione e difesa civile;*
- *pianificazioni di emergenza per impianti industriali a rischio d'incidente rilevante;*
- *collaborazione con la Provincia nell'attività di pianificazione di emergenza generale e specifica per tipologia di rischio;*
- *emergenze ambientali;*



- *consulenza e supporto agli enti locali nelle rispettive pianificazioni di emergenza e nell'organizzazione delle strutture di protezione civile;*
- *costituzione di C.C.S. e C.O.M., e gestione della sala operativa della Prefettura e delle relative funzioni di supporto in emergenza;*
- *riunioni e attività del Comitato Provinciale di Difesa Civile;*
- *liste degli obiettivi sensibili;*
- *operazioni di bonifica di ordigni residuati bellici;*
- *autorizzazioni all'esercizio di sorgenti radioattive e pianificazioni di emergenza relative a impianti e attività che impiegano radiazioni nucleari;*
- *altre attività e iniziative preordinate alla gestione delle emergenze e alla pianificazione degli interventi;*
- *iniziative di formazione e informazione in materia di protezione e difesa civile e di educazione alla sicurezza;*
- *ulteriori compiti direttamente riconducibili agli ambiti di attività di competenza, attribuiti all'Area V.*

Uno dei compiti del Dirigente dell'area V risulta essere, dunque, la *“collaborazione con la Provincia nell'attività di pianificazione di emergenza generale e specifica per tipologia di rischio”*.

Il già citato art. 14 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 stabilisce che *Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.*

Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

Dunque, sebbene il Vice-Prefetto IDC avesse fornito agli inquirenti erronee indicazioni sull'effettiva esistenza del Piano di Protezione Civile all'interno della Prefettura di Pescara, a seguito dell'ordine di esibizione, si è invece accertata l'esistenza di tale documento, adottato dal Prefetto Siani sin dal 28.09.1993.

Il Piano indica un elenco di eventi dannosi ipotizzabili in relazione alle caratteristiche della Provincia, ed in particolare, alla lettera "c", è riportata la voce "*innevate gravi*"; viene peraltro precisato che "*il pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati deve considerarsi eccezionale e limitato ai centri montani di più elevata altitudine, quali Brittoli, Caramanico Terme, Corvara, Farindola, Montebello di Bertona, Pietranico, Villa Celiera*".

Il Piano Provinciale non è mai stato aggiornato dagli Uffici della Prefettura di Pescara e, come già ricordato nella trattazione della posizione della Provincia, in data 7 novembre 2003 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa per l'utilizzazione comune di una sala operativa unica ed integrata.

Con questo atto la Prefettura e la Provincia di Pescara hanno concordato di fatto un'unica pianificazione delle emergenze per il territorio provinciale, comprensiva delle emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge 225/1992, esercitando di concerto le funzioni rispettivamente previste dall'art. 14 comma 1 della Legge sopracitata e dall'art. 108 comma 1 lettera b) punto 2 del D.Lgs. n.112/1998.

Si è già detto che in tale protocollo è stata prevista la gestione in comune, presso i locali della Provincia, della Sala Operativa, dove peraltro era collocato il Piano di Emergenza Provinciale, presente presso la Sala Operativa congiunta.

Come più volte ricordato, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2008, nel dettare gli indirizzi operativi da attuare nel corso delle emergenze e nel garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza in ambito provinciale, prevede l'istituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), organo che ha il compito di "*valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale*".

Secondo tale direttiva la funzione di responsabilità del CCS è affidata al Prefetto.

La fase della gestione dell'operatività delle emergenze avviene nel nostro sistema nazionale secondo il cosiddetto "Metodo Augustus" che individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza, a prescindere dalla tipologia, dall'estensione,



dall'intensità dell'evento calamitoso e dal numero delle amministrazioni e delle strutture coinvolte nella gestione.

La procedura descritta mira alla gestione dell'emergenza ai vari livelli territoriali attraverso l'istituzione delle cosiddette "Funzioni di supporto" consentendo ai rappresentanti di tali "funzioni operative" di interagire direttamente tra loro e di supportare l'azione dei "decisori" ai tavoli attivi ai diversi livelli territoriali e istituzionali.

Proprio in tale contesto si inseriscono i vari centri previsti a livello organizzativo; e tra questi il Centro Coordinamento Soccorsi, che rappresenta l'organo principale a livello provinciale; questo è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è affiancato da una Sala Operativa provinciale solitamente ubicata in locale adiacente ad esso ed organizzata in postazioni relative alle funzioni di supporto.

Altri centri operativi che sono chiamati a svolgere varie attività nel corso di un'emergenza sono: i Centri Operativi Misti (COM), che sono organi di livello sovracomunale e che operano alle dipendenze del CCS; il Centro operativo comunale (COC) che opera a livello comunale-locale ed è presieduto dal Sindaco o suo delegato; la Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) che opera a livello nazionale, ubicata presso la sede del Dipartimento di Protezione civile ed è attivata solo a seguito di eventi rilevanti per intensità ed estensione costituendo il supporto nazionale al coordinamento locale.

Esiste poi un ulteriore organismo che è stato previsto da provvedimenti legislativi regionali ed è il Centro Operativo Regionale (CORE), che opera in ipotesi di emergenza sovracomunale con estensione su più Province ed è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato.

Con specifico riguardo l'attività di protezione civile rimessa al Prefetto va detto che la normativa succedutasi nel tempo ha comportato una variazione della sua posizione.

In particolare, se nella legge istitutiva del servizio della protezione civile il Prefetto assumeva un ruolo primario e centrale, con la L. 110/12 si è assistito ad un cambiamento di prospettiva.

Lo stesso infatti, per il principio di sussidiarietà che permea l'attuale normativa sul tema, è chiamato ad operare in coordinamento e cooperazione con il Presidente della Giunta Regionale; coordinandosi con quest'ultimo, il prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale.

Nell'ipotesi in cui un evento calamitoso, per sua estensione e rilevanza, non sia gestibile dal Comune (o dai Comuni in forma associata) con mezzi e poteri ordinari, il Prefetto esplica una serie di compiti di collegamento inter-istituzionale e di coordinamento delle operazioni sul territorio di competenza in qualità di "Autorità provinciale di protezione civile".



È tenuto ad informare il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco; assume, coordinandosi, come detto, con il Presidente della Regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli a sua volta con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati ed adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, vigilando sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture provinciali di protezione civile.

È proprio in tale ambito che si inquadra il ruolo del CCS della quale il Prefetto assume la responsabilità.

Come detto, lo stesso rappresenta il principale organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale ed è composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio.

I compiti del CCS consistono, principalmente, attraverso il coordinamento dei COM, nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza.

Tralasciando l'aspetto relativo alla pianificazione in ambito della protezione civile, pur precisando che la stessa costituisce un dato di assoluto rilievo, posto che l'efficacia della risposta ad un evento calamitoso dipende dall'organizzazione e dalla preparazione delle strutture organizzative preposte, il tema dell'allertamento sino all'emanazione della L. 110/12 è stato regolato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 che ha fissato gli *"indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico"* che aveva lo scopo di *"individuare le autorità alle quali compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio"*, nonché *"definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di sostenere le autorità di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilità che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del rischio stesso"*.

La L. 100/12 ha recepito quanto indicato nella cennata direttiva ed ha introdotto l'articolo 3-bis, relativo al *"sistema di allerta statale e regionale"* che al comma 1 recita testualmente *"il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi*



di cui all'articolo 2, così da allertare e attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali".

Al comma 2 viene poi stabilito che *"sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri"*. Vengono individuati come elementi costitutivi del sistema *"le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza"*, i presidi territoriali, nonché *"i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti"*. Spetta alle Regioni determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.

Sono dunque i cd. centri funzionali (organizzati sia a livello nazionale attraverso il Centro Funzionale Centrale e sia in ambito locale attraverso i Centri Funzionali Decentrati) ad assicurare le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici con la conseguente valutazione degli effetti previsti su persone e cose nei diversi territori.

Ogni centro funzionale ha il compito di raccogliere e condividere con l'intera rete i dati e le informazioni provenienti da diverse piattaforme tecnologiche e dalla rete di sensori (pluviometri, termometri, idrometri, anemometri, ecc...) disposta sul territorio nazionale.

Utilizzando anche diversi modelli matematici per l'elaborazione degli scenari attesi che coadiuvano le stime degli operatori, i Centri funzionali producono i bollettini e gli avvisi in cui vengono riportati sia l'evoluzione dei fenomeni, sia i livelli di criticità (e conseguente allerta) attesi sul territorio.

In ambito locale, il "Centro funzionale d'Abruzzo" è attivo a partire dall'1.10.2007; in data 15.1.12 è stato redatto un protocollo d'intesa tra la Regione e le Prefetture volto a gestire i flussi informativi nell'ambito del sistema della protezione civile a livello regionale.

Dunque i centri funzionali quotidianamente producono e comunicano le previsioni meteo ai fini di protezione civile, valutando i diversi fenomeni atmosferici che possono incidere sulla popolazione e produrre danni al territorio.

La fase successiva è quella di "valutazione della criticità" ed all'esito di tale giudizio, la Regione produce il corrispondente livello di allerta ("giallo", "arancione", "rosso") per le corrispondenti zone interessate; in base all'allerta ricevuta, la stessa Regione, le Province e i Comuni interessati decidono, sulla base della rispettiva pianificazione di protezione civile, di attivare la necessaria fase operativa ("attenzione", "preallarme", "allarme") coordinandosi tra loro.

Il 10.2.2016, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha inviato una nota ai soggetti interessati dal sistema di allerta nazionale, con la quale sono state formulate: *“Indicazioni operative recanti metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema”*.

Con tale atto sono stati omogeneizzati su tutto il sistema nazionale i livelli di criticità per rischio meteorologico introducendosi i “codici colore” sopra enunciati.

In ambito locale, la Regione Abruzzo ha promulgato per la prima volta una legge in tema di protezione civile il 14.5.85 (L. n. 37/85) prima dunque dell’emanazione della Legge quadro, intervenuta nell’anno 1992 che è stata di fatto recepita l’anno successivo con la LR 72/1993.

Tale norma prevedeva tra l’altro l’istituzione del Comitato Operativo Regionale per le Emergenze (CORE), con lo scopo di *“assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile di emergenza”* e della Sala Operativa Regionale (SOR) come struttura di supporto tecnico del CORE quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo.

Con la Deliberazione n. 73 del 4.11.13 la Regione Abruzzo ha poi emanato gli indirizzi operativi aventi ad oggetto *“Prima definizione e avvio della sperimentazione delle procedure finalizzate alla gestione operativa da parte della struttura di protezione civile regionale per i rischi di competenza che interessano il territorio della Regione Abruzzo”*. Il documento è finalizzato *“alla migliore pianificazione e gestione delle attività di protezione civile della Regione Abruzzo”*.

Con tale delibera è stata effettuata una ricognizione generale sulle competenze degli Enti coinvolti con l’elencazione delle principali tipologie di rischio per la Regione (rischio sismico, idrogeologico, incendio boschivo, valanghe, chimico-industriale, ambientale, eventi meteorologici avversi, trasporti, rischio connesso a eventi a rilevato impatto regionale o locale e rischio sanitario).

Sulla base di tali indirizzi, è previsto che la Regione dirami l’allerta per rischio meteorologico sul territorio regionale e comunichi la fase operativa attivata per la propria struttura al Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza.

L’ente regionale durante la fase di “attenzione”, è tenuto a svolgere attività di monitoraggio/sorveglianza dei fenomeni, di verifica e di predisposizione delle misure eventualmente da attivare ove la situazione lo richieda, avvalendosi del proprio Centro Funzionale Decentrato, per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi e l’effetto che ne deriva, definendo i connessi scenari di rischio.

Per la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni si avvale della Sala operativa, per poter allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale.

Durante la fase di "preallarme", prosegue le attività di monitoraggio/sorveglianza, con la diffusione dei relativi aggiornamenti e l'implementazione delle misure necessarie, sia di carattere preventivo che di gestione degli eventuali effetti sul territorio.

Tramite l'attivazione dei presidi territoriali raccoglie tempestivamente le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali. Inoltre, supporta la gestione delle attività emergenziali, provvedendo all'individuazione e alla predisposizione delle risorse disponibili, per le ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti dovessero evolvere negativamente. Garantisce il supporto ai Centri di Coordinamento eventualmente attivati sul territorio.


Durante la fase di "allarme", attiva il sistema regionale di protezione civile al fine di predisporre misure preventive per la gestione delle risorse regionali in coordinamento e in supporto alle strutture attivate sul territorio. Acquisisce il quadro organico della situazione in atto, tramite il CFD e la Sala Operativa al fine di valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e impiego delle risorse.

La fase della gestione dell'emergenza, che è quella che si imputa agli imputati sulla base dei ruoli rivestiti in seno alla Prefettura, occupa diversi soggetti istituzionali e per il loro coordinamento prevede il sistema di raccordo costituito dai tavoli previsti dal "Metodo Augustus"; ciascun soggetto istituzionale ha delega di decisione per le proprie forze e mette a disposizione le competenze e le risorse disponibili per uno specifico compito. L'operatività in emergenza fa naturalmente seguito alle fasi della previsione e dell'allertamento.

Per quanto attiene alla gestione dell'emergenza, al di là della Legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, il dato normativo di riferimento è costituito dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Tali disposizioni normative individuano le procedure da seguire al fine di ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Lo schema funzionale dell'emergenza prevede una serie di azioni che le diverse amministrazioni coinvolte, Comune, Provincia, Prefettura, Regione e Dipartimento nazionale svolgono sostanzialmente in parallelo, mettendo in atto quanto indicato dalla propria pianificazione, dalle direttive nazionali o regionali, ovvero dalle procedure che essi stessi si sono dati.



Vi sono poi sia punti di comunicazione “verticale”, di scambio di informazioni tra un livello e l’altro e sia “piattaforme orizzontali” di comunicazione, costituite dai centri COC, COM, CCS o dalla stessa DiComaC. In queste ultime sedi, più livelli e soggetti interessati alla gestione dell’emergenza si incontrano al medesimo tavolo, secondo schemi precedentemente stabiliti e concordati, confrontandosi sulle informazioni disponibili e definendo le priorità di intervento. In tale contesto il CCS si configura come un organo decisionale che valuta le esigenze del territorio, stima le risorse, definisce le priorità di utilizzo e, se necessario, si attiva per reperire ulteriori risorse regionali o nazionali. Per tali finalità si avvale di una struttura di appoggio che da un lato, utilizzando diversi canali di comunicazione, raccoglie i messaggi provenienti dal territorio, li verifica e li trasmette al CCS; dall’altro gestisce le indicazioni che gli provengono dal Centro; tale struttura è, come detto, la Sala Operativa Provinciale.

Nella SOP svolgono il proprio ruolo i rappresentanti delle funzioni di supporto istituite secondo quanto indicato dal “Metodo Augustus” e dalle analoghe prassi e indicazioni operative nazionali (e internazionali). In generale, si richiede che la Sala sia immediatamente adiacente a quella del CCS e, in ogni caso, nell’ambito del medesimo edificio.

Occorre ricordare a tale proposito il protocollo d’intesa siglato in data 7 novembre 2003 per l’uso condiviso della cosiddetta Sala Funzioni (Coordinamento Soccorso) di Protezione civile - realizzata congiuntamente dalla Prefettura e dalla Provincia di Pescara é ubicata al piano seminterrato del Palazzo del Governo.

Oltre che dalle disposizioni normative sopra richiamate, il settore è regolato anche dalle Indicazioni Operative emanate da parte del Capo dipartimento della Protezione civile del 31 marzo 2015 *“Individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”*. Ai sensi dell’Art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno del 27 gennaio 2005 *“Istituzione presso il Ministero dell’interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità”*: *“A livello periferico l’attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo”*. Il COV si configura, pertanto, come struttura di coordinamento temporanea e locale. Il Comitato è istituito ogni volta che è necessario, presso la Prefettura. Oltreché attuare e gestire gli interventi sul posto in maniera più diretta ed efficace, assicura l’indispensabile flusso di comunicazioni tra livello periferico e livello centrale. Il COV è coordinato da un funzionario designato dal Prefetto ed è composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può

avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti, il cui apporto è ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni affidate.

La Legge 121/1981 ha poi istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica (COSP) quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Le attività del Comitato sono regolate dagli articoli 18 e 19. L'Art. 20 riguarda il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il Comitato è appunto presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché dai Sindaci degli altri Comuni eventualmente interessati.

Il Prefetto può chiamare a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate e, in particolare, i responsabili del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, d'intesa con il Presidente della Provincia o con il Sindaco, di altri uffici delle Amministrazioni locali interessate.

Tale risulta dunque il quadro normativo di riferimento.

Venendo ai fatti di causa, si osserva che in data 16.1.2017, nello scenario sopra descritto circa gli eventi meteorologici che avevano interessato l'area, la Prefettura di Pescara, con nota n. 001665 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e per conoscenza alla Regione Abruzzo a firma del Capo di Gabinetto Dott. LB, ha comunicato che *“in data odierna, alle ore 09:00 questa Prefettura UTG ha provveduto ad attivare la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fronteggiare le emergenze connesse alla nuova ondata di maltempo che si sta manifestando dalle prime ore della giornata odierna. Si precisa che è stata attivata la Funzione Trasporti, circolazione e viabilità attesa la precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell'entroterra della provincia.”*

In altra nota del 17.1.2017, prot. 0002072 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno ed avente ad oggetto: *“Prefettura di Pescara – Emergenza maltempo a seguito di precipitazioni anche a carattere nevoso”*, il Prefetto PF ha indicato che *“Lo scrivente si è attivato per garantire la presenza operativa della Prefettura e del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) – appositamente convocato nella mattinata del 16 gennaio – per il monitoraggio delle arterie autostradali e strade provinciali, per eventuali determinazioni connesse allo stato di allerta meteo e per supportare le iniziative dei Sindaci;*

*omissis ...Nel mentre i Comuni si sono adoperati per fronteggiare localmente la situazione
...
emergenziale intervenendo per la pulizia delle strade rimuovendo la neve accumulatasi, la
Provincia di Pescara è intervenuta sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare
tutti i mezzi spazzaneve previsti dal Piano operativo dell'Ente, garantendo la immediata e
quotidiana pulizia delle strade di competenza. Anche questa Prefettura, per fronteggiare le
emergenze connesse con l'interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di
energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisette mila utenze nella mattinata odierna) e per
coadiuvare l'opera di soccorso, ha attivato al sala Operativa Provinciale di Protezione Civile
e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Omissis*

...

Sono stati già evidenziati gli accadimenti verificatisi a seguito dell'emergenza mal tempo e si è già evidenziato come il giorno 16 gennaio era in corso un livello di criticità "gialla", con successivo passaggio in "arancione" a partire dalle ore 14.00. La situazione sul territorio era dunque particolarmente critica, ed in evidente peggioramento, e dunque vi erano le condizioni perché fosse istituito il Centro Coordinamento Soccorsi e venisse disposta l'apertura della Sala Operativa Provinciale, così come indicato dal Piano di reperibilità della Provincia; il passaggio dal livello da criticità "gialla" ad "arancione", avrebbe dovuto determinare l'attivazione dello stato di "preallarme", nonché quello di "allarme", visto peraltro che numerosi Comuni avevano attivato i propri Centri Operativi Comunali.

Alle ore 13.42 del 17.1.2017 la Prefettura ha ricevuto, tramite PEC, il bollettino Meteomont emesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale il quale prevedeva un rischio valanghe "4" (elevato) sull'intero territorio regionale; tale avviso si aggiungeva a quello di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, in cui si segnalavano abbondanti nevicite in Abruzzo sopra i 100-300 metri.

Dunque al rischio isolamento previsto anche nel Piano Provinciale di Protezione Civile di "pericolo di forti innevate con conseguente prolungato isolamento di centri abitati", si è aggiunto il crescente pericolo valanghe in quelle zone.

Alle ore 10:00 del 18.01.2017 si è poi tenuta presso la Prefettura di Pescara la riunione del Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica allargato a componenti di Protezione Civile convocata dal Prefetto P "per affrontare le problematiche derivanti sia dalle avverse condizioni atmosferiche che stanno determinando numerose criticità in tutta la Provincia sia il problema di esondazione del Fiume Pescara".

Nel corso della riunione, come testualmente riportato nel verbale, è stata analizzata la situazione neve nei paesi della Provincia ed il Presidente della Provincia DM ha

evidenziato le gravi difficoltà incontrate dai Sindaci dei paesi della Provincia *“in particolare dell’Area Vestina”* (area dove è ricompreso il Comune di Farindola.)

In ragione del fatto che nel frangente sono state avvertite due scosse di terremoto, il Prefetto ha invitato gli operatori dei vari Enti a scendere presso la Sala di Protezione Civile *“per continuare a seguire l’evolversi della situazione affrontando le emergenze in atto e quelle emerse nella presente riunione, soprattutto nella citata Area Vestina.”*; in tale contesto il Presidente della Provincia ha ribadito la necessità di avere le turbine poiché in alcuni punti la neve era molto alta.

Alle ore 11:15 vi è stata una terza scossa di terremoto ed il Prefetto, con nota n.0002186 del 18.1.2017, ha disposto l’apertura di un Posto di Coordinamento Avanzato presso la Struttura della Croce Rossa di Penne (PE), *“considerato che, in ragione delle straordinarie nevicate dei giorni scorsi, i territori dei Comuni di...omissis...Farindola...risultano isolati e bisognosi di urgente assistenza..”*.

Sempre in data 18.1.2017 la Prefettura di Pescara, con nota a firma del Vice Prefetto IDC, ha trasmesso ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Pescara, alle varie forze di Polizia, all’ANAS, al Dirigente 7 tronco Autostrade per l’Italia, una comunicazione in cui si segnalava l’attivazione di ulteriori funzioni e i relativi recapiti telefonici, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 1665 del 16.1.2017, concernente l’apertura della Sala Operativa Provinciale, che, però, non era mai stata trasmessa a tali Enti.

La data dell’effettivo insediamento del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa di Protezione Civile è stata ricavata dagli esiti degli approfondimenti investigativi.

Di Camillo Antonino, rappresentante pro-tempore dell’associazione radioamatori di Pescara ha dichiarato di essersi recato presso la Prefettura di Pescara alle ore 12:30 del giorno 18 Gennaio sollecitato dal Vice Prefetto di Pescara Dott.ssa DC, anche al fine di verificare il corretto funzionamento degli apparati radio presenti in sala operativa.

Nella relazione di GVP, dipendente della Prefettura di Pescara, è emerso poi che alle ore 13:00 del 18 Gennaio il Coordinatore di Sala I DC *“intorno alle ore 13:00 circa consegnava all’esponente le chiavi della Sala Operativa affinché, accompagnata dal personale informatico della Prefettura, procedesse all’apertura della stessaomissis.....una volta aperta la sala e all’arrivo degli altri membri della sala Operativa, si procedeva all’abilitazione e attenzione delle linee telefoniche”*

Enzo di Vittorio dell’ANAS ha dichiarato nella relazione a sua firma che il CCS è stato costituito il giorno 18 gennaio alle ore 12:00.

VG Funzionario della Prefettura di Pescara sempre in relazione al 18 gennaio ha riferito *“intorno alle ore 12.00 circa, il Prefetto ha dato disposizione che coloro i quali dovevano operare sul terreno, potevano recarsi nei rispettivi luoghi di lavoro operativo, quindi io mi sono recato presso la Sala operativa per svolgere la funzione di vice coordinatore e rendere operativa la sala considerato che da parecchio tempo tale struttura non veniva utilizzata.....inizialmente, ancora prima di recarci fisicamente in sala Operativa, io e la dottoressa DC, quest'ultima in sostituzione della dottoressa Palombo perchè in malattia, abbiamo iniziato a contattare telefonicamente tutti gli Enti interessati che dovevano inviare un rappresentante in Sala Operativa. In seguito, a partire dalle ore 13:00 circa, facendo la spola tra il mio ufficio ed il luogo ove è ubicata la sala operativa man mano la struttura è divenuta operativa”*.

Dunque, da quanto appena indicato risulta evidente come, sebbene con la nota n. 001665 del 16 gennaio e con la nota n. 0002072 del giorno seguente era stata segnalata alle Autorità centrali l'apertura del CCS e della Sala Operativa, per tali date, questa è risultata formalmente attivata solo nella tarda mattinata del 18 gennaio 2017.

Le dichiarazioni del Dott. Silvio Liberatore, Dirigente della Regione Abruzzo Dipartimento di Protezione Civile, chiariscono che la Regione Abruzzo, destinataria della nota del 16.01.2017, presupponeva la presenza nel Centro Coordinamento Soccorsi dei rappresentanti di tutti gli Enti competenti nella gestione della mobilità viaria già dal giorno 16.1.2017, proprio perché era stata attivata la funzione n. 6 “viabilità” per le precipitazioni nevose in atto nell'entroterra della Provincia di Pescara.

Alla luce di quanto indicato, secondo l'assunto accusatorio, il mancato insediamento del CCS e della Sala Operativa già dal giorno 16 Gennaio avrebbe impedito uno scambio di informazioni tra Prefettura e Provincia in merito al guasto della turbina adibita allo sgombero neve del tratto di strada Penne- Rigopiano in quanto, se il Centro Coordinamento Soccorsi fosse stato attivato per tempo, con il raccordo del Prefetto e con la presenza di tutti gli Enti adibiti alla viabilità, la Provincia di Pescara avrebbe potuto segnalare già dal giorno 16 Gennaio la mancata disponibilità dell'Unimog e dunque la carenza dei mezzi necessari per garantire il servizio; l'Anas a sua volta avrebbe potuto dare la disponibilità dei propri mezzi in base alle esigenze del territorio e dislocare preventivamente un mezzo a Farindola proprio in virtù dei fatti accaduti nel marzo del 2015.

Sempre seguendo l'assunto accusatorio la mancata attivazione della Sala Operativa e del CCS sarebbe stata la causa che avrebbe indotto il Prefetto di Pescara PF a comunicare in data 17 Gennaio 2017 che la Provincia di Pescara aveva attivato tutti i mezzi spazzaneve

previsti dal Piano Neve ed a chiedere, con colpevole ritardo, solo alle ore 18:28 del 18.1.2017, con situazione oramai compromessa, l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito Italiano per agevolare lo sgombero della neve nei paesi montani della Provincia di Pescara e a far sì che alle ore 20:52 dello stesso giorno la Prefettura di Pescara nella persona del Funzionario GV si fosse attivata tramite mail alla Sala Operativa della Regione Abruzzo per la richiesta di invio di 3 turbine in Provincia di Pescara, richiesta inviata a seguito delle segnalazioni pervenute in sala operativa come riferito dal V nelle sit del 13.10.17.

Nel corso delle indagini PF, sentito in sede di interrogatorio l'11.12.17, ha rappresentato i fatti in esame fornendo la motivazione delle note inviate, precisando sul punto che, a suo dire, la riunione di un Comitato Operativo Viabilità (COV), fosse comunque da parificare ad una riunione tenuta presso il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

PF ha riferito testualmente *“Venendo ai fatti ricordo che nella notte del 15 sul 16 Gennaio 2017 il Capo di Gabinetto Dott. BB mi ha chiamato telefonicamente rappresentandomi la situazione difficile che si stava creando per la nevicata, preciso che questo è un mio ricordo ma che non ho certezza assoluta. Sono sicuro che al mattino del 16 Gennaio ho parlato con il mio Vicario-Capo di Gabinetto Dott. B al quale diedi la direttiva, a voce, di convocare il CCS per il momento solo con la funzione viabilità. A conferma dell'avvenuta riunione produco copia del verbale di riunione del 16 Gennaio 2017 ore 10:00. Produco altresì copia degli appunti ove vengono enucleate le attività e le decisioni adottate in quella riunione. Si tratta di un appunto manoscritto e vi allego la trascrizione in dattiloscritto del relativo contenuto manoscritto. A riprova dell'operatività di quanto sopra produco altresì disposizione della dott.ssa DC del 16 Gennaio 2017 ed allegato manoscritto relativo ai turni di lavoro presso l'Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico. In estrema sintesi rivendico che con la suddetta riunione si attuò la mia direttiva di una convocazione di un CCS relativo alla viabilità e conseguente COV...”*. Ebbene, sulla base degli accadimenti sopra indicati ritiene il giudice che non vi siano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 328 c.p. a carico degli imputati. Alcune preliminari precisazioni sotto il profilo giuridico, appaiono necessarie.

Il reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p. tutela il buon andamento della P.A. sotto forma dell'interesse alla tempestività dell'azione pubblica in relazione a quei casi in cui un'azione tempestiva sia imposta da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.

Le disposizioni di cui all'art. 328 comma 1 c.p., relative al delitto di rifiuto di atti d'ufficio, sanzionano penalmente il comportamento di rifiuto consapevole del pubblico ufficiale in



relazione all'emanazione di atti che avrebbe dovuto adottare senza ritardo, al fine di tutelare i beni pubblici in relazione ai quali gli erano state conferite quelle pubbliche funzioni (cfr. Cass. Sez. IV, 4.11.2015, sent. n. 46400).

Dal punto di vista della struttura, si ritiene che tale delitto non sia un delitto di danno concreto e dunque il giudice, per riscontrarne la ricorrenza, non è chiamato a giudicare se effettivamente l'omissione dell'atto abbia prodotto un danno effettivo ad un interesse di giustizia e degli altri valori richiamati dalla norma.

Trattandosi dunque di un reato di danno astratto, cioè un reato nel quale si presume come implicito un danno al bene protetto, là dove si individui il bene protetto nell'interesse che la P.A. sia pronta, reattiva e tempestiva in presenza di una richiesta d'intervento riferita a certe urgenze, è evidente che il fatto stesso dell'inerzia amministrativa costituisce di per sé un danno. L'art. 328 comma 1 c.p. presuppone l'indebito rifiuto del pubblico ufficiale in presenza dei presupposti sopra elencati e, sebbene la norma stabilisca in maniera espressa la natura "indebita" del rifiuto, si ritiene che la menzione espressa dell'antidoverosità dell'omissione sia del tutto superflua in quanto già contenuta nella locuzione "rifiuto di un atto dovuto".

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI, 3.7.2000), *“ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale si rappresenti e voglia la realizzazione di un evento contra ius; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione”*.

Oggetto della condotta di rifiuto deve essere un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Deve osservarsi come l'art. 328, 1 comma c.p. assume rilievo esclusivamente il rifiuto di compiere quegli atti che siano obiettivamente funzionali al soddisfacimento di qualcuna delle esigenze che vi sono tassativamente indicate. Ma non basta: perché la condotta omissiva del pubblico ufficiale rilevi come rifiuto di atti urgenti occorre altresì che il soddisfacimento di qualcuna di quelle esigenze gli imponga di agire senza ritardo.

Si tratta di reato doloso e dunque, per la sua configurabilità, occorre che l'agente sia consapevole degli elementi di fatto da cui deriva il dovere di agire e dell'aspetto formale della situazione tipica; inoltre richiede la consapevolezza che il compimento dell'atto rientri tra i doveri giuridici del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio); che questi sia consapevole di avere il potere giuridico di agire; di essere materialmente in grado di compiere l'atto richiesto e di omettere volontariamente di compiere l'atto.

Secondo il consolidato e condiviso assunto giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. VI del 10.10.02) l'art. 328 comma 1 non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici essendo dunque necessario *“che l'agente abbia non solo la consapevolezza di omettere, rifiutare o ritardare un atto del proprio ufficio ma anche quella della violazione dei doveri imposti a difesa dell'interesse protetto”*. Occorre che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione (C., Sez. VI, 22.7.2015, n. 36674).

Inoltre, sempre con riferimento all'ipotesi di rifiuto di atti urgenti, la consapevolezza dell'aspetto sostanziale della situazione tipica richiederà che il pubblico agente richiesto di compiere un atto urgente per ragioni di giustizia ecc. giudichi che tali ragioni poste a fondamento della richiesta siano effettivamente sussistenti, e inoltre che egli si renda conto dell'urgenza dell'atto e che quindi, nel caso in cui abbia margini di discrezionalità, giudichi che quelle ragioni siano tali da rendere urgente l'azione amministrativa richiesta.

Un errato esercizio del potere discrezionale, ove dovuto a colpa e non a dolo, non potrebbe dunque essere qualificato come rifiuto di atti d'ufficio.

Venendo al merito ai fatti di causa, richiamata la nota inviata dal viceprefetto LB il 16.1.17 al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e alla Regione Abruzzo e quella del 17 gennaio inviata dal Prefetto P al Dipartimento della Protezione civile (Ufficio Emergenze e Sala Italia) e al Ministero dell'Interno (Ufficio di Gabinetto e Dipartimento dei VVF), nelle quale si era dato dell'attivazione della Sala Operativa Provinciale di Protezione civile e del Centro Coordinamento Soccorsi, deve aggiungersi che il 13.11.2017 è stata redatta una nota a firma della Dirigente dell'Area IDCe del Funzionario GV, con la quale si era precisato che, in relazione alla emergenza neve del 16 gennaio 2017, *“per fronteggiare l'emergenza...a seguito dell'ordine di S.E. il Prefetto, si è provveduto ad attivare la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi, con Funzione Trasporti, circolazione e viabilità, convocando, altresì, la riunione del Comitato Operativo della Viabilità (COV) in seduta allargata, gestendo via e-mail e telefonicamente le attività emergenziali ...”*.

La nota del Prefetto del 17 gennaio era stata comunicata in DiComaC, come si evince dalle dichiarazioni rese a SIT dalla coordinatrice Dottoressa Postiglione: *“In particolare dalla*

giornata del 16.01.2017 era noto alla DICOMAC che le Prefetture abruzzesi di Pescara, Teramo e Chieti avevano attivato i propri Centri di Coordinamento con particolare attenzione al tema dei trasporti e della viabilità in considerazione delle previste abbondanti nevicate fino a quote di pianura”.

In un successivo stralcio, la teste ha fatto un ulteriore cenno all’attività in emergenza della Prefettura nel giorno 17, precisando che: *“...le criticità rappresentate riguardavano prevalentemente, nella prima fase, il territorio del teramano, dove furono infatti indirizzate le risorse provenienti da fuori Regione, mentre dal territorio della provincia di Pescara la situazione sembrava inizialmente gestita con le risorse già disponibili sul territorio. A tal proposito fornisco nota n. 2072 del 17.01.2017 della Prefettura di Pescara”.*

Nel corso delle indagini è stato acquisito il verbale della riunione del 18.1.17 nel quale si legge che *“Alle ore 10,15 e 10,30 due forti scosse di terremoto vengono avvertite distintamente ed allarmano i presenti per il conseguente aggravio di criticità nelle zone già colpite dal maltempo. Il Prefetto invita gli operatori della Prefettura, dell’ENEL, della Provincia, della Regione, della capitaneria di Porto ecc...a scendere nella Sala di Protezione civile dove opera il CCS, per continuare a seguire l’evolversi della situazione affrontando le emergenze in atto e quelle emerse nella presente riunione, soprattutto nella citata Area Vestina”.*

Dalla ricostruzione degli eventi risulta dunque che il Prefetto PF abbia indetto alle ore 10:00 del 16 gennaio 2017 una riunione del cosiddetto “COV allargato” a cui hanno partecipato i membri del COV ordinario (e cioè il dott. BL quale funzionario designato dal Prefetto, il Vice Questore Silvia Conti quale dirigente della sezione della polizia stradale nonché titolare del CCS Viabilità, il Ten Col. Gaetano La Rocca quale ufficiale designato dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed il Geom. Claudio Casaccia quale funzionario designato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco), i componenti del CCS funzione 6 viabilità, e funzione 14 coordinamento Sala Operativa, oltre ad altre Autorità ed a rappresentanti di imprese interessate alla circolazione e alla viabilità (Autostrade per l’Italia spa, Strada dei Parchi spa, ANAS).

Dunque oltre ai membri del COV vi erano il dott. GH, quale rappresentante della Provincia di Pescara, nonché titolare nominale del CCS funzione 14 (Coordinamento Sala operativa e Centri Operativi), unitamente alla dott.ssa DC e al dott. V della Prefettura, l’Isp. Fausto Pellegrini quale rappresentante del 11° reparto volo, l’Ass. Mauro Lenzi, rappresentante del 11° reparto volo, il S. Ten. Andrea Altieri in rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il Col. Giancarlo Amato quale rappresentante del comando provinciale dell’arma dei carabinieri – forestali, Florindi Gabriele

sindaco di Città Sant' Angelo, De Martinis Ottavio sindaco di Montesilvano, Di Meo Domenico sindaco di Cepagatti, Silvi Sergio quale rappresentante di Autostrade per l'Italia spa e Valenti Alessandro quale rappresentante di Strada dei Parchi spa.

Risulta peraltro che anche altre persone abbiano partecipato alla riunione, posto che V G nel suo interrogatorio del 17 gennaio 2019 ha precisato che non tutti i convocati presenti avevano sottoscritto il verbale.

Sul punto, deve rilevarsi che dal contenuto del verbale risulta l'avvenuta interlocuzione con l'Ing. Aiello, funzionario ANAS con l'Arch. Di Vittorio, anch'egli dirigente ANAS.

Si anticipa che la questione assume particolare rilevanza in quanto, anche là dove dovesse ritenersi non equiparabile il COV effettivamente tenuto al CCS concretamente istituito il giorno 18, l'attivazione di tale ente non avrebbe comunque garantito un esito positivo della vicenda, visto che i componenti del COV allargato sarebbero stati gli stessi del CCS.

Sul punto i periti hanno sostenuto che qualora si fosse tenuta una riunione in sede di CCS, allora *"... Quel tavolo sarebbe stata la sede competente nella quale trattare, insieme alle altre criticità, l'indisponibilità del mezzo da cui dipendeva l'accessibilità della struttura ricettiva. A quel tavolo avrebbero partecipato tra gli altri, sin dalla mattina del 16 gennaio, i rappresentanti di ANAS e della Società Autostrade per l'Italia. La situazione dei mezzi d'opera effettivamente disponibili avrebbe potuto essere valutata in una visione sinottica fornita dalla contemporanea presenza di tutti gli attori operanti sul territorio..."*.

La circostanza che secondo i periti le modalità operative svolte nel modo appena descritto costituirebbero l'espressione dell'inefficienza degli strumenti posti sul campo nella fase emergenziale, appare dunque smentita in quanto la presenza di due Dirigenti ANAS (Aiello e Di Vittorio), di un funzionario Autostrade per l'Italia (Silvi) e del Comandante della Provincia H (titolare della funzione 14 del CCS), non ha comunque consentito l'emersione del guasto della turbina dell'UNIMOG della Provincia posto che nessuna persona presente, pur essendone consapevole, ha rappresentato il dato.

Tale aspetto porta a ritenere non condivisibile l'assunto accusatorio secondo il quale la diversa natura di un tavolo tecnico, tenuto conto che allo stesso avrebbero comunque partecipato le stesse persone presenti alla riunione del COV, avrebbe portato all'emersione del problema in atto ed avrebbe consentito la sua risoluzione.

Risulta peraltro che anche in epoca precedente al 16 gennaio, la Prefettura aveva trattato delle questioni volte al superamento delle criticità legate al maltempo secondo il medesimo schema della riunione del giorno 16 gennaio; era dunque quello un sistema usualmente adottato dalla

Prefettura quello di convocare un COV allargato per affrontare i problemi riguardanti la viabilità di strade e autostrade sul territorio di competenza.

Nel corso della giornata del 16.1.2017 il COV ha provveduto ad elaborare le varie segnalazioni e richieste di intervento e a coordinare gli interventi d'urgenza necessari per far fronte alle problematiche esistenti.

In particolare, con l'evoluzione dei fenomeni nevosi, si erano verificati soprattutto gravi danni alla rete elettrica, con interruzione quasi generalizzata di energia nelle zone interne della provincia e la dis-alimentazione di oltre 27.000 utenze con conseguenziali disservizi anche sulla rete telefonica fissa e mobile, e sugli impianti di riscaldamento.

Risulta al riguardo che V e gli altri addetti della Prefettura, ricevute le varie segnalazioni, hanno provveduto a sollecitare e coinvolgere nella gestione di tale emergenza la società E-distribuzione ed ogni altro interlocutore funzionalmente competente in relazione alle varie criticità segnalate, al fine di garantire interventi sui sempre più numerosi problemi segnalati.

Sul punto la Procura sostiene che tale riunione non fosse affatto parificabile ad una riunione in sede di CCS in quanto in essa si sarebbe trattato della sola questione dei caselli autostradali.

Ebbene, anche tale aspetto risulta smentito dalle emergenze investigative, dovendosi considerare che dalla documentazione in atti ed in particolare dai verbali relativi alle riunioni tenute in sede di COV emerge che il giorno 16 gennaio la Prefettura di Pescara ha disposto il divieto di transito mezzi pesanti lungo la statale 714 e la n. 16 Adriatica; ciò evidenzia come non solo dei caselli autostradali si sia discusso ma in generale delle questioni relative alla viabilità anche di strade statali e locali.

Giova ricordare come nel corso della riunione del 16 alcun soggetto ha sollevato questioni in ordine a possibili criticità sulle strade né dell'indisponibilità della turbina rivelatasi necessaria per liberare il tratto della SP8 Rigopiano Bivio Mirri.

Dunque le medesime funzioni del CCS e della SOP sono state svolte dal personale della Prefettura, sia pure in termini diversi da quanto sarebbe accaduto in sede di sala operativa, posto che ciascuno dei funzionari della prefettura svolgeva il servizio, ciascuno dal proprio ufficio di appartenenza, assicurando un continuo coordinamento.

Sul punto i periti si sono così espressi: *"... Si osservi che, in aggiunta alle due riunioni del COV e del COSP, sono state comunque svolte attività di gestione dell'evento da parte della Prefettura. Ciò è tuttavia avvenuto secondo un modello "a stella", secondo il quale un unico referente si rapporta ad una serie di interlocutori che non comunicano fra loro, o quanto meno, non lo fanno in un unico ambito omogeneo. Questo approccio pare francamente non conforme al modus operandi dei CCS che, al contrario, è improntato ad una visione simultanea, sinottica*

e condivisa della situazione (e dei relativi flussi di comunicazione), da parte dei diversi soggetti e livelli territoriali. La situazione logistica non favoriva di certo le riunioni presso il Capoluogo e addirittura rendeva difficile persino la comunicazione telefonica. L'attivazione formale ed effettiva del CCS in sinergia con la SOP, avrebbe comunque fornito un'infrastruttura verosimilmente migliore per gestire l'emergenza in una situazione così complessa. (...) Le persone che hanno partecipato tanto alla riunione del COV quanto a quella del COSP sarebbero state pressoché tutte coinvolte al tavolo, più ampio, del CCS ed è indubbio che tali incontri abbiano offerto dei preziosi momenti di raccordo”.

Se dunque è vero che la Sala Operativa è stata formalmente istituita il giorno 18, va tuttavia considerato che le attività che in tale contesto sono state svolte, sono state comunque assicurate nei giorni immediatamente precedenti dall'impegno del personale della Prefettura che, seppure dislocato nelle varie stanze degli uffici e non in un unico contesto spaziale, ha assicurato comunque lo svolgimento della funzione, pur considerando che come sostenuto dai periti “... il CCS (inteso in senso proprio) è la sede decisionale certamente più opportuna e la SOP lo strumento più indicato alla gestione dei (problematici) flussi di informazione e alla finalizzazione delle decisioni assunte in Centro”.

Che le funzioni siano state di fatto assicurate costituisce un dato riconosciuto dai periti stessi i quali hanno evidenziato come “È assolutamente verosimile, ed in buona parte documentato, che la Prefettura possa essere rimasta costantemente in contatto con il territorio, anche se nella chat dei Sindaci si riportano più volte difficoltà di trovare un contatto reperibile presso la Prefettura. (...). Una possibile spiegazione del modello gestionale adottato in Prefettura può essere trovata nella mancanza di procedure certe, a sua volta causata dal difetto di pianificazione al livello provinciale. La presenza di un adeguato Piano provinciale di protezione civile avrebbe offerto al Prefetto, da un lato, e alla Provincia, dall'altro, un chiaro riferimento sulle cose da fare in funzione dello stato di allertamento, della situazione in atto sul territorio e del corrispondente livello operativo in atto. Le non conformità che si sono riscontrate nella fase gestionale non sono dunque esclusivo frutto di una qualche estemporanea deficienza operativa, ma affondano le proprie radici nella mancanza degli strumenti cui riferirsi per affrontare correttamente l'emergenza.”.

Non si condivide dunque l'assunto della Procura secondo il quale la mancata convocazione del CCS costituirebbe un dato significativo in merito al delitto di rifiuto di atti di ufficio.

Alcuna norma infatti impone in termini di cogenza l'attivazione del CCS (e dunque anche della SOP) e ciò lo si desume anche dalle dichiarazioni rese da Immacolata Postiglione, vice Capo Dipartimento e Direttore dell'Ufficio Gestione Emergenza del Dipartimento Protezione Civile

Nazionale, che in sede di indagini difensive ha riferito, con riguardo al sistema di coordinamento, addirittura che *“Ci sono regioni che sono organizzate con una certa catena di coordinamento e di flusso di informazioni. Ed altre che sono organizzate in diverso modo. Banalmente in Toscana i CCS non esistono perché esistono i centri di coordinamento provinciale che si fanno nelle sedi delle province dove siedono le prefetture”*.

A ciò deve aggiungersi come la Postiglione, sentita a sit dagli inquirenti in data 31.1.17 ha riferito che *“...per quel che concerne i Centri Operativi e di Coordinamento, a livello statale, regionale, provinciale e comunale, il riferimento normativo è contenuto sia nella Direttiva della Presidenza del Consiglio del 03.12.2008 che negli indirizzi operativi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31/03/2015. Va in ogni caso precisato che nel sistema di protezione civile i collegamenti tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti sono di tipo funzionale e non di natura gerarchica... Nella fase dell'emergenza, potenziale o in atto, a livello provinciale il coordinamento operativo delle attività di Protezione Civile è espletato nell'ambito del CCS o di analoghi organismi, secondo i modelli adottati dalle singole Regioni...”*, presupponendo dunque l'esistenza di “altri organismi” diversi dal CCS con competenza in ordine a situazioni emergenziali.

Dunque il fatto che in alcune regioni italiane strutturalmente non sia prevista l'attivazione di tale centro, porta a ritenere che l'attenzione debba essere rivolta sull'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa in termini di funzione ed a valutare se la Prefettura, al di là degli aspetti formali (relativi all'attivazione ed alla tenuta degli organismi previsti) avesse dunque trattato adeguatamente la questione dell'emergenza.

Nel caso in esame, rifuggendo da aspetti meramente formali, occorre dunque verificare se la funzione di protezione civile sia stata negata (volontariamente) dagli imputati, dovendo tener presente, sulla base delle indicazioni sopra esposte, che non possa formularsi un giudizio confinato all'individuazione della data esatta di costituzione di organismi deputati allo scopo, dovendosi al contrario verificare se le attività svolte abbiano assicurato la funzione richiesta anche attraverso modelli organizzativi non rispondenti al dato formale ma che, sulla base delle indicazioni già espresse, appaiono comunque consentiti.

Ancora una volta appaiono significative le considerazioni dei periti che, sul punto, hanno rilevato che *“... È acclarato che la Prefettura stesse seguendo l'evolversi della situazione ed abbia svolto attività di gestione dell'emergenza nei giorni 16, 17 e 18 gennaio. Ciò è avvenuto attivando le strutture locali competenti in tema di viabilità con la riunione del COV del 16 gennaio, predisponendo i turni del personale, oltretutto con una serie di interventi relativi alla*



viabilità e ai disservizi sulla distribuzione di energia elettrica che hanno coinvolto migliaia di utenze. (...)

Tale valutazione, secondo la quale non appaiono censurabili le condotte degli imputati, appare distante dalle modalità attraverso le quali gli inquirenti hanno ritenuto di dover loro contestare i fatti in esame.

In particolare, uno degli elementi per i quali si è ritenuta censurabile la condotta degli imputati è dunque il ritenere non sovrapponibile il CCS con il COV nella sua composizione allargata è dato dal fatto che mentre il CCS coadiuvato dalla SOP è un organismo permanente, con turnazione del personale per l'intera durata dell'emergenza e con presidio "h24", il COV ed il COSP sono sedi decisionali temporanee con un orario di convocazione, una propria durata, terminando il loro operato con l'assunzione delle decisioni di competenza.

Inoltre la mancata equiparazione dei due organismi riposerebbe sul fatto che gli argomenti trattati nella riunione effettivamente tenuta il 16.1.17 sarebbero totalmente diversi da quelli che avrebbero trovato nel CCS la loro sede naturale.

Sul punto gli inquirenti insistono nel ritenere che il mancato ricordo dei partecipi sugli argomenti trattati evidenzerebbe il fatto che la riunione stessa avesse quale oggetto solo alcuni argomenti, tra i quali non figurava quello della viabilità.

Nell'informativa, invero, si fa cenno a quanto riferito dal Ten. Col. dei CC La Rocca, dal Dirigente della Polizia Stradale Dott.ssa Conti e dal Funzionario dei VVF Casaccia i quali hanno inizialmente addirittura negato la riunione del COV, pure comprovata dalla presenza delle loro firme sul verbale che ne riportava i partecipanti.

Secondo l'assunto accusatorio i medesimi non avrebbero rammentato lo svolgimento di tale riunione sia perché non vi fu una convocazione cartacea, sia per la sua breve durata (di circa un'ora secondo quanto desumibile dal foglio di uscita dell'automezzo di servizio da parte del Funzionario del VVFF).

Alcun dubbio invece sussiste in merito al fatto che la riunione si sia effettivamente tenuta come comprovato dal Col. D'Amato, dall'Isp. Pelleriti, dall'Ass. Lanzi della Polizia di Stato e da Florindi Gabriele, Sindaco di Città Sant'Angelo.

L'Isp. C. Fausto Pelleriti del 11° Reparto Volo della Polizia di Stato ha dichiarato sul punto di ricordare di aver partecipato alla predetta riunione precisando che *"L'argomento principale trattato era la questione relativa le autostrade, i caselli e le condizioni meteo"*.

Il Florindi sul punto ha precisato " come per le altre riunioni di COV ricordo che l'argomento trattato fu l'attivazione dei cancelli autostradali, in particolare, per la mia competenza, l'attivazione del cancello autostradale di "Pescara Nord.".

Va detto che, a smentire che la riunione avesse riguardato la sola situazione dei cancelli autostradali, sulla base dei relativi verbali, risulta comprovato che a seguito della stessa la Prefettura di Pescara ha previsto, oltre alla rimozione dei cancelli autostradali per controllo ingresso mezzi pesanti in autostrada, anche alle ore 21.15 del 16.01.2017 il divieto di transito ai mezzi pesanti lungo la stradale n.714 e la n. 16 Adriatica.

Deve aggiungersi poi che sul punto, il Col. Giancarlo D'Amato Comandante Gruppo Carabinieri Forestale, sentito il 15 dicembre 2017, ha riferito di aver partecipato alla riunione del COV, e che tale sua partecipazione, così come nell'occasione, era usualmente legata alla presenza di emergenze in materia di viabilità.


Il D'Amato peraltro ha prodotto un manoscritto da lui redatto denominato "*COV - Prefettura 16.01.2017*", contenente suoi appunti in ordine agli argomenti trattati durante la riunione del 16.1.17 e tra i quali figurano: lo spostamento della pattuglia presso il casello della A/25 a Chieti (Brecciarola di Cepagatti); la questione relativa all'asse attrezzato che risultava bloccato all'ingresso di Chieti; la presenza di un traliccio abbattuto a Spoltore; la situazione sulla Tiburtina; il trasferimento della sala operativa della Prefettura; la mancanza di energia elettrica a Montesilvano; la presenza di una situazione che determinava il codice rosso sulla A/14 Giulianova/Vasto; la presenza di allagamenti a Pescara nel quartiere Porta Nuova e sul lungomare e di neve sulla SS. 81.

Ne segue che il dato relativo all'esclusiva trattazione dei caselli autostradali appare evidentemente smentito e che nel corso della riunione del 16.1.17, per come sopra descritto, siano stati trattati argomenti comunque connessi alla viabilità ed alle conseguenze su di essa delle condizioni meteorologiche dell'area.

Alcun rilievo, ad ausilio del percorso argomentativo della Procura, può essere attribuito al fatto che nel piano neve, previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 27 Gennaio 2005 e dalle successive disposizioni del Ministero dell'Interno e redatto per l'anno 2017-2018 dalla Prefettura di Pescara, viene delineata la differenza strutturale e funzionale tra il Comitato Operativo Viabilità ed il Centro Coordinamento Soccorsi là dove viene previsto che "*il coordinatore del COV qualora la situazione sia tale da non poter essere seguita dal Comitato Operativo Viabilità chiederà al Prefetto l'istituzione del CCS e l'apertura della Sala Operativa*".

Deve al riguardo ribadirsi come alcun dubbio sussiste sulle differenze strutturali ed operative tra loro differenti tra gli organismi in trattazione.

Tuttavia, ciò che occorre rimarcare è che la composizione allargata dal COV e la trattazione di argomenti legati alla viabilità in ragione delle avverse condizioni meteorologiche induce a



rilevare l'equiparazione funzionale nella specie tra i due centri; la sostanziale identità dei partecipanti consente quindi di riscontrare che le criticità che, secondo l'assunto accusatorio, sarebbero emerse in sede di CCS, potevano del pari essere rappresentate anche nel COV del 16.1.17.

Altro argomento alla base dell'assunto accusatorio è dato dal fatto che nessun rappresentante della Regione ha partecipato alla riunione effettivamente tenuta, in contrasto con la Direttiva del 31.3.2015, che prevede il Coordinamento tra il Prefetto ed il Presidente della Regione; anche in questo caso non si concorda con l'assunto accusatorio in quanto alcun elemento consente di ritenere necessaria la presenza dei rappresentanti della Regione, eccezion fatta evidentemente per il Presidente, e dovendosi comunque ribadire quanto sopra esposto circa la diversa natura delle due strutture, e ritenendosi che la funzione assicurata sarebbe stata la medesima qualora il CCS fosse stato tempestivamente istituito.

Per le stesse ragioni l'assunto accusatorio non coglie nel segno neppure in merito alla mancata apertura a far data dal 16.1.17 della Sala Operativa.

PGV, sentita a siti in data 21.12.17 ha riferito che "... *Nelle prime ore le attività si svolgevano all'interno dell'ufficio del coordinatore sito al secondo piano della prefettura alla scrivente non veniva richiesto di esplicitare un'attività in particolare tant'è che dopo aver effettuato delle fotocopie la medesima riceveva delle telefonate che prontamente venivano passate agli interessati; il coordinatore era intento tra le altre cose a verificare e nominative i contatti dei referenti delle diverse funzioni della sala operativa al fine di procedere con immediatezza la loro convocazione in quanto membri esterni al personale di prefettura (personale quest'ultimo composto dal personale costituente il contingente dell'area V Protezione civile e del personale aggiunto in servizio in altre aree e in relazione alle disponibilità manifestate). Mentre si svolgevano le suddette attività si avvertivano in modo ben distinto dappertutto ed in modo particolare nella stanza succitata (siti al piano più alto degli uffici della prefettura) le scosse di terremoto che si susseguivano in quella mattinata; tali eventi acceleravano l'apertura e la costituzione logistica del CCS (quest'ultimo situato al piano terra dell'edificio). Una volta aperta la sala e all'arrivo degli altri membri della sala operativa, si procedeva all'abilitazione attivazione della linea telefoniche a ciascuno dedicate; la scrivente, in quel frangente occupava la sala del coordinatore nella quale erano state attivate due linee telefoniche. La sottoscritta, dietro richiesta del coordinatore, redigeva al computer una nota, contenente i numeri telefonici della sala operativa, da inoltrarsi alle FF.O e ai sindaci dei comuni della provincia; sul punto la scrivente ricorda che avendo appreso in sala che le linee telefoniche erano disturbate ed anche le connessioni Internet non erano raggiungibili e*

contestualmente chi è resistente gruppo whatsapp composto da tutti i sindaci della provincia, la medesima suggeriva al coordinatore di fare una fotografia della predetta comunicazione ed inoltrarla al presidente della Provincia, affinché quest'ultimo, a sua volta, la inoltrasse al suddetto gruppo whatsapp ...”.

La P ha confermato che la convocazione dei membri del CCS è avvenuta in data 18.1.2017 orario di apertura della Sala Operativa Provinciale ed ha poi aggiunto che “.... Si ho notato il Vice Coordinatore Verzella nella mattinata del 18 Gennaio 2017 procedere con la convocazione a mezzo telefono dei Responsabili delle Funzioni del Centro Coordinamento Soccorsi registrati su un foglio di dimensioni A3 dove sono annotati i nominativi ed i contatti telefonici. Di questo foglio ho curato anche la predisposizione di una fotocopia (...) Una volta contattati telefonicamente i vari responsabili delle Funzioni è stata predisposta da me, su indicazione di Verzella, la nota n. 2229 del 18 Gennaio 2017 da inviarsi a tutti gli Enti interessati tra i quali anche i Sindaci della Provincia di Pescara. Per quest'ultimi fu anticipata sul gruppo whatsapp aperto dalla Provincia di Pescara come da me riferito nella relazione del 28 Gennaio 2017. Contestualmente si attivavano le linee telefoniche dedicate alle varie postazioni delle funzioni come riportato nella nota del 18 Gennaio 2017 che mi mostrate (...) In data 18 Gennaio 2017 mi fu richiesto sempre dalla Dott.ssa DC e dal Vice-Coordinatore V a collaborare esclusivamente con le attività di Protezione Civile. Nella prima parte della mattinata l'attività si svolse all'interno degli uffici posti al 2° Piano della Prefettura di Pescara. Alle ore 13:00 circa mi furono consegnate le chiavi per procedere all'apertura dei locali dove sono ubicate : la sala operativa di protezione civile, la sala del Coordinatore, la sala funzioni dove vi erano le varie postazioni che occupano i vari Responsabili della varie funzioni ed altre stanze. Nel fare questa operazione ero accompagnata dagli informatici della Prefettura incaricati loro di verificare la funzionalità delle postazioni informatiche.

Le dichiarazioni della P collimano con quanto riportato in una relazione di servizio di VG ed inviata al Prefetto.

In tale relazione viene riportato che “... Successivamente partecipai alla riunione che iniziò il leggero ritardo; uscì prima del termine della stessa quando il signor prefetto ci ha invitato ad andare in sala operativa per fronteggiare l'emergenza neve in atto. La mia attività - che in un primo tempo si svolse facendo la spola tra la mia stanza posta al secondo piano e la sala operativa posta al piano seminterrato - attesa ad attivare le postazioni delle funzioni di supporto e delle forze di polizia che dovevano riconferire unitamente al rappresentante dell'Anas, della provincia di Pescara e della e-distribuzione (ex ENEL)....”

Per le ragioni sopra dette e dunque in ragione del fatto che l'elemento unificatore tra il CCS ed il COV riguardasse nella specie le attività concretamente svolta e non la struttura dei due organismi, non assume rilievo quanto rappresentato da PF nel corso delle indagini quando, a seguito del suo interrogatorio, ha allegato un manoscritto relativo ai turni di lavoro presso l'Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, risultato essere una indicazione dei turni di servizio dei giorni 16-17 Gennaio 2017 che il personale della Prefettura di Pescara ha svolto a supporto dell'Area V di Protezione Civile. In merito all'attività svolta nelle giornate del 16 e 17 gennaio 2017 la P ha dichiarato di essersi resa disponibile alla DC, che le aveva chiesto la disponibilità a supportare gli Uffici di Protezione Civile. Nella specie, concluso il servizio ordinario, si era dunque recata presso gli Uffici della Dirigente DC e del Vice-Coordinatore V, ubicati al 2° Piano della Prefettura di Pescara per lo svolgimento del servizio; ha aggiunto che la Dirigente ed il vice coordinatore V nell'occasione, a conferma dell'operatività di fatto della struttura, ricevevano delle telefonate direttamente sul loro cellulare di servizio, altre chiamate pervenivano sul numero del centralino n.08520571 e le stesse venivano girate alle linee telefoniche interne della D o del V

Alla P, a cui sono stati poi mostrati gli ordini di servizio a firma della DC prot. 9555-9556 del 3.3.2017 riguardanti gli orari di servizi che la stessa avrebbe dovuto svolgere nei giorni 16 e 17 Gennaio 2017, ha dichiarato di non aver mai preso visione di tali ordini di servizio. Ha poi aggiunto di non riconoscere gli ordini di servizio del 16.1.2017 e del 17.1.2017 redatti dalla DC, pur ricordando che la dirigente *aveva annotato su un foglio le disponibilità dei dipendenti a supporto delle attività connesse alla Protezione Civile predisponendo le turnazioni.*

Anche il fatto che solo in occasione della formale costituzione del CCS erano previsti turni anche notturni, differentemente da quanto avvenuto per i giorni 16 e 17 gennaio, per le ragioni sopra dette circa le differenti modalità operative delle due strutture, non vale ad escludere le conclusioni cui si ritiene di pervenire in relazione alla equivalenza delle funzioni effettivamente svolte.

Alla luce di quanto appena esposto risulta dunque acclarato che la Prefettura abbia costantemente seguito l'evolversi della situazione ed avesse svolto attività di gestione dell'emergenza nei giorni 16, 17 e 18 gennaio.

Ciò è avvenuto attivando le strutture locali competenti in tema di viabilità con la riunione del COV del 16 gennaio, predisponendo i turni del personale, oltreché con una serie di interventi

relativi alla viabilità e ai disservizi sulla distribuzione di energia elettrica che avevano coinvolto migliaia di utenze.

Vanno considerate al riguardo le dichiarazioni a SIT del funzionario V il quale, richiamando il Protocollo di Intesa 2003, a proposito della istituzione della Sala e del relativo incarico di vice-coordinatore della funzione “coordinamento della sala operativa e centri operativi”, ha riferito che lo svolgimento della funzione era comunque assicurata *“rimanendo nei nostri rispettivi uffici, senza raggiungere la sala operativa”*. Il Teste ha poi aggiunto: *“Inizialmente, ancora prima di recarci fisicamente in sala operativa, io e la dottoressa DC... abbiamo iniziato a contattare telefonicamente tutti gli Enti interessati.... In seguito, a partire dalle ore 13:00 circa, facendo la spola tra il mio ufficio ed il luogo ove è ubicata la sala operativa, man mano la struttura è diventata operativa”*.

Si può dunque concludere, sulla base di quanto sopra esposto, che alle 9,00 del 16 gennaio 2017 in Prefettura era in corso una riunione, nell’ambito della quale si era discusso in merito alla viabilità per l’emergenza neve, ciò che implica che la analoga funzione che avrebbe dovuto essere assolta in sede di CCS era stata, nei fatti, attivata.

La Prefettura ha dunque affrontato l’emergenza tempestivamente con gli enti interessati nel corso della riunione alla quale hanno partecipato soggetti, quale l’H che, ben consapevole del guasto della turbina Unimog, nulla ha riferito in proposito.

Appare dunque evidente come non vi siano concrete e fondate ragioni per ritenere che l’H, solo perché partecipe di una struttura dotata di diversa natura di quella effettivamente tenuta, avrebbe tenuto un diverso comportamento, riferendo della turbina fuori uso da parte della Provincia.

È importante rilevare al riguardo che, sebbene possa imputarsi all’H il fatto di non aver fatto menzione, in sede di COV, alla mancanza della turbina, tuttavia tale condotta non è ricompresa nel capo di imputazione a lui contestato e dunque non rientra dunque nell’oggetto del processo.

Alla luce dunque di tutte le considerazioni sopra esposte, gli imputati PF, DCI e BL debbono essere assolti dal reato loro ascritto al capo 14) perché il fatto non sussiste.

Agli imputati PF e BL, al **capo 15)** viene contestato il reato di cui agli articoli 81 cpv. 61 nr 2, 110, 479 c.p. perché, anche al fine di commettere il delitto di

omissione di atti d'ufficio, hanno comunicato con nota nr 001665 del 16.01.2017 a firma del capo Gabinetto LB, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e, per conoscenza, al Presidente della Regione Abruzzo e alla Protezione Civile e Sala Operativa di detta Regione, e con la nota nr 0002072 del 17.01.2017 predisposta dal capo di gabinetto B e firmata dal Prefetto P alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, di avere attivato quel giorno alle ore 09,00 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi.

Nella trattazione del precedente capo di imputazione, si è fatto cenno al fatto che in data 16.1.2017 la Prefettura di Pescara, con nota n. 001665 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno e per conoscenza alla Regione Abruzzo a firma del Capo di Gabinetto Dott. LB ha comunicato che *“ in data odierna, alle ore 09:00 questa Prefettura UTG ha provveduto ad attivare la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile ed il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fronteggiare le emergenze connesse alla nuova ondata di maltempo che si sta manifestando dalle prime ore della giornata odierna. Si precisa che è stata attivata la Funzione Trasporti, circolazione e viabilità attesa la precipitazione a carattere nevoso in atto, particolarmente accentuata nell'entroterra della provincia”*.

Si è poi appurato che con la nota nr 0002072 del 17.01.2017 il Prefetto FP aveva comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Interno, che *“... Anche questa Prefettura, per fronteggiare le emergenze connesse con l'interruzione delle strade, la mancanza quasi generalizzata di energia elettrica nelle zone interne (oltre ventisette mila utenze nella mattinata odierna) e per coadiuvare l'opera di soccorso, ha attivato la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile e il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)”*

Anche per tale capo di imputazione valgono le considerazioni sopra dette in merito alla funzione assicurata dalla Prefettura di Pescara sull'emergenza neve e dunque circa il fatto che attraverso le comunicazioni di cui alla rubrica gli imputati intendessero riferirsi alla funzione prestata e che, come sopra detto, risulta essere stata effettivamente espletata sia pure attraverso un modello difforme da quello normativo.

Vi è peraltro da considerare che alcun intento vi fosse da parte degli imputati di rappresentare una falsa situazione del dato reale solo se si pensi che le missive in argomento sono datate 16 e 17 gennaio, dunque contestuali allo svolgimento del servizio in corso.

Ad avviso del giudice, l'assunto accusatorio avrebbe avuto rilievo, qualora le note fossero state confezionate successivamente agli eventi in esse indicati al fine di simulare dei fatti mai accaduti in passato.



Ma proprio la contestualità di tali note con il servizio prestato, fa emergere l'irrelevanza penale della condotta, dovendosi aggiungere che alcun impedimento vi era per formalizzare l'istituzione del CCS e della SOP e dunque evidenziare la reale situazione di fatto.

Appare dunque evidente come con le cennate comunicazioni non vi fosse alcuna intenzione di evidenziare un fatto non vero, avendo gli interessati inteso rappresentare l'assolvimento delle funzioni che tali organismi erano chiamati ad assolvere, attraverso un'organizzazione sia pure difforme dal modello normativo che, si ripete non risultava affatto cogente.

Dunque, sebbene risulti acclarato che il CCS e la SOP siano stati formalmente attivati nella giornata del 18 gennaio, e che le note del 16 e del 17 gennaio avessero evidenziato già l'operatività delle due strutture, di tal ch , sotto il profilo materiale, il delitto in esame potrebbe comunque ritenersi sussistente, tuttavia per l'integrazione dello stesso difetta in capo agli imputati l'intento di evidenziare una falsa rappresentazione della realt , e dunque deve essere emessa nei confronti degli imputati una pronuncia assolutoria perch  il fatto non costituisce reato.

Al **capo 16)** si contesta a PF, a DCI ed a BL i delitti di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime in quanto, con la commissione dei delitti di omissione d'atti di ufficio e di falso ideologico in atto pubblico, hanno attivato tardivamente il Centro Coordinamento Soccorsi e la correlata Sala Operativa Provinciale omettendo di svolgere tempestivamente il ruolo loro assegnato dalla legge di coordinamento nella individuazione delle deficienze operative, e di farvi fronte disponendo per la sua sostituzione con automezzo di analoga ovvero superiore capacit , attivandosi in tal senso solo alle ore 18:28 del giorno 18 gennaio 2017 attraverso la richiesta di intervento di personale e attrezzature dell'Esercito Italiano per lo sgombero della neve e poi alle 20,52 di quello stesso giorno nel far richiedere, tramite mail del funzionario GV, su sollecitazione della Dirigente DC, 3 turbine spazzaneve alla sala operativa della Regione Abruzzo, determinando in tal modo le condizioni per cui la strada provinciale dall'Hotel di Rigopiano al bivio Mirri, impercorribile per ingombro neve, rendesse di fatto impossibile a tutti i presenti in detto albergo (ospiti e personale) di allontanarsi dallo stesso, concorrendo a cagionare la morte di 29 persone e le lesioni personali, anche gravissime, ad altre 9 persone presenti all'interno dell'Hotel Rigopiano quando questo collassava in quanto colpito da valanga di grandissime dimensioni che ne determinava la distruzione totale e le conseguenti morti e lesioni personali.



Ritiene il giudice che anche per tale condotta non possa che essere emessa una sentenza assolutoria.

Vanno richiamate integralmente le considerazioni espresse in merito al delitto di cui al capo 14) della rubrica in merito alla mancata attivazione del CCS e della SOP.

Tali elementi, posto il tenore della pronuncia in ordine ai fatti di cui ai capi 14) e 15) che costituiscono l'antecedente ed elemento presupposto per il delitto ora in esame, conducono di per sé ad un esito assolutorio anche per tale specifica condotta.

Venendo comunque al merito dei fatti, si ritiene che alcuna condotta od omissione da parte del Personale della Prefettura ed in particolare degli imputati PF, DCI e BL sia da inserire nel decorso causale che ha condotto ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti in Hotel.

Va innanzitutto ribadito che alla mancata formale attivazione del CCS e della SOP non può attribuirsi la benché minima efficacia causale rispetto a tali tragici eventi in quanto, giova ripetere, la funzione che tali organismi erano chiamati a svolgere era stata assicurata attraverso la riunione del COV allargato, sede nella quale le carenze organizzative ed in particolare l'indisponibilità della turbina non erano state rappresentate al Prefetto né al personale della Prefettura.

La considerazione svolta dall'Accusa, secondo la quale l'attivazione a far data dal 16 gennaio del CCS e della SOP avrebbe impedito i tragici eventi in esame, non può essere condivisa in quanto smentita dagli elementi probatori sopra esposti.

Ma vi è di più.

Appare necessario precisare al riguardo come, sulla base della ricostruzione dei fatti più volte ricordata, sino alle ore 18 circa del giorno 17 gennaio 2017 la SP.8 non si trovava in una condizione tale da destare particolare attenzione, essendo risultato che la stessa fosse comunque transitabile in quanto utilizzata da alcuni clienti per raggiungere l'hotel.

In tale momento la Prefettura, anche in ragione di una condizione comunque non allarmante, era dunque ancora all'oscuro dell'assenza della turbina in dotazione alla Provincia; tale circostanza, come già detto, era nota solo all'interno di tale Ente locale e della stessa non è stata fatta menzione nel corso della riunione del COV allargato alla quale, si ricorda ha anche partecipato il Comandante della Polizia provinciale H, che ne era certamente al corrente. Che presso la Prefettura non fosse emersa in tale contesto la notizia sulla turbina e che le attività finalizzate ad assicurare la viabilità della rete stradale in esame erano state sino ad allora assicurate è emerso da quanto indicato dal Prefetto alla Presidenza del Consiglio il giorno seguente la riunione, dove lo stesso ha precisato che *“la Provincia di Pescara è intervenuta*

sulla rete stradale di competenza provvedendo ad attivare tutti i mezzi spazzaneve previsti dal piano operativo dell'ente garantendo la immediata e quotidiana pulizia delle strade di competenza".

Dunque non solo alcuna emergenza era stata segnalata ma si era evidenziata una condizione che appariva pienamente sotto controllo con gli ordinari mezzi in dotazione dell'ente competente per quel tratto di strada, visto che la viabilità era stata comunque assicurata.

La medesima situazione si è riproposta il giorno 17 gennaio posto che alle ore 15,30 la SP 8 è stata liberata dalla neve, tanto che GA ha postato sulla chat alle 15,32 una foto della insegna dell'hotel Rigopiano.

Scortati dalla polizia provinciale, altri clienti della struttura sono poi riusciti a raggiungere l'hotel alle ore 18.00, dunque fino a tale momento non vi era alcuna condizione di allarme.

Si è già detto che nel corso della notte del 18 gennaio Falone Guido insieme a Pompili Stefano si sono recati nella zona del Comune di Montebello di Bertona dovendo prestare soccorso ad alcune autovetture che erano rimaste bloccate sulla SP. 8.

A bordo dei due mezzi spazzaneve a spinta il Falone ed il Pompili hanno dunque iniziato a liberare la strada provinciale n.8 iniziando dalla parte a valle di Penne per poi salire verso Farindola, giungendo al bivio Mirri solo nelle prime ore del mattino, tra le ore 06:30 - 7:00. Qui, visto che i mezzi a spinta non erano in grado di sgomberare la notevole coltre nevosa che si era accumulata, hanno avvisato prontamente la Provincia di Pescara, nella persona del sorvegliante AG, della necessità di una turbina, unico strumento in grado di liberare la strada fino a Rigopiano, ed il G , avendo appreso della situazione critica ne ha riferito al suo superiore Geom. DB.

Della rottura e dunque dell'indisponibilità della turbina non è ancora stato fatto cenno al personale della Prefettura; neppure il Presidente della Provincia, ente deputato alla gestione del tratto stradale in esame, ne era al corrente, posto che lo stesso ne ha richiesto ripetutamente l'impiego dimostrando in tal modo di esserne assolutamente all'oscuro.

Vi è poi da dire che neppure nel corso della riunione del 18 gennaio a cui hanno partecipato, oltre al Prefetto e tutto lo staff della Prefettura interessato dall'emergenza (DC, T, B e V), la Provincia di Pescara con il Presidente, il Comandante della Polizia Provinciale Col. H e tecnici (tra cui il DB), vari Sindaci (Pescara e Spoltore), i Comandanti Provinciali di Carabinieri, Finanza, Forestale, Polizia Stradale, la Regione Abruzzo, ANAS (con Arch. Di Vittorio), ENEL, il DB, presente al tavolo, ben consapevole dell'impraticabilità della SP 8 e della indisponibilità della turbina in dotazione, avendone avuto contezza dalle ore 7,30 dal G , nulla ha riferito.

Alle 10,25 DM ha inviato un messaggio sulla chat dei sindaci dicendo *“datemi aggiornamenti sono con il Prefetto. sintetici vi leggo ad alta voce”* e in ragione delle risposte ricevute, alle ore 12,04 ha aggiunto: *“siamo in emergenza. concluso incontro in Prefettura. Tra poco sarò nella sala operativa. Ho deciso di chiedere soccorsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione-protezione civile. Chiedo turbine per provinciali e comunali. Uomini per pulizia neve. e prendo viveri per posti isolati. ENEL e Telecom ho relazionato al Prefetto ed interviene direttamente. Cos'altro da chiedere?”*

Dunque sino a tale momento appare evidente come al tavolo tecnico della Prefettura e in Sala Operativa, dove si trovavano i soggetti convocati dal Prefetto, non è stata segnalata alcuna indicazione di allarme per la SP 8. né della condizione della turbina.

Peraltro in tale momento il CCS e la SOP erano stati formalmente istituiti e pur essendo la Prefettura in grado di operare con la massima completezza di funzioni, non ha ricevuto alcuna segnalazione al riguardo, circostanza questa che avvalorava ancor più le considerazioni esposte in relazione al reato di cui al capo 14).

Nelle successive comunicazioni, di cui si è già fatto cenno nella parte relativa alla Provincia, tra DM e R, capo di gabinetto del Presidente della Regione delle 13.34 e delle 12.42, questi ha rappresentato che una turbina disponibile si trovava a Valle del Salto, 100 km da Farindola non concretamente reperibile stante l'intransitabilità per i mezzi pesanti dell'autostrada.

Alle 14,54 nel messaggio inviato da G al DI è stata rappresentata la presenza di due turbine ANAS a Penne e che avrebbero potuto essere rese disponibili *“se vengono ordini superiori”*.

Dunque ancora sino a tale momento alcuna segnalazione era stata effettuata al CCS regolarmente istituito, né alla SOP fisicamente attivata, né peraltro al Posto di Coordinamento Avanzato di Penne.

È solo intorno alle ore 14:00, che attraverso la e-mail inviata dal Direttore del GSR spa, alla Prefettura, alla Provincia di Pescara, alla Polizia Provinciale ed al Comune di Farindola, che è giunta notizia del fatto che la SP 8 risultava impraticabile per la presenza di neve, per la quale si è chiesto un intervento finalizzato allo sgombero e consentire così agli ospiti dell'hotel, impauriti dalle scosse di terremoto verificatesi nella mattinata, di lasciare l'hotel Rigopiano.

Alle ore 19,00 si è registrata infine la chiamata da parte del cuoco GP, che dall'hotel ne ha rappresentato l'avvenuto crollo; alla telefonata, effettuata in viva voce sul cellulare di un vigile, risulta aver assistito l'Arch di Vittorio dell'Anas il quale, riconoscendo il

chiamante e conferendo attendibilità alla comunicazione, si è prontamente attivato per il reperimento di una turbina collocata a Penne che è riuscita a raggiungere la sede dell'hotel, dopo circa 12 ore.

Dunque la ricostruzione degli eventi induce a rilevare come il giorno 16 gennaio 2017 la SP.8 fosse libera ed il successivo 17 ancora transitabile posto che i clienti hanno raggiunto l'hotel fino alle ore 18,00; sino a tale momento alcun momento di allarme pertanto ricorreva né era stato segnalato alcunché imponesse l'attivazione da parte della Prefettura.

La richiesta proveniente dall'hotel Rigopiano di liberare la strada, in quanto le persone lì presenti volevano allontanarsene, a causa della paura generata dal terremoto, è solo delle ore 13,04 del 18 gennaio, poche ore prima della tragedia.

È solo in tale momento che si è avuta formale contezza della situazione emergenziale in atto e del fatto che i mezzi a disposizione della Provincia, che sino ad allora aveva provveduto a liberare la strada, non erano sufficienti ad assicurare il servizio di viabilità.

Dunque alcun addebito sino alla comunicazione da parte del direttore dell'Hotel può essere mosso agli imputati P , DC e Bi , del tutto all'oscuro della situazione di allarme sulla SP .8.

La questione assume rilevanza solo con riguardo al momento in cui gli imputati hanno appreso della necessità di provvedere su tale tratto di strada.

Ebbene, dall'informativa richiamata, emerge che il Prefetto, presa cognizione della situazione in atto, alle ore 18:28 del giorno 18.01.2017, ha chiesto l'intervento di personale e attrezzature dell'Esercito per agevolare lo sgombero della neve nei paesi montani della Provincia di Pescara, secondo i principi dettati dal Piano di Protezione Civile.

Alle ore 20:52 del 18.1.2017 (dopo la notizia della caduta della valanga di Rigopiano), il funzionario della Prefettura GV ha chiesto, tramite mail alla Sala Operativa della Regione Abruzzo, l'invio di n.3 turbine spazzaneve in Provincia di Pescara.

Ebbene, posto che solo alle 13:04 si è avuta comunicazione delle condizioni in cui versava la SP8, appare evidente come qualsiasi intervento realizzato in quel momento sarebbe risultato comunque intempestivo, se non altro in quanto il tempo necessario per il raggiungimento del sito e per l'attivazione delle conseguenti operazioni di sgombero (visto che il mezzo inviato dall'Arch. DV a Rigopiano ha impiegato circa 12 ore solo per raggiungere il sito), non avrebbe comunque consentito alle persone presenti nell'hotel di allontanarsi dallo stesso ed impedire così i tragici esiti che la valanga ha comportato.

Dunque, appare evidente come, da quando si è avuta contezza della condizione di emergenza, debba escludersi la rilevanza causale delle condotte/omissioni degli imputati, posto che il

giudizio controfattuale necessario per verificarne la sussistenza, non può che condurre alla conclusione per cui l'evento, anche in ipotesi di attivazione, avrebbe comunque avuto la sua tragica realizzazione.

Alla luce di quanto sopra indicato appare evidente come in alcun modo la condotta tenuta dagli imputati PF, DCI e BL possa assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi che hanno portato ai decessi ed alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto sulla struttura della valanga del 18.1.17, di tal che nei riguardi degli stessi non può che essere emessa una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto.

Venendo ora a trattare dei fatti descritti al capo a) della rubrica, gli stessi, posti a carico di PF, DCI, AS, MS, VG, PG ed AD, riguardano il delitto di depistaggio cui agli artt. 81, 110, 375 c. 1 lett. a) e b) e comma 2 c.p. in quanto, con il proposito di impedire, ostacolare o, comunque, sviare l'indagine avviata dalla Procura di Pescara per i reati indicati dai capi 1 a 16 della rubrica, alla richiesta formulata dagli inquirenti del 26.1.2017 di fornire documentazione e informazioni utili per tale procedimento, con particolare riguardo agli accadimenti avvenuti il 18 gennaio 2017 presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Prefettura di Pescara, gli imputati avrebbero omesso di riportare nelle relazioni fornite o, comunque avrebbero omesso di riferire alla polizia giudiziaria, le segnalazioni di soccorso pervenute in quella giornata da persone presenti nell'Hotel Rigopiano e, segnatamente, la telefonata delle ore 11.38 della durata di 230 secondi con richiesta di soccorso per la evacuazione dell'Hotel Rigopiano fatta da GDA e ricevuta da PG.

Gli imputati avrebbero altresì disatteso l'ordine di esibizione effettuato dagli inquirenti, omettendo di esibire e consegnare la documentazione consistente in brogliacci, fogli e appunti su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della richiesta di soccorso di GDA e del suo contenuto, immutando dunque la documentazione costituente corpo del reato ovvero lo stato di cose connesse al reato e affermando il falso o negando il vero e comunque tacendo, in tutto o in parte, circostanze rilevanti sui fatti in ordine ai quali erano stati espressamente richiesti di fornire informazioni.

L'indagine ha preso avvio quando il Mar. Matteo Cameli, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, dopo aver appreso in data 7.11.18 da organi di stampa che sul registro del C.O.M.



di Penne risultava annotata la dicitura “DAG Hotel Rigopiano Evacuazione”, si era presentato l’8.11.18, presso gli uffici del NIPAAF Carabinieri di Pescara per riferire quanto a sua conoscenza.

Agli inquirenti aveva così comunicato che, leggendo tale notizia, aveva ricordato un episodio accaduto nel gennaio 2017 mentre svolgeva i turni di servizio presso la Sala Operativa del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Pescara, nella postazione riservata all'Arma dei Carabinieri.

Era accaduto che durante il proprio servizio del giorno 26.1.2017, si erano presentati da lui VG e PG, funzionari della Prefettura, e gli avevano chiesto di espletare accertamenti sull’intestataro di un’utenza telefonica ().

Tale interesse era dovuto al fatto che, come indicatogli dal V, un soggetto da tale utenza aveva contattato la Prefettura di Pescara verso le ore 15:00 del 18 Gennaio 2017 chiedendo che venisse sgomberata dalla neve la strada che impediva a 45 persone presenti presso l'Hotel Rigopiano di abbandonare la struttura.

Il Cameli a questo punto si era subito informato presso il COM di Penne, per appurare il numero delle persone effettivamente ritrovate vive o decedute apprendendo che queste erano 40.

Visto che risultava una palese discordanza tra la presunta segnalazione arrivata in Prefettura il giorno 18 Gennaio 2017 (45 persone coinvolte) ed il numero comunicato dal COM di Penne, il Cameli aveva provato a contattare direttamente il numero di cellulare fornito, risultato irraggiungibile; dunque aveva inoltrato la richiesta della ricerca dell’intestataro alla Centrale Operativa dei Carabinieri, facendone cenno a due Vice-Prefetti presenti nella sala operativa i quali avevano mostrato stupore di fronte alla chiamata ricevuta dall’addetta, sottoposta alla loro attenzione ben 8 giorni dopo l’evento.

La Centrale Operativa dei Carabinieri gli aveva così comunicato che il numero di telefono utilizzato per la telefonata del 18 gennaio era intestato a GDA, deceduto a seguito della valanga.

A conferma di quanto riferito, il Maresciallo Cameli aveva esibito la stampa del brogliaccio di servizio compilato dai militari dell'Arma dei Carabinieri in occasione dei turni di servizio svolti.

In tale brogliaccio relativo alla giornata del 26 gennaio 2017 era così riportato: Ore 9.20: La postazione riceveva la richiesta dal Dott. V per rintracciare il numero che effettuava il 18 gennaio 2017 intorno alle ore 15.00 una chiamata di un uomo, non



generalizzato dall'operatrice del fisso 630 o 631 (risultata essere PG), dall'Hotel

Rigipiano di richiesta di soccorso.

Nella chiamata del 18.1.17, a detta dell'operatrice, il DA aveva affermato che erano

presenti in loco 40 persone tra dipendenti ed alloggianti più 5 bambini.

Posto che al momento del fatto risultava invece che il numero delle persone ritrovate vive o decedute fosse di complessive 40 unità come confermato anche dal COM di Penne, erano stati effettuati approfondimenti al riguardo.

A questo punto i CC Forestali, ritenuta utile alle indagini la notizia fornita dal Cameli, avevano redatto quello stesso giorno un'annotazione di polizia giudiziaria poi inoltrata alla Procura della Repubblica di Pescara.

Gli operanti erano poi andati a verificare se la chiamata in questione fosse presente sui brogliacci delle chiamate della Sala Operativa provinciale della Prefettura, acquisiti dalla Squadra Mobile di Pescara a Gennaio 2017, ma avevano appurato che alcuna annotazione risultava essere stata effettuata.

In data 16.11.2018, sentito a s.i.t., il Mar. Cameli aveva confermato quanto riportato nel brogliaccio di servizio redatto dallo stesso in data 26.1.2017 riferendo un'ulteriore circostanza. Aveva precisato nell'occasione di aver avvisato della chiamata di GDA, oltre i due Vice Prefetti AS e MS, anche il Prefetto PF. Nel descrivere nel dettaglio le modalità di tale

comunicazione, aveva riferito che, una volta appreso chi fosse l'instatario dell'utenza, aveva comunicato tale dati ai due vice prefetti i quali lo avevano convocato in disparte

presso una stanza adiacente la sala operativa, dove poco dopo era sopraggiunto il Prefetto P per avere la conferma effettiva dell'instatario del numero di cellulare.

La vicenda della telefonata ha ricevuto conferma dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza telefonica del DA, essendosi appurato che dalla stessa, alle ore 11:38 (non

dunque alle ore 15.00) del 18.1.2017, vi era stato un contatto con il numero telefonico 085/20571, intestato al Ministero dell'Interno Dipartimento della Polizia di Stato ed in uso anche alla Prefettura di Pescara. La conversazione telefonica aveva avuto la durata di 230 secondi.

I successivi approfondimenti investigativi avevano fatto emergere che il numero della Prefettura era stato fornito a GDA pochi minuti prima dal referente di sede della Croce Rossa Italiana di Penne, Roberto Valentini, che aveva contattato tramite l'applicativo whatsapp.

Il Valentini sentito a sit ha precisato di aver ricevuto diverse chiamate tramite whatsapp da GDA, suo conoscente in quanto volontario della Croce Rossa. Nel corso della prima telefonata delle ore 11.21 del 18.1.17 il DA gli aveva rappresentato una situazione di disagio all'hotel Rigopiano chiedendogli di contattare la Prefettura perché inviasse un mezzo per pulire il tratto di strada tra Farindola e Rigopiano e permettere l'evacuazione di tutti gli ospiti dell'Hotel.

Dopo aver girato al DA il numero del centralino della Prefettura di Pescara, il Valentini aveva chiamato il collega Di Domenico Matteo chiedendogli di contattare la Prefettura. Dalla consulenza sul cellulare di proprietà del DA espletata nel corso delle indagini è stato possibile ricostruire la cronologia delle chiamate in uscita ed in entrata, sia con l'applicativo whatsapp sia con linea telefonica mobile, e si è appurata la presenza di 8 tentativi di chiamata effettuati dal numero 329.4350769 verso il numero fisso 085.20571 (centralino Prefettura/Questura) e una chiamata andata a buon fine effettuata alle ore 11:38 del 18.1.2017 sempre verso il medesimo numero fisso della durata di 03:52 minuti.

Si è dunque appurato che il DA, alle ore 11 ed alle ore 11:27 del giorno 18.1.2017 aveva contattato per due volte l'utenza n.388.1470655 della Croce Rossa di Penne; aveva dapprima interloquuto con il volontario Sgambato Andrea a cui aveva riferito la necessità di evacuare l'Hotel Rigopiano in quanto gli ospiti della struttura erano spaventati dalle continue scosse di terremoto. Lo stesso Sgambato, come riferito dallo stesso a s.i.t., aveva annotato sul registro del COC di Penne la frase "Gabriele D'Angelo Hotel Rigopiano evacuazione".

In seguito aveva contattato Roberto Valentini, a cui aveva chiesto di fare da tramite o di fornirgli il numero della Prefettura di Pescara al fine di segnalare l'isolamento dell'Hotel Rigopiano.

Erano state poi effettuate diverse chiamate alla Prefettura senza esito sino alle 11:38 quando era riuscito a parlare con un'addetta della prefettura all'utenza 085.20571.

Alle ore 14:21 vi era stato un contatto whatsapp tra l'utenza del DAG e quella in uso a Di Domenico Matteo, volontario della Croce Rossa presente presso il COC di Penne, durante la quale quest'ultimo era stato invitato dal D'A a contattare la Prefettura per inviare una turbina per sgomberare la strada e permettere alle persone presenti presso l'Hotel di lasciare la struttura.

Subito dopo il Di Matteo aveva riferito a DA che la Prefettura non rispondeva ma che avrebbe continuato a provare di avere un contatto.

Tali tentativi avrebbero dato l'esito sperato solo alle ore 14:48 quando il Di Matteo era riuscito a mettersi in contatto con la Prefettura di Pescara al numero 085.20571 e l'operatore alla sua



richiesta di inviare una turbina presso l'Hotel Rigopiano aveva trasferito la chiamata alla Provincia di Pescara.

Per ricostruire la vicenda è stato escusso nel corso delle indagini l'Agente della Polizia di Stato Isgrò Vito, in servizio dalle ore 08:00-14:00 del 18.1.2017 proprio al centralino della Prefettura e si è così verificato che la telefonata delle ore 11:38 di D'Angelo era stata girata al numero interno 085.2057630, adibito al coordinatore della sala operativa di protezione civile, a cui rispondeva, nella mattinata del 18 Gennaio 2017, la Dott.ssa GP. Che sia stata la P a ricevere la chiamata del D'Angelo è emerso anche da altri elementi di prova.

È stata innanzitutto la stessa P a confermare il dato nel corso delle sit rese in data 13.11.18 dove ha testualmente riferito: *“Preciso che il giorno 18.1.2017 verso le ore 15:00 ho ricevuto una chiamata sull'utenza n. 0852057630 0 631 da una persona presente presso l'Hotel Rigopiano la quale formulava una richiesta ovvero l'invio di un mezzo spazzaneve perché l'Hotel era isolato dalla neve con diversi ospiti (40 adulti e 5 bambini) e che aveva inoltrato la medesima segnalazione anche ad altri Enti. Io ho trattato tale segnalazione secondo le direttive fornitemi dal Coordinatore della Sala Operativa, Dott.ssa IDC e dal Vice-Coordinatore GV ovvero se arrivavano segnalazioni da parte di privati cittadini per la richiesta di mezzi spazzaneve la richiesta doveva essere inoltrata al Sindaco ed al numero di emergenza delle Forze dell'Ordine. Nel caso specifico riferii all'utente esattamente quanto previsto da tali direttive... ”.*

La circostanza risulta poi confermata nell'interrogatorio di AD del 14.3.18 là dove la stessa ha dichiarato che la P nel corso di una riunione con V , aveva dichiarato di aver ricevuto lei stessa una telefonata da Rigopiano.

Altra conferma la si ha dalla deposizione di Lepidi Gisella, dipendente della Prefettura di Pescara, la quale ha dichiarato che la P , qualche mese dopo i fatti, le aveva confidato di aver ricevuto una chiamata di soccorso da un ospite dell'Hotel Rigopiano e di averla segnalata ai suoi superiori.

Di rilievo sono risultate le attività di intercettazione disposte nel corso delle indagini, non colpite dal provvedimento di inutilizzabilità in quanto relativo al solo procedimento principale.

In una conversazione del 10.12.2018 VG ha riferito alla DC che la P dopo il 18 Gennaio, gli aveva riferito che era giunta una telefonata dall'Hotel Rigopiano che segnalava la presenza di oltre quaranta persone.

La stessa P in una conversazione intercettata con il marito del 28.11.2018 ha confermato implicitamente di aver preso lei la chiamata di D'Angelo, anche se l'aveva erroneamente collocata alle ore 15:00.

In ragione del fatto che il Piano Provinciale di Protezione Civile della Prefettura di Pescara prevede che l'addetto al centralino debba annotare la generalità della persona che effettua la comunicazione, i militari dei Carabinieri Forestali, in data 12.11.2018, hanno acquisito presso la Prefettura di Pescara un registro denominato "protezione civile prima nota" con indicazione dei numeri di telefono interni delle varie postazioni della Sala Operativa della Prefettura.

In tale registro, vengono annotate le segnalazioni pervenute da Enti e privati in merito a circostanze riguardanti la Protezione Civile.

Osservando alcune segnalazioni riportate in tale registro/brogliaccio registrate negli anni precedenti l'anno 2017, gli inquirenti hanno appurato che la Prefettura era solita annotare regolarmente e gestire anche le segnalazioni che pervenivano dai privati in merito a strade e abitazioni isolate dalla neve.

Ciononostante, il registro del gennaio 2017 non era stato consegnato alla Squadra Mobile dal personale della Prefettura in sede di prima acquisizione avvenuta nel Gennaio 2017.

Tale registro è stato solo in seguito acquisito e dallo stesso si è appurato che riportava le annotazioni a far data dalla mattinata del 19 Gennaio. L'ultima segnalazione annotata prima del 19 Gennaio 2017 risale del 12 Giugno 2011, in occasione di una manifestazione sportiva. I Carabinieri Forestali, in esecuzione dell'ordine di esibizione atti, hanno poi acquisito una cartellina denominata "recapiti" rinvenuta all'interno della stanza adibita a sala operativa della Prefettura di Pescara, contenente n.3 fogli manoscritti.

Gli appunti manoscritti riportati sui fogli sono risultati chiaramente riconducibili ad alcune segnalazioni ricevute il giorno 18 Gennaio 2017 dalla Prefettura ed inerenti l'Hotel Rigopiano, poiché su uno di esso figurava l'annotazione dei nomi e delle relative utenze telefoniche di Quintino Marcella, cioè la prima persona che aveva segnalato l'avvenuta valanga e di GP, sopravvissuto alla valanga, con un vistoso strappo nella parte laterale del foglio nel quale, gli inquirenti hanno ritenuto vi fosse annotato il numero di cellulare di GDA.

Nel terzo foglio dattiloscritto risulta annotato un elenco di nomi delle persone alloggiate all'Hotel Rigopiano, a conferma della datazione degli appunti manoscritti 18.1.2017.

Le indagini hanno fatto emergere che il 18 Gennaio 2017, gli operatori della Sala Operativa della Prefettura di Pescara avevano annotato alcune segnalazioni su appunti "volanti", alcuni di essi addirittura cestinati, così come riferito dalla DC in una conversazione telefonica



intrattenuta con V (cfr. prog. 2047 del 10/12/2018): ... poi c'è anche da dire questo che noi abbiamo preso degli appunti volanti ma molte volte quando tu prendi un numero telefonico che utilizzi al momento, una volta fatta la telefonata, se a quel numero non corrisponde un nome, un indirizzo ma è un numero, viene buttato (...) perchè a quel punto non sai più chi è che risponde tanti pezzetti di carta insignificanti sono stati pure buttati...". Tale sistema adottato, in contrasto con Piano Provinciale di Protezione Civile è stato oggetto di critiche da parte dello stesso P il quale nelle conversazioni intrattenute: il 18.12.18 (prog. n.910) con la dott.ssa Gerardina Basilicata che lo ha sostituito, il 20.12.18 (prog. 1038) con il capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara, Daniela Di Baldassarre ed il 24.12.18 (prog. n. 1210) con l'attuale Vicario del Prefetto di Pescara Carlo Torlontano ha avuto modo di commentare l'operato della DC, da lui ritenuta incapace a gestire la Prefettura ed a cui ha attribuito il cattivo funzionamento della sala operativa, stigmatizzando il fatto che non erano stati redatti i brogliacci delle segnalazioni ma solo appunti volanti.

Le successive indagini hanno avuto ad oggetto l'acquisizione di tutta la documentazione presente presso la Prefettura relativa alla gestione dell'emergenza in esame.

In data 24.1.2017 la Squadra Mobile di Pescara, ha svolto un'attività di indagine volta, tra l'altro, a verificare l'esistenza di verbali e brogliacci.

In tale data è stato sentito a sit VG, il quale ha omesso di riferire della chiamata pervenuta da DAG presso la Prefettura di Pescara in data 18.1.2017 confermando le modalità attraverso cui venivano appuntate le segnalazioni, precisando che nelle fasi iniziali delle attività svolte, le stesse venivano annotate su fogli volanti da parte dei singoli operatori. Solo in seguito, vista la mole delle richieste pervenute, si era passato all'istituzione di un brogliaccio per le chiamate, brogliaccio che dal 22 gennaio, da cartaceo è stato sostituito da un file excel.

Neppure AD sentita a sit il 24.1.17 e DCI, sentita il 25.1.17 hanno fatto menzione della chiamata di GDA, dichiarando, in contrasto con quanto riferito dal V, che esisteva un brogliaccio dove erano state annotate le chiamate effettuate.

PG, nel corso delle sit del 13.11.18 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli

accertamenti effettuati dalla Prefettura, precisando che "... Io ricordo che il giorno in cui furono dichiarate chiuse le ricerche e rinvenuti n.40 persone tra morti e sopravvissuti dell'Hotel Rigopiano mi è tornato in mente il dato fornito dal segnalante il giorno 18.1.2017 che parlava di n.45 persone presenti presso la struttura. Io chiesi insistentemente a V di fare i dovuti accertamenti al fine di verificare l'effettivo numero di persone presenti vista la

discordanza tra il numero delle persone che io ricordavo dalla segnalazione ed il numero di persone ufficializzato al termine delle ricerche. Così ci recammo presso la postazione dei Carabinieri presente al CCS per richiedere l'intestatario del numero di cellulare che avevo annotato su un foglio di carta.

Io e V sottoponemmo tale dubbio ai nostri superiori ovvero al Capo di Gabinetto B e ai Vice Prefetti in servizio temporaneo presso la Prefettura di Pescara, M e A. Ricordo che successivamente tale dubbio veniva ulteriormente sottoposto all'attenzione del Vicario Torlontano che era presente a Penne presso il Centro Operativo Avanzato il quale mi faceva parlare telefonicamente direttamente con un Ufficiale dei Carabinieri al quale illustrai che avevo ricevuto una chiamata il data 18.1.2017 che segnalava l'isolamento di n.45 persone presso l'Hotel Rigopiano”.

In merito alle modalità di annotazione delle richieste ha riferito “Non era presente in Sala nessun tipo di brogliaccio ma le segnalazioni venivano annotate su fogli di carta. Non sono a conoscenza del luogo in cui sono stati riposti tali fogli”.

Il contrasto emerso dalle persone escusse a SIT in merito all'esistenza del brogliaccio del 18 gennaio 2017 ha portato gli inquirenti a richiedere formalmente tutta la documentazione formata il 18.1.17, tra cui lo stesso brogliaccio, nonché la documentazione relativa all'istituzione funzionamento del Centro Coordinamento Soccorsi e della Sala Operativa.

In particolare, la Squadra Mobile di Pescara con richiesta rivolta alla Prefettura il 27.1.2017, aveva chiesto che venisse fornita:

- 1. Documentazione relativa alla istituzione, al funzionamento, ai provvedimenti di nomina dei componenti, del Centro Coordinamento dei Soccorsi — C.C.S. e della “sala operativa unica ed integrata”, di cui alla direttiva (concernente “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”) del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008.*
- 2. Documentazione relativa all'attività svolta dal C.C.S. e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci, anche in forma elettronica, di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento ricevute e gestite da dette strutture operative*
- 3. Documentazione relativa alla eventuale istituzione ed alla attivazione (con particolare riferimento all'attivazione di dette strutture operative nel mese di gennaio 2017) di Centri Operativi Misti — COM., territorialmente competenti per i comuni di Penne e Farindola, di cui alla direttiva (concernente “indirizzi operativi per la*



gestione delle emergenze") del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008.

4. *Piano Provinciale di Protezione Civile.*
5. *Provvedimenti di nomina dei responsabili dell'Area competente per la Protezione Civile succedutisi dal 2010 ad oggi.*

Tale richiesta è stata evasa in data 31.1.2017, con nota n. 4180 dai Vice Prefetti M e A, nel frattempo distaccati dal Ministero dell'Interno.

Con riferimento alla richiesta descritta al punto n. 2, sono stati forniti relazioni e brogliacci redatti dai vari organismi presenti nella Sala Operativa dei CCS nella giornata del 18 gennaio, con l'indicazione delle attività effettuate dagli operatori.

La risposta fornita agli inquirenti era stata il frutto di un lavoro preliminare eseguito da più parti.

Ed infatti, come emerge dal brogliaccio dei Carabinieri prodotto dal Mar. Cameli, il 27.1.17 i viceprefetti A e M, che avevano assunto il servizio in epoca successiva alla valanga, avevano convocato una riunione in Prefettura con i responsabili dei vari Enti presenti in Sala Operativa il giorno 18 Gennaio 2017; a questi avevano riferito della richiesta della Procura di Pescara per effetto della quale avrebbero dovuto fornire copia dei brogliacci/report di tutte le postazioni entro il giorno 28.01.2017.

In tale riunione era stato richiesto ai presenti di predisporre una relazione relativa alle attività svolte in quella data, a sostituzione dei brogliacci mancanti.

Alcuni Enti disponendo dei brogliacci delle segnalazioni gestite dalla postazione del CCS in cui operavano tra cui Polizia di Stato, Carabinieri Forestali, Croce Rossa italiana, 118, Enel, Nucleo Aereo della Guardia Costiera, Provincia e ASL mentre i Vigili del Fuoco, l' ANAS e l'Associazione Radioamatori, hanno redatto una relazione di servizio.

In merito ai fatti AS e MS hanno avuto diversi colloqui telefonici (cfr. prog. 299 del 27.11.18, prog. 1429 del 15.12.18; prog. 1907 del 22.12.18; prog. 1399 del 14.12.18) nel corso dei quali hanno avuto modo di commentare della disorganizzazione della Prefettura durante la gestione dell'emergenza; in tale contesto hanno poi confermato il fatto che i brogliacci presso la Prefettura non esistevano (argomento su cui il prefetto, come detto, aveva espresso un giudizio negativo su chi gestiva la situazione al momento); in tali conversazioni, riportate nell'informativa da intendersi integralmente trascritta, è poi emerso che era stato PF ad incaricare il personale della Prefettura presente il giorno

18.1.17 di redigere una relazione; raccolte tutte le relazioni, queste sono state consegnate agli inquirenti.

In particolare il Personale della Prefettura ha redatto 4 relazioni, a firma di DCI, VG , AD e PG in nessuna delle quali si è fatto cenno alla chiamata del DA delle 11.38.

Sul punto, in ordine alle ragioni del perché nella sua relazione di servizio non aveva fatto menzione della chiamata in questione, la P nelle sit del 13.11.18 ha risposto *“Ricordo che il 18 Gennaio sera od il giorno 19 Gennaio 2017, il Vice-Coordinatore V era intento ad appuntare, non ricordo se su carta o PC, una relazione per informare il Prefetto delle attività svolte nel corso della giornata del 18 gennaio in sala operativa. Avendo cognizione che il V stesse relazionando direttamente al Prefetto mi avvicinai alla postazione e gli chiesi di valutare di inserire la telefonata che avevo ricevuto nel pomeriggio del 18 Gennaio 2017 dalla persona presente presso l'Hotel Rigopiano, prima di tutto mi chiese conferma e di ripetere il contenuto della chiamata e poi mi disse che tale segnalazione non era attinente alla richiesta formulata dal Prefetto. In data 27 gennaio 2017 i Vice Prefetti A e M hanno tenuto una riunione presso la Prefettura di Pescara in cui informavano il personale presente che l'organo inquirente aveva esplicitato una richiesta di relazione sui ruoli ed i compiti assegnati a ciascuno all'interno della sala operativa. Nel redigere la mia relazione del 28/01/2017 riferivo quello che era stato il mio ruolo e compito all'interno della Sala Operativa durante il 18 Gennaio e non facevo menzione della chiamata pervenuta dall'Hotel Rigopiano perché avevo memoria che nella precedente interlocuzione con V avvenuta nella quasi immediatezza del fatto, lui mi disse che tale telefonata non era utile”*.

Peraltro nell'occasione non era stato consegnato né il registro cartaceo denominato “Protezione Civile Prima nota” né la cartellina “recapiti” contenente le annotazioni delle chiamate inerenti l'Hotel Rigopiano.

Tali atti, che erano collocati presso la Sala Operativa Provinciale a far data dal Gennaio 2017, sarebbero stati esibiti solo in seguito quasi due anni dopo dalla Dott.ssa Daniela di Baldassarre. È in tale occasione la DC ha scritto nella relazione che agli atti della Prefettura non fosse presente un Piano Provinciale di Protezione Civile adottato a quella data.

Sempre in merito alla modalità di raccolta della documentazione presente in sala operativa ed alle relazioni del personale della Prefettura, significative appaiono le conversazioni telefoniche intercettate tra il M e l'A.

In quella del 27.11.18 (prog. 299), i due si sono lamentati del fatto di aver dovuto redigere e sottoscrivere (su richiesta del prefetto) una relazione che era stata compilata sulla base di quanto avevano loro riferito dal personale della Prefettura presente in sala operativa il 18.1.17. Nella conversazione del 15.12.18 (prog. 1429) con l'ex Capo di Gabinetto di Pescara Amadio, A afferma che, dopo aver preparato la relazione insieme al M si era recato dal P (nei riguardi del quale ha espresso un giudizio altamente negativo: "per me P è un delinquente") il quale, alla presenza del Questore aveva rappresentato le proprie riserve a firmare la relazione in quanto coinvolto nella vicenda.

Che effettivamente il P avesse ricevuto il consiglio di non sottoscrivere la relazione emerge da una successiva conversazione (prog. 1907) del 22.12.18 tra l'A ed il M. Anche nella conversazione del 14.12.18 (prog. 1399) i due viceprefetti sono tornati a dolersi di aver dovuto inviare essi stessi la documentazione ricevuta dal personale della Prefettura presente alla Sor il 18.1.17 ritenendo che avrebbero fatto meglio ad abbandonare l'incarico. Nella conversazione del 27.11.18 hanno poi commentato le omissioni avvenute nella gestione dell'emergenza in quanto a loro dire difettava la linea di comando.

Nel corso della conversazione del 10.12.18 (prog. 1115), A parlando con una donna ha dichiarato testualmente "... è chiaro che qualcosa possiamo aver scritto che non era esatto perchè non c'era nulla, non c'erano brogliacci non c'era attimo non c'era nulla quindi c'era una confusione più totale c'era...).

In ordine alle relazioni redatte dal Personale della Prefettura e trasmesse dal M e dall'A significativa appare la conversazione avvenuta tra i due il 29.12.18 (prog. 2375) nella quale oltre a commentare il fatto che alcuna ragione sussisteva per nascondere alcunché agli inquirenti (posto che i due viceprefetti non erano stati presenti ai fatti), hanno ribadito di essersi limitati a trasmettere la documentazione ricevuta senza effettuare alcuna preliminare valutazione ("... Ma quella parte lì dei brogliacci, che chiedevano brogliacci, relazioni, quello che c'era nella sala operativa, non c'era! Allora per farlo uscire fuori dovemmo fare, su indicazione del Prefetto, una riunione alle nove di sera, chiamando tutti i responsabili che stavano in quella sala operativa e sono venuti tutti, e tutti quanti hanno fatto le loro relazioni. Noi quelle che abbiamo visto io nemmeno le ho lette, le abbiamo prese, è venuto il capo della Mobile, ha detto che andavano bene, abbiamo firmato e abbiamo mandato, e se le sono venute a prendere. Io quello che loro hanno dichiarato non lo so, capito? Sinceramente non lo sono andato a guardare...").

Nelle successive conversazioni (cfr. prog. 1334 del 13.12.18; prog. 1907 del 22.12.18; prog. 2385 del 29.12.18; prog. 3108 del 10.1.19) hanno commentato peraltro il fatto che tutta la

documentazione acquisita, prima di essere inviata alla Procura, era stata visionata ed “approvata” dal Capo della Squadra Mobile che non aveva espresso alcuna riserva sul punto. Ebbene, ad avviso del giudice, si impone innanzitutto una valutazione di carattere giuridico in merito al delitto in trattazione.

Come detto, si contesta agli imputati il delitto di depistaggio.

Tale reato, previsto dall'art. 375 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Il secondo comma prevede che: “Se il fatto é commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena é aumentata da un terzo alla metà”.

In occasione della prime applicazioni giurisprudenziali della fattispecie, si è stabilito che il delitto in esame si configura quale reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la qualifica del quale deve preesistere alle indagini e deve porsi in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato.

È noto che per tale ipotesi delittuosa non trovano applicazione le cause di non punibilità inerenti alla necessità di essere costretti di salvare sè o altri dal pericolo ai sensi dell'art. 384 c.p..

L'indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale e ciò esclude dall'applicazione della fattispecie il testimone che acquisisce tale qualifica con l'assunzione della funzione.

Solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicchè deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 34271 del 27.4.22; Cass. Sez. VI, sent. n. 24557 del 17.5.2017).

Da tali considerazioni consegue che il delitto può configurarsi anche nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale sia chiamato a svolgere un'indagine in un procedimento nel quale figuri in veste di indagato, costituendo una chiara ed esplicita scelta legislativa quella di prevedere “... l'indifferenza rispetto ai diritti personali” in merito alle

condotte cui il pubblico ufficiale è tenuto per i doveri connessi al suo ufficio di fedeltà verso la pubblica amministrazione.

Ciò posto e ritenuto dunque anche nei riguardi di PF e DCI, possa configurarsi in via astratta il reato in esame, si ritiene che nel merito non vi siano i presupposti per ritenere integrata tale condotta delittuosa a carico di alcuno degli imputati.

Ed infatti, dovendo valutare la condotta sulla base di quanto è descritto nell'editto accusatorio, va ricordato che l'imputazione attiene al fatto che costoro avrebbero disatteso la richiesta formulata dagli inquirenti in data 26.1.2017 di fornire documentazione e informazioni utili alle indagini, con particolare riguardo alla telefonata delle ore 11.38 del 18.1.17 con cui GDA aveva chiesto il soccorso per la evacuazione dell'Hotel Rigopiano.

Gli imputati avrebbero poi altresì disatteso un ordine di esibizione non consegnando i brogliacci o comunque i fogli su cui erano riportati gli estremi necessari per l'individuazione della richiesta di soccorso di GDA.

Ebbene, con riguardo alla prima delle condotte contestate (cd. depistaggio dichiarativo), deve osservarsi come per poter configurare il reato ascritto agli imputati occorrerebbe che gli stessi avessero omesso di riferire agli inquirenti circostanze sulle quali siano stati chiamati a deporre a seguito di specifiche domande loro rivolte.

In tal modo, là dove si fosse formulata una specifica richiesta in tal senso e dunque là dove si fosse fatto riferimento alla telefonata del DA e gli imputati avessero volontariamente omesso di riferirne, sarebbe addebitabile a loro carico il delitto di depistaggio per aver appunto omesso fatti a loro conoscenza.

Nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza non si è affatto verificata, in quanto in alcun atto di indagine risulta formulata una tale specifica richiesta in tal senso.

È stata già riportata la richiesta di informazioni formulata dalla Squadra Mobile di Pescara ed inviata alla Prefettura; dalla stessa si evince che le informazioni richieste riguardavano la produzione di documentazione attinente: l'istituzione ed il funzionamento del Centro Coordinamento dei Soccorsi e della sala operativa unica ed integrata; la documentazione svolta dal C.C.S. e dalla sala operativa nella giornata il 18 gennaio 2017, con particolare riferimento ad eventuali brogliacci di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d'intervento, di documentazione relativa alla eventuale istituzione ed alla attivazione di Centri Operativi Misti, al Piano Provinciale di Protezione Civile ed i provvedimenti di nomina dei responsabili dell'Area competente per la Protezione Civile dal 2010.

Alcuna specifica indicazione sulle singole chiamate ricevute è stata dunque formalizzata dagli inquirenti e dunque non può affatto ritenersi che gli imputati, nel riferirne senza fare specifica

menzione alla telefonata del DA, avessero volutamente omissivo di evidenziare una circostanza a loro nota.

Peraltro occorre precisare come non vi fossero specifiche ragioni perché gli imputati dovessero arguire che le circostanze relative alla telefonata del DA costituissero l'oggetto specifico di indagine e ciò non solo perché non vi era stata fatta alcuna specifica menzione da parte degli inquirenti, ma anche in quanto tale chiamata costituiva una delle numerosissime telefonate pervenute presso la sala operativa e non annotata dal personale della Prefettura.

Alcun elemento consentiva al momento di ritenere decisiva per le indagini tale telefonata, considerato che nel corso della stessa il DA aveva formulato una richiesta di intervento per liberare la strada, di talché al momento in cui era pervenuta non presentava elementi di originalità rispetto le altre innumerevoli segnalazioni di emergenza pervenute in Prefettura, visto che l'unico elemento differenziante che ad essa può riconoscersi era dato dal fatto che perveniva da uno degli ospiti dall'hotel Rigopiano, circostanza tuttavia che, al momento non consentiva di attribuirne un valore significativo per le indagini, e comunque tale da inferire la gestione sino ad allora manifestata dagli organi della Prefettura, posto che le disfunzioni riconosciute da parte della stessa, con riguardo ad esempio alla irregolare tenuta delle annotazioni, emergeva da ulteriori e già acquisiti elementi investigativi.

Anche il fatto che non siano stati forniti i brogliacci della sala operativa non può apparire come una condotta volta a sviare le indagini, per la semplice ragione, come è stato ampiamente descritto, che alcun brogliaccio era stato tenuto in data 18.1.17, essendo emerso che le chiamate giunte nella sala operativa erano semplicemente annotate a penna su fogli volanti, a volte addirittura soppressi.

Si ricorda che solo a far data dal 19 gennaio è stato tenuto un registro unico in forma cartacea sostituito qualche giorno dopo da uno di formato elettronico.

Dunque, a prescindere dalla correttezza dell'operato della Prefettura, elemento che non costituisce oggetto del reato in questione e, visto che le modalità di tenuta delle annotazioni non costituiscono l'oggetto specifico del processo, non può che escludersi la sussistenza di condotte omissive nella mancata consegna di un atto non esistente.

Non appare poi ipotizzabile l'ipotesi delittuosa in esame, apparendo la stessa caratterizzata da una assoluta dimensione congetturale ed assertiva, secondo cui il foglio reperito in copia nel corso delle indagini presenterebbe elementi di artefazione.

Tale assunto riposa sulla considerazione assunta dagli inquirenti e fatta propria dalla Procura per la quale sulla parte del foglio espunta con lo strappo sarebbe stato originariamente annotato



il numero di telefono del D'Angelo che il personale della Prefettura avrebbe in seguito voluto sottrarre alle attenzioni degli investigatori.

Ebbene, in assenza del benché minimo elemento di prova in tal senso non può che definirsi tale assunto del tutto congetturale; non c'è infatti un solo elemento desumibile dalle indagini che induca a ritenere che sul foglio dove figura l'attenuto strappo, vi fosse annotato proprio il numero del DA.

Anche a voler superare tale aspetto non risulterebbe comunque neppure lontanamente dimostrato chi fosse stato a conoscenza dell'avvenuta annotazione del numero del DA poi soppressa, né chi avesse materialmente operato tale strappo né infine, qualora tale operazione non fosse stata realizzata dal suo autore materiale, chi avesse impartito tale ordine. Si tratta dunque di un'ipotesi del tutto priva di aggancio probatorio con i fatti e che pertanto non può affatto essere condivisa da questo giudice.

Le considerazioni sopra esposte, valide per tutti gli imputati, trovano ulteriore conforto per quanto attiene alla posizione degli imputati M ed A.

Come già anticipato costoro sono stati incaricati il 27 gennaio 2017 dal prefetto P di fornire una risposta alla Squadra Mobile che aveva posto vari quesiti tra cui quello relativo all'attività svolta dal CCS e dalla sala operativa unica ed integrata nella giornata del 18 Gennaio 2017.

Va necessariamente rimarcato che il M e l'A non erano presenti presso la sala operativa della Prefettura in data 18.1.17 essendo giunti a Pescara in epoca successiva e dunque essendo totalmente all'oscuro dello svolgimento dei fatti accaduti in quel contesto.

In particolare l'A era viceprefetto vicario a Sondrio ed è stato inviato dal Ministero dell'Interno in missione a Pescara "a supporto", privo dunque di incarico dirigenziale, per fornire una collaborazione all'Ufficio nel periodo di massima emergenza. Dunque non è mai stato organico alla Prefettura di Pescara.

Sia l'A che il M erano privi di un incarico specifico, la loro destinazione alla Sala Operativa è derivata da un'ordinanza interna a firma del capo di gabinetto; la natura precaria del loro incarico e la loro presenza presso la Prefettura di Pescara in epoca successiva alla valanga comporta che gli stessi non potessero essere a conoscenza dell'effettivo svolgimento del servizio svolto dal personale presso la Sala Operativa il 18.1.17 e dunque il loro compito è stato quello di collazionare gli atti ricevuti dal personale della Prefettura in quanto, l'assenza di brogliacci aveva indotto il Prefetto a chiedere al V, alla DC, all'A ed alla P, che erano invece presenti il 18.1.17, di relazionare con degli scritti delle attività svolte.

Il M e l'A non erano dunque in condizione di effettuare la benché minima valutazione su quanto versato nelle cennate relazioni interne che dunque gli stessi si sono limitati a raccogliere ed inviare agli inquirenti unitamente alla documentazione loro fornita dal personale della Prefettura su cui del pari alcuna valutazione era per loro possibile effettuare. A riprova di ciò vi sono le attività di intercettazione richiamate nell'informativa, a cui si rimanda, che denotano proprio che gli stessi fossero del tutto all'oscuro delle modalità operative in cui la Prefettura si è trovata ad operare.

Altrettanto a dirsi in merito al fatto di non aver indicato la telefonata effettuata dal DA. Si ricorda sul punto che la vicenda è stata riferita dal Mar. Cameli secondo il quale i due viceprefetti ed il Prefetto P avrebbero da lui appreso della telefonata oggetto di contestazione.

Si è già detto delle circostanze che avevano portato il Mar. Cameli a riferire agli inquirenti i fatti a sua conoscenza e nello specifico di aver avuto l'incarico da parte di V di reperire l'intestatario di un'utenza che alle ore 15.00 del 18.1.17 aveva contattato la Sala Operativa per chiedere soccorsi per l'hotel Rigopiano.

Di tale problematica aveva riferito ai due viceprefetti aggiunti i quali lo avrebbero invitato a raggiungere una stanza adiacente la sala operativa in cui sarebbe sopraggiunto il Prefetto P per avere la conferma effettiva dell'intestatario del numero di cellulare.

Ora, a prescindere che come è ormai noto, l'orario della telefonata indicata dal Mar. Cameli non corrisponde a quella effettuata dal DA (che risulta essere stata effettuata non alle ore 15:00 bensì alle ore 11:38), non può non ritenersi che il resoconto fornito dal Cameli abbia evidentemente risentito della distanza temporale dai fatti rispetto a quanto ne ha riferito agli inquirenti.

La sua deposizione non può essere considerata del tutto rispondente al reale svolgimento dei fatti in quanto il Cameli non solo propone i suoi ricordi dopo quasi due anni dai fatti e dunque essendo ben possibile che il suo ricordo dei fatti sia sfumato, se non addirittura condizionato dal clamore che la vicenda ha avuto in ambito nazionale, ma anche perché le circostanze da lui descritte non sembrano corrispondere a quanto emerso dalle ulteriori risultanze processuali.

Va poi aggiunto che il Cameli, che è sentito due volte dalla PG operante (l'8.11.18 ed il 16.11.18) ed una dai difensori dell'imputato L (il 10.1.2020), nella prima occasione, quando si è presentato spontaneamente agli inquirenti, non ha fatto menzione alcuna dell'asserita riunione con il Prefetto P e con i viceprefetti a supporto A e M. La circostanza è stata riferita solo nel corso delle sit. del 16.11.18.

Ebbene, a parte il fatto che in tale occasione lo stesso ha fatto riferimento al fatto che l'incontro sarebbe avvenuto presso una sala adiacente la Sala Operativa che invece risulta non esservi presso gli uffici della Prefettura, ma quello che induce a ritenere quantomeno dubbio il ricordo serbato sulla vicenda è dato dal fatto che, contrariamente dalla prassi interna all'Ufficio di appartenenza per la quale ogni tipo di segnalazione o ogni tipo di situazione che accadeva nella fase emergenziale andava annotata sui brogliacci, tale annotazione non risulta essere stata mai effettuata.

L'argomento è stato trattato nel corso dell'esame effettuato ex art. 391 bis c.p.p. e dove il Mar. Cameli, nel confermare tale mancata annotazione di tale evento, tutt'altro che secondario, non ha saputo fornire una adeguata giustificazione.

Peraltro le dimenticanze del Cameli manifestate nell'occasione, relative anche al fatto di chi avrebbe assunto l'iniziativa se lui o i viceprefetti, hanno indotto il Procuratore presente all'esame ad esprimersi nei seguenti termini; *"Ebbè allora dica che non se lo ricorda!"*.

Al resoconto fornito dal Mar. Cameli non può che formularsi un giudizio di limitata attendibilità, di certo legato alla distanza temporale dai fatti e forse anche al condizionamento subito per una tragedia di notevoli proporzioni tale da spingerlo a fornire il proprio contributo alla giustizia, malgrado l'offuscamento del ricordo sul punto.

La dimostrazione di un ricordo tutt'altro che limpido sulla vicenda in esame da parte del Cameli è data anche dalla parte in cui lo stesso ha riferito in merito alla reazione avuta dai due Viceprefetti all'indicazione sull'intestatario dell'utenza.

Nel corso dell'esame del 10.1.20 il Mar. Cameli, incalzato sia dai difensori che dallo stesso Procuratore, ha riferito che le ragioni per le quali aveva effettuato accertamenti sull'intestatario dell'utenza in questione non erano state esplicitate ai due viceprefetti (*"Io non è che c'ho pa Io non ho parlato direttamente con loro delle motivazioni. Ho semplicemente detto "ho mandato l'intestat... ho fatto alla Centrale Operativa una richiesta di intestatario a questo numero"*).

Sulla base dunque di ciò residua più di qualche dubbio in merito al fatto che l'A ed il M fossero stati portati a conoscenza dal Mar. Cameli delle motivazioni alla base delle quali erano stati effettuati accertamenti sull'utenza telefonica in esame e dunque che gli stessi siano entrati nel merito di tali problematiche.

La circostanza dell'incontro con il Mar. Cameli è stata peraltro categoricamente smentita dagli interessati e dunque dal P , dal M e dall'A.

Dagli atti risulta che della telefonata effettuata dal DA il 18.1.17 il Prefetto P ne è sicuramente stato avvisato, ma per tutt'altra questione ed in particolare per appurare il numero

delle persone che risultavano presenti prima della valanga e quelle che sono risultate al termine dei soccorsi.

È stata infatti PG a sollevare la questione in quanto ricordava tale telefonata ed il fatto che in essa si era fatto riferimento a 45 persone presenti nell'hotel mentre al momento risultava che il numero dei soccorsi ammontasse a 40 persone.

La circostanza assumeva un'evidente rilevanza posto che una tale discrasia comportava una valutazione in merito alla necessità di proseguire o meno le attività di ricerca delle persone sommerse dalla valanga.

Dei particolari della telefonata delle ore 11:38 del 18.1.17 e dunque su chi ne fosse stato l'autore, non vi sono elementi di prova certi per ricontrarne la consapevolezza da parte del P .

Dagli atti risulta un elemento di prova contrario che induce ad escludere tale specifica circostanza ed è dato dalle attività di intercettazione (prog. 910 del 18.12.2018) dove il P , conversando con l'allora Prefetto di Pescara, Dott.ssa Gerardina Basilicata, riferisce di aver saputo dell'esistenza della telefonata dai giornali ("*... BASILICATA: eh...non per questo.. questo per una telefonata che non si sa che fine ha fatto questa telefonata , che io poi dai giornali lo so. P: pure io l'ho saputo dai giornali. BASILICATA: dai giornali. P: di questa telefonata.*").

Ulteriore elemento di conferma della circostanza della mancata consapevolezza del P in merito alla chiamata è dato da quanto riferito dal V nel corso dell'interrogatorio reso il 17.1.19 là dove ha fornito una ricostruzione degli eventi, pienamente attendibile e del tutto incompatibile con quella esposta dal Mar. Cameli.

Il V in particolare ha dichiarato: "*.... Diversi giorni dopo il 18 gennaio, mentre ero presso la sala operativa, ho saputo della telefonata pervenuta dall'hotel Rigopiano dalla dottoressa P , la P mi disse di aver ricordato di una segnalazione pervenuta da un chiamante che parlava della presenza presso l'hotel Rigopiano di un numero di presenti di circa 45 persone mentre noi eravamo a conoscenza che le vittime ed i superstiti estratti erano in numero inferiore. Ne parlai con il dott. B il quale prese il telefono e avvisò qualcuno della circostanza riferitami dalla P . successivamente io e il dott. B informammo della situazione il Prefetto. Il Prefetto ebbe a lamentarsi del ritardo in cui venne a conoscenza di tale notizia. Non ho ricevuto ulteriori disposizioni sulla vicenda....*".

Dunque le ragioni per le quali vi era stato l'interessamento del P , così come degli altri dirigenti della Prefettura, era legato alla verifica sul numero delle persone presenti presso l'hotel Rigopiano prima della tragedia e del numero delle vittime rinvenute a quel momento per

stabilire se potessero essere considerate concluse le operazioni di salvataggio e di ricerca dei corpi.

Sulla base dunque di tutte le considerazioni sopra indicate, difettando gli elementi di prova da cui poter ritenere integrato il delitto di depistaggio a carico degli imputati PF, DCI AS, MS, VG, PG e AD, ne consegue che nei riguardi degli stessi debba mettersi una sentenza assolutoria per i fatti loro ascritti al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Venendo infine a trattare del reato di cui al **capo b)** della rubrica, deve osservarsi che si contesta a DCI il delitto di cui agli artt. 81, 479, 61 n. 2 c.p. per avere compiuto false attestazioni nelle relazioni a sua firma indirizzate al Prefetto e trasmesse alla Squadra Mobile di Pescara, avendo in particolare falsamente attestato: che la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile era stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017, che “in proposito l'attivazione della Sala Operativa, a tal fine, è stata immediata sebbene molto complessa, ma in quest'ambito si sono adoperati i responsabili della funzione 6 viabilità...” nonché di ricordare la comunicazione dello “spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano”;

Alla DC è stata altresì contestata la falsa attestazione del 30.1.17 circa il fatto che nel corso del triennio 2012-2015 non era vigente un Piano Provinciale di Protezione Civile né che lo stesso fosse stato in seguito adottato.

Va innanzitutto evidenziato come in merito a tali condotte lo stesso Ufficio di Procura ha chiesto l'assoluzione dell'imputata reputando, condivisibilmente, che le dichiarazioni indicate in rubrica sarebbero state dalla stessa versate in atti interni all'Ufficio e non in atti pubblici di talché appare evidente l'insussistenza del reato di falso.

Ma anche a non voler considerare tale insuperabile elemento, ritiene questo giudice che vi siano ulteriori elementi per escludere la sussistenza del reato a carico della DC.

Con riguardo all'attestazione secondo cui la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile era stata attivata dalla mattina del 16 gennaio 2017, si è già espresso questo giudice in merito ai fatti descritti al capo 15) ascritto agli imputati P e B, dovendosi richiamare sul punto la motivazione in merito al fatto che l'indicazione fosse relativa alla funzione viabilità assicurata dal COV allargato.

Con riguardo poi alla risposta trasmessa agli inquirenti relativa al punto n. 4 della richiesta della Squadra Mobile, e cioè in merito al fatto che agli atti della Prefettura non fosse presente un Piano Provinciale di Protezione Civile risultato invece esistente, ritiene questo giudice, concordemente con quanto riferito dal PM nelle conclusioni, che l'indicazione fornita costituisca il frutto della mancata conoscenza sul punto da parte della DC, tenuto conto che alcuna ragione sia da ravvisare in capo alla stessa di rappresentare una circostanza rivelatasi non corrispondente al vero.

Con riguardo infine alla falsità della dichiarazioni rimessa dalla DC al Prefetto nella relazione richiamata, circa lo "*spostamento della turbina diretta verso Villa Celiera per il salvataggio di due anziani intossicati da monossido e indirizzata, poi, verso Rigopiano*", alcun elemento consente di riscontrare la falsità di tale circostanza solo se si tenga conto che vi è prova del fatto che quello stesso giorno, come riferito dal dirigente Anas Di Vittorio, una turbina è stata effettivamente inviata alle ore 18:45 del 18.1.2017 a Villa Celiera.

Sul punto si rileva come la DC non abbia mai riferito che il mezzo è stato inviato immediatamente dopo la ricezione della email delle ore 13.40 da parte di DTB essendosi limitata a fornire l'indicazione circa l'invio del mezzo meccanico.

Ad ogni buon conto, ad avviso del giudice, la DC ha fornito la cennata indicazione al Prefetto per averla ricevuta in sede di sala operativa e dunque, oltre a poter ipotizzare a suo carico un erroneo ricordo in ordine ai tempi, non vi sono comunque fondate ragioni per inferire la falsità dell'indicazione, potendosi fondatamente ipotizzare che l'imputata abbia ricevuto la comunicazione sull'inizio delle operazioni di invio della turbina a Villa Celiera molto tempo prima della loro effettiva esecuzione.

Anche per tali ragioni, oltre che per quelle assorbenti ritenute dal PM in sede di requisitoria, dunque DCI deve essere assolta dal reato a lei ascritto al capo b) per insussistenza del fatto.

Il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati LI, DIP e DBM, e dunque le omissioni loro rispettivamente ascritte ai capi 4) e 13) della rubrica, comporta che gli stessi debbano essere condannati al risarcimento dei danni, morali e materiali, patiti dalle seguenti parti civili costituite: OMISSIS



, danni che, non avendo l'istruttoria consentito di riscontrarne l'effettivo ammontare, se non nei limiti della provvisoria di cui si dirà, dovranno essere liquidati in separato giudizio.

Si rileva come non sono stati riconosciuti i danni da risarcire connessi alla omissione di tutele sul lavoro, posto che per tali condotte questo giudice ha escluso ogni forma di responsabilità degli imputati, di tal che anche le parti civili per tali specifiche condotte, siano esse persone fisiche o enti rappresentativi, non sono state ritenute legittimate ad ottenere voci di danno risarcibile o spese per la costituzione in giudizio.

Considerato che ai sensi dell'art. 539 c.p.p., il giudice, su richiesta della parte civile, può condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, ne consegue che gli imputati LI, DIP e DBM vengano condannati anche al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, il cui importo viene parametrato, sulla base alle tabelle in uso al Tribunale Civile di Milano, tenuto conto della tipologia del rapporto di ciascuna parte con le vittime della valanga, conferendo un maggior peso alla perdita di figli e coniugi, poi alla perdita di genitori ed a seguire la perdita di parenti sulla base del relativo grado; ipotizzando inoltre che a tutte le parti civili costituite nel processo potrà essere inoltre liquidato, nelle competenti sedi civili, il danno



cd. biologico ed il danno morale, si è ritenuto di conteggiare nella provvisionale, una quota parte riconducibile a tali diversi titoli, quantificata, allo stato, in via equitativa.

Viene dunque indicata la misura della provvisionale nei termini di seguito indicati:

- In favore di OMISSIS: la somma di € 70.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 50.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 30.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 25.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 20.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 15.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 10.000,00
- In favore di OMISSIS: la somma di € 5.000,00

Per le altre parti, non menzionate viene rigettata la richiesta non ricorrendo i presupposti per individuare l'esatto ammontare dei danni.

Gli imputati LI, DIP e DBM vanno inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, nei confronti delle costituite parti



civili, tenendo conto delle parti rappresentate e di quelle ritenute responsabili e dunque del cd. principio della soccombenza, come di seguito indicato:

in favore di

- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 16.007,25
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 14.086,38
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51



- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51
- OMISSIS: l'importo di € 10.244,64 ciascuno.

Gli imputati LI, DIP e DBM vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, in favore delle parti civili AS e AML in ragione di € 4.552,80 ciascuna, somme che essendo tali parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli imputati dovranno versare in favore dell'Erario.

Per tutte le parti civili gli imputati LI, DIP e DBM sono altresì condannati al pagamento delle spese (pari al 15% degli onorari) IVA e C.P.A. come per legge sugli importi sopra specificati.

L'aver escluso profili di responsabilità penale nei riguardi di OMISSIS, comporta che dei sequestri conservativi emessi nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare nei loro riguardi debba disporsi la revoca, con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a misura reale.

Non sussistendo ragioni per il mantenimento della misura per ragioni probatorie, va inoltre disposta la revoca del sequestro dell'area dell'Hotel Rigopiano applicato con decreto del PM emesso in data 30.1.2017.

In ragione della complessità delle questioni da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

PQM

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

Assolve:

- CP, VC, PREE, AV, GC e BSM dal reato di cui al capo 1) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.
- GM, DVA, L1, CE e SL dal reato di cui al capo 3) della rubrica perché il fatto non sussiste.
- GM, DVA, CEo e SL dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano”: perché il fatto non sussiste e, per le restanti condotte, per non aver commesso il fatto.
- L1 dal reato di cui al capo 4) della rubrica, limitatamente alla condotta di richiamo al capo 3) nonché in ordine al “mancato inserimento nel piano di emergenza comunale della previsione del divieto di utilizzo dell’hotel Rigopiano nella stagione invernale, ed alla mancata comunicazione alla Sala Operativa di Pescara ed alla SOR di L’Aquila dello specifico isolamento di Rigopiano” perché il fatto non sussiste.
- RP, CE e SA dai reati di cui ai capi 5) e 7) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 6) per non averlo commesso.
- DTB e MA dal reato di cui all’art. 451 c.p. di cui al capo 11) della rubrica perché il fatto non sussiste e, per le restanti imputazioni del medesimo capo, per non aver commesso il fatto.
- la GSR & Spa S.r.l. dal reato di cui al capo 12) perché il fatto non sussiste.
- DMA dal reato di cui al capo 13) perché il fatto non costituisce reato; CT ed HG dal medesimo reato per non aver commesso il fatto.
- DIP e DBM dalle condotte descritte al capo 13), ad eccezione di quelle attinenti “il monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, la pulizia notturna dalla neve, il mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso e la mancata chiusura al



traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano”
per non aver commesso il fatto

- PF, DCI e BL dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 14) e 15) perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 16) per non aver commesso il fatto.
- PF, DCI, AS, MS, VG, PG e AD dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e b) perché il fatto non sussiste.


Visti gli artt. 442, 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei riguardi di TB in ordine al reato di cui al capo 10) perché lo stesso deve ritenersi estinto per maturata prescrizione.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

Dichiara

- LI responsabile del reato di cui al capo 4), limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell’ordinanza di inagibilità e di sgombero dell’Hotel Rigopiano e, per l’effetto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la diminvente connessa alla scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione.
- DIP e DBM responsabili del reato di cui al capo 13), limitatamente alla condotta relativa al “monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della S.P. 8, ed alla pulizia notturna dalla neve ovvero a quella relativa al mancato reperimento di un mezzo sostitutivo della turbina Unimog tg CK 236 NB fuori uso, nonché alla mancata chiusura al traffico veicolare del tratto stradale della provinciale nr 8 dal bivio Mirri e Rigopiano”, e, per l’effetto, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminvente per la scelta del rito, li condanna alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ciascuno.
- DTB e GG responsabili dei reati loro ascritti ai capi 8) e 9) della rubrica, e, per l’effetto, riunite le condotte dal vincolo della continuazione, ritenuta più grave l’ipotesi di cui al capo 9) concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, disposto l’aumento ex art. 81 cpv. c.p. ed operata la diminvente per la scelta del rito, condanna entrambi alla pena di mesi 6 di reclusione.



Condanna in solido gli imputati LI, DIP, DBM, DTB e GG al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 162 e 175 c.p.

Concede a DTB i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione

Visto l'art. 29 c.p.

Dichiara DIP e DBM interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visti gli artt. 442, 538 c.p.p.

Condanna gli imputati LI DIP e DBM, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili: OMISSIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' with a long, sweeping tail that loops back up towards the top of the letter.

da liquidarsi in separato giudizio.

Condanna altresì gli imputati, in solido tra loro, in favore delle cennate parti civili al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nei termini di seguito indicati:

- In favore di: OMISSIS: la somma di € 70.000,00 ciascuno
- In favore di: OMISSIS: la somma di € 50.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 30.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 25.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 20.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 15.000,00 ciascuno
- In favore di OMISSIS: la somma di € 10.000,00
- In favore di OMISSIS: la somma di € 5.000,00

Rigetta per il resto le richieste non ricorrendo i presupposti per individuare l'esatto ammontare dei danni.



Visti gli artt. 442, 541 c.p.p.

Condanna gli imputati LI, DIP e DBM in solido tra loro alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, nei confronti delle costituite parti civili come di seguito indicato:
in favore di

- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 17.928,12
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 16.007,25
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 14.086,38
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51



- OMISSIS: di € 12.165,51
- OMISSIS: l'importo complessivo di € 12.165,51
- OMISSIS: l'importo di € 10.244,64 ciascuno.

Condanna altresì gli imputati LI, DIP e DBM in solido tra loro alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio, in favore delle parti civili AS e AML in ragione di € 4.552,80 ciascuna, somme che essendo tali parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli imputati dovranno versare in favore dell'Erario.

Per tutte le parti civili gli imputati sono altresì condannati al pagamento delle spese (pari al 15% degli onorari) IVA e C.P.A. come per legge sugli importi sopra specificati.

Dispone la revoca dei sequestri conservativi emessi nei riguardi degli imputati OMISSIS con conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a misura reale.

Dispone la revoca del sequestro dell'area dell'Hotel Rigopiano applicato con decreto del PM emesso in data 30.1.2017.




Visti gli art. 442, 544 c.p.p.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Pescara 23.2.2023

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Dott. Gianluca Sarandrea



Depositato nella Cancelleria
dal G.I.P. il 22 MAG 2023
Il Funzionario Giudiziario
(Francesca Sergi)